

XVII legislatura

**A.S. 2611:**

**"Bilancio di previsione dello Stato per  
l'anno finanziario 2017 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2017-2019"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2016  
n. 155



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2611: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL155, dicembre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
Comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato).....	1
Commi 2-3 (Interventi fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualficazione antisismica, riqualficazione energetica ed acquisto mobili). .....	2
Commi 4-7 (Credito di imposta per le strutture recettive) .....	13
Commi 8-13 (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti) .....	16
Comma 14 (Manutenzione uffici giudiziari) .....	20
Commi 15-16 (Credito di imposta per ricerca e sviluppo).....	21
Commi 17-23 (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata).....	27
Commi 24-31 (Gruppo IVA ) .....	32
Comma 32 (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie) .....	39
Commi 33-35 (Iva agevolata servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) .....	40
Comma 36 (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore) .....	41
Comma 37 (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine) .....	41
Commi 38-39 (Pagamento cumulativo della tassa automobilistica) .....	42
Comma 40 (Canone Rai) .....	43
Comma 41 (Suppressione canone per estrazione di sale) .....	45
Commi 42-43 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017) .....	45
Comma 44 (Abolizione IRPEF imprenditori agricoli e coltivatori diretti) .....	46
Comma 45 (Compensazioni IVA animali vivi della specie bovina e suina) .....	47
Comma 46 (Abrogazione del regime di aiuti previsto al comma 3, dell'art. 66 della legge 289/2002) .....	48
Comma 47 (Ripristino agevolazioni territori montani) .....	49
Comma 48 (Riduzione dell'accisa sulla birra) .....	50
Comma 49 (Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi) .....	51
Comma 50 (Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche).....	53
Comma 51 (Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile).....	54
Commi 52-58 (Sostegno agli investimenti delle PMI).....	55
Commi 59-64 (Contributo per gli investimenti finalizzati alla distribuzione gratuita di prodotti).....	58
Commi 65-69 (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle <i>start-up</i> e nelle PMI innovative).....	59
Commi 70-75 (Rifinanziamento interventi per autoimprenditorialità e <i>start-up</i> innovative) .....	62

Commi 76-80 (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate) .....	64
Comma 81 (Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali).....	66
Commi 82-87 (Investimenti e altre misure inerenti all'INAIL).....	68
Commi 88-114 (Agevolazioni per investimenti a lungo termine) .....	70
Comma 115 (Interventi Piano nazionale industria 4.0).....	78
Commi 116-123 (Fondazione Human Technopole).....	78
Commi 124-125 (Elettra Sincrotone di Trieste).....	80
Commi 126-133 (Liquidazione società Expo 2015) .....	81
Commi 134-139 (Valorizzazione area Expo 2015).....	83
Commi 140-142 (Fondi per investimenti e riqualificazione urbana).....	85
Comma 143 (Fondo per la biodiversità).....	86
Commi 144-145 (Ciclovie turistiche).....	87
Comma 146 (Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti).....	87
Comma 147 (Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane) .....	88
Comma 148 (Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).....	88
Comma 149 (Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).....	90
Commi 150-151 (Regime speciale per il rientro dei lavoratori qualificati) .....	91
Commi 152-159 (Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti) .....	92
Comma 160 (Detassazione dei premi di produttività).....	93
Comma 161 (Esclusione dalla base imponibile dei premi versati contro il rischio di non autosufficienza) .....	96
Comma 162 (Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile).....	97
Comma 163 (Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità).....	98
Comma 164 (Sgravio contributivo in caso di cambio di appalto o di chiusura di cantiere) .....	99
Comma 165 (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata) .....	100
Commi 166-186 (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE).....	101
Comma 187 (Quattordicesima ai titolari di trattamenti pensionistici).....	109
Commi 188-193 (Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA).....	111
Comma 194 (Abolizione penalizzazioni).....	113
Comma 195-198 (Cumulo periodi assicurativi) .....	115
Commi 199-205 (Lavoratori precoci) .....	119
Commi 206-209 (Lavori usuranti).....	123
Comma 210 ( <i>No tax area</i> pensionati) .....	126
Comma 211 (Trattamenti pensionistici vittime del dovere e familiari superstiti) .....	127
Commi 212-221 (Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).....	128

Commi 222-225 (Estensione opzione donna) .....	135
Commi 226-232 (Rifinanziamento prepensionamento giornalisti).....	137
Comma 233 (Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori prossimi al pensionamento).....	140
Commi 234-237 (Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà).....	141
Commi 238-239 (Disposizioni in materia di finanziamenti per la lotta alla povertà).....	144
Comma 240 (Interventi in materia di politiche del lavoro).....	144
Commi 241-242 (Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere) .....	145
Comma 243 (Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di <i>call center</i> ).....	145
Commi 244-248 (Fondo di solidarietà per il settore della pesca) .....	146
Comma 249 (Reversibilità orfani).....	146
Commi 250-251 (Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate e per l'occupazione dei disabili) .....	147
Commi 252-267 (Norme sulla contribuzione studentesca).....	149
Commi 268-272 (Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio).....	153
Commi 273-289 (Borse nazionali per il merito e la mobilità) .....	155
Commi 290-293 (Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato) .....	159
Comma 294 (Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori) .....	161
Commi 295-305 (Finanziamento delle attività di ricerca e semplificazione) .....	162
Comma 306 (Autorizzazione all'assunzione di personale da parte dell'ANVUR) ....	166
Comma 307 (Finanziamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)).....	167
Commi 308-313 (Esonero contributivo per l'alternanza scuola lavoro).....	168
Commi 314-317 (Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza) .....	170
Commi 318-331 (Procedimento per l'attribuzione del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza) .....	171
Commi 332- 339 (Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione).....	173
Commi 340-343 (Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari).....	176
Commi 344-347 (Esonero contributivo in agricoltura).....	178
Commi 348-349 (Fondo sostegno natalità) .....	181
Comma 350 (Piano d'azione nazionale su donne pace e sicurezza) .....	182
Commi 351-352 (Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di alcune tipologie di reato).....	182
Commi 353-354 (Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore).....	184
Commi 355-357 (Buono nido e rifinanziamento <i>voucher</i> asili nido) .....	187

Commi 358-359 (Pari opportunità) .....	190
Commi 360-361 (Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico) .....	190
Commi 362-363 (Ricostruzione privata e pubblica) .....	191
Commi 364-365, 367 e 369 (Fondo Contratti Pubblico Impiego) .....	193
Commi 366 (Fondo per organico di fatto).....	200
Commi 368 (Graduatorie concorsi pubblici).....	201
Comma 370 (Versamento a carico delle casse di previdenza dei liberi professionisti) .....	202
Commi 371 (Fondo per le misure anti tratta) .....	202
Comma 372 (Assunzione personale amministrativo non dirigenziale giustizia) .....	203
Commi 373-376 (Organico di fatto).....	203
Comma 377 (Rifinanziamento operazione "Strade sicure") .....	206
Comma 378 (Fondo volo).....	209
Commi 379-380 (Scuole belle) .....	211
Comma 381 (G7) .....	212
Commi 382-384 (Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il Fascicolo sanitario elettronico).....	213
Commi 385-389 (Misure per il miglioramento e riqualificazione dei servizi sanitari regionali).....	214
Commi 390-391 (Misure in materia di Piani di rientro degli enti del SSN) .....	215
Commi 392-396 (Livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale) .....	216
Commi 397-399 (Governance farmaceutica) .....	218
Commi 400-406 (Fondi per i farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi)....	219
Comma 407 (Disposizioni sull'acquisto di farmaci biosimilari) .....	221
Comma 408 (Quota a valere sul finanziamento SSN per acquisto vaccini) .....	222
Comma 409 (Assunzioni personale SSN) .....	222
Comma 410 (Attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)) .....	223
Comma 411 (Fondo Alzheimer).....	224
Comma 412 (Rinnovi contrattuali personale SSN).....	224
Commi 413-419 (Misure di efficientamento della spesa per acquisti) .....	225
Commi 420-423 (Acquisto beni e servizi) .....	227
Comma 424 (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi).....	228
Comma 425 (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri) .....	228
Comma 426 (Vendita sedi all'estero).....	232
Commi 427-428 (Diritti consolari).....	233
Comma 429 (Destinazione dei versamenti domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana).....	235
Commi 430 (Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) .....	237

Comma 431 (Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca).....	237
Commi 432 (Interventi sulle soprintendenze speciali).....	238
Commi 433-443 (Fondi a favore degli enti territoriali) .....	239
Commi 444-459 (Interventi concernenti gli enti locali).....	243
Commi 460-461 (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).....	246
Comma 462 (Fondo per il contenzioso amministrativo).....	247
Commi 463-484 (Disciplina del pareggio di bilancio degli enti territoriali) .....	247
Commi 485-494 (Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali) .....	251
Commi 495-505 (Assegnazione di spazi finanziari alle regioni e province autonome).....	252
Commi 506-508 (Sanzioni per mancata attuazione di Intese regionali).....	254
Commi 509-516 (Patto di stabilità con la Regione Siciliana).....	255
Commi 517-518 (Somme destinate alla regione Valle d'Aosta) .....	258
Commi 519-520 (Disposizioni concernenti la regione Friuli Venezia-Giulia).....	259
Commi 521-523 (Debiti della regione Piemonte).....	259
Commi 524-526 (Residui delle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti).....	261
Commi 527-528 (Concorso delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica).....	262
Comma 529 (Procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP).....	262
Commi 530-532 (Regolazioni contabili).....	263
Comma 533 (Monitoraggio dei conti pubblici).....	263
Comma 534 (Attribuzione imposta alla Regione Friuli Venezia Giulia).....	264
Comma 535, lettere da <i>a</i> ) a <i>d</i> ) (Misure antielusive riferite ai prodotti petroliferi) .....	264
Comma 535, lett. <i>e</i> ) e comma 536 (Depositi fiscali).....	266
Commi 537-541 (Lotteria associata all'emissione di scontrini) .....	269
Commi 542-544 (Ulteriori disposizioni relative alla lotteria abbinata agli scontrini).....	272
Commi 545-546 (Vendita biglietti di spettacoli).....	273
Commi 547-553 (Imposta sul reddito d'impresa e razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica).....	274
Commi 554-555 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) .....	283
Commi 556-564 (Rivalutazione dei beni d'impresa).....	286
Commi 565 e 566 (Cessione agevolata di beni ai soci) .....	290
Comma 567 (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta).....	297
Commi 568-575 (Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz) .....	298
Commi 576-577 (Gara Superenalotto) .....	302
Commi 578-581 (Credito d'imposta Fondazioni bancarie) .....	304
Comma 582 (Partecipazione italiana a iniziative internazionali).....	305

Comma 583 (Fondazioni lirico-sinfoniche) .....	306
Comma 584 (Ales spa) .....	307
Commi 585-586 (Agenda digitale).....	308
Commi 587-588 (Cultura e scienza italiana all'estero) .....	309
Commi 589 (Corsi di lingua e cultura italiana all'estero) .....	309
Comma 590 (Adozioni internazionali) .....	310
Comma 591 (Linea ferroviaria Ferrandina-Matera).....	310
Comma 592 (Promozione stampa italiana all'estero) .....	311
Comma 593 (Contributo al Coni).....	312
Comma 594 (Rifunzionalizzazione di immobili pubblici).....	312
Comma 595 (Denominazione Italia lavoro spa).....	313
Comma 596 (Associazioni combattentistiche).....	313
Commi 597-598 (Croce rossa italiana).....	313
Comma 599 (Assegni al nucleo familiare).....	314
Comma 600 (Assegno sostitutivo grandi invalidi di guerra o per servizio).....	315
Comma 601 (Piano nazionale per le città) .....	315
Commi 602-603 (Edilizia sanitaria) .....	315
Comma 604 (Finali coppa del mondo di sci) .....	316
Comma 605 (Istituti di studi storici e filosofici) .....	316
Comma 606 (Partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo nel campo delle meteorologia e climatologia) .....	317
Commi 607 e 609-610 (ILVA).....	318
Comma 608 (Attuazione della direttiva 2016/68/UE) .....	320
Commi 611- 612 (Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata).....	321
Commi 613-615 (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile).....	323
Comma 616-619 (Scuole paritarie e materne).....	324
Comma 620 (Tracciabilità delle erogazioni liberali in favore delle scuole paritarie).....	326
Comma 621 (Fondo per l'Africa).....	327
Comma 622 (Fondo della Cassa depositi e prestiti per la cooperazione allo sviluppo) .....	328
Comma 623 (Fondo Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco) .....	330
Commi 624-625 (Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili) ...	330
Comma 626 (Rifinanziamento bonus cultura diciottenni e credito imposta strumenti musicali) .....	331
Comma 627 (Fondo nazionale per la rievocazione storica) .....	333
Comma 628 (Incremento limite annuo anticipazioni a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie).....	333
Comma 629 (Contributi per la cooperazione allo sviluppo) .....	334
Comma 630 (Immigrazione) .....	335



Commi 631 e 632 (Eliminazioni aumenti IVA ed accise per l'anno 2017).....	336
Commi 633-636 (Collaborazione volontaria) .....	338
Comma 637 (Fondi Speciali).....	341
Comma 638 (Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano).....	344
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DLB 2017-2019- A.S. 2611 .....	345

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame (A.S. 2611) reca il “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2020”.

Il presente *dossier* riporta le schede contenenti la verifica delle quantificazioni, riferite alle singole disposizioni del disegno di legge, incluse nella Sezione I del disegno di legge.

Ai fini della predisposizione del dossier è stata utilizzata la seguinte documentazione:

- relazione tecnica aggiornata, riferita sia alla sezione I che alla sezione II, del disegno di legge;
- prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al disegno di legge;
- relazione tecnica e prospetto riepilogativo allegati al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 193 del 2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Per un’analisi degli effetti complessivi sui saldi della manovra di finanza pubblica 2017-2019, si rinvia al Dossier dei Servizi Bilancio di Camera e Senato n. 16 del novembre 2016 (Documentazione di finanza pubblica).

### Comma 1

#### (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La norma rinvia all’allegato 1 al disegno di legge per l’indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2017, 2018 e 2019.

In base a tale allegato, in termini di competenza, il livello massimo del SNF, che, a differenza dei precedenti anni, include le regolazioni contabili e debitorie pregresse è stabilito in 38.601 milioni di euro per il 2017, 27.249 milioni per il 2018 e 8.628 milioni per il 2019

Nell’allegato 1 viene altresì evidenziato che il valore del saldo è coerente con un livello di indebitamento netto pari a -2,3 per cento del PIL nel 2017.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è invece fissato in 293.097 milioni per il 2017, 254.485 milioni per il 2018 e 249.527 milioni per il 2019 e si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

**La RT** ribadisce che il SNF, che include le voci relative alle regolazioni contabili e debitorie, comprensivo degli effetti della manovra disposta con il disegno di legge di bilancio nel suo complesso e degli effetti del decreto-legge n. 193 del 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", ammonta in termini di competenza a -38,6 miliardi di euro nel 2017, -27,2 miliardi di euro nel 2018 e -8,6 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -40,5 miliardi nel 2017, -28,1 miliardi nel 2018 e -9,7 miliardi di euro nel 2019). In termini di cassa, il corrispondente saldo di bilancio risulta pari a -102,6 miliardi di euro nel 2017, -77,5 miliardi di euro nel 2018 e -57,2 miliardi di euro

nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -103,9 miliardi nel 2017, -78,3 miliardi nel 2018 e -58,1 miliardi di euro nel 2019).

La RT evidenzia altresì che il saldo così risultante, per l'esercizio 2017, è inferiore a quanto autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e della Relazione al Parlamento 2016 in considerazione di un indebitamento netto programmatico 2017 di circa un decimo inferiore a quello considerato ai fini della definizione del limite massimo autorizzato dal Parlamento con le citate risoluzioni. Queste, infatti, in relazione alla necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio, avevano autorizzato il Governo a conseguire un indebitamento netto programmatico fino a un limite massimo del 2,4 per cento del PIL nel 2017. Nello stesso esercizio, a fronte di questo livello del deficit, era stato fissato il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in 40,5 miliardi di euro in termini di competenza e in 103,9 miliardi di euro per la cassa. L'indebitamento netto programmatico fissato dal Governo, risultante dopo l'applicazione del disegno di legge di bilancio e del citato decreto-legge n. 193 del 2016, si colloca invece al 2,3 per cento del PIL.

I valori programmatici del SNF e del ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa sono pertanto determinati secondo quanto indicato nell'allegato 1.

**Al riguardo**, si rileva che – come evidenziato dalla RT - i livelli massimi del SNF e del ricorso al mercato indicati nell'allegato 1 al disegno di legge in esame risultano inferiori ai valori massimi indicati nella risoluzione parlamentare relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. In merito alla coerenza dei valori massimi del SNF indicati con il saldo programmatico di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, come risultante dagli effetti complessivi ascritti alla manovra 2017-2019, si rinvia alla specifica analisi contenuta nel dossier Documentazione di finanza pubblica n. 15<sup>1</sup>, che concludeva nel senso di confermare la coerenza dei dati con l'articolo 1 (attuale comma 1) del disegno di legge di bilancio.

### **Commi 2-3**

#### **(Interventi fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica ed acquisto mobili).**

##### Agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dell'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici<sup>2</sup>.

Per gli interventi della medesima natura relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, l'agevolazione vigente (detrazione fiscale al 65 per cento delle relative spese) è invece prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. pagg 24-29.

<sup>2</sup> Modifica all'articolo 14 del D.L. 63/2013, operata dal comma 2, lettera a), n. 1).

<sup>3</sup> Modifica all'art. 14 del D.L. 63/2013, operata dal comma 2, lettera a), n. 2).

In relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, riferite a specifici interventi di riqualificazione sempre riguardanti parti comuni condominiali, sono quindi introdotte percentuali di detrazione più elevate<sup>4</sup> e precisamente:

a) il 70 per cento, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

b) il 75 per cento, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva<sup>5</sup>.

Si riconosce ai beneficiari dell'agevolazione fiscale<sup>6</sup>, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%,75%), di poter optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del credito<sup>7</sup>. Con errata corrige si è precisato che resta esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della disciplina della detrazione per interventi antisismici.

Le detrazioni da ultimo illustrate (70% e 75%) sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Si precisa quindi che le detrazioni in commento<sup>8</sup> sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Agevolazioni per interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici, incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica

Si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, del termine entro il quale dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica<sup>9</sup>.

Agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'adozione di misure antisismiche

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, dell'agevolazione fiscale che consente di detrarre al 50 per cento le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia<sup>10</sup>.

Con riferimento agli interventi antisismici (di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. *i*) del TUIR) su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità) per le relative spese, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione al 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L'ammontare complessivo delle spese ammesso al beneficio non può superare 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione<sup>11</sup>.

L'agevolazione è estesa, per il medesimo arco temporale, anche per gli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti). Inoltre, nel caso in cui dall'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta è elevata al 70 per cento della spesa sostenuta. Qualora dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta invece nella misura dell'80 per cento.

Nel caso in cui i predetti interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti comuni condominiali, le detrazioni di imposta (70%, 80%) sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e 85%. L'ammontare delle spese sulle quali trova applicazione la detrazione non può essere superiore al valore

<sup>4</sup> Il comma 2, lettera a) , n. 3 novella l'articolo 14 del D.L. 63/2013, inserendovi i nuovi commi da 2-*quater* a 2-*septies*.

<sup>5</sup> Deve trattarsi di interventi da cui consegue la qualità media indicata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. La sussistenza delle condizioni poste dalla norma è attestata da professionisti abilitati.

<sup>6</sup> Relative agli interventi di cui al nuovo comma 2-*quater* dell'articolo 14 del D.L. 63/2013.

<sup>7</sup> Si fa rinvio, per la disciplina attuativa, ad un emanando provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.

<sup>8</sup> Quelle di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013.

<sup>9</sup> Modifica all'art. 15 del D.L. 63/2013, operata dal comma 2, lett. b).

<sup>10</sup> Modifica all'art. 16 del D.L. 63/2013, operata dal comma 2, lett.c), n.1 .

<sup>11</sup> Modifica all'art. 16 del DL 63/2013, operata dal comma 2, lett. c), n.2.

che si determina moltiplicando 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. I beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. Detta cessione non potrà aver luogo in favore di banche ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2017, anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.<sup>12</sup>

#### Agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

È disposta<sup>13</sup> la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2017 del c.d. bonus mobili. Si tratta della possibilità di detrarre al 50% le spese relative all'acquisto di mobili (ed altri elettrodomestici)<sup>14</sup> finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Con la proroga, si precisa che la detrazione è consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1 gennaio 2016. Per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l'agevolazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

#### Divieto di cumulo delle agevolazioni

Si prevede infine al comma 3 che le nuove detrazioni previste per l'adozione di misure antisismiche (nei commi da 1-*bis* a 1-*sexies* dell'art. 16), non siano cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

**La RT**, per tutte le quantificazioni rappresenta di aver utilizzato una metodologia analoga a quella applicata nelle RT associate alle ultime norme di proroga (art. 1, comma 74 della L. 208/2015). Inoltre fa riferimento, per l'individuazione dei dati pertinenti (spesa storica), alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2015 che afferma essere le ultime disponibili (i dati sono quindi relativi al 2014). Ricorda inoltre che, per le misure in esame, l'effetto positivo in termini di aumento di gettito è maggiormente apprezzabile nei primi anni mentre l'effetto negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi, evidenziando che le maggiori entrate IVA, IRPEF/IRES/IRAP ipotizzate incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate in 10 anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Proceda in tutti i casi alla stima di un effetto indotto ed in proposito applica percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti.

Con riferimento alla **proroga della detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica**, ricorda che, a decorrere dal 2017, la legislazione vigente (16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione del 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Da dati riferiti all'anno 2014 (Dichiarazioni dei redditi 2015), risulta nell'anno una spesa di circa 3.900 milioni di euro (dato storico). Stima quindi per il 2017 una spesa pari a 4.250 milioni di euro. Tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.050 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.200 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti,

---

<sup>12</sup> Nuovi commi da 1-*ter* a 1-*sexies* introdotti dal comma 2, lett. c) n. 3) .

<sup>13</sup> Al comma 2, n. 4) che novella il comma 2 dell'art. 16 del DL 63/2013.

<sup>14</sup> Si precisa trattarsi di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, di forni di classe almeno A e di apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

dall'incremento di aliquota della detrazione). Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, giunge a stimare, per il 2017, un minor gettito IRPEF pari a 202,5 milioni di euro annui  $((2.050 \times 29\% + 2.200 \times 65\%): 10)$ . Ipotizza quindi un effetto indotto, correlato alla spesa aggiuntiva, stimato, per il 2017 in circa 512,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 465,9 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della disposizione, pari, per il 2017, a +46,6 milioni di IVA e +139,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Rappresenta quindi l'effetto finanziario associabile alla proroga come segue:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
<b>IRPEF/IRES</b>	-30,4	-323,9	-202,5	-202,5	+151,8	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	212,0	-90,9	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	32,6	-14,0	0	0	0
<b>IVA</b>	46,6	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>+16,2</b>	<b>-79,3</b>	<b>-307,4</b>	<b>-202,5</b>	<b>+151,8</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

La RT in relazione alla **detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili IACP (comma 2-septies)** – dopo aver ricordato che dal 2017 la legislazione vigente non prevede agevolazioni – ipotizza una spesa annua di 150 mln di euro (come risultato della somma di 75 mln di spesa base e 75 mln di spesa incrementale). Giunge a stimare un minor gettito IRPEF, per singola rata di competenza, pari a 9,8 milioni di euro annui. Procedo quindi alla stima dell'effetto indotto che è indicato, per il periodo 2017-2021 in circa 18,8 mln di euro annui a cui corrisponde, applicando una aliquota la 10% una base emersa netta IVA di 17 mln di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Evidenzia quindi il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
<b>IRPEF</b>	-1,5	-17,1	-26,8	-36,6	-46,3	-54,6	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-48,8	-31,7	-21,9	-12,2	-2,4	7,3	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	7,8	4,4	4,4	4,4	4,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0,2</b>	<b>-6,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>-29,8</b>	<b>-39,5</b>	<b>-49,5</b>	<b>-52,6</b>	<b>-48,8</b>	<b>-48,8</b>	<b>-48,8</b>	<b>-48,8</b>	<b>-31,7</b>	<b>-21,9</b>	<b>-12,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>7,3</b>	<b>0,0</b>

*In milioni di euro*

La RT, in relazione alle nuove norme in materia di detrazione per **interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali**, dopo aver

ricordato che la disciplina vigente riconosce una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali, stima, su dati ENEA, un ammontare annuo di spese per riqualificazioni globali di interi edifici di circa 100 mln di euro annui. Quale conseguenza dei maggiori benefici fiscali introdotti, considera prudenzialmente un ammontare di 300 mln di euro, come la somma di 150 mln di euro di spesa base e di ulteriori 150 mln di euro di spesa incrementale. In ottica prudenziale, la RT riferisce di aver utilizzato l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione, stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 17,1 mln di euro annui. Quantifica inoltre l'effetto indotto aggiuntivo in circa 37,5 mln di euro annui (per il periodo 2017-2021 cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 34,1 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +3,4 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Rappresenta quindi l'effetto complessivo, in termini finanziari, come segue:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
<b>IRPEF</b>	-2,6	-29,9	-47,0	-64,1	-81,2	-95,8	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-55,6	-38,5	-21,4	-4,3	12,8	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	15,5	8,9	8,9	8,9	8,9	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>0,8</b>	<b>-8,6</b>	<b>-33,3</b>	<b>-50,4</b>	<b>-67,5</b>	<b>-85,5</b>	<b>-93,1</b>	<b>-85,5</b>	<b>-85,5</b>	<b>-85,5</b>	<b>-85,5</b>	<b>-55,6</b>	<b>-38,5</b>	<b>-21,4</b>	<b>-4,3</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>

*In milioni di euro*

La RT, dopo aver ricordato che, in relazione alle spese per **interventi di ristrutturazione edilizia**, la disciplina vigente (art. 16-*bis* del TUIR) riconosce a decorrere dal 2017 una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, analizza i dati dei versamenti delle ritenute operate da banche e poste sui bonifici relativi a dette spese. Confrontando i dati 2015 e 2016, rileva un andamento delle spese sostenute nel 2016 leggermente superiore a quello dell'anno precedente. Stima quindi per il 2017 un ammontare totale di spesa pari a 19.500 mln di euro, ipotizzando che il 15% (2.925 mln di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione in esame. Considera quindi per la parte di spesa base una ulteriore detrazione di 14 punti<sup>15</sup> rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e per la spesa indotta una percentuale di detrazione di 50 punti. In tal modo giunge a stimare per il 2017 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 mln di euro annui  $(16.575 \times 14\% + 2.925 \text{ per } 50\%) / 10$ .

Stima quindi l'effetto indotto per il 2017 in circa 731,3 mln di euro in corrispondenza del quale si determinerebbe una base imponibile netta dell'IVA di 664,8 mln di euro (aliquota 10%). Applicando a tale ammontare la medesima aliquota IVA del 10% ed una aliquota

<sup>15</sup>  $50\% - 36\% = 14\%$

media delle imposte dirette pari al 30% giunge a quantificare l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti associato alla disposizione, come pari per il 2017 a +66,5 mln di euro di IVA ed a + 199,4 mln di IRPEF/IRES/IRAP.

Rappresenta quindi gli effetti finanziari come segue:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
<b>IRPEF</b>	-56,7	-605,3	-378,3	-378,3	+283,7	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>+9,8</b>	<b>-256,3</b>	<b>-527,8</b>	<b>-378,3</b>	<b>+283,7</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

La RT, in relazione alla disposizione che contempla una detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'adozione di **misure antisismiche** nel periodo 2017/2021, per un importo complessivo massimo pari a 96.000 euro per ciascun anno, ricorda che a decorrere dal 2017, la legislazione vigente (articolo *16-bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Da dati tratti dalle ultime dichiarazioni di redditi 2015, risulta una spesa effettuata nel 2014 su immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive di circa 300 mln di euro. Sulla base della distribuzione della popolazione nelle zone sismiche stima che la zona 3 abbia lo stesso peso relativo della somma delle zone sismiche 1 e 2. Per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3, ipotizza quindi un ammontare complessivo di 690 milioni di euro. Per le abitazioni non principali stima un ammontare base analogo a quello delle abitazioni principali della stessa zona, quindi pari a 300 milioni di euro, raddoppiato per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3 (per un totale di 600 milioni di euro). Ottiene quindi un ammontare totale di spesa annua pari a 1.290 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi antisismici relativi alle parti comuni degli edifici, afferma non essere disponibili dati di dettaglio; ai fini della stima considera un ammontare di spesa annua pari a 300 milioni di euro. Quantifica quindi un totale di spesa pari a 1.590 milioni di euro (il risultato della somma di 795 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 795 milioni di euro di spesa incrementale). Applica quindi, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e di rateizzazione, stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 228,8 milioni di euro annui ed un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, riferito al periodo 2017-2021, pari a circa 198,8 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 189,7 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, quantifica l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, come pari per il 2017 a +18,1 milioni di IVA ed a +54,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Rappresenta quindi l'effetto complessivo, in termini finanziari, come segue:



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-34,3	-400,4	-629,1	-857,9	1.086,7	1.281,2	-693,5	-436,1	-178,7	78,8	331,9	93,0	64,4	35,8	7,2	-17,2	0,0
IRPEF/IRE S	0,0	82,2	47,0	47,0	47,0	47,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	12,6	7,2	7,2	7,2	7,2	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-16,2	-287,5	-556,8	-785,6	1.014,4	1.227,0	-734,1	-436,1	-178,7	78,8	331,9	93,0	64,4	35,8	7,2	-17,2	0,0

*In milioni di euro*

La RT, **in relazione alla detrazione per l'acquisto mobili e grandi elettrodomestici**, dopo aver ricordato che la legislazione vigente non prevede, per il 2017, agevolazioni in materia, rappresenta che sulla base dei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi persone fisiche presentate nel 2015, risulta un ammontare di spesa riferita al 2014 di circa 1.100 milioni di euro. Ai fini della stima, in via prudenziale, ipotizza un ammontare di spesa per l'anno 2017 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10). Quanto all'effetto indotto, dovuto all'incremento degli investimenti nel settore, ipotizza maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, giunge a stimare un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un maggior gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Rappresenta quindi il gettito in termini di cassa come segue:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

*In milioni di euro*

La RT riepiloga da ultimo gli effetti finanziari riferiti al complesso delle misure fiscali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, come segue:

**Di seguito gli effetti complessivi:**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0
IRPEF/IRES	138,3	1.512,6	1.368,7	1.624,4	1.880,0	2.097,4	1.493,6	1.236,2	978,8	721,3	468,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	651,7	-173,8	60,3	60,3	60,3	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	0,0	100,2	-26,7	9,3	9,3	9,3	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	167,0	23,2	23,2	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28,7	-737,5	1.546,0	1.531,6	1.787,2	2.027,8	1.545,6	1.236,2	978,8	721,3	468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0

**Al riguardo**, si rappresenta che la RT, per la quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni in commento, ripropone la metodologia ed utilizza parametri già

applicati in precedenti relazioni tecniche prodotte a corredo di recenti interventi normativi nella materia in esame (da ultimo art. 1, comma 74, della L. n. 208/2015); in particolare procede alla stima, non soltanto degli effetti di minor gettito IRPEF derivanti dalle detrazioni (in relazione alla spesa base ed alla spesa indotta dall'effetto incentivante), ma anche a quella degli effetti positivi correlati alla spesa indotta, da cui deriverebbero maggiori entrate IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che sono state contabilizzate nel determinare l'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento.

Si ripropone il rilievo<sup>16</sup> per cui, anche in considerazione dell'utilizzo di dette entrate a copertura di disposizioni onerose, la stima è caratterizzata da elementi di aleatorietà ed incertezza che derivano dalle numerose variabili in gioco ed ipotesi da ponderare nell'analisi degli effetti positivi correlati alla spesa indotta, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudentziali.

Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi a stime degli oneri associabili alle detrazioni in commento, si è soffermata sull'avvenuta contabilizzazione a copertura di rilevanti quote di effetti indotti (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore<sup>17</sup>) rappresentando l'esigenza di adottare "una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (ovvero della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità"<sup>18</sup>.

Nel merito, prendendo a riferimento, ad esempio, la quantificazione relativa alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia risulta che la base netta emergente dell'IVA (664,8 mln di euro) corrisponde a circa il 22,7% del valore della spesa che si assume indotta dall'effetto incentivante (pari a 2.925 mln di euro). La medesima percentuale si ottiene anche rapportando i corrispondenti valori indicati nella RT alla Legge di stabilità per l'anno 2016<sup>19</sup>. Analogo riscontro si può effettuare a proposito della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica in cui la base netta emergente dell'IVA, pari a 465,9 mln di euro costituisce circa il 21,2 % della spesa da effetto incentivo (pari a 2.200 mln di euro).

La RT, in merito, si limita ad affermare di aver applicato percentuali analoghe a quelle adottate in stime precedenti. Non offre quindi informazioni che possano giustificare in ottica prudentziale la loro riproposizione. In proposito sarebbe stato utile, ad esempio, poter disporre di dati a consuntivo in ordine agli incassi erariali (IVA, IRPEF IRES ed IRAP)

---

<sup>16</sup> Già svolta in altre note di lettura a commento dell'introduzione di previsioni analoghe in materia.

<sup>17</sup> Anche la RT in esame, per la stima degli effetti finanziari della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, considera i maggiori introiti derivanti dall'incremento degli investimenti di settore che si ipotizza indotto dalla misura.

<sup>18</sup> Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2013, p.68. Si veda anche, per lo svolgimento di analoghe considerazioni in ordine agli effetti indotti, la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p.47.

<sup>19</sup> 630,7 mln di base imponibile emersa IVA corrisponde al 22,7% della spesa indotta dall'effetto incentivante pari a 2.775 mln di euro.

ascrivibili all'effetto indiretto, registrati in un dato arco temporale (significativo ai fini della stima) da cui partire per la verifica delle previsioni.

Inoltre, ripercorrendo l'analisi fatta in relazione agli interventi di ristrutturazione (ma analogo ragionamento può svolgersi anche per le altre quantificazioni) risulta che la "base emersa netta dell'IVA" (nel caso di specie 664,8 mln di euro) è assunta per l'intero importo a base imponibile delle imposte dalla cui applicazione deriverebbe il maggior gettito atteso (IVA, IRPEF IRES ed IRAP)<sup>20</sup>. In altra ottica, si può affermare che tale valore costituisce l'utile imponibile complessivo di cui beneficerebbe il complesso delle imprese destinatarie della maggior spesa indotta dall'effetto incentivante<sup>21</sup> (2.925 mln di euro); valore, quest'ultimo, che costituisce di contro il complessivo fatturato atteso (ricavi) dalla predetta componente della spesa. L'indicata percentuale (22,7 %) esprimerebbe quindi, in un certo qual modo, il rapporto degli utili sul fatturato<sup>22</sup>. Qualora tale lettura di massima risultasse confermata andrebbe svolto un approfondimento in ordine agli elementi e dati sulla cui base il predetto rapporto percentuale è stato costruito. A esempio, da elaborazioni CRESME<sup>23</sup> in tema di stima di impatto delle misure di incentivazione in esame, risulta che (appendice metodologica) la determinazione dell'attivo (ovvero la valutazione del gettito fiscale e contributivo in maggior quota) è stata effettuata attraverso la ricomposizione di alcuni fattori tra cui, per l'IRES, gli utili (imponibili) di impresa che sono stati stimati pari al 10% del fatturato per installatori, posatori ed imprese edili.

Se per la stima dell'effetto correlato indotto parrebbe non essersi fatto riferimento a dati storici, di contro, per quella della spesa prevista per il 2017, si parte dagli stessi (ritenute sui bonifici relativi alle spese in esame, dichiarazioni dei redditi 2015, pubblicazioni ENEA)<sup>24</sup>. In proposito, al fine di verificare il *trend* ipotizzato, sarebbe utile poter disporre di maggiori informazioni su base temporale più ampia (significativa ai fini della stima). Sarebbe altresì interessante poter conoscere il tasso di rotazione (ossia l'indicatore che esprime il numero di volte in cui, in un certo periodo di tempo, si reiterano gli interventi agevolati) riferito alle detrazioni nella loro configurazione a regime (ad es. con riguardo all'art. 16-*bis* del TUIR) ed apprezzarne l'impatto sul tasso ascrivibile all'incremento della percentuale di detrazione<sup>25</sup>, rispetto ad entrambe le componenti della spesa attesa (spesa base e spesa incrementale).

**Stima dell'impatto delle misure di incentivazione (CRESME - Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio).**

---

<sup>20</sup> Risultante dall'applicazione dell'aliquota del 30% e del 10 % per l'IVA.

<sup>21</sup> Diversamente la RT avrebbe dovuto procedere ad abbattimenti del valore.

<sup>22</sup> Di contro si assumerebbe che il 77,3 % sia imputabile ai costi e ad altre componenti negative del reddito.

<sup>23</sup> Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione Camera dei Deputati - Servizio studi e ricerche - 4° edizione n.83/3 del 9 settembre 2016. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell'VIII Commissione formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 27 luglio 2016

<sup>24</sup> Da cui, ad esempio, risulterebbe per la spesa per interventi di ristrutturazione che la valutazione per il 2016 degli oneri (minor gettito IRPEF) è stata sottostimata, considerato l'andamento in crescita registrato a consuntivo.

<sup>25</sup> E, se del caso, altre variabili (importo ammesso a detrazione, anni di fruizione del beneficio etc.).

Da dati disponibili<sup>26</sup> risulterebbe che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica nel periodo 1998 - 2016 hanno interessato il 55% del numero di famiglie italiane stimato dall'ISTAT pari a 25,9 milioni (oltre 14,2 milioni di interventi). Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 237 miliardi di euro, di cui 205 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e poco meno di 32 miliardi la riqualificazione energetica.

Il dato a consuntivo per il 2015 indica un volume di investimenti pari a 25.147 milioni di euro veicolati dagli incentivi (3.060 mln di euro per la riqualificazione energetica e 22.087 mln di euro per il recupero edilizio). Il dato è in flessione rispetto a quello del 2014, pari a 28,500 mln. (importo più elevato degli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione dal 1998), ma che conferma un livello decisamente superiore rispetto alla media degli anni precedenti.

Per quanto riguarda il 2016, le proiezioni dei dati, basati sulle rilevazioni dei primi sette mesi dell'anno, sembrano far registrare di nuovo un incremento che si tradurrebbe in investimenti pari a 29.241 milioni di euro. Ove l'andamento delle proiezioni fosse confermato, il 2016 sarebbe pertanto l'anno con il maggior numero di investimenti veicolati dalle agevolazioni fiscali nel comparto della riqualificazione, con un +16% rispetto al 2015 e 1,7 milioni di domande.

Una stima dell'impatto sulla finanza pubblica delle misure di incentivazione fiscale nel periodo 1998-2016, evidenzia, a fronte di minori introiti conseguenti la defiscalizzazione stimati in 108,7 miliardi di euro, un gettito fiscale e contributivo in base alla legislazione vigente, per i lavori svolti, pari a 89,8 miliardi di euro con un saldo totale negativo di 18,9 miliardi di euro, pari a poco meno di 1 miliardo di euro medio annuo dal 1998 al 2016<sup>27</sup>

Altro chiarimento riguarda gli elementi sulla cui base la RT è giunta a determinare nel 15% la percentuale di spesa incrementale associata alla proroga della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si rappresenta che la medesima percentuale è stata utilizzata nella RT al DDL stabilità 2016 a fronte di una differente previsione di spesa attesa (18.500 mln di euro previsto per il 2016; 19.500 mln di euro per il 2017); di contro la RT al DDL stabilità 2015, per gli stessi interventi, ha considerato la più bassa percentuale del 10 per cento, pur in presenza di un andamento analogo stimato delle spese (dati 2015 su 2014). Anche se i maggiori oneri riferibili alla spesa indotta sono stati contabilizzati in RT, la percentuale si riflette sul *quantum* della spesa correlata indotta (foriera di maggior gettito); in via ulteriore si osserva che il riproporsi della misura in esame nel tempo dovrebbe ragionevolmente indurre ad una diminuzione dell'effetto incentivante, potendo i potenziali fruitori dell'agevolazione valutare di non affrontare le spese in esame (anche per ragioni contingenti legate alla congiuntura economica) confidando nella reiterazione della misura.

Analogamente andrebbero forniti elementi e dati sulla cui base la RT è giunta ad indicare alcuni dei valori che sono stati posti a base delle altre quantificazioni in commento (ad

---

<sup>26</sup> Trattati da - Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione Camera dei Deputati - Servizio studi e ricerche - 4° edizione n.83/3 del 9 settembre 2016. Lo studio è stato effettuato in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio) su richiesta dell'VIII Commissione formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, del 27 luglio 2016.

<sup>27</sup> La stima procede poi, ad aggiornare il dato giungendo a stimare una plusvalenza di 0,3 mld di euro. In termini più generali, introducendo, da una parte i minori introiti legati agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (minori imposte sui consumi di energia) e, dall'altra, considerando la quota di gettito per lo Stato derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati (quota ricavata dalla Matrice di contabilità sociale) porta a determinare un saldo positivo per lo Stato di quasi 9 mld di euro (nel periodo 1998-2016).

esempio, l'importo di 2.200 mln di euro per gli interventi di riqualificazione energetica, quello di 150 mln di euro, indicato quale spesa annua IACP, la somma di 300 mln di euro, in relazione ad interventi sulle parti comuni e condominiali).

Con riferimento ai riepiloghi degli effetti finanziari rappresentati nelle tabelle non è stata data evidenza in modo distinto ai valori delle addizionali regionali e comunali che gravano sui soggetti persone fisiche; si è comunque tenuto conto degli stessi dal riscontro degli andamenti espressi.

Si riportano di seguito alcuni dati tratti dal Dipartimento delle Finanze (MEF)<sup>28</sup>; sono state riassunte per ciascuno degli anni di imposta dal 2006 al 2014, le detrazioni per ristrutturazione edilizie e riqualificazione energetica. In proposito, per gli anni più recenti (2014- 2010) risultano i seguenti valori (in migliaia di euro)

<b>IRPEF Modello persone fisiche totali Tutte le tipologie di contribuente</b>		<b>Detrazioni per recupero patrimonio edilizio Sezione III del quadro RP</b>		<b>Detrazioni per riqualificazione energetica Sezione IV del quadro RP</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Anno di imposta</b>	<b>Frequenze</b>	<b>Ammontare in mln di euro</b>	<b>Frequenze</b>	<b>Ammontare in mln di euro</b>
Dichiarazioni 2015	2014	7.615.095	4.098	1.825.495	1.397
Dichiarazioni 2014	2013	6.993.020	3.502	1.755.862	1.502
Dichiarazioni 2013	2012	6.173.777	2.761	1.405.638	1.294
Dichiarazioni 2012	2011	5.641.161	2.457	1.111.483	1.137
Dichiarazioni 2011	2010	5.267.221	2.242	1.052.369	1.349

Con riferimento alle previsioni che consentono di cedere ai fornitori il credito per detrazione - che potrebbero dar luogo ad effetti finanziari in relazione ai contribuenti incapienti ai fini IRPEF<sup>29</sup> dato che, a normativa vigente ed in assenza della opzione di cessione, gli stessi non beneficerebbero della detrazione prevista - andrebbe chiarito se ed in che termini la stima abbia tenuto conto di tali effetti (non si rinviene in RT alcuna specifica considerazione sul punto). Si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2016, all'art. 1, comma 74, ha riconosciuto, per il solo 2016, limitatamente ad alcuni soggetti incapienti beneficiari della detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica del condominio di poter optare per la cessione del credito maturato ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. In relazione a tale disposizione dal raffronto delle tabelle riepilogative degli

<sup>28</sup> Elementi di risposta al *question time* in Commissione VI Camera dei deputati - on. Alberti ed altri.

<sup>29</sup> Si richiama peraltro l'attenzione sul fatto che le agevolazioni in esame sono fruite come detrazioni dall'imposta lorda IRPEF, unitamente ad altre eventuali detrazioni spettanti (per lavoro, carichi di famiglia etc.) e che l'incapienza potrebbe essere imputabile a qualunque di loro, in conseguenza dell'assenza di un ordine di imputazione.

effetti finanziari (RT originaria<sup>30</sup> e RT definitiva<sup>31</sup>) si registrano variazioni che, presumibilmente sono imputabili alla norma sopra ricordata<sup>32</sup> (per l'anno 2016 infatti la RT definitiva indicava minori entrate IRPEF pari a 0,1 mln di euro ed un maggior gettito IVA pari a 0,3 mln di euro<sup>33</sup>, con invarianza delle altre voci (IRPEF/IRES -IRAP), rispetto a quanto rappresentato, per le relative voci, nella RT originaria).

Da ultimo ed in termini più generali, si osserva che, pur trattandosi in molti casi della riproposizione di metodologie e variabili già utilizzate in precedenti provvedimenti di proroga delle agevolazioni in materia, sarebbe stato utile poter disporre di informazioni più dettagliate (ad esempio in ordine alle fonti, agli estratti da base dati da cui si è attinto), al fine di poter ripercorre più agevolmente i passaggi logico-matematici che hanno condotto alla stima degli oneri in esame.

### **Commi 4-7 (Credito di imposta per le strutture recettive)**

Riconosce anche per i periodi di imposta 2017 e 2018 l'agevolazione fiscale (credito di imposta) previsto dall'art. 10 del D.L. 83/2014 per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere<sup>34</sup> a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità indicate dal comma 2 del presente DDL (ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili). L'agevolazione è rideterminata nella misura del 65 per cento (dal 30%), Si estende l'agevolazione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica<sup>35</sup>. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.

Dopo aver fatto rinvio, per quanto non diversamente previsto, alla disciplina originaria dell'agevolazione in esame<sup>36</sup> anche con riferimento al necessario aggiornamento del relativo decreto attuativo, provvede a rideterminare la dotazione finanziaria dedicata all'agevolazione originaria per gli anni dal 2017 al 2019 (stanziando 41,7 mln di euro per gli anni 2017 e 2018 e 16,7 mln di euro per l'anno 2019). Resta ferma la previsione, di cui al comma 7 dell'art. 10 citato, in base alla quale il credito di imposta può essere riconosciuto nel limite massimo complessivo degli importi predetti.<sup>37</sup>

**La RT**, dopo aver ricordato i principali tratti dell'agevolazione nei termini in cui la stessa è disciplinata dalla legislazione vigente, rappresenta che la rimodulazione delle risorse

---

<sup>30</sup> A pag. 101 dell'AS 2111.

<sup>31</sup> A pag 31 della Relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>32</sup> Infatti la norma sulla cedibilità costituisce la sola novità rispetto al testo originario.

<sup>33</sup> Si registrano inoltre differenze anche per gli anni successivi con conseguente variazione nei totali.

<sup>34</sup> In proposito si ricorda che il citato articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014, nel riferire l'agevolazione alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012, stabilisce la misura del credito d'imposta nel 30 per cento, ne fissa la ripartizione in tre quote annuali di pari importo e prevede che lo stesso sia riconosciuto nel rispetto dei limiti del *de minimis* (previsione quest'ultima che, stante il rinvio alla regolamentazione originaria per quanto non diversamente disposto con la nuova disciplina in esame - crf. comma 5), deve intendersi confermata. L'agevolazione inoltre è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.

<sup>35</sup> Come definita dalla L. 96/2006.

<sup>36</sup> Di cui all'art. 10 del D.L. 83/2014.

<sup>37</sup> Si ricorda che il testo vigente indica quali limiti massimo complessivo 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

prefigurata (comma 6) tiene conto di quelle già stanziare dalla norma vigente (si tratta di 50 mln di euro per gli anni dal 2016 al 2019). Dà quindi conto dell'avvenuta istituzione<sup>38</sup> dello specifico codice tributo "6850 denominato "Credito di imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere" per l'utilizzo in compensazione esterna nel modello F24 (si tratta della sola forma consentita di utilizzo per l'agevolazione). Ricorda quindi che con decreto interministeriale del 7 maggio 2015 è stato stabilito che l'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

La RT rappresenta che da dati relativi ai versamenti effettuati con modello F24 risulta utilizzato in compensazione con il predetto codice tributo, un importo di circa 18 mln di euro da parte di circa 1.500 contribuenti nel corso del 2016 (febbraio-settembre). Partendo da tali dati la RT stima un importo annuo utilizzato in compensazione di circa 25 mln di euro.

Ricorda che la disposizione vigente prevede un limite alla compensazione; tuttavia, tenuto conto del fatto che tale limite era di 20 milioni di euro per l'anno 2015, in via prudenziale, assume che l'importo compensato in F24 sia "non compreso" e riferito a spese avvenute sia nella seconda metà del 2014 che nel corso di tutto il 2015, nella misura di un terzo.

Se si assume, quindi, che 25 milioni di euro siano un terzo del credito di imposta riferibile alla metà del 2014 + un terzo del credito di imposta riferibile a tutto il 2015, si ottiene che l'importo annuo di competenza del credito di imposta, prima del limite di compensabilità e commisurato al 30% delle spese e nei limiti del *de minimis*, è di circa 50 milioni di euro (25 min / (50% / 3 + 100% / 3)), coerente con la stima originaria.

Pertanto, ipotizzando che l'utilizzo del credito nel 2016 sia costituito, come indicato, da un terzo della metà del 2014 ed un terzo di tutto il 2015, si riporta di seguito la stima degli effetti della misura attualmente vigente:

2016	2017	2018	2019
-25,0	-41,7	-41,7	-16,7

*In milioni di euro*

Tenuto conto degli attuali livelli di fruizione, come sopra rappresentati, è possibile operare la corrispondente riduzione dei limiti massimi complessivi indicati nell'articolo 10, comma 7, del D.L. 83/2014 (che si ricorda essere i seguenti: 20 mln di euro per il 2015 e 50 mln di euro per gli anni dal 2016 al 2019) ottenendo in tal modo un risparmio di 8,3 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 33,3 milioni di euro per l'anno 2019.

Sulla base dei dati utilizzati ai fini della stima originaria, si evidenzia che: la proroga per il biennio 2017-2018 del credito d'imposta in esame, la maggiorazione della misura dello stesso (50/30% X 65% = 108 min euro), l'estensione della misura anche alle strutture che svolgono attività agrituristica (da 108 a 120 min euro) e la utilizzabilità in due quote (60 min di euro l'anno) comportano i seguenti effetti aggiuntivi:

<sup>38</sup> Con risoluzione del 20 gennaio 2016, n. 5.

2018	2019	2020	2021
-60	-120	-60	0

*In milioni di euro*

Tenuto conto dei risparmi sopra indicati, gli effetti finanziari complessivi recati dalle disposizioni in esame, per gli anni dal 2017 al 2021, sono rappresentati nella seguente tabella:

2017	2018	2019	2020	2021
+8,3	-51,7	-86,7	-60	0

*In milioni di euro*

**Al riguardo**, si rappresenta che l'agevolazione opera entro i limiti dello stanziamento annuale previsto (cfr. art. 10, comma 7) (tetto di spesa). Si ricorda infatti che il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7 (art. 10, comma 1). Inoltre il DM attuativo ha previsto che le imprese interessate all'agevolazione siano tenute a presentare dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per fruire del credito d'imposta che è riconosciuto soltanto previa verifica dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Quindi, al fine di evitare, in sede applicativa, "compressioni" degli importi richiesti a seguito del raggiungimento del plafond, è importante che i tetti annuali siano capienti rispetto al tiraggio atteso<sup>39</sup>. La RT, sulla base di elaborazioni dei dati disponibili (compensazioni effettuate nel 2016, riferibili agli anni 2014 e 2015) riscontrerebbe la coerenza della stima originaria in relazione all'importo dei tetti fissati (20 mln di euro per l'anno 2015, 50 mln di euro per gli anni dal 2016 al 2019); giungendo in particolare a confermare in 50 mln di euro l'importo annuo di competenza in base alla legislazione vigente. Tuttavia, tale conferma si basa su ipotesi che presentano elementi di soggettività: ad esempio ipotizzare che "25 milioni di euro siano un terzo del credito di imposta riferibile alla metà del 2014" parrebbe non aver tenuto conto del fatto che l'agevolazione compete per le spese sostenute in tutto il 2014 e non quindi esclusivamente per quelle effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto (1 giugno 2014). Inoltre, sulla base di quanto previsto nel DM attuativo che, si ricorda, pone l'obbligo di formalizzare la richiesta entro l'8 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, i dati relativi al 2014 dovrebbe essere già disponibili all'Amministrazione finanziaria.

Poiché per la legislazione vigente il 2016 è l'ultimo anno di riconoscimento del beneficio a LV e poiché l'impatto - riferito al complesso dei crediti di imposta spettanti in relazione alle spese effettuate nel 2016<sup>40</sup> - troverà la sua manifestazione finanziaria soltanto a partire dal 2017 e per tre anni, appare in un certo qual modo prematuro ipotizzare, sulla base delle risultanze disponibili, l'invarianza/capienza nell'ambito delle risorse stanziare per gli anni

<sup>39</sup> Rilevano inoltre le disposizioni attuative che, si ricorda, sono chiamate ad individuare le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta (art. 10, comma 4, lett. d) del D.L. 83/2014);

<sup>40</sup> Si ricorda che l'art. 10 del D.L. 83/2014 l'agevolazione è indicata come operante per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (anno 2015) e per i due successivi (quindi 2015 e 2016).



2016-2019 a LV e quindi, partendo da tale ipotesi, giungere a stimare "risparmi" che deriverebbero dal tiraggio atteso (in termini di competenza) rispetto a quanto stanziato nella legislazione vigente. "Risparmi" che sono stati contabilizzati e che abbattano le stime delle previsioni di tiraggio associati alla prefigurata estensione del beneficio di cui alla norma in commento. Sempre nell'ottica di evitare "compressioni" delle richieste dei beneficiari che potrebbero avere riflessi sull'efficacia della misura in esame, la RT assumendo a base l'importo di 50 mln di euro anche per la stima degli effetti derivanti dalle disposizioni in commento parrebbe non aver considerato l'effetto incentivo che potrebbe derivare sia dal significativo innalzamento della percentuale (dal 30% al 65%) sia dalla possibilità di fruire del beneficio in due rate annuali di pari importo sia dall'estensione alle imprese agrituristiche (in proposito la RT non illustra come sia passata da un valore di 108 a 120 mln di euro al fine di tener conto dell'estensione della misura alle predette imprese).

Nella consapevolezza che si tratta di una agevolazione operante nell'ambito di tetti di spesa, e al fine di consentire una verifica approfondita della stima quale presupposto per la valutazione della congruità ed adeguatezza degli stanziamenti previsti rispetto agli obiettivi perseguiti, sarebbero utili maggiori informazioni in merito ai profili sopra evidenziati.

### **Commi 8-13 (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)**

Il comma 8 dell'articolo in esame proroga le disposizioni contenute nel comma 91 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015<sup>41</sup> - in materia di maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria<sup>42</sup> - prevedendo che le stesse si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del DPR n. 917 del 1986<sup>43</sup>, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018. In quest'ultimo caso il beneficio è riconosciuto a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai sensi del comma 9 il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda<sup>44</sup>, inclusi nell'elenco di cui all'Allegato A al disegno di legge in esame (c.d. iper-ammortamento). Con emendamento parlamentare si è proceduto a modificare l'allegato A al presente disegno di legge in cui vengono individuati i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0". In particolare si specifica che sono ammessi all'agevolazione in esame gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili sia gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; inoltre si aggiungono le macchine motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi. Infine nella sezione relativa ai sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità sono inseriti, oltre ai componenti energetici, anche quelli per il monitoraggio dei consumi idrici e per la riduzione delle emissioni.

---

<sup>41</sup> Riconosciute per le operazioni effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

<sup>42</sup> La disposizione è valida ai soli fini delle imposte sui redditi e per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni.

<sup>43</sup> L'esclusione riguarda i dei mezzi di trasporto ad uso promiscuo o non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

<sup>44</sup> C.d. industria 4.0.

Il comma 10 dispone che per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento e che effettuano, nello stesso periodo di cui al comma 8, investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell'elenco di cui all'allegato B, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40 per cento.

Il comma 11 prevede che per la fruizione di detti benefici l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale<sup>45</sup>, attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili (di cui ai citati allegati A e B) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il comma 12 dispone, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, che si considera l'imposta del periodo precedente così come si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti all'esame.

Infine il comma 13 conferma le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016 in tema di esclusione, ai fini della presente proroga, dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e costruzioni e dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge; conferma anche che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

**La RT** afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato assunto come valore di riferimento il totale degli investimenti in beni materiali strumentali rilevato in sede di relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 91-94), ovvero 80 miliardi di euro. Una parte di questi (circa 7 miliardi di euro) risultano attribuibili ad investimenti in mezzi di trasporto che sono strumentali per l'attività di impresa<sup>46</sup>. Questi mezzi di trasporto possono usufruire del super ammortamento del 40% per il 2017, stimato mediamente in 5 anni, in quanto presentano il requisito della strumentalità. Per tener conto della possibilità di fare valere – ai fini dell'ammortamento - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui; pertanto il valore riferibile a tali investimenti è pari a 560 mln di euro ( $140\% - 100\% * 7\text{mld.}$ ).

Inoltre, sono compresi nell'importo complessivo sopra indicato di 80 miliardi, circa 10 miliardi che costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia, riconducibili a quelli elencati nell'allegato A<sup>47</sup>. Su tali 10 miliardi di investimenti calcolando l'iper-ammortamento del 250%, ottiene il maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di 15 miliardi di euro ( $(250\% - 100\%) * 10\text{ mld}$ ); inoltre, per tenere conto della possibilità di far valere – in competenza fiscale 2018 - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, utilizza una stima del 20% degli investimenti annui (2 miliardi di euro di

---

<sup>45</sup> La relazione illustrativa specifica che la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

<sup>46</sup> Tale valore è dato come differenza tra il totale degli investimenti in mezzi di trasporto (pari a 12 mld di euro) e gli investimenti per l'acquisto, l'utilizzo in leasing ed il noleggio a lungo termine delle autovetture che cesseranno di godere delle previsioni di super ammortamento (pari a circa 5 mld di euro).

<sup>47</sup> Secondo i dati forniti al Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e basati su indicazioni di categoria.

investimenti<sup>48</sup>), ottenendo così un maggior valore ammortizzabile di 3 mld di euro (250%-100%) \* 2 mld.)

Per i restanti 58 miliardi afferma che anche essi per il 2017 godranno della proroga del super ammortamento in via extracontabile per un valore di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni, pari a 23,2 mld di euro (40% di 58 mld); anche in tal caso, come per i precedenti, per tenere conto della possibilità di fare valere – per la parte di competenza fiscale del 2018 - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui che comporta un valore pari a 4,64 miliardi di euro di investimenti<sup>49</sup>.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'ammortamento previsto dalla norma per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia<sup>50</sup>, stima prudenzialmente che i beni rientranti nella categoria dei software ammonterebbero a circa 2 mld di euro, a cui può attribuirsi un ammortamento di durata triennale; quindi applicando al valore indicato di 2 mld di euro la percentuale di super ammortamento del 40%, ottiene un importo di maggiori ammortamenti pari a 800 mln di euro<sup>51</sup>. (40% di 2 mld = 800 milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Sempre al fine di considerare la possibilità di fare valere, ai fini della competenza fiscale 2018, gli investimenti in tali beni consegnati entro il 30 giugno 2018 applica la già utilizzata percentuale del 20% degli investimenti annui, ottenendo un maggior valore ammortizzabile pari a 160 mln dei euro ((140%- 100%) \* 400 mln)

Indica l'andamento di competenza e di cassa della perdita di gettito in milioni di euro secondo quanto evidenziato nelle tabelle sottostanti, utilizzando un acconto del 75%, una aliquota media netta per imposte dirette del 17,45% ed escludendo l'applicazione del metodo previsionale nel calcolo degli acconti:

(milioni di euro)

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	-646	-1.376	-1.496	-1.449	-1.440	-1.129	-756	-405	-58	0	0

(milioni di euro)

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	-1.131	-1.923	-1.586	-1.414	-1.433	-896	-477	-141	202	43

Con riferimento alle modifiche parlamentari in ordine all'ampliamento dei beni per i quali è prevista la possibilità di calcolare il c.d. iper ammortamento, la RT integrativa rappresenta che, trattandosi di modifiche aventi natura chiarificatrice, non comportano effetti in termini di gettito in quanto non modificano gli importi forniti dal MISE<sup>52</sup> e relativi

<sup>48</sup> Dato da: 10 mld \* 20% = 2 mld

<sup>49</sup> Il dato è così costruito: 40% \* 58 mld \* 20% = 4,640 mld.

<sup>50</sup> Secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

<sup>51</sup> Quindi: 2 mld \*40%.

<sup>52</sup> Ministero dello sviluppo economico.

ai beni ad alto contenuto tecnologico sui quali sono state effettuate le valutazioni nella relazione tecnica al provvedimento originario.

**Al riguardo** sarebbe utile poter acquisire, se disponibili, a supporto della stima i dati di pre-consuntivo relativi all'applicazione della disposizione originaria di cui alla citata legge di stabilità per il 2016.

Con riferimento invece alla verifica della stima, andrebbe chiarito la quantificazione riferita ai mezzi di trasporto. Diversamente dalle altre fattispecie in cui la RT considera sia l'investimento per l'anno 2017 sia quello riferito al primo semestre 2018 (considerati per il 20%), e conseguentemente il valore dell'ammortamento agevolabile, nel caso dei mezzi di trasporto, la RT parrebbe aver indicato il solo valore del superammortamento relativo agli investimenti effettuati nel semestre 2018 (pari a 560 mln di euro)<sup>53</sup>. A tale valore è di contro associata una formula matematica che, invece, dovrebbe consentire di stimare l'importo del superammortamento per tutto l'anno 2017 (pari 2,800 mld di euro) relativamente ai mezzi di trasporto agevolabili.

Appare opportuno un chiarimento sul punto.

Dal riscontro dei valori riportati nelle due tabelle riepilogative degli effetti finanziari (competenza e cassa), si osserva che la stima ha comunque tenuto conto anche del predetto importo a titolo di maggiori ammortamenti per l'anno 2017 per i veicoli in quanto il valore complessivo di minor gettito per il periodo 2017 – 2025 è pari a 8,755 mld di euro<sup>54</sup>.

Con riferimento invece alla indicazione degli importi suddivisi negli anni considerati, in termini di competenza e di cassa, non si comprende la metodologia utilizzata; infatti, se si ricostruiscono i valori tenendo conto dei tempi di acquisto (anno 2017 e prima metà dell'anno 2018) e del numero di anni di ammortamento che varia in ragione della tipologia dei beni acquistati, si giunge a una differente rappresentazione degli importi per il periodo considerato. In particolare la ricostruzione effettuata in applicazione dei predetti criteri, conduce alla stima di minor gettito (competenza) pari a 1,246 mld di euro per l'anno 2017 (il dato indicato in tabella è pari a -646 mln di euro), continuando a differenziarsi anche per l'anno 2018<sup>55</sup>, mentre coincide con i valori rappresentati in RT per gli anni 2019, 2020 e 2021. Ricostruendo in maniera analoga l'andamento di cassa, si evidenzia che il maggior onere per il 2018 risulterebbe pari a 2,180 mld (a fronte degli stimati 1,131 mld indicati in RT), va da sé che continuando la ripartizione temporale secondo la logica di suddivisione citata si ottengono valori differenti nei diversi anni considerati.

In considerazione di quanto sopra rappresentato appaiono necessari chiarimenti.

Altro aspetto da valutare - di cui la RT non sembra dar conto basandosi su dati storici - è quello relativo ai possibili riflessi sulla stima dell'impatto associabile ad altri istituti previsti nel DDL in esame che, parimenti, stimolano il potenziamento degli investimenti da parte delle imprese e che quindi potrebbero indirettamente amplificare gli effetti di minor gettito

---

<sup>53</sup>  $20\% * 7 = 1,4$  mld  $* 40\% = 560$  mln di euro.

<sup>54</sup> Il dato si verifica facilmente sommando il minor gettito per ciascuno degli anni evidenziati in tabella. Il valore (8.755 mln) si riscontra indifferentemente sia per cassa sia per competenza.

<sup>55</sup> Stimato in circa 1,495 mld di euro a fronte degli indicati 1,376 mld di euro in RT.

quantificati (ad esempio le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica che è la stessa RT ad indicare come suscettibili di dar luogo ad incrementi degli investimenti degli operatori economici del settore; la disciplina delle *start up* e PMI innovative, le agevolazioni per gli investimenti a lungo termine, le disposizioni in materia di credito di imposta per ricerca e sviluppo).

In merito poi alle modifiche apportate agli allegati in sede di esame parlamentare, - che la RT afferma di portata meramente chiarificatrice - non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il valore dei beni in essi indicati sia stato considerato tra gli importi posti a base della quantificazione; tuttavia in relazione a tali modifiche si rileva che per detti beni, ad alto contenuto tecnologico, è stato previsto il regime di maggior favore dell'iperammortamento<sup>56</sup>.

#### **Comma 14 (Manutenzione uffici giudiziari)**

La norma, inserita con un emendamento del Governo approvato nel corso dell'esame in prima lettura, proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la disposizione (art. 21-*quinquies* del D.L. n. 83 del 2015) che consente agli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI). Intervenendo sulla medesima disposizione del decreto-legge n. 83/2015, si provvede alla copertura delle spese nell'ambito delle dotazioni iscritte sul capitolo 1550 del Ministero della giustizia, nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2017.

**La RT** aggiornata alle modifiche intervenute in prima lettura riferisce che la norma si rende necessaria per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari in ragione della recente entrata in vigore delle disposizioni che, dal 1° settembre 2015, pongono in capo al Ministero della giustizia la gestione delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie, sostenute in precedenza dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge 392/1941.

In particolare, ribadisce che ivi si prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di stipulare apposite convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, per la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, da affidare ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2017.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle dotazioni di

---

<sup>56</sup> Andrebbero anche considerati i maggiori costi che le imprese dovranno sostenere per la perizia tecnica giurata che, a parità di condizioni, produrranno, almeno nell'anno di acquisto dei beni agevolabili, un incremento delle componenti negative di reddito con possibili conseguente in termini di minor gettito da IIDD ed IRAP.

bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2017, pari ad euro 283.744.369 (15% euro 42.561.655,35).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto aggiornato non evidenzia specifici effetti.

**Al riguardo**, alla luce degli elementi forniti dalla RT, e in considerazione della circostanza che gli effetti della norma si iscrivono negli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che il capitolo 1550 del Ministero della giustizia è rimodulabile, andrebbe confermato che il vincolo di destinazione operante sulle risorse *de quo* previste per il 2017 risulti compatibile con gli altri fabbisogni di spesa che ivi trovano copertura per il medesimo anno.

### **Commi 15-16 (Credito di imposta per ricerca e sviluppo)**

La disposizione in commento interviene sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dall'art. 3 del D.L. 145 del 2013 e riscritto dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (L.190/2014 art. 1, commi 35 e 36). In particolare si ricorda che:

- beneficiari dell'agevolazione sono le imprese che nel periodo 2015-2019<sup>57</sup>, investono in attività di ricerca e sviluppo; - il credito riconosciuto è pari al 25% dell'eccedenza della spesa per investimenti effettuati rispetto alla media degli stessi realizzati nel periodo 2012-2014<sup>58</sup> - è fissato in 5 mln di euro il limite massimo annuale di fruizione per ciascun beneficiario, in ogni caso per investimenti almeno pari a 30 mila euro; - il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi né del limite annuale di fruizione dei crediti d'imposta per ciascun contribuente; - ai relativi oneri si provvede con le risorse stanziare per il credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24 del D.L. n. 83/2012) e con quelle del fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale (art. 1, commi 95-97, della legge di stabilità 2013); - è previsto il monitoraggio del MEF delle fruizioni del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge n. 196/2009.

Le previsioni di cui al DDL in commento:

- estendono dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta; - elevano dal 25 al 50 la percentuale dell'eccedenza di spesa ammissibile al beneficio<sup>59</sup>; - elevano da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario; - chiariscono che il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti<sup>60</sup>; - precisano, in relazione all'esclusiva modalità di utilizzo del credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, che l'utilizzo predetto possa aver luogo soltanto a

<sup>57</sup> Per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

<sup>58</sup> Sono quindi individuate le tipologie di spesa ammesse al beneficio, quelle escluse, nonché quelle per le quali il credito d'imposta spetta in misura doppia.

<sup>59</sup> È conseguentemente disposta l'abrogazione del comma 7 che, per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6, fissava al 50% di dette spese la misura agevolabile. Con l'adozione anche per le altre fattispecie della percentuale del 50%, la previsione non ha più ragion d'essere.

<sup>60</sup> La previsione è presente anche al comma 3 dell'articolo 6 del DM 27 maggio 2015, attuativo della misura in esame. Cfr. anche la circolare dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2016, n. 5/E.

decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 dell'articolo 3 del D.L.145/2013; - ampliano l'ambito applicativo dell'agevolazione sia in relazione al disposto superamento del necessario possesso di particolari requisiti per il personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (ci si limita ora ad un generico riferimento al personale impiegato nelle predette attività) <sup>61</sup> sia con riferimento alla platea soggettiva dei potenziali beneficiari (sono infatti ammesse all'agevolazione anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996<sup>62</sup>. In proposito si ricorda che anche la circolare dell'Agenzia delle entrate 16/03/2016, n. 5/E precisa che “*sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.*”)

Il comma 16 riferisce l'efficacia delle nuove disposizioni introdotte, ad eccezione di quella di cui alla lettera f)<sup>63</sup> a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**La RT**, analogamente a quanto effettuato nella RT associata alla norma originaria, procede attraverso "una stima macro sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 - Fonte Con/industria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo, di cui circa 3,5 miliardi annui "extra muros" - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca ". Ricorda che le stime Confindustria richiamate nella RT originaria sono state ottenute partendo dai dati delle rilevazioni annuali ISTAT sulla Ricerca e lo Sviluppo sperimentale in Italia. L'Istat utilizza ai fini della costruzione della lista di partenza delle imprese partecipanti all'indagine annuale sulla R&S, l'Archivio statistico delle imprese attive ASIA che contiene l'universo delle imprese attive, ossia unità che hanno svolto un'effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento nel territorio italiano.

Riferendosi quindi all'estensione della platea soggettiva di cui al nuovo comma 1-bis, la RT non vi ravvisa effetti a carico bilancio dello Stato in quanto i 15 mld di spesa per ricerca e sviluppo, già includono le spese effettuate da tutte le imprese stabilite in Italia. Le stime di costo della norma originaria già incorporano il nuovo ambito di applicazione prospettato dalla disposizione di cui al nuovo comma 1-bis.

Quanto alle altre novità che si prefigura di introdurre alla disciplina vigente, la RT, al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale associabile, procede ad una rivisitazione delle stime degli effetti finanziari applicando la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica della legge di Stabilità 2016 secondo i nuovi parametri, tenendo peraltro conto del fatto che le modifiche si configurano come una proroga del vigente regime, sia pure con parametri modificati.

---

<sup>61</sup> La normativa vigente richiede invece che tale personale sia altamente qualificato, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.

<sup>62</sup> Pubblicato in GU n. 220 del 19 settembre 1996.

<sup>63</sup> In cui si precisa che l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 possa aver luogo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 dell'articolo 3 del D.L. 145/2013.

In modo sintetico, riferisce di aver aggiornato la stima aumentando l'aliquota del credito di imposta per gli investimenti incrementali *intra muros* dal 25% al 50% e il limite del credito di imposta fruibile, tenendo però fermo il parametro di riferimento rispetto al quale si determina l'investimento eccedente, vale a dire la media degli investimenti 2012-2014. Inoltre ipotizza, in conseguenza della normativa agevolativa, che si determini, nei primi anni (2015, 2016, 2017), un effetto positivo di incremento degli investimenti, che determina un aumento degli stessi rispetto alla media di riferimento (20%, 25%, 30%) e che successivamente al 2017 il flusso degli investimenti vada a regime e si stabilizzi: l'eccedenza rispetto alla media di riferimento resta, pertanto, sostanzialmente uguale. Da ultimo, per quanto riguarda l'andamento di cassa, ricorda che la normativa (lettera *f*) prevede l'utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi (di cui al comma 6 dell'articolo 3 del D.L. 145/2013) sono stati sostenuti, quindi dal 2018 (per gli investimenti del 2017) fino al 2021.

Rappresenta quindi gli effetti finanziari netti recati di cassa associati alle previsioni in esame come segue:

2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022
0,0	-727,1	-727,1	-727,1	-1.274,1	0

**Al riguardo** si osserva che la RT, per il necessario aggiornamento della quantificazione in conseguenza delle novità di cui alle disposizioni in commento, fa rinvio alla relazione tecnica associata ai commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 che, si ricorda, ha riscritto l'agevolazione in esame. Si rammenta infatti che il credito di imposta previsto nel testo iniziale del D.L. 145/2013, presentava - come si legge nella stessa RT che vi era associata - un carattere programmatico in quanto era subordinato all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

L'aggiornamento è operato in modo estremamente sintetico e non è tale da consentire di ripercorrere i passaggi logico-matematici seguiti, non essendo stati gli stessi esplicitati. L'esposizione rende quindi necessario riprendere la quantificazione della RT originaria e procedere autonomamente all'aggiornamento applicando i nuovi parametri posti (aliquota al 50% per la parte di spesa incrementale, 20 mln di euro di importo massimo concedibile etc.).

Si ritiene quindi opportuno riprodurre il testo della quantificazione originaria, fatto salvo quanto della stessa già richiamato in RT.

*"Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 25% (o del 50% per la ricerca contrattualizzata extra muros) sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo, si è proceduto attraverso una stima macro, sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 – Fonte Confindustria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo di cui circa 3,5 miliardi annui extra muros - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca.*



Dai dati dell'annuario ISTAT risulta che circa il 66% degli investimenti in R&S è prodotto dalle imprese con più di 500 dipendenti mentre un ulteriore 10,3% spetta alle imprese con addetti tra 250 e 500.

Si assume che il primo gruppo sia costituito da 50 imprese ed il secondo da 100 imprese, per le quali si è assunto un investimento superiore al limite di 20 milioni di euro (che genererebbe un credito di 5 milioni di euro nel caso di ricerca intra muros).

Sempre secondo i dati Confindustria, la stima della quota delle spese incrementalmente rispetto all'anno precedente è pari al 15 per cento; in via prudenziale, tenuto altresì conto dei possibili effetti indotti dalla norma, per il triennio 2015-2017 si assume che l'incremento rispetto alla media dei tre anni precedenti sia pari al 20% per il primo anno, al 25% per il secondo per poi andare a regime dal terzo anno in misura pari al 30%.

In base alle ipotesi indicate:

- per il primo anno gli investimenti in ricerca e sviluppo intra muros, cui corrisponderebbe un credito del 25% per la parte eccedente la media dei tre anni precedenti (20%), rientranti nei limiti si stimano in circa 1.002  $[(15.000 - 3.500) \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 20 \times 150 \times (15000 - 3500)/15000] \times 20\%$  con un corrispondente credito (al 25%) per circa 250,4 milioni di euro;

- sempre per il primo anno gli investimenti con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca, cui corrisponderebbe un credito del 50%, rientranti nei limiti ed eccedenti la media dei tre anni precedenti si stimano in circa 229  $[3.500 \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 10 \times 150 \times 3500/15000] \times 20\%$  con un corrispondente credito (al 50%) per circa 114,4 milioni di euro.

Nel complesso la proposta normativa - così come ipotizzata - produce una perdita di gettito massima teorica per il primo anno per circa 365 milioni di euro (250,4 + 114,4); per il secondo anno, sempre in base alle ipotesi ed ai dati esposti, la perdita di gettito teorica sarebbe pari a circa 456 milioni di euro (313 + 143); infine, dal terzo anno e fino al 2019 la perdita di gettito di competenza annua sarebbe pari a circa 547 milioni di euro (375,5 + 171,5).

Per quanto concerne gli effetti di cassa in termini di gettito, in via prudenziale e rammentando quanto l'Amministrazione ha disposto in termini di maturazione e di fruizione del credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 1 D.L. n. 70/2011), si assume che già nel corso dell'anno di maturazione stesso una quota del 70% del credito maturato sia utilizzabile in compensazione esterna e trovi capienza nel modello F24 in analoghe somme a debito, rinviando il restante 30% all'anno successivo.

L'effetto di cassa nel quinquennio 2015 – 2019 è pertanto il seguente:

in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-255,5	-428,7	-519,7	-547	-547	-164	0

Va inoltre considerato che il comma 13 dell'articolo in esame stabilisce che le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014 e che le relative risorse sono destinate al credito d'imposta in rassegna. Pertanto, trascurando le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ad oggi non hanno avuto applicazione, la cessazione del credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 determina una riduzione di spesa di 36,55 milioni di euro a decorrere dal 2015, destinata a sostenere gli oneri del nuovo credito d'imposta.

Per tale ragione, gli effetti finanziari netti recati dall'articolo in esame si cifrano come segue:

in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- 218,95	-392,15	-483,15	-510,45	-510,45	-127,45	+36,55

In proposito si è provato a ripercorre il procedimento logico-matematico espresso nella originaria RT, applicando il nuovo limite (50%) della spesa incrementale agevolabile per R&S a tutte le tipologie di spese<sup>64</sup> ammesse al beneficio (effettuate nel periodo 2017-2020). Sono state quindi applicate le ipotesi e parametri assunti dalla RT originaria (ad es. il numero di 150 imprese che investono almeno 20 mln di euro che, nel totale, costituiscono il 76,3% degli investitori); si è quindi fatto riferimento per la rivalutazione della media della spesa registrata nel triennio 2015-2017 alla percentuale del 30%, che la RT originaria stima essere quella a regime, a partire dal 2017 (rivalutazione che parrebbe confermata anche dalla RT in commento). Ne deriverebbe dunque:

- a) che la stima dell'onere annuo (in termini di competenza) imputabile alle 150 imprese (pari al 76% della platea) è di 750 mln di euro<sup>65</sup>, considerato che per tali imprese, la RT ipotizza che il credito possa spettare nella misura massima (5 mln di euro); Alle predette imprese, corrisponderebbe una spesa annua di almeno 3.000 mln di euro di cui 900 mln di euro costituirebbe quella incrementale. Di tale spesa, stante il limite individuale di 5 mln di euro, è agevolabile l'importo di 750 mln di euro.
- b) che rispetto al totale della spesa annua (3.495 mln) riferibile alla restante platea (23,3%) quella incrementale risulta pari a 1.048,5 mln (risultante dall'applicazione del tasso del 30%);
- c) che la quota agevolabile (50%) della spesa incrementale è pari a 524,2<sup>66</sup> mln di euro.
- d) che la somma delle spese agevolabili di cui al punto a) e c) è pari a 1.274,2 mln di euro che corrisponde al valore (1274,1) che la RT imputa all'esercizio 2021 (effetti finanziari netti in termini di cassa).

Ai medesimi risultati si giunge applicando le formule che si leggono nella RT originaria che erano articolate al fine di tener conto del fatto che le spese *intra muros* per la disciplina vigente sono agevolabili al 25%.

Si rappresenta quindi che in termini di competenza l'onere associabile alle nuove disposizioni è pari a 1.274,1 mld di euro per anno (con incremento di 727,1 mln di euro)

<sup>64</sup> Le nuove norme non operano più la distinzione tra spese per investimenti c.d. intramuros (25%) ed extramuros (50%).

<sup>65</sup> Valore che si ricava dal prodotto tra il valore massimo concedibile di credito di imposta per anno ad impresa (5 mln di euro) ed il numero delle imprese (150 pari al 76,7 %).

<sup>66</sup> 1.048,5/2

rispetto all'onere, pari a 547 mln di euro annui, stimato in termini di competenza (dal terzo anno e fino al 2019) per l'agevolazione nella sua configurazione originaria.

Si ricorda che la RT originaria assume che già nel corso dell'anno di maturazione sia utilizzabile in compensazione una quota del 70% del credito maturato e che il restante 30 % sia rinviato all'anno successivo. La RT all'esame di contro parrebbe aver utilizzato un diverso criterio - desumibile dal valore riferito all'anno 2021 - quello cioè per cui è l'intero importo annuale maturato ad essere utilizzato in compensazione.

Sul punto appare opportuna una conferma anche al fine di dar conto delle ragioni circa l'utilizzo di un diverso criterio rispetto alla RT originaria con riflessi sull'andamento di cassa. Sarebbe opportuno poter disporre di informazioni sul punto desumibili dai dati delle compensazioni già effettuate ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 in relazione all'agevolazione vigente.

La tabella che segue, raffrontando l'andamento di cassa previsto nella RT originaria con il dato che si registra per effetto della nuova configurazione dell'agevolazione consente di riscontrare i valori espressi in RT in termini di effetti finanziari netti di cassa, fatta eccezione per l'anno 2020 in cui gli effetti ascrivibili sono stati sottostimati di 383 mln di euro.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A) D.L. 145/2013	- 519,7	-547	-547	-164	0	-
B) Norme in esame	0	-1.274,1	-1.274,1	-1.274,1	-1.274,1	0
C) Effetti finanziari netti (differenze B-A)	0	-727,1	-727,1	-1.110,1	-1274,1	0

Le norme in commento esplicano i loro effetti finanziari a partire dal 2018 considerato che le compensazioni possono essere effettuate, in relazione a quanto previsto alla lettera f), soltanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi; conseguentemente si riscontra positivamente l'assenza di effetti differenziali netti per l'anno 2017 rispetto a quanto stanziato a LV.

Da ultimo si rappresenta che la misura in esame proietta i suoi effetti finanziari oltre il triennio considerato dalla manovra (2017-2019) e che per l'anno 2021 dalla stessa deriverà un impatto sull'esercizio finanziario pari a 1,27 mld di euro. Si ricorda che il comma 15 dell'art. 3 del D.L. 145/2013 demanda al MEF il monitoraggio delle fruizioni dell'agevolazione in commento, ai fini di quanto previsto all'art. 17, comma 13 della legge di contabilità<sup>67</sup>.

<sup>67</sup> Il comma 13 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

## **Commi 17-23**

### **(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)**

Il comma 17 dell'articolo in argomento modificando il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui all'articolo 66 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) introduce, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata, il principio c.d. di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza. In particolare si dispone alla lettera *a*) che il reddito di impresa dei citati soggetti è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e proventi percepiti (in luogo di conseguiti) e le spese sostenute (in luogo delle spese documentate sostenute) nel periodo di imposta nell'esercizio dell'attività di impresa. La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nonché, come peraltro già previsto dalle vigenti regole, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Vengono invece portate a diminuzione, come già previsto a legislazione vigente le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti. Con la lettera *b*) si modifica in più parti, a fini di coordinamento con la nuova disciplina, il comma 3 del citato articolo 66 del TUIR<sup>68</sup>; nel merito durante l'esame parlamentare si sono apportate delle modifiche alla lettera *b*) in commento, nel senso di ripristinare (in quanto la norma originaria ne aveva esclusa l'applicabilità) per i contribuenti che adotteranno il regime di cassa le ordinarie regole valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni. Resta ferma invece l'esclusione dell'applicazione del principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 109 del TUIR, commi 1 e 2) per i soggetti in argomento, essendo di fatto incompatibile con il regime di cassa.

Il comma 18 dispone che dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente.

Il comma 19 per evitare salti o duplicazioni di imposizione prevede - nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori, qui descritto, ad uno soggetto a regime ordinario, e viceversa - che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Il comma 20 provvede ad estendere l'applicazione del criterio di cassa ai soggetti in argomento anche ai fini della determinazione della base imponibile a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); si specifica anche, ai sensi del successivo comma 21, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni già viste in tema di rimanenze finali (comma 18) e di imputazione di componenti di reddito nel passaggio da un regime fiscale ad un altro (comma 19).

Il comma 22 sostituisce il vigente articolo 18 del D.P.R. 600/1973 in materia di contabilità semplificata per le imprese minori<sup>69</sup>. Le modifiche sono volte ad allineare gli obblighi contabili di tali soggetti alle suddette novelle apportate all'articolo 66. Pertanto, con riferimento ai limiti di ricavi rivenienti dall'attività d'impresa esercitata dalle persone fisiche (articolo 57 del TUIR) o dalle società di persone (articolo 85 del TUIR) che consentono l'accesso alla contabilità semplificata per le imprese minori, si dispone che i soggetti che vi rientrano debbano annotare analiticamente e cronologicamente in apposito registro i ricavi percepiti ed incassati, ed i costi sostenuti e pagati<sup>70</sup>, con apposita annotazione delle componenti positive e negative non iscritte in detti registri. È inoltre previsto che i registri tenuti a fini IVA possano sostituire il citato registro

---

<sup>68</sup> In particolare non si applicano i commi 1 e 2 degli articoli 109 e 110 del TUIR concernenti i criteri per la determinazione delle componenti reddituali. Si sopprimono poi gli ultimi due periodi dell'art. 66, comma 3, del TUIR ai sensi dei quali i costi concernenti i contratti a corrispettivi periodici (es. bollette energia elettrica), riferiti ad un periodo che interessa due annualità, sono deducibili, se di ammontare inferiore a 1.000 euro, interamente nell'esercizio in cui si registra il documento probatorio.

<sup>69</sup> Nel merito si sottolinea che sono confermati gli attuali limiti previsti per l'applicazione del regime delle imprese minori, cioè ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese di prestazioni di servizi e ricavi non superiori a 700.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto cessioni di beni.

<sup>70</sup> Nella contabilità tale registro è definito come "registro cronologico degli incassi e dei pagamenti".

cronologico degli incassi e pagamenti qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA e qualora si riporti l'importo complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono. Si dispone, con finalità di semplificazione, che previa opzione vincolante per almeno un triennio il contribuente possa tenere i registri IVA senza annotazione degli incassi e pagamenti, presumendosi, in tal caso, che l'operazione monetaria sia avvenuta al momento della data di registrazione dei documenti stessi. Viene infine mantenuta la possibilità di optare per il regime ordinario di tenuta delle scritture contabili.

Il comma 23 prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. È infine prevista la possibilità che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, siano adottate disposizioni attuative del regime in argomento.

**La RT** afferma preliminarmente che la disposizione introduce un regime “per cassa” per i contribuenti in regime di contabilità semplificata e che la stima degli effetti finanziari, in via generale, è stata svolta tenendo conto delle modifiche introdotte negli ultimi anni e di quelle contenute nel provvedimento in esame<sup>71</sup>. Stima quindi separatamente gli effetti in capo alle società di persone ed alle persone fisiche, differenziando per ciascuna categoria gli effetti ai fini IRPEF ed ai fini IRAP. La RT presenta quindi un'analisi degli effetti suddivisa in due momenti: nel primo si espongono, in via qualitativa, i criteri e le modalità di definizione dei parametri presi a base della quantificazione effettuata mediante microsimulazione, nel secondo, applicando i citati criteri, si stimano gli effetti finanziari di gettito derivanti dalla disciplina in esame.

### Società di persone

Nella prima parte della quantificazione la RT illustra i criteri e le procedure adottate in riferimento alle società di persone al fine di individuare gli elementi qualitativi che permetteranno poi di indicare la numerosità dei soggetti ed i valori in termini di imponibile e di imposta interessati dalle disposizioni in commento. Partendo dai dati delle dichiarazioni UNICO2015 - società di persone la RT, mediante un processo di microsimulazione, ottiene in capo ad ogni contribuente socio di società di persone il calcolo dell'IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta) e la stima delle addizionali regionali e comunali. Invece in capo ad ogni contribuente IVA determina la quota di operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA nei confronti dei quali è plausibile aspettarsi uno spostamento da competenza a cassa delle componenti di reddito. Inoltre utilizzando la stessa metodologia esposta in sede di relazione tecnica al provvedimento istitutivo della c.d. “IVA per cassa”<sup>72</sup> considera un tempo medio di due mesi di ritardo nei pagamenti. Quindi con la metodologia della microsimulazione ottiene in capo ad ogni impresa minore associata la quota di ricavi, che in virtù del passaggio del regime da competenza a cassa, potranno slittare al periodo di imposta successivo (producendo quindi una riduzione di imponibile nel primo periodo di applicazione) e la quota di costi che per la medesima ragione potranno rilevare nel periodo di imposta successivo (producendo quindi un aumento di imponibile nel primo periodo di applicazione). Pertanto ha poi proceduto a ricalcolare il reddito di impresa

---

<sup>71</sup> Ciò al fine di evitare duplicazioni di effetti di gettito, di utilizzare le corrette aliquote di imposta.

<sup>72</sup> Introdotta dall'articolo 32-bis del D.L. 83/2012.

nel primo anno di applicazione, al netto dei minori ricavi e dei minori costi. Utilizzando la stessa banca dati e ripercorrendo la medesima metodologia applicata in capo alle società di persone in contabilità semplificata, ottiene la stima della numerosità dei soggetti ed i valori in termini di imponibile e di imposta a fini IRAP. Infine sostiene che, per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, il sistema vada a regime con conseguenti effetti di gettito tendenzialmente nulli.

#### Persone fisiche

La stessa banca dati e la medesima metodologia descritta per le società di persone viene utilizzata per i soggetti persone fisiche. Tuttavia per tali contribuenti la RT sottolinea di aver escluso tutti i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi<sup>73</sup> o al regime di vantaggio<sup>74</sup>, o al nuovo regime forfetario delle persone fisiche<sup>75</sup> in quanto per specifica previsione normativa già adottano il principio di cassa.

La RT evidenzia poi i risultati ottenuti dal processo di microsimulazione, distinti per tipologia di contribuente e per imposta.

#### Ai fini IRPEF

Stima in capo alle società di persone:

- le società potenzialmente interessate sono oltre 439.000 unità. Di queste, circa 386.000 dichiarano un utile per quasi 10,5 miliardi di euro e circa 52.000 dichiarano una perdita per quasi 0,77 miliardi di euro.
- Nell'ambito dei suddetti soggetti, la RT stima che circa 347.000 contribuenti spostino una parte dei loro ricavi al periodo d'imposta successivo per un importo complessivo di circa 3,7 miliardi di euro mentre circa 350.000 contribuenti spostino costi al periodo d'imposta successivo per un valore totale di circa 4,19 miliardi di euro.
- conseguentemente, la RT ritiene che circa 154.000 società di persone subirebbero un aggravio di imposta IRPEF (netta erariale + addizionali) per quasi 786 milioni di euro, mentre oltre 181.000 società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 516 milioni di euro.

Stima in capo alle persone fisiche:

- le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.766.000 unità. Di queste, circa 1.588.000 dichiarano un utile per quasi 30,9 miliardi di euro, mentre circa 170.000 unità dichiarano una perdita per quasi 1,72 miliardi di euro.
- nell'ambito dei suddetti soggetti, la RT stima che circa 1.269.000 contribuenti spostino una parte dei loro ricavi al periodo d'imposta successivo per un importo totale di circa 8,78 miliardi di euro, mentre circa 1.471.000 contribuenti spostino

---

<sup>73</sup> Di cui all'articolo 13 della legge 388/2000.

<sup>74</sup> Di cui all'articolo 27 del D.L. 98/2011.

<sup>75</sup> Articolo 1, comma 54 della legge di stabilità per il 2015.

costi al periodo d'imposta successivo per un valore complessivo circa 9,5 miliardi di euro.

- la RT afferma quindi che, escludendo i soggetti che si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, circa 408.000 imprese minori individuali subirebbero un aggravio IRPEF netta (statale + addizionali) di circa 1.673 milioni di euro mentre quasi 472.000 imprese minori individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 1.227 milioni di euro.

#### Ai fini IRAP

Stima in capo alle società di persone:

- le società potenzialmente interessate sono oltre 439.000 unità. Di queste, circa 298.000 dichiarano, a normativa vigente, una base imponibile IRAP pari a circa 8,7 miliardi di euro a cui corrisponde un ammontare di IRAP di circa 346 milioni di euro;
- nell'ambito dei suddetti soggetti, la RT stima che, a legislazione proposta, oltre 291.000 contribuenti, per effetto dello spostamento dei ricavi e dei costi, dichiarerebbero una base imponibile IRAP pari a circa 9,43 miliardi di euro a cui corrisponde un ammontare di IRAP dovuta di circa 363 milioni di euro;
- di conseguenza la RT ritiene che circa 144.000 società di persone subirebbero un aggravio di imposta IRAP per quasi 88 milioni mentre quasi 158.000 società conseguirebbero un risparmio d'imposta pari a quasi 71 milioni di euro.

Stima in capo alle persone fisiche:

- le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.766.000 unità; di queste - escludendo quelle che aderiranno al nuovo regime dei minimi - circa 798.000 contribuenti dichiarano, a legislazione vigente, una base imponibile pari a circa 16,2 miliardi di euro a cui corrisponde un ammontare di IRAP di circa 641 milioni;
- applicando la normativa proposta e quindi dopo gli spostamenti di cassa di una parte dei ricavi e dei costi, la RT stima che circa 682.000 contribuenti dichiarerebbero una base imponibile pari a circa 18 miliardi di euro a cui corrisponde un ammontare di IRAP di quasi 687 milioni di euro;
- conseguentemente, la RT ritiene che circa 390.000 imprese minori individuali subirebbero un aggravio di imposta IRAP per quasi 174 milioni mentre circa 418.000 mila soggetti conseguirebbero un risparmio d'imposta pari a quasi 128 milioni di euro.

Nel complesso la RT evidenzia che, nel primo esercizio di applicazione, la disposizione comporterà un incremento del gettito di competenza di circa 778,5 milioni a titolo di IRPEF e di circa 63,3 milioni a titolo di IRAP. La stima degli effetti di cassa sono indicati nella tabella di seguito riportata.

*(milioni di euro)*

	2018	2019	2020
IRAP	117,2	-53,8	0
IRPEF	1.153,7	-494,5	0
Add.le reg.le IRPEF	41,4	0	0
Add.le com.le IRPEF	18,8	-4,3	0
<b>Totale</b>	<b>1.331,1</b>	<b>-552,6</b>	<b>0</b>

In ordine alle modifiche apportate in sede di esame parlamentare la RT aggiornata evidenzia che il ripristino delle ordinarie regole vavevoli per la determinazione del costo e del valore normale di beni non comporta effetti in termini di gettito in quanto trattasi di un mero chiarimento.

**Al riguardo** si osserva in via preliminare che l'utilizzo della microsimulazione risulta essere la metodologia più opportuna nella stima di norme come quella all'esame, così come può condividersi l'impostazione metodologica qualitativa che evidenzia i criteri sottesi alla quantificazione esposta in RT.

Si rappresenta tuttavia la necessità di taluni approfondimenti. In particolare sarebbe opportuno acquisire il valore di IRPEF corrispondente al reddito, di specie positivo, che la RT indica in circa 10,5 mld di euro, al fine di poter effettuare il riscontro con l'importo di maggior gettito che si ipotizza ritraibile dall'applicazione delle disposizioni in esame (anche se è vero che il gettito IRPEF è riscontrabile in capo ai singoli soci persone fisiche e non in capo alle singole società, il dato può esser fornito almeno in termini di incidenza percentuale). Sul punto si osserva che tale specificazione è indicata per le società di persone ai fini della stima del gettito a titolo di IRAP; in quella sede si è potuto infatti riscontrare il calcolo del maggior flusso di gettito rispetto alla maggiore IRAP riscuotibile.

Ulteriore aspetto che incide sulla quantificazione è il presupposto, sostenuto in RT, che lo spostamento dei costi nel periodo di imposta successivo sia superiore, in termini di IRPEF ed IRAP, all'ammontare dei ricavi che si potrebbero traslare nel periodo di imposta successivo, con conseguente ed inevitabile stima di un risultato finanziario in termini di maggior gettito ai fini delle citate imposte nel 2018. Occorre osservare in merito che mentre per i ricavi da rinviare al periodo di imposta successivo il contribuente non può influire sulla scelta di quando effettuare l'incasso (o comunque non può farlo in maniera rilevante), non altrettanto può dirsi per i costi in cui è il contribuente stesso a scegliere il momento in cui effettuare l'esborso finanziario. Il contribuente potrà di fatto gestire, almeno per i costi da sostenere a ridosso della fine dell'anno, il momento del pagamento in ragione della maggior convenienza fiscale<sup>76</sup>. A rigor di logica infatti non si comprende perché l'ammontare dei costi slittati all'anno successivo debba necessariamente superare quello dei ricavi – visto anche il fatto che in una situazione aziendale fisiologica l'ammontare dei costi rappresenta una quota dei ricavi stessi (se così non fosse ci troveremmo in una situazione di non economicità) - posizionando quindi il contribuente, almeno nel primo anno di applicazione

<sup>76</sup> Ed infatti sarà abbastanza agevole definire quanta parte dei costi potrà slittare all'anno successivo allo scopo di definire un risultato di periodo che sia il più conveniente fiscalmente.



della disposizione, in una situazione fiscale per lo stesso peggiore rispetto a quella riscontrabile a legislazione vigente.

Si è anche indotti a ritenere che, rispetto alla legislazione vigente, gli effetti dovuti alla manovrabilità che il contribuente può avere in termini di registrazione dei costi e dei ricavi secondo il principio della cassa<sup>77</sup> potrebbero non essere del tutto riassorbiti negli anni successivi al primo; infatti non è escluso che tale metodica di contabilizzazione possa esplicare effetti finanziari anche per gli anni successivi al 2019.

Ulteriore approfondimento è in merito ai valori finanziari espressi in tabella a titolo di IRPEF per l'anno 2018; infatti ripercorrendo la metodologia del calcolo di saldo acconto si arriva a definire che il valore esposto in RT per l'anno 2018 è costruito su un ammontare di gettito di competenza IRPEF pari a circa 659 mln di euro che non si riscontra<sup>78</sup>. Ripercorrendo i calcoli secondo quanto rappresentato in RT si arriva a desumere che l'importo di maggior gettito a titolo di IRPEF è pari a 716 mln di euro<sup>79</sup> a fronte degli indicati 778,5 mln di euro, al lordo delle addizionali regionale e comunale. Depurando il dato dalle addizionali si ottiene, nel primo caso l'importo netto a titolo di IRPEF di 660 mln di euro<sup>80</sup> (che sarebbe compatibile con quanto indicato nel prospetto degli effetti finanziari), mentre nel secondo caso si ottiene un importo netto IRPEF pari a 722,6 mln di euro<sup>81</sup> (questo valore non risulta compatibile con quanto iscritto nella tabella finale la quale, quindi, si dovrebbe modificare negli importi sia per l'anno 2018, con un maggior gettito pari a 1264,55 mln di euro a fronte degli indicati 1.153,7, sia per l'anno 2019 con una perdita di gettito di 542 mln di euro a fronte degli indicati 494,5 mln di euro). Si chiede pertanto di chiarire i valori esposti in RT.

Infine dal punto di vista interpretativo si evidenzia che nel riformulare il comma 1 dell'articolo 66 del TUIR, sono state sostituite le parole “spese documentate sostenute” con le parole “spese sostenute”. Andrebbe quindi chiarito se si intenda ammettere in deduzione anche componenti reddituali non documentate; se così fosse si potrebbero avere conseguenze negative in termini di gettito per effetto dell'applicazione elusiva della disposizione.

### **Commi 24-31 (Gruppo IVA)**

Il comma 24 del presente articolo, al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell'Unione europea dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, introduce, dopo l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il nuovo titolo *V-bis*, in materia di “gruppo IVA”, che comprende gli articoli da *70-bis* a *70-duodecies*. In particolare:

- L'articolo *70-bis* disciplina i requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA; in particolare il comma 1 definisce che l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA possa essere esercitata da più soggetti esercenti imprese, arti o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato per

<sup>77</sup> Attraverso una sorta di politica dei redditi mediante la modulazione degli incassi e pagamenti.

<sup>78</sup> Infatti  $1.153,7 - 494,5 = 659,2$ .

<sup>79</sup> Cioè:  $(786-516) + (1.673 - 1.227) = 270 + 446 = 716$

<sup>80</sup> Cioè:  $716 - 41,4 - (18,8 - 4,3) = 660$  mln di euro.

<sup>81</sup> Quindi:  $778,5 - 41,4 - (18,8 - 4,3) = 722,6$  mln di euro.

cui ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui al successivo articolo 70-ter<sup>82</sup>. Quindi per effetto dell'opzione in esame, e fino a quando essa perdura, i partecipanti al gruppo perdono l'autonoma soggettività ai fini IVA ed il soggetto "gruppo IVA" diviene il nuovo contribuente il quale agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni vigenti in materia di IVA, con le specifiche norme contenute nel presente articolo. Con il comma 2 si indicano i soggetti cui è preclusa la partecipazione a un gruppo IVA<sup>83</sup>. Durante l'esame parlamentare è stato soppresso il comma 3 che individuava, quale momento di assoggettamento a procedure concorsuali, la data dei provvedimenti di apertura dei procedimenti stessi; conseguentemente, al fine di determinare la decorrenza delle procedure concorsuali la modifica fa espresso rinvio a quanto indicato nel successivo articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo<sup>84</sup>.

- L'articolo 70-ter definisce i vincoli finanziari, economici e organizzativi che devono sussistere tra soggetti che costituiscono il gruppo IVA. Il comma 1 si sofferma sul vincolo di carattere finanziario che è delineato sulla base della nozione di controllo c.d. "di diritto", diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Tale controllo deve sussistere, fin dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione, tra soggetti nei casi in cui uno controlli gli altri o quando ne sia controllato. Il comma 2 si sofferma sul vincolo di carattere economico, specificando che lo stesso ricorre quando fra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sussiste almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica: svolgimento di un'attività principale dello stesso genere; svolgimento di attività complementari o interdipendenti; svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
- Il comma 3 si sofferma sul vincolo di carattere organizzativo, chiarendo che lo stesso ricorre quando tra gli organi decisionali di determinati soggetti sussista un coordinamento, operato in via di diritto (ai sensi del capo nono del titolo quinto del libro quinto del Codice Civile) o anche meramente in via di fatto. Il comma 4 chiarisce che se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario, si presumono esistenti fra gli stessi anche i vincoli economico e organizzativo<sup>85</sup>. Il comma 5 prevede la possibilità di dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo mediante presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212/2000. Il comma 6 presume non esista vincolo economico nei casi in cui il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria<sup>86</sup>.
- L'articolo 70-quater dispone in materia di costituzione del gruppo IVA; il comma 1 stabilisce che l'opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Detta inoltre specifiche disposizioni in merito alle modalità di esercizio dell'opzione. Il comma 2 specifica che la stessa è esercitata mediante presentazione in via telematica della dichiarazione (di cui al successivo articolo 70-duodecies, comma 5), che deve fornire informazioni di tipo oggettivo e

---

<sup>82</sup> La relazione illustrativa specifica quindi che non possono accedere i soggetti che non esercitano un'attività di impresa, arti o professioni, anche se identificati ai fini IVA. Si tratta, ad esempio di enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633, non soggetti passivi d'imposta e identificati solo ai fini delle operazioni intracomunitarie.

<sup>83</sup> Tra questi vi sono le stabili organizzazioni all'estero di soggetti aventi in Italia la sede; i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario; i soggetti sottoposti a procedura concorsuale o posti in liquidazione ordinaria.

<sup>84</sup> Peraltro anche l'articolo 70-decies, comma 1 è stato modificato a fini di coordinamento con quanto qui esposto.

<sup>85</sup> In tal senso la relazione illustrativa evidenzia che la disciplina assegna una relativa preminenza al vincolo finanziario per via non solo della più agevole accertabilità dello stesso, ma anche della circostanza che, quando un soggetto è vincolato finanziariamente a un altro, in via generale lo è anche dal punto di vista economico e organizzativo.

<sup>86</sup> Di cui all'articolo 113, comma 1 del TUIR 917/1986.

soggettivo<sup>87</sup>. Il comma 3, nel disciplinare gli effetti dell'opzione, specifica che la stessa ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di costituzione del gruppo IVA, se tale dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, e dal primo giorno del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione predetta se la stessa è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre. Il comma 4 stabilisce che l'opzione ha effetto per almeno un triennio e si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo finché non è revocata (ai sensi del successivo articolo 70-*nonies*). Il comma 5 regola specifici casi che possono verificarsi nell'ambito del gruppo IVA durante il periodo di validità dell'opzione.

- L'articolo 70-*quinquies* si sofferma sulle conseguenze per i partecipanti al gruppo IVA che determina la circostanza di essere considerati come un unico soggetto passivo ai fini IVA. Il comma 1 dispone l'irrelevanza a fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti partecipanti allo stesso gruppo IVA; pertanto, ai sensi dei commi 2 e 3, si considerano cessioni di beni e prestazioni di servizi quelle ricevute o effettuate nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo IVA<sup>88</sup>. Il comma 4 specifica che gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono riconducibili esclusivamente in capo al gruppo IVA, in qualità di unico soggetto passivo di imposta.
- L'articolo 70-*sexies* precisa che, nel caso in cui dalla dichiarazione annuale del soggetto che entra a far parte di un gruppo IVA emerga un'eccedenza detraibile di IVA, tale eccedenza non trasferibile al gruppo IVA possa essere richiesta a rimborso.
- L'articolo 70-*septies*, si sofferma su alcuni adempimenti previsti in relazione a diritti ed obblighi del soggetto rappresentante di gruppo il quale agisce nei modi ordinari previsti dalla disciplina IVA<sup>89</sup>.
- L'articolo 70-*octies* dispone che il rappresentante del gruppo sia anche il responsabile per gli adempimenti connessi all'opzione; di contro gli altri soggetti partecipanti al gruppo sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di IVA, sanzioni ed interessi per attività di liquidazione e controllo.
- L'articolo 70-*nonies* reca disposizioni di carattere generale in relazione all'esercizio dell'opzione per la partecipazione al gruppo IVA e alla revoca della stessa.
- L'articolo 70-*decies* disciplina i casi di esclusione del gruppo IVA; nello specifico si prevede che l'opzione data da un soggetto che non presenta i requisiti di cui all'articolo 70-*bis*, sia priva di effetti in capo ad esso. Evidenza: le circostanze che possono determinare il venir meno della partecipazione a un gruppo IVA da parte di un soggetto che vi aveva optato in precedenza; i profili temporali della cessazione della partecipazione al gruppo IVA; le ipotesi in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti ad un gruppo IVA; i profili procedurali connessi alle ipotesi di esclusione e cessazione.
- L'articolo 70-*undecies* stabilisce che alle strutture già esistenti, individuate con regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, siano demandate le attività di controllo, di liquidazione, di recupero crediti, di gestione del contenzioso e di rimborsi in materia di IVA da effettuarsi in capo ai gruppi IVA. Si specifica che, in caso di disconoscimento della validità

---

<sup>87</sup> In particolare nella dichiarazione devono essere indicati la denominazione del gruppo IVA, i dati identificativi del rappresentante di gruppo e dei soggetti partecipanti al gruppo stesso, l'attestazione della sussistenza tra tali soggetti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo, l'attività o le attività svolte dal gruppo IVA, l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione (elezione irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione) e la sottoscrizione del rappresentante di gruppo e degli altri soggetti che intendono partecipare al gruppo stesso.

<sup>88</sup> Pertanto rilevano solo le operazioni che si effettuano con soggetti terzi non partecipanti al gruppo IVA.

<sup>89</sup> Tra gli obblighi rientra anche, ad esempio, l'esercizio del controllo della sussistenza del vincolo finanziario (ai sensi del precedente articolo 70-*ter*, comma 1).

dell'opzione, il recupero dell'imposta avvenga nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito. Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per individuare gli adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

- L'articolo 70-*duodecies* contiene norme volte a disciplinare la partecipazione al gruppo IVA da parte di soggetti per cui operano, di norma, disposizioni speciali<sup>90</sup> e a prevedere la modulistica da utilizzare per le dichiarazioni e le comunicazioni relative alla costituzione, alla variazione ed alla cessazione del gruppo IVA.

Il comma 25 modifica la vigente disciplina in tema di atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (di cui alla tabella allegato B al D.P.R.642/1976), inserendo il nuovo articolo 6-*bis* con il quale si dispone che siano esenti le fatture, note, conti, ricevute, quietanze e documenti simili relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA. L'esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi non partecipanti al gruppo, sarebbero imponibili ai fini IVA, nonché alle cessioni all'esportazione ed alle cessioni intracomunitarie.

Il comma 26 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta di registro di cui al DPR131/1986. In particolare la lettera *a*) sostituisce il vigente comma 2 dell'articolo 5. La norma dispone che le scritture private non autenticate siano soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'IVA<sup>91</sup>. Si considerano quindi soggette ad IVA, e quindi a registrazione solo in caso d'uso, anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA. La disposizione non si applica alle citate operazioni rese tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA quando, qualora le operazioni fossero state rese nei confronti di terzi estranei al gruppo, la registrazione in caso d'uso non si sarebbe applicata. Ulteriore modifica riguarda l'inclusione tra le operazioni considerate soggette a IVA, e quindi soggette ad imposta di registro solo in caso d'uso, anche di quelle effettuate nel territorio dello Stato ai sensi delle specifiche norme sulla territorialità dell'IVA (articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* del D.P.R. n. 633 del 1972). La lettera *b*), punto 1), modificando l'articolo 40 del predetto D.P.R. 131/1986, stabilisce che gli atti relativi alle operazioni che intervengono tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA, pagano, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa. La disposizione non trova applicazione quando per tali atti l'imposta di registro sarebbe stata applicata in misura proporzionale, qualora le operazioni fossero state rese nei confronti di terzi estranei al gruppo. La lettera *b*), punto 2), estende anche alle locazioni di immobili strumentali<sup>92</sup> che intervengono tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. Viene inoltre soppressa la disposizione che, a legislazione vigente, prevede la medesima disciplina anche per le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali<sup>93</sup>.

Il comma 27 modifica il comma 3 dell'articolo 73 del D.P.R.633/1972 al fine di prevedere che i versamenti dell'IVA di gruppo periodici e quelli effettuati in base alla dichiarazione annuale possano essere eseguiti per l'ammontare complessivo dal soggetto<sup>94</sup> controllante o controllato al netto delle eccedenze detraibili. Quanto al requisito temporale del controllo viene specificato che questo si verifica in presenza di un controllo svolto almeno dal 1° luglio dell'anno precedente a quello di esercizio dell'opzione (e non più dall'inizio dell'anno solare precedente). In un'ottica di semplificazione, si è poi prevista la possibilità di esercitare l'opzione per la procedura in esame, con la dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Il comma 28 fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per adeguare le vigenti disposizioni ministeriali alle modifiche introdotte con il comma precedentemente illustrato.

<sup>90</sup> Con riferimento, ad esempio, a gruppi in cui partecipano una o più banche, o una o più società assicurative.

<sup>91</sup> Tra le modifiche apportate

<sup>92</sup> Anche se imponibili agli effetti dell'IVA.

<sup>93</sup> Anche da costruire ed anche se assoggettati all'IVA.

<sup>94</sup> La vigente normativa prevede che sia il soggetto controllante ad effettuare versamenti e a presentare dichiarazioni. Inoltre la relazione illustrativa specifica che possono avvalersi della procedura non solo le società di capitali ma anche le società di persone e gli enti soggetti passivi IVA.

Il comma 29 dispone che l'espletamento delle attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei nuovi soggetti in esame sarà esercitato da apposite strutture già esistenti, così come individuate dall'articolo 70-*undecies* (introdotto dal comma 24 dell'articolo in esame) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 30 prevede che le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 trovino applicazione dal 1° gennaio 2017, mentre quelle di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 dal 1° gennaio 2018.

Infine il comma 31 dispone che, in relazione a quanto previsto al comma 24, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto<sup>95</sup>.

**La RT** evidenzia che, dal punto di vista finanziario, la norma ha un impatto solo con riferimento a quei gruppi costituiti da soggetti passivi che hanno un pro-rata di detraibilità<sup>96</sup> inferiore al 100% (quali ad es. i gruppi bancari, assicurativi e sanitari).

In analogia alle nuove disposizioni qui introdotte, la RT ricorda che l'art. 10, secondo comma, del DPR n. 633/1972, prevede che le società consortili o loro consorzi costituiti da soci con pro rata inferiore al 10% possano prestare servizi in esenzione nei confronti dei soci stessi. Pertanto, attualmente, le prestazioni di servizi verso soci con un'alta limitazione al diritto alla detrazione producono, in capo al soggetto prestatore, un pro-rata sui propri acquisti pari al rapporto tra le prestazioni esenti verso i soci e le prestazioni imponibili verso i terzi. Afferma poi che, con la legislazione proposta, il pro-rata del Gruppo IVA è determinato in funzione di tutte le operazioni effettuate dai soggetti del Gruppo IVA verso terzi. Inoltre, a differenza della predetta disciplina sui consorzi nella quale solo questi ultimi possono operare in esenzione nei confronti dei loro soci, nella norma in esame non si fa riferimento alla natura giuridica dei soggetti del Gruppo IVA. Pertanto, il Gruppo IVA può estendere la possibilità di effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni infragruppo fuori campo IVA anche a soggetti differenti dai consorzi, purché in possesso dei requisiti richiesti. Evidenzia inoltre che il vantaggio normativo connesso all'introduzione del regime a favore dei consorzi ha indotto i soggetti interessati, con limitazione al diritto alla detrazione IVA, a creare consorzi proprio al fine di sfruttare il regime più favorevole.

Per la stima dell'impatto finanziario, la RT utilizza i dati delle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2012 abbinati con i soggetti già classificati in gruppi bancari (fonte Banca d'Italia) individuando quindi i soggetti classificati come "società strumentale" (quindi con servizi che normalmente sarebbero soggetti a IVA ma che, per effetto del citato art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti). Da tale elaborazione la RT afferma che risultano servizi effettuati per circa 5,5 miliardi di euro e relativi acquisti pari a 3,1 miliardi di euro.

---

<sup>95</sup> Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce del consiglio, del 28 novembre 2006.

<sup>96</sup> In via generale si rammenta che esistono alcune imprese che svolgono solamente operazioni esenti ai fini IVA: si tratta delle operazioni elencate all'art. 10 del DPR 633/72. Su queste operazioni non si applica l'IVA e di conseguenza non esiste l'obbligo di versamento dell'imposta; conseguentemente l'IVA pagata sugli acquisti non è detraibile per l'impresa. I soggetti che compiono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, si trovano ad applicare l'IVA su talune operazioni (quelle c.d. ivate) e a non applicarla su altre (quelle esenti). Per questi soggetti, la liquidazione dell'IVA segue una regola particolare che prende il nome di pro-rata (che indica la quota di IVA che è possibile detrarre in ragione del rapporto tra operazioni soggette ad IVA ed il totale delle operazioni). L'art. 19-*bis*, del D.P.R. 633/72 stabilisce infatti che la percentuale di detrazione (pro-rata), per tali soggetti, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.

Ipotizza che l'estensione della norma possa incrementare il volume d'affari complessivo dei soggetti interni al Gruppo IVA di una quota pari al 30% proprio in considerazione del fatto che nuovi contribuenti possano entrare a far parte del nuovo soggetto fiscale e del fatto che sono stati considerati come campione rappresentativo solo i soggetti bancari<sup>97</sup>.

In base a tali ipotesi quantifica in 363 milioni di euro<sup>98</sup> l'ammontare della diminuzione dell'IVA corrispondente alle cessioni che passano dall'attuale regime di imponibilità ad un regime "fuori campo" IVA; a fronte di ciò l'IVA sugli acquisti diverrebbe indetraibile per effetto del pro-rata del gruppo, comportando maggiori entrate per circa 205 mln di euro<sup>99</sup>. L'effetto netto stimato a titolo di IVA è pari ad una perdita di gettito di circa 158 mln di euro annui<sup>100</sup>.

Considera, tuttavia, che l'IVA indetraibile comporta un aggravio di costo per l'azienda con conseguenti effetti sulle imposte dirette e sull'imposta sulle attività produttive (IRAP) poiché la possibilità di costituire gruppi IVA opererà concretamente dal 2019, l'effetto complessivo della norma in termini di cassa è il seguente:

*(milioni di euro)*

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IVA			-158	-158	-158
II.DD.				79	45
IRAP				15	8
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>-64</b>	<b>-105</b>

Conclude evidenziando che dall'applicazione della disposizione in commento non deriveranno nuovi o maggiori oneri in quanto l'espletamento delle attività amministrative relative al nuovo regime IVA, avverrà utilizzando risorse umane e mezzi strumentali e finanziari già esistenti. Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in materia di imposte di bollo e di registro evidenzia che si tratta di norme necessarie al fine di sterilizzare un effetto di maggior gettito derivante dal fatto che, senza la costituzione dei gruppi IVA, tali operazioni non sarebbero state assoggettate a questo tipo di imposte; sottolinea quindi che non si ascrivono effetti in termini di gettito. Sono prive di conseguenze finanziarie anche le modifiche in materia di liquidazione dell'IVA di gruppo contenute nei commi 27 e 28.

In relazione alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento la RT aggiornata rappresenta che le disposizioni apportano modifiche di carattere esclusivamente formale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo** si osserva che la RT non consente la verifica puntuale delle quantificazioni proposte: non approfondisce le ragioni che possano indurre a ritenere prudentiale la quota del 30% quale incremento del volume di affari complessivo dei soggetti interni al Gruppo IVA<sup>101</sup>; (sarebbe utile conoscere, in quanto prevedibilmente non trascurabili, anche i valori

<sup>97</sup> Tralasciando altre tipologie parimenti interessate dalla norma.

<sup>98</sup> Cioè:  $5.500 \times 30\% \times 22\%$ .

<sup>99</sup> Cioè:  $3.100 \times 30\% \times 22\%$ .

<sup>100</sup> Quindi:  $-363 + 205 = 158$  mln di euro.

<sup>101</sup> La RT sul punto si limita ad affermare che detta percentuale costituisce l'incremento stimato del volume d'affari complessivo dei soggetti interni al gruppo IVA "proprio in considerazione del fatto che nuovi soggetti possono

dei pertinenti servizi ed acquisti riferibili ai settori assicurativo e sanitario) non indica l'aliquota assunta per il calcolo del maggior gettito a titolo di imposte dirette ed IRAP; non fornisce informazioni a consuntivo circa l'impatto del regime richiamato per i consorzi (ad esempio indicando il tasso di adesione e la variazione di gettito IVA ed a titolo di imposte dirette ed IRAP registrata); non dà informazioni dettagliate in merito alla misura della variazione complessiva attesa dei pro-rata di detraibilità che si potranno generare a motivo della disposizione in esame rispetto a quanto oggi invece si registra per le aziende potenzialmente interessate alla costituzione del Gruppo IVA. Inoltre non si comprende perché la RT utilizzi dati tratti dalle dichiarazioni IVA per l'anno 2012, laddove in relazione ad altre disposizioni del DDL bilancio la stessa pone a base della quantificazione dati più aggiornati (ad esempio tratti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2014<sup>102</sup>).

Si evidenzia poi che la RT costruisce tutta la quantificazione sulla base dei dati relativi ai soggetti classificati come "società strumentale"<sup>103</sup>, così come individuati incrociando i dati delle dichiarazioni IVA con quelli esposti dalla Banca d'Italia e classificati come gruppi bancari; pertanto, in assenza di altre informazioni, si è indotti a ritenere che la stima sia stata costruita considerando un pro-rata di detraibilità pari al 10% (percentuale limite entro la quale si applica il regime IVA di esenzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972). Appare opportuna una conferma sul punto.

In ogni caso, si osserva che il pro-rata da individuare ai fini della stima - come peraltro afferma anche la RT - è in funzione di tutte le operazioni che si ipotizza saranno effettuate dal nuovo gruppo IVA verso i terzi (ogni soggetto appartenente al gruppo con la nuova disciplina perderebbe infatti il riferimento al proprio livello di pro-rata da applicare ai suoi acquisti); sarà quindi il pro-rata così determinato ad essere quello da applicare a tutti gli acquisti effettuati dal Gruppo all'esterno del suo perimetro soggettivo. E' evidente che la nuova disciplina potrà offrire maggiori spazi di detraibilità per taluni gruppi rispetto alla LV, e quindi risultare di maggiore interesse anche rispetto all'utilizzo del citato regime previsto per i consorzi. In relazione a quest'ultimo, la disciplina del Gruppo IVA infatti non presenta vincoli né di valore (limiti di detraibilità) né di forma giuridica richiesti per la partecipazione al gruppo IVA. In considerazione di quanto precede, andrebbe chiarito se possa risultare prudentiale una stima basata sull'applicazione di una percentuale di pro-rata IVA del 10%, in assenza di una indicazione normativa sul punto ed in quanto riferita a volumi diversi da quelli che con il varo della nuova disciplina è ipotizzabile attendersi (riscontrabili peraltro non più tra soggetti del Gruppo ma tra lo stesso ed i terzi).

Sul punto si osserva inoltre che è il pro-rata di detraibilità sugli acquisti che comporta un incremento delle componenti negative di reddito per l'azienda con conseguenti effetti di minor gettito sulle imposte dirette.

---

*entrare a far parte del nuovo soggetto fiscale e del fatto che sono stati considerati come campione rappresentativo solo i soggetti già classificati in gruppi bancari".*

<sup>102</sup> Si vedano ad esempio le stime presentate per la maggiorazione della deduzione degli ammortamenti e il regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

<sup>103</sup> Quindi con servizi che normalmente sarebbero soggetti a IVA ma che per effetto dell'applicazione della norma sui consorzi sono esenti.

Si richiama quindi l'attenzione sulla difficoltà della stima degli effetti finanziari associabili alle nuove disposizioni in commento per via di una varietà di fattori: - complessità e numerosità delle operazioni potenzialmente interessate e conseguenti interconnessioni; - possibilità che le nuove norme diano luogo a comportamenti elusivi; - necessità di considerare l'incidenza sul tasso di adesione del maggior interesse che la nuova disciplina potrebbe suscitare in taluni operatori in relazione a possibili vantaggi fiscali in termini di maggiore detraibilità (in proposito è la stessa RT a ricordare come il varo del citato art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972 ha indotto i soggetti con pro rata IVA a consorzarsi al fine di sfruttare il regime più favorevole). L'approccio sintetico seguito dalla RT rende opportuno un supplemento istruttorio al fine di poter meglio supportare il carattere prudenziale dei valori indicati; in particolare in relazione ai profili problematici che possono evidenziarsi in ragione sia di un possibile utilizzo di una diversa quota di pro-rata di detraibilità IVA, rispetto a quella che si presume utilizzata in RT (pari al 10%), sia in merito al fatto che la norma è riferibile a settori (bancario, assicurativo e sanitario) nei quali i flussi delle operazioni infragruppo rappresentano una quota importante del volume di affari complessivo.

In considerazione di quanto precede appaiono necessari chiarimenti.

In merito poi alla riscrittura dell'articolo 40, comma 1-*bis*, del D.P.R. 131/1986, si evidenzia che con la stessa si espunge il riferimento all'applicazione dell'imposta di registro proporzionale sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali, ancorché assoggettati ad IVA. Tuttavia resta ferma la previsione di cui all'art. 8 bis della Tariffa, parte I del citato D.P.R., che associa alla medesima fattispecie l'aliquota del 4%. Si rammenta, in ogni caso, che la RT annessa all'articolo 1, comma 164, lettera *a*) della L. 147/2013 - il quale aveva integrato, come sopra, il citato comma 1 bis e nel contempo previsto, con il nuovo 8 bis della Tariffa, parte I un'imposta di registro proporzionale nella misura del 4% - aveva stimato effetti di netti di maggior gettito in termini di imposta di registro pari a circa 494,6 mln di euro a decorrere dall'anno 2017.

### **Comma 32**

#### **(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)**

La norma interviene sull'agevolazione prevista all'art. 16 del D.L. 18/2016 estendendone l'ambito di operatività. Si ricorda che la disciplina vigente per i trasferimenti immobiliari determinati da procedure di espropriazione o da fallimenti, perfezionati dal 16 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016, prevede che l'imposta di registro, quella ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 euro per ciascun tributo). L'agevolazione si applica a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni, per gli atti emessi in favore di soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero in favore di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa"<sup>104</sup>. Qualora nel biennio non si realizzi il trasferimento, le imposte sono dovute in misura ordinaria con applicazione di una sanzione del 30% e degli interessi di mora.

---

<sup>104</sup> Di cui alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



Le norme in commento ampliano da due a cinque anni il termine entro il quale procedere alla rivendita degli immobili, conservando l'agevolazione fiscale; inoltre estende la sua operatività anche agli atti perfezionati entro il 30 giugno 2017.

**La RT** ricorda che nella RT che corredeva la disposizione originaria era stata stimata una perdita di gettito di circa 220 milioni di euro per il 2016, nell'ipotesi che tutti i soggetti interessati alla fruizione dell'agevolazione in parola avessero rispettato la condizione di rivendere gli immobili acquistati all'asta entro il biennio successivo. Tuttavia, dai dati forniti dalle associazioni di categoria notarile, si evince che hanno effettivamente usufruito dell'agevolazione in esame circa i 2/3 dei potenziali beneficiari. La RT ritiene, dunque, sufficientemente prudentiale e realistico utilizzare, ai fini della stima, il dato *ex post* fornito dalle predette associazioni. Tuttavia, tenuto conto che la disposizione in esame prevede, tra l'altro, l'ampliamento del limite temporale previsto per fruire dell'agevolazione, si stima che la platea dei possibili beneficiari sia pari ai 3/4 del totale.

Pertanto, la relazione ritiene che la proroga della disposizione in esame per i primi sei mesi del 2017 determini una perdita di gettito di circa 82,5 milioni di euro.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 33-35**

#### **(Iva agevolata servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare)**

Le disposizioni in commento<sup>105</sup>, introdotte durante l'esame presso la Camera dei deputati, con effetto dal 1 gennaio 2017 assoggettano all'aliquota ad IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi abilitati ad eseguire trasporti marittimi, lacuale, fluviale e lagunare (attualmente esenti). Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa sia comprensiva dell'IVA dovuta.

**La RT** aggiornata, dopo aver ricordato che le disposizioni in commento prevedono di assoggettare ad aliquota IVA del 5 % i servizi di trasporto urbano, marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, attualmente esenti ex art. 10 comma 1, n. 14) del D.P.R. 633/1972, rappresenta, ai fini della stima degli effetti finanziari del nuovo regime, di aver tenuto conto che, dalle dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2014, risulta un gettito IVA sugli acquisti imponibili di circa 35,9 milioni di euro, e un ammontare di IVA indetraibile di circa 19,4 milioni di euro, mentre le cessioni esenti, che rappresentano i servizi interessati dalla norma (biglietti), ammontano a circa 310 milioni di euro.

Il passaggio ad imposta dei predetti servizi determina un maggior gettito IVA di circa 15,5 milioni di euro (5% \* 310 mln), che si riduce a circa 11,6 milioni, considerando solamente la destinazione del servizio al consumo finale che si stima essere pari al 75%.

Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame determina una perdita di gettito di circa 7,8 milioni di euro su base annua dal 2017, determinata dalla differenza tra il maggior gettito dovuto all'assoggettamento ad aliquota dei servizi (pari a 11,6 milioni di euro) e la

---

<sup>105</sup> Le norme intervengono sulla disciplina di cui all'art. 10, comma 1, n.14) del D.P.R. 633/1972, sulla tabella A, parte III, numero 127-novies) e sulla tabella A, parte II-bis.

maggiore detraibilità in capo ai soggetti che operano in tali settore di attività, valutata pari a 19,4 milioni di euro (l'IVA che in precedenza era indetraibile e ora, invece, viene detratta).

**Al riguardo** si evidenzia che la RT non valuta l'impatto della disposizione in commento sul gettito delle imposte dirette ed IRAP per i servizi di trasporto urbano in argomento, anche in relazione agli effetti finanziari di cassa. Tuttavia, poiché sulla base dei dati forniti, parrebbe prudentiale non aver considerato detti effetti, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 36 (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)**

Le disposizioni in commento<sup>106</sup>, introdotte durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono sulla disciplina della ritenuta (4%)<sup>107</sup> sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore. Le nuove norme dispongono che la ritenuta è effettuata dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo predetto.

Al fine di consentirne la tracciabilità, si fa obbligo ai condomini di effettuare il pagamento dei corrispettivi tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (da stabilire con DM). Si disciplina quindi il regime sanzionatorio per le violazioni.

**La RT**, dopo aver illustrato le previsioni in commento, evidenzia che trattandosi di modifiche di carattere procedurale, la disposizione non comporta effetti in termini di gettito.

**Al riguardo**, considerata che la natura della disposizione, non si hanno osservazioni.

### **Comma 37 (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)**

La disposizione incrementa da 3.615,20 euro<sup>108</sup> a 5.164,57 euro il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio. A tal fine la disposizione sostituisce l'ultimo periodo della lett. *b*), comma 1, dell'art. 164, TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)<sup>109</sup>, estendendo l'ambito del regime di favore riconosciuto ai predetti operatori - che la legislazione vigente prevede con riferimento al limite massimo di deducibilità per l'acquisto di autovetture e autocaravan - anche in relazione ai costi di locazione e di noleggio.

**La RT**, dopo aver evidenziato che l'incremento da euro 3.615,20 a 5.164,57 è nella stessa proporzione che già esiste tra il limite di importo per acquisto e leasing di autovetture aziendali rispetto alle altre tipologie di contribuenti (euro 25.822,84 rispetto ad euro 18.075,99, afferma che la disposizione è suscettibile di produrre effetti negativi di gettito ai

---

<sup>106</sup> Aggiunge un nuovo comma, il 2-*bis*, all'art. 25-*ter* del D.P.R. 600/1973.

<sup>107</sup> La ritenuta è operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente i corrispettivi.

<sup>108</sup> Detto limite resta fermo per gli esercenti imprese, arti e professioni.

<sup>109</sup> Il periodo vigente così dispone: "Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio".

fini IRPEF ed IRAP. Rappresenta quindi che le stime sono state elaborate utilizzando il modello previsionale di microsimulazione dei costi dei veicoli aziendali *Mo.Ve.*, la cui base dati è costituita da tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 delle società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali ed IRAP (nel complesso circa 5,6 milioni di soggetti), abbinate con l'archivio PRA degli autoveicoli e motoveicoli esistenti al 31 dicembre 2014 (circa 40 milioni).

E' stato quindi rappresentato che: - in capo ad ogni veicolo aziendale utilizzato mediante noleggio a lungo termine da parte degli intermediari ed agenti di commercio (circolante) è stata ricalcolata la maggiore deducibilità prevista dalla disposizione e proiettata lungo un orizzonte temporale di 4 esercizi; - tale maggiore deducibilità fiscale è stata riattribuita al soggetto cui compete; - in capo ad ogni agente o rappresentante di commercio (individuati mediante codice attività) sono state calcolate le specifiche variazioni di imposta IRPEF ed IRAP conseguenti, attraverso l'utilizzo delle funzionalità del modello reddito di impresa.

Assumendo che la norma entri subito a regime e si applichi quindi anche ai veicoli circolanti (non solo ai nuovi) la RT riporta i seguenti effetti di cassa.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-4,6	-3,35	-3,30	-3,35
IRAP	0	-0,18	-0,13	-0,13	-0,13
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-4,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,5</b>

**Al riguardo**, si rappresenta che la stima è stata elaborata con l'utilizzo di modelli di microsimulazione che dovrebbero condurre, se correttamente implementati ed impostati, ad una quantificazione la più attendibile e prudentiale della fattispecie. In relazione alla metodologia ed al procedimento seguito, quindi, non si formulano osservazioni; tuttavia, poiché non sono stati forniti i dati e le informazioni utilizzate per il raffronto tra effetti a LV e quelli a legislazione modificata riferiti ad ogni categoria di contribuente potenzialmente interessato dall'ambito applicativo delle nuove norme non è possibile ripercorrere e riscontrare la quantificazione.

La relazione non chiarisce poi se per la stima delle minori entrate si sia tenuto conto anche dell'impatto sul gettito delle addizionali regionali e comunali. In ogni caso andrebbe data specifica evidenza di tali effetti.

Infine, dall'analisi della documentazione a disposizione, sembrerebbe che le quantificazioni non tengano conto delle possibili modificazioni nelle scelte degli operatori interessati che, invero, la disposizione fiscale di vantaggio può ragionevolmente indurre. Si richiedono quindi chiarimenti in relazione alle ipotesi circa i comportamenti dei beneficiari, anche in relazione ai conseguenti riflessi in termini di minor gettito atteso.

### **Commi 38-39**

#### **(Pagamento cumulativo della tassa automobilistica)**

Il comma 38 estende anche alle aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica. Si ricorda che l'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, richiamato dalle

disposizioni in commento, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, autorizza le singole Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. La facoltà è concessa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 39 stabilisce che i versamenti dell'imposta debbano essere fatti a ciascuna Regione o Provincia autonoma nelle quali i mezzi sono immatricolati. Nel caso di locazione finanziaria si fa invece riferimento al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo.

**La RT** rappresenta che la disposizione in commento consente alla Regioni ed alle Province autonome la facoltà di prevedere le modalità di pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche per le nuove fattispecie indicate, ricordando che oggi tale facoltà è prevista limitatamente ai veicoli concessi in locazione finanziaria. Sottolinea quindi l'assenza di effetti finanziari poiché si tratta di una facoltà che, pur se esercitata, è comunque neutrale sui saldi, attenendo ad una modalità di versamento del tributo.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, considerato, in aggiunta a quanto rappresentato in RT, che la norma esclude in modo espresso che dalla stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione alla prefigurata estensione.

#### **Comma 40 (Canone Rai)**

La disposizione riduce per l'anno 2017, la misura del canone RAI fissandolo in euro 90. Si ricorda che, per la disciplina vigente l'importo è di euro 100.

**La RT** ricorda che la relazione tecnica associata alla norma di cui alla legge di stabilità 2016 non aveva quantificato alcuna variazione del gettito rispetto a quello scontato nelle previsioni di bilancio, limitandosi ad affermare che le nuove modalità di versamento del canone sarebbero state foriere di maggiori entrate dovute all'ampliamento della platea dei contribuenti. In tal senso, le maggiori entrate, prudenzialmente non quantificate, erano state in ogni caso ritenute di entità tale da garantire almeno il gettito scontato in termini di canone, IVA e tasse di concessioni governative. La RT precisa come, dalle prime informazioni ottenute da operatori tramite i quali avviene il versamento del canone RAI, risulti che la modalità di riscossione dello stesso, prevista dal suddetto articolo, abbia effettivamente determinato un aumento della platea dei contribuenti che versano il canone di abbonamento.

**Al riguardo**, sarebbe opportuno poter disporre di un aggiornamento circa gli importi fino ad ora incassati a titolo di canone RAI per l'anno 2016, al fine sia di poter consentire di riscontrare l'impatto finanziario delle significative novità in materia di modalità di riscossione e di destinazione del canone, introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016 sia di poter verificare, nello Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017

(Allegato al DDL Bilancio, tab. 1), gli importi che sono stati indicati in termini di previsione di incassi a titolo di canone (Cp e Cs) per il triennio 2017-2019 nel DDL Bilancio 2017 all'esame (al capitolo 1216 è riferito l'importo di 1.681.000.000 euro in termini sia di competenza sia di cassa e per ciascun anno del triennio 2017-2019)<sup>110</sup>.

Il Bollettino delle entrate tributarie relative al periodo gennaio-settembre 2016<sup>111</sup> evidenzia che, a tutto settembre 2016, le imprese elettriche hanno riversato con delega F24 complessivamente 1.076 mln di euro. Ricorda che il codice tributo è operativo dal 1 agosto 2016 e che tutte le entrate del canone di abbonamento TV riscosse dalle imprese elettriche e versate all'erario alle scadenze previste non sono state ancora contabilizzate sul capitolo 1216 del bilancio dello Stato in quanto le modalità di ripartizione dello stesso (quota canone Erario, quota concessione governativa Erario e quota Regione Sicilia) sono in fase di definizione. Nell'analizzare le entrate del periodo considerato (gennaio-settembre 2016) il Bollettino riporta che il risultato negativo del gettito del canone di abbonamento radio e TV (-1.649 milioni di euro) è stato determinato dalla nuova modalità di riscossione fissata con la Legge di stabilità per il 2016 (art.1, commi 152 e seguenti), in base alla quale gli introiti relativi alle prime sei rate del canone stesso, si avranno successivamente al mese di luglio 2016<sup>112</sup>.

Si ricorda che il comma 152 della legge 208/2015<sup>113</sup> ha fissato per l'anno 2016 in euro 100,00 (rispetto ad euro 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. Inoltre,<sup>114</sup> per gli anni dal 2016 al 2018, si è previsto che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 siano riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Tali maggiori introiti sono destinati: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale<sup>115</sup> prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale<sup>116</sup>. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale per il

---

<sup>110</sup> Si ricorda che il Bilancio per l'anno 2016 riferiva all'esercizio 2016 lo stanziamento (cp e cs) di euro 1.739.000.000, previsione poi assestata in 1.681.000.000 euro.

<sup>111</sup> Bollettino n. 175 del novembre 2016.

<sup>112</sup> Si ricorda che il DM 13 maggio 2016, n. 94, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni sul canone RAI in bolletta, stabilisce che le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone siano riversate, mediante versamento unitario (Delega F24) utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone riscosso è riversato entro il 20 dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20 dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

<sup>113</sup> La materia risulta disciplinata dai commi da 152 a 165 della Legge di stabilità 2016.

<sup>114</sup> La disciplina richiamata è prevista nel comma 160 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 1 della L. 198/2016.

<sup>115</sup> Prevista dall'art. 1, comma 132, della L. n. 244 del 2007.

<sup>116</sup> Di cui all'[art. 1, comma 431, della L. 147/2013](#).

riparto, fermo restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Si ricorda infine che l'articolo 1, comma 292, della legge 190/2014 ha disposto la riduzione del 5%, a decorrere dall'anno 2015, delle somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente.

### **Comma 41 (Soppressione canone per estrazione di sale)**

La disposizione in commento, introdotta dalla Camera dei deputati, esclude il pagamento del canone per le concessioni relative all'estrazione di sale dai giacimenti<sup>117</sup>.

**La RT** rappresenta che la disposizione sopprime l'obbligo del pagamento del canone che le imprese italiane corrispondono all'Erario sotto forma di tributo e/o corrispettivo per l'estrazione del sale dai giacimenti, estrazione finalizzata all'impiego del sale come materia prima in diversi processi produttivi. Ricorda che l'attività mineraria svolta in Italia resta comunque soggetta ad altre forme di tributo, quali il diritto proporzionale (euro/ettaro), corrisposto in base al DLgs.112/98, art. 34, comma 5 (cosiddetta Legge Bassanini) alle Regioni e non più all'Erario, e, in alcune Regioni, un'imposta addizionale di carattere regionale applicata sull'utilizzo di un bene demaniale. La soppressione del tributo erariale determina una minore entrata annua per le finanze pubbliche pari a 1,52 milioni di euro a partire dal 2017.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 42-43 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)**

Il comma 42 proroga al 2017 il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali (lettera *a*), già previsto dalla legge di stabilità 2016.

Viene tuttavia confermata la possibilità, per i comuni, di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all'aliquota TASI<sup>118</sup>, per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso) (lettera *b*)).

Il comma 43 (modificando l'articolo 2, comma 3-*bis*, del D.L. n. 4/2014) proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

---

<sup>117</sup> Intervenendo sull'art. 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907

<sup>118</sup> Ai sensi del comma 677 della legge di Stabilità per il 2014. Il citato comma 677 consente ai comuni di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Nel 2014 e nel 2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a patto di finanziare le detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma ed evidenzia che, rispetto all'attuale andamento del gettito, non si stimano effetti finanziari.

In relazione al comma 43 afferma che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto la proroga dell'innalzamento del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria consente agli enti locali di avere maggior liquidità da utilizzare nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, sul comma 42 non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alle analoghe disposizioni della legge di stabilità 2016 non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

Sul comma 43, pur rilevando che l'ampliamento delle anticipazioni determinerebbe maggiori oneri per gli enti locali, si deve osservare che si tratta di una facoltà che dovrà trovare compensazione nell'ambito della disciplina del pareggio di bilancio e quindi dovrebbe avere effetti neutri per la finanza pubblica.

#### **Comma 44** **(Abolizione IRPEF imprenditori agricoli e coltivatori diretti)**

La disposizione prevede che, con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, cfr. *infra*) iscritti nella previdenza agricola.

**La RT**, sulla base dei dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 e del modello di micro simulazione IRPEF, stima un ammontare di minor base imponibile relativo ai redditi dominicali e agrari per complessivi 560 mln di euro (così ripartito: 301,4 milioni di euro per i coltivatori diretti; 258,6 mln di euro per gli imprenditori agricoli professionali), sul cui importo quantifica una variazione di gettito pari a -134,5 milioni, di cui -122,9 mln per IRPEF, -8,4 mln per addizionale regionale e -3,2 mln per addizionale comunale.

Considerando l'entrata in vigore per il triennio 2017-2019, la RT stima i seguenti effetti in termini finanziari:

*(milioni di euro)*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
IRPEF	0	-215,1	-122,9	-122,9	92,2	0
Addizionale regionale	0	-8,4	-8,4	-8,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,2	-3,2	-3,2	1	0
<b>Totale</b>	0	-227,7	-134,5	-134,5	93,2	0

**Al riguardo** si evidenzia che la stima è stata effettuata con l'utilizzo di un modello di microsimulazione IRPEF. Tale strumento dovrebbe condurre, se correttamente implementato ed impostato, ad una quantificazione la più attendibile e prudentiale della fattispecie. In relazione alla metodologia seguita, quindi, non si formulano osservazioni;

tuttavia, poiché non sono stati forniti i dati e le informazioni utilizzate per il raffronto tra effetti a LV e quelli a legislazione modificata riferiti alla platea dei contribuenti potenzialmente interessati dall'ambito applicativo della nuova norma non è possibile ripercorrere e riscontrare la quantificazione nel dettaglio. Sarebbe comunque utile:

a) poter chiarire se il valore di base imponibile (560 mln di euro) sia stato attualizzato per il triennio di riferimento;

b) avere indicazione delle aliquote applicate<sup>119</sup>;

c) conoscere se ed in che termini il carattere temporaneo della misura possa riflettersi in termini di impatto sistematico sulla tassazione di settore, al fine di escludere l'esistenza di eventuali distorsioni associate.

Si riscontra che la stima degli effetti di cassa a titolo di IRPEF è stata costruita in applicazione del criterio storico. Considerato che si tratta di un regime di maggior favore per il contribuente ed in conseguenza dell'adozione del criterio delle scelte razionali, in ottica prudenziale, andrebbero imputati, anche soltanto in parte, effetti finanziari anche sull'esercizio 2017 in conseguenza dell'ipotesi di avvenuta adozione del metodo previsionale per la determinazione dell'IRPEF dovuta<sup>120</sup>.

#### **Comma 45**

#### **(Compensazioni IVA animali vivi della specie bovina e suina)**

La norma - riproponendo una disposizione contenuta all'articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208<sup>121</sup> - prevede l'innalzamento per l'anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%. Fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ai sensi dell'art. 34, c.1, del DPR n. 633/1972) per la fissazione, entro il 31 gennaio 2017, delle percentuali di compensazione IVA, in modo tale da garantire che l'attuazione della misura non comporti minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

**La RT** illustra la disposizione e ribadisce che, in relazione alla formulazione della stessa, l'onere, in termini di minor gettito, non potrà essere superiore a 20 milioni di euro nell'anno 2017.

**Al riguardo**, si ricorda che l'articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972 istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'IVA basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

---

<sup>119</sup> L'aliquota IRPEF applicata parrebbe essere stata il 22% circa.

<sup>120</sup> Sulla scelta del metodo da seguire per il calcolo delle addizionali influiscono anche possibili esigenze di liquidità dei contribuenti interessati, che spingerebbero verso l'adozione del metodo previsionale e che andrebbero considerate alla luce della congiuntura economica attuale.

<sup>121</sup> Si ricorda che la norma consentiva, per il solo anno 2016, di innalzare con DM le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento, fissando nel contempo lo stesso limite (20 milioni di euro) agli oneri riferibili alla norma.



La disposizione in commento, intervenendo in tale quadro normativo, reitera la misura agevolativa per la specie animale viva bovina e suina anche per l'anno 2017.

Si ricorda inoltre che il D.M. 26 gennaio 2016, emanato in attuazione della disposizione di cui al citato comma 908 (stabilità 2016) ha fissato, per l'anno 2016 le seguenti percentuali: a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento; b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento e che, prima di tale intervento, la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

Si osserva che la norma configura l'agevolazione entro i limiti del tetto di spesa previsto (20 mln di euro). Tuttavia la stessa non fissa i criteri che il DM dovrà osservare al fine di garantire il plafond (in termini di minori entrate massime associate) ma parrebbe rinviare, peraltro implicitamente, al DM l'esigenza di assicurarne il rispetto nell'ambito di una ponderata individuazione delle percentuali di compensazione entro i limiti massimi fissati (7,7% e 8%). Ed in effetti leggendo il DM 26 gennaio 2016 attuativo della misura per l'anno 2016 in relazione alla quale era stato analogamente posto il medesimo tetto di spesa, nelle premesse si da conto, senza ulteriori elementi informativi, che *"al fine di rispettare il limite di 20 milioni di euro per il 2016 relativamente alle minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento"*.

Si rappresenta in termini generali che di norma all'introduzione di un beneficio operante entro un tetto di spesa si accompagna, al più tardi nei provvedimenti attuativi, la necessaria individuazione di procedure e cautele (prenotazioni, meccanismi di graduazione, predisposizione di piani di riparto etc.) dirette variamente a garantire l'obiettivo finanziario posto. Nel caso di specie, invece, il rispetto del tetto è rimesso ad una stima che la RT non opera, che dovrebbe essere effettuata in occasione del DM ma della quale il DM attuativo non è chiamato a dar conto. Al tempo stesso nessuna informazione è stata fornita nell'ambito di un monitoraggio *ex post* della misura prevista per l'anno 2016.

In considerazione di quanto precede ed ai principi che sottendono la disciplina contabile, se, come parrebbe, l'intento è quello di rinviare la ponderazione dell'impatto finanziario dei nuovi limiti percentuali in sede attuativa, in ottica prudenziale si invita a valutare l'opportunità di integrare la disposizione in commento prevedendo che lo schema di DM attuativo, corredato di RT, sia sottoposto all'esame delle Competenti commissioni parlamentari, anche per la valutazione dei profili finanziari.

### **Comma 46**

#### **(Abrogazione del regime di aiuti previsto al comma 3, dell'art. 66 della legge 289/2002)**

La disposizione abroga il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n.289 che, si ricorda, disciplina un regime di aiuti, erogati attraverso il Fondo di investimento per il capitale di rischio gestito da ISMEA, al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari. In correlazione alla prevista abrogazione, si dispone che le risorse residue disponibili del Fondo siano versate

dall'ISMEA entro trenta giorni dall'entrata in vigore del DDL in esame, all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro.

**La RT** si limita a ripercorrerne la portata normativa.

**Al riguardo**, si rappresenta che la norma dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 66 della legge finanziaria 2003, che ha istituito un regime speciale di aiuti in agricoltura, prevedendo che le risorse residue "*disponibili*" a valere del "*Fondo di investimento nel capitale di rischio*" - istituito, a tal fine, dal Ministro delle politiche agricole e forestali con apposito D.M. ( 22 giugno 2004, n. 182) - siano riversate al bilancio dello Stato dall'ente ISMEA, "*nel limite di 9 milioni di euro*".

La RT non fornisce informazioni in ordine allo stato di attuazione del predetto regime di aiuti o altri elementi informativi, di natura finanziaria, che possano essere considerati utili al Parlamento per valutare la prefigurata abrogazione.

Nello specifico, posto che il versamento al bilancio dello Stato dovrebbe - come appare in tutta evidenza - interessare solo "quota parte" delle risorse che sono ad oggi giacenti a valere del suddetto fondo, strumento che é attualmente gestito da ISMEA, attraverso la sua controllata SGFA srl, a valere di un conto bancario<sup>122</sup>, andrebbe chiarito l'ammontare complessivo delle somme che sono ad oggi esistenti su tale conto, nonché l'importo di quelle effettivamente "disponibili" in quanto non gravate da impegni già "perfezionati" o in via di perfezionamento.

Al tempo stesso, andrebbero svolti approfondimenti anche in merito alle modalità d'impiego delle eventuali risorse che risultino "eccedenti" il limite dell'importo (9 mln di euro) di cui si dispone il versamento al bilancio, atteso che la norma in esame ha provveduto all'espressa abrogazione della norma individuata a monte dell'istituzione del Fondo, facendo così venir meno il titolo "giuridico" indispensabile a consentire l'utilizzo delle risorse per le citate finalità.

In relazione ai profili sopra evidenziati appaiono necessari chiarimenti.

### **Comma 47 (Ripristino agevolazioni territori montani)**

La disposizione fa rivivere l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) in relazione ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento o accorpamento della proprietà diretto coltivatrice<sup>123</sup>. A tal fine aggiunge tale fattispecie tra quelle richiamate all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per le quali in via di eccezione non trova applicazione la soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie disposta dal medesimo comma 4.

---

<sup>122</sup> Dalla ricognizione del bilancio 2014 dell'ISMEA (ultimo disponibile) risulterebbe che a valere del "Fondo investimento nel capitale di rischio" risulterebbe una giacenza di 82,7 milioni di euro. Cfr. ISMEA, Bilancio consuntivo 2014, pagina 313, sul sito internet dell'organismo, sezione "Amministrazione trasparente".

<sup>123</sup> L'agevolazione si applica anche a favore delle cooperative agricole che conducono i terreni.

**La RT** illustra la disposizione e chiarisce che, poiché l'agevolazione è stata soppressa in sede di introduzione della nuova imposta di Registro (dall'anno 2014), sono stati elaborati i dati degli archivi relativi all'ultimo anno di vigenza dell'agevolazione (2013) ed individuati i trasferimenti in oggetto. Il valore dichiarato complessivo è stato di 311 milioni di euro. Trattandosi di disposizione agevolativa di maggior favore rispetto a quella, vigente, della Piccola Proprietà Contadina (fisse Registro e Ipotecaria, 1% Catastale), il maggior onere per l'erario è riferibile al minor gettito differenziale imputabile all'1% catastale. Giunge quindi a stimare una perdita di gettito di 3,1 milioni di euro l'anno.

**Al riguardo**, ancorché i calcoli appaiano corretti sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa, si osserva che la RT non ha proceduto ad aggiornare il valore registrato, lasciando intendere implicitamente di averlo considerato un dato costante nel tempo. Al fine di consentire la verifica del carattere prudenziale dell'opzione prescelta, andrebbero forniti elementi informativi ulteriori tali da consentire il riscontro della coerenza del quadro di partenza con quello prospettico. Andrebbe, ad esempio, escluso che l'anno 2013 possa essere stato un anno "anomalo" in termini di trasferimenti o di valori dichiarati complessivi. Sarebbe altresì utile, per la verifica del *trend*, poter disporre di informazioni relative ad un arco temporale più ampio (significativo ai fini della stima).

#### **Comma 48 (Riduzione dell'accisa sulla birra)**

Il comma 48 riduce l'accisa sulla birra dal 1° gennaio 2017, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.

**La RT** illustra la disposizione chiarendo che l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 504/1995, a decorrere dall'anno 2017, viene ridotta nella misura di 2 centesimi per ettolitro e grado plato.

La RT chiarisce che le stime sono state formulate impiegando i consumi effettivi comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2015 e che, considerando anche gli effetti sulle imposte dirette ed Irap, la diminuzione di gettito è quantificabile come sintetizzato nella tabella seguente.

	2017	2018	2019
Accise	-4,2	-4,2	-4,2
IVA	-0,6	-0,6	-0,6
IRES	0,00	0,45	0,25
IRAP	0,00	0,05	0,05
<b>Totale</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,5</b>

**Al riguardo**, in considerazione degli introiti accertati per l'anno 2015 e del minor gettito di 2 ct/€ per ettolitro e grado-plato le stime recate dalla RT sembrano essere plausibili.

## **Comma 49**

### **(Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi)**

La norma esclude le società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 65 a 69 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016. Si ricorda che dette disposizioni, con decorrenza 2017 (comma 69), hanno previsto: - l'introduzione di un'addizionale IRES del 3,5% da applicare ai redditi degli enti creditizi e finanziari (compresa la Banca d'Italia), anche nelle ipotesi di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale (commi 65 e 66); - la piena deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle banche e istituti finanziari (la limitazione al 96% degli interessi deducibili rimane confermata per le assicurazioni) sia ai fini IRES che ai fini IRAP (commi 67 e 68).

In base alle nuove previsioni, quindi, rispetto alla legislazione vigente, a decorrere dal 2017 le predette società di gestione non saranno tenute a corrispondere l'addizionale IRES (3,5 %). La Camera dei deputati ha espunto la norma che, per le medesime società, limitava al 96% la deducibilità degli interessi passivi in materia di IRAP.

La relazione illustrativa chiarisce che l'applicazione dell'addizionale agli enti creditizi ha evitato la svalutazione delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, che, in base ai principi contabili, avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell'IRES dal 27,5% al 24% operata con la stessa legge di stabilità 2016, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in base alle regole di Basilea 3. La relazione afferma che, tuttavia, per le società di gestione dei fondi comuni d'investimento tale addizionale non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i "crediti verso la clientela" una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l'introduzione dell'addizionale. Al contrario, l'addizionale IRES pone le società di gestione dei fondi comuni d'investimento in una posizione di forte svantaggio competitivo, non solo rispetto agli altri settori produttivi, ivi compreso quello assicurativo, ma anche rispetto alle banche e agli altri intermediari finanziari che potranno beneficiare dell'integrale deducibilità degli interessi passivi; diversamente, così come evidenzia la relazione illustrativa, tale ultima misura ha effetti poco rilevanti per le società in esame tenuto conto che gli interessi passivi assumono per esse un valore marginale rispetto ai costi e ai ricavi tipici rappresentati da commissioni attive e passive connesse alla gestione di patrimoni e alla prestazione di servizi connessi e strumentali.

**La RT** originaria rappresentava in termini generali che la disposizione determina due effetti di gettito di segno contrario: mancato recupero di gettito per l'esclusione dall'addizionale IRES, mancata perdita di gettito conseguente al mantenimento della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-*bis* dell'articolo 96 TUIR da parte di soggetti finanziari non bancari.

La RT afferma che, seguendo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica alla Stabilità 2016, ai fini della stima degli effetti di gettito è stato fatto ricorso:

- ai dati del modello di microsimulazione IRES;
- ai dati del modello di microsimulazione IRAP (che contiene anche il dato relativo agli interessi passivi indeducibili);
- ai dati provvisori ricavati del modello UNICO 2015;
- ai dati dei versamenti F24 della addizionale ex decreto-legge 133 del 2013 per attività economica (codice tributo 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133);
- ad informazioni specifiche di fonte ASSOGESTIONI per una individuazione più precisa delle micro attività interessate (soggetti finanziari non bancari).

- La RT afferma che al termine del percorso si è ottenuto:
- un effetto negativo della proposta normativa (minore addizionale IRES del 3,5%) di circa 38,1 milioni di euro;
- un effetto positivo (mancata riduzione del gettito IRES ed IRAP) attribuibile al mantenimento della quota di interessi passivi indeducibili per gli intermediari finanziari. In particolare, a fronte di circa 140 milioni di interessi passivi indeducibili (dati dichiarativi), si è ottenuta una mancata perdita IRES di circa 27 milioni di euro. Ai fini IRAP, con un'aliquota IRAP media netta del 4,65%, la mancata perdita di gettito è di circa 6,5 milioni di euro (140 X 4,65%).

La RT originaria evidenzia il seguente andamento di gettito di cassa, in milioni di euro, tenuto conto dell'acconto:

Cassa	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	-66,7	-38,1	-38,1
IRES	0	+47,3	+27	+27
IRAP	0	+12	+6,5	+6,5
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-4,6</b>	<b>-4,6</b>

La RT aggiornata ripropone il medesimo quadro riassuntivo degli effetti di cassa che sono quindi confermati anche a seguito della modifica approvata dalla Camera dei Deputati. Conferma quindi un effetto positivo attribuibile "*al mantenimento della quota di interessi passivi indeducibili per gli intermediari finanziari*"<sup>124</sup>, espungendovi il riferimento al procedimento di calcolo sopra riportato (da cui derivava un effetto positivo di +27 mln di euro per IRES e + 6,5 mln di euro di IRAP), precisando di aver riportato nella tabella riassuntiva (la medesima della RT originaria) le "*variazioni finanziarie rispetto agli effetti stimati in sede di valutazione della norma originaria contenuta nella Legge di Stabilità 2016 e considerati nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente del comparto delle entrate tributarie del bilancio dello Stato e del conto della P.A. contenuto nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, per gli anni dal 2017 (in milioni di euro)*". Altre modifiche della nuova RT riguardano le FONTI (nella RT originaria si afferma di aver fatto ricorso "*ai dati del modello di microsimulazione IRAP (che contiene anche il dato relativo agli interessi passivi indeducibili)*") che ora si riferiscono "*ai dati di microsimulazione IRES/IRAP*" senza ulteriori specificazioni.

**Al riguardo** si evidenzia che la stima è stata effettuata con microsimulazione, utilizzando diverse banche dati e con riferimento a dati dell'anno 2014 (Unico 2015)<sup>125</sup>. L'utilizzo dei modelli di microsimulazione dovrebbe condurre, se correttamente implementati ed

<sup>124</sup> Espunge dalla parte descrittiva la specificazione, tra parentesi, per cui detto effetto positivo sarebbe derivato dalla "(mancata riduzione del gettito IRES ed IRAP)

<sup>125</sup> In proposito si rammenta che la relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 stimava:

- l'addizionale IRES (3,5%) in circa 590 milioni annui, di cui circa 440 milioni attribuibili alle banche;
- il minor gettito IRES/IRAP determinato dalla piena deducibilità (rispetto al 96%) degli interessi passivi. In proposito, a fronte di circa 2,6 miliardi di interessi passivi indeducibili (dai dati dichiarativi) la perdita di gettito veniva determinata applicando un'aliquota media IRES del 17,5% (2.600x17,5%= 455 mln di IRES) e un'aliquota media IRAP del 4,65% (2.600x4,65%= 120,9 mln). Inoltre, in via prudenziale, la RT affermava di non aver stimato gli effetti positivi di IRES dovuti alla minore IRAP dedotta.

impostati, ad una stima la più attendibile e prudenziale della fattispecie. In relazione alla metodologia seguita, quindi, non si formulano osservazioni; tuttavia, poiché non sono stati forniti i dati e le informazioni utilizzate per il raffronto tra effetti a LV e quelli a legislazione modificata (ad esempio il reddito su cui calcolare le addizionali IRES e la numerosità dei soggetti), non è possibile ripercorrere e riscontrare la quantificazione.

Si evidenzia che a seguito della modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento (che ha espunto la lettera *c*) del comma 49), per le società di gestione dei fondi comuni di investimento sarebbe stato mantenuto il regime di piena deducibilità degli interessi passivi ai fini IRAP<sup>126</sup> a fronte della parziale deducibilità (96%) ai fini IRES.

La RT aggiornata non dà conto specificamente degli effetti finanziari associabili alla novità introdotta nel corso dell'esame parlamentare. Parrebbe peraltro aver considerato - attraverso la nuova microsimulazione IRES/IRAP di cui da conto la nuova RT - l'impatto finanziario della soppressione della lettera *c*) nell'ambito della più generale valutazione delle *"previsioni tendenziali a legislazione vigente del comparto delle entrate tributarie del bilancio dello Stato e del conto della P.A. contenuto nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, per gli anni dal 2017"*. Sul punto si rappresenta che, in assenza di informazioni in merito, a fronte del testo originario dell'art. 12, lett. *c*) (ora art. 1, comma 49), al quale erano associati effetti in termini di recupero di gettito a titolo di IRAP per 6,5 mln di euro a regime, sarebbe stato ragionevole attendersi una variazione di segno contrario a seguito della soppressione della disposizione dalla quale è ipotizzabile potesse derivare il recupero IRAP stimato.

Inoltre, considerata l'identità degli effetti finanziari rappresentati nelle due RT nelle tabelle riepilogative di andamento del gettito di cassa, appaiono necessari chiarimenti.

## **Comma 50**

### **(Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche)**

La norma<sup>127</sup>, introdotta dalla Camera dei deputati eleva a decorrere dal 1 gennaio 2017 da 250.000 a 400.000 la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> Che, per la disciplina vigente, deriva dalla soppressione del secondo periodo del comma 8 dell'articolo 6 del decreto 446/1997, operata dal comma 68 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208/2015). Si ricorda che detto periodo abrogato stabiliva che gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 96% del loro ammontare. Il testo originario del DDL bilancio all'art. 12, lett. *c*) (nella nuova numerazione art. 1, comma 49, lett. *c*)), con tecnica normativa non chiara, operava la riscrittura del comma 68 citato e, intendendo presumibilmente far rivivere con il venir meno dell'abrogazione, il soppresso secondo periodo lo riformulava prevedendo nel contempo per le sole società di gestione dei fondi comuni di investimento il concorso degli interessi passivi alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 96 per cento del loro ammontare.

<sup>127</sup> Intervenendo sull'articolo 90, comma 2, della L. 289/2002 che ha ridefiniva la soglia dei proventi superata la quale era riconosciuta l'opzione (Intervenendo sulla legge 398/1991).

<sup>128</sup> I soggetti (le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti) che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli [14](#), [15](#), [16](#), [18](#) e [20](#) del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#). Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#).

**La RT** evidenzia che la disposizione è suscettibile di generare una perdita di gettito IRES ed IRAP, in virtù del richiamo a tale limite contenuto nelle disposizioni oggetto di modifica (per tali soggetti infatti il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi). Stima quindi la perdita di gettito di competenza IRES ed IRAP conseguente alla modifica delle modalità di determinazione del reddito imponibile o del valore della produzione in capo a tali soggetti: tale perdita è risultata pari a circa 100 mila euro ai fini IRES ed a circa 76 mila euro ai fini IRAP. Indica quindi gli effetti finanziari netti recati di cassa dalla norma in esame, con un acconto del 75% ai fini IRES e dell'85% ai fini IRAP come segue:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020
IRES	0,0	-0,18	-0,1	-0,1
IRAP	0,0	-0,14	-0,08	-0,08
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

**Al riguardo**, si rappresenta che la RT quantifica gli effetti finanziari associabili alle disposizioni in commento, non limitandosi ad affermarne la loro trascurabilità (-100.000 euro IRES e - 80.000 euro IRAP). Tuttavia il carattere sintetico della esposizione che si legge in RT non consente di ripercorre il procedimento logico matematico seguito. Non sono stati infatti indicati quegli elementi e dati (in particolare la numerosità delle società sportive dilettantistiche<sup>129</sup> che registrano proventi da 250.000 a 400.000, l'IRES e l'IRAP pagato dagli stessi a LV, gli incassi che risulterebbero dall'applicazione del regime forfetario etc.) utilizzati per la quantificazione di cui sarebbe stato utile poter disporre, anche al fine di consentire una valutazione più approfondita della misura.

## Comma 51

### (Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile)

Le disposizioni in commento, approvate dall'altro ramo del Parlamento, introducono nel testo unico bancario<sup>130</sup> la nuova disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile di cui al nuovo articolo 111-bis. Si tratta di operatori che conformano la propria attività a taluni principi enucleati dalla norma<sup>131</sup>. Per tali soggetti si introduce un regime fiscale di favore consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi del 75 % delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Si fa quindi rinvio ad un emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sentita la Banca d'Italia, dovrà stabilire le relative norme di

<sup>129</sup> Dall'elenco delle società sportive dilettantistiche (Fonte Agenzia delle entrate - anno 2016) risulterebbero in totale 8715 soggetti.

<sup>130</sup> Di cui al D.lgs. n. 385/1993.

<sup>131</sup> Sono operatori di finanza etica e sostenibile quelli che valutano dei finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; - danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati; - devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica; - non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività; - adottano un sistema di *governance* e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso ed adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

attuazione dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

L'agevolazione introdotta è riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato “*de minimis*”, di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione. 3.

**La RT** aggiornata, dopo aver illustrato la portata normativa del nuovo articolo 111-*bis* del testo unico bancario prevedendo per gli operatori bancari di finanza etica la non inclusione nel reddito imponibile del 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio, rappresenta che dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua, a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, evidenzia che la disposizione comporta una perdita di gettito pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 1 milione di euro su base annua a decorrere dal 2017.

**Al riguardo**, si rappresenta che la RT associa all'agevolazione fiscale prevista per gli operatori di finanza etica un onere finanziario in termini di perdita di gettito pari a 1 mln di euro a regime, affermando trattarsi di un limite di spesa. In termini generali, l'agevolazione in esame appare infatti suscettibile di determinare minor gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente in considerazione del regime di parziale esenzione dall'imposta sui redditi delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. In proposito, nel rilevare il carattere sintetico della RT, si evidenzia l'opportunità di fornire un quadro informativo adeguato per la verifica parlamentare della congruità del tetto di spesa previsto, avuto riguardo alle finalità perseguite dalla norma ed al tiraggio che si può ragionevolmente e prudenzialmente prevedere anche tenendo conto del possibile effetto incentivante che potrebbe derivare dalla prevista agevolazione.

Andrebbe altresì approfondito l'impatto finanziario, in termini di minor gettito ulteriore rispetto a quello stimato, che potrebbe derivare da un effetto sostituzione per quegli operatori bancari che già oggi presentano i requisiti posti dalla norma, che destinano somme ad incremento del capitale proprio e che dunque in conseguenza del nuovo inquadramento potrebbero trovarsi in futuro a beneficiare del regime agevolato. In proposito andrebbero fornite informazioni circa la platea degli operatori potenzialmente interessati. Inoltre se detti oneri, previsti a regime nella misura massima di 1 mln di euro, costituiscono il costo massimo annuale dell'agevolazione, come parrebbe, andrebbe valutata l'eventualità di meglio specificare i criteri di delega, precisando che il decreto attuativo della nuova disciplina sia chiamato ad individuare anche le procedure funzionali ad assicurare il rispetto del tetto di spesa.

### **Commi 52-58 (Sostegno agli investimenti delle PMI)**

Il comma 52 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> L'art. 2, del D.L. n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) prevede la possibilità per le micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per investimenti in macchinari, impianti, e attrezzature



Il comma 53 autorizza la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023, per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 54 riserva una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.

Il comma 55, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Il comma 56 dispone che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.

Il comma 57 consente l'incremento dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro (rispetto ai 5 previsti a legislazione vigente).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Contributo alle PMI per l'acquisto di beni strumentali (cd. Nuova Sabatini) (c. 52)	28	84	112	28	84	112	28	84	112

**La RT** ricorda che la misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore

---

(comma 1). Tali finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016 (comma 2), dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio trimestrale sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (comma 8, primo periodo). I finanziamenti sono accordati per una durata massima di 5 anni e per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria (comma 3). Alle imprese in riferimento il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti (comma 4). Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di detti contributi, la norma ha autorizzato la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro per il 2021 (comma 8, secondo periodo). Si evidenzia che l'art. 1, comma 243, della legge n. 190/2014, ha disposto l'incremento dell'importo massimo dei finanziamenti erogabili da 2,5 a 5 miliardi di euro e, per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi, ha autorizzato la spesa di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per il 2019, di 31,3 milioni di euro per il 2020 e di 9,9 milioni di euro per il 2021.

degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso di interesse del 2,75%.

La RT precisa poi che lo stato di attuazione della misura, a luglio 2016, registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 4 miliardi di euro, per un totale di oltre 12.000 domande di agevolazione presentate da circa 8.700 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 2 settembre 2016, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (pari a 383,86 milioni di euro), è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dal 3 settembre del medesimo anno. Viene, altresì, precisato che la disposizione è finalizzata a ripristinare l'operatività di uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese nazionali è confermata dal notevole interesse mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari.

I commi 52 e 53 prevedono una proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, ed uno stanziamento di 560 milioni di euro, sull'intero periodo 2017-2023, calcolato su un'ipotesi di contributo mensile di circa 23,3 milioni di euro, in linea con i flussi registrati in relazione alle delibere di finanziamento trasmesse da parte della banche e intermediari finanziari e all'effetto leva derivante dall'introduzione delle nuove modalità operative che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento. Con riferimento all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi quelli in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID), sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, la RT ribadisce che il contributo è concesso con una maggiorazione del 30% del tasso (2,75%) previsto dalla misura, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato (comma 5). A fronte di tale stanziamento, la RT stima un volume corrispondente di finanziamenti pari a 6,92 miliardi di euro, di cui 1,11 miliardi di euro corrispondenti alla riserva del 20% destinata agli investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo e i restanti 5,81 miliardi di euro riferibili alla quota ordinaria sulla Nuova Sabatini-ter.

La RT conclude ricordando la possibilità che Cassa depositi e prestiti S.p.A incrementi l'attuale *plafond* di provvista, stabilito nel limite di 5 miliardi di euro, fino ad un massimo di 7 miliardi di euro, importo indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo *plafond*.

**Al riguardo**, premesso che l'onere è comunque limitato all'entità dello stanziamento e che la misura in esame appare chiaramente modulabile sulla base dei vincoli finanziari da rispettare, si rileva che l'incremento dell'autorizzazione di spesa (finalizzata alla copertura degli oneri per interessi derivanti dalla concessione dei finanziamenti CDP alle PMI) connesso all'incremento del *plafond* costituito presso CDP, appare coerente con gli importi

originariamente individuati dall'articolo 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.

In proposito si rammenta che RT relativa al decreto-legge n. 69 del 2013, con riferimento all'articolo 2 affermava che il riconoscimento del contributo previsto, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dalla banca, determinava un fabbisogno finanziario definitivo sulla base delle seguenti ipotesi:

- erogazione, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, della provvista "di scopo" in più *tranche*, in funzione del tiraggio delle risorse da parte delle banche aderenti all'iniziativa;
- restituzione alle banche, da parte delle PMI beneficiarie, dei finanziamenti ottenuti, in 5 anni, secondo un piano di ammortamento con rate semestrali;
- importo massimo del contributo, pari alla somma degli interessi calcolati sui finanziamenti, applicando un tasso convenzionale stimato nella misura del 2,7% annuo;
- rischio di insolvenza gravante in capo agli istituti bancari finanziatori;
- l'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione rappresenta un tetto di spesa annuale che non potrà essere superato. Ciò in quanto il raccordo tra tale tetto di spesa e l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili avviene attraverso il costante monitoraggio effettuato da Cassa depositi e prestiti, da ciò deriva l'impossibilità di concedere nuovi finanziamenti nel caso in cui da tale monitoraggio risulti l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa.

Il comma 58 incrementa di 1 mln di euro per il 2017 l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge n. 190 del 2014, al fine di potenziare le azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.

**La RT** illustra il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 59-64**

#### **(Contributo per gli investimenti finalizzati alla distribuzione gratuita di prodotti)**

Il comma 59 prevede che i soggetti che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, beneficino di un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 63 (pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018).

Il comma 60 dispone che il contributo viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto

Il comma 61 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo in qualità di credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da

lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto.

Il comma 62 impone alle imprese costruttrici o importatrici di conservare la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.

Il comma 63 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per provvedere all'erogazione del credito d'imposta dei commi da 59 a 64.

Il comma 64 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti. Con lo stesso decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa relativi alle dotazioni annue.

**La RT**, oltre ad illustrare la norma, afferma che la misura riguarda gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti (si tratta dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 155 del 2003).

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

### **Commi 65-69**

#### **(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle *start-up* e nelle PMI innovative)**

Il comma 65, aggiungendo il riferimento all'articolo 25 all'interno dell'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 3 del 2015, prevede che, al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative possono essere redatti con atto sottoscritto, oltre che con firma digitale, anche con la firma elettronica avanzata autenticata prevista, appunto, dall'articolo 25 del Codice dell'Amministrazione digitale.

Il comma 66 modifica l'art. 29 citato prevedendo: la trasformazione da beneficio transitorio (periodo 2012-2016) a beneficio a regime delle agevolazioni previste in favore delle *start up* innovative; l'incremento della misura del beneficio al 30%<sup>133</sup>; l'elevazione del limite massimo dell'importo su cui applicare la detrazione IRPEF portandolo da 500.000 a un milione; il prolungamento del periodo in cui deve essere mantenuto l'investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES elevandolo da due a tre anni.

Il comma 67 prevede che l'efficacia delle disposizioni sia subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 68 modifica l'articolo 4 del D.L. n. 3/2015 al fine di estendere l'ambito applicativo della disciplina sulle PMI innovative. In particolare, viene escluso l'attuale requisito richiesto (operatività inferiore a sette anni delle PMI) ai fini dell'applicazione automatica delle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. n. 179/2012. Tali agevolazioni, infatti, in caso di PMI innovative sul mercato da più di sette anni, si applicano solo in presenza di ulteriori requisiti indicati nel comma 9-*bis* dell'art. 4 del quale, peraltro, si prevede la soppressione.

---

<sup>133</sup> Attualmente la norma prevede: una detrazione IRPEF pari al aliquota 19% delle somme investite in *start up*. Tale aliquota è elevata al 25% per investimenti in *start up* a vocazione sociale o in *start up* ad alto valore tecnologico; una deduzione ai fini IRES pari al 20% delle somme investite. Tale aliquota è elevata al 27% per investimenti in *start up* a vocazione sociale o in *start up* ad alto valore tecnologico.

Il comma 69 esonera dal pagamento delle imposte di bollo (e dei diritti di segreteria) l'atto costitutivo delle *start up* innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e così trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese).

**La RT** illustra la disposizione chiarendo che l'aliquota del beneficio in detrazione (per le persone fisiche) e in deduzione d'imposta (per le persone giuridiche) è uniformata al 30%, indipendentemente dalla tipologia di *start-up* beneficiarie, e viene elevato il tetto massimo di spesa a 1 milione di euro. Le disposizioni in commento vengono messe a confronto con la normativa vigente, applicabile fino all'anno d'imposta 2016, che riconosce la detraibilità ai fini Irpef degli investimenti effettuati in *start-up* innovative al 19% e in *start-up* a vocazione sociale al 25% e la deducibilità ai fini IRES rispettivamente del 20% e del 27%, con un limite di spesa di 500 mila euro.

Le stime sono state formulate a partire dalla base dei dati del modello UNICO/2015 persone fisiche relativi all'anno di imposta 2014, dai quali risulta che l'ammontare di investimenti in *start-up* innovative e a vocazione sociale è stato di circa 33 milioni di euro.

Viene stimato che, ipotizzando un incremento di spesa del 10% e applicando la nuova aliquota del 30%, a decorrere dal 2017 si possa registrare una variazione IRPEF di competenza annua di circa -10,9 milioni di euro.

Per quanto concerne l'imposta sulle società, sulla base dei dati del modello UNICO/2015 società di persone relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in *start-up* è stato circa 22,2 milioni di euro. Adottando le stesse ipotesi in termini di incremento di spesa, si stima una variazione IRES (con aliquota del 24%) di competenza annua di circa -1,8 milioni di euro.

Con riferimento alle PMI, la RT stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua:

*(milioni di euro)*

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
<b>IRES</b>	-0,9	-2,2	-3,5	-4,8	-6,2
<b>IRPEF</b>	-5,4	-13,6	-21,7	-29,9	-38,0

A riguardo viene dichiarato che tale stima è desunta <<considerando che attualmente esse ammontano a circa 250 unità e utilizzando la stima del numero potenziale di PMI innovative pari a circa 7.000 nell'arco di un quinquennio e adeguandola all'applicazione della nuova aliquota di detraibilità (per le persone fisiche) e deducibilità (per le società) del 30%>>.

La relazione tecnica stima, complessivamente, una variazione di gettito IRPEF e di Ires totale di competenza annua, sintetizzata nella tabella a seguire.

(milioni di euro)

Competenza	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRES	-2,7	-4,0	-5,3	-6,6	-8,0
IRPEF	-16,3	-24,5	-32,6	-40,8	-48,9
<b>TOTALE</b>	<b>-18,9</b>	<b>-28,5</b>	<b>-37,9</b>	<b>-47,4</b>	<b>-56,9</b>

In termini di andamento finanziario, considerando l'entrata in vigore della norma a decorre dal 2017, la RT riporta i seguenti dati.

(milioni di euro)

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dal 2023
IRES	0	-4,7	-4,9	-6,3	-7,6	-8,9	-8,0
IRPEF	0	-28,6	-30,6	-38,7	-46,9	-55,0	-48,9
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>-33,3</b>	<b>-35,5</b>	<b>-45,0</b>	<b>-54,5</b>	<b>-63,9</b>	<b>-56,9</b>

Da ultimo, con riferimento al comma 69, che contempla l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per le fattispecie considerate, la RT illustra la disposizione stimando una perdita di circa 0,3 milioni di euro su base annua.

**A riguardo**, si segnala che da dati disponibili, tratti dal [Sito internet delle Camere di Commercio per le PMI innovative](#), le società iscritte alla sezione delle *start-up* innovative risultano essere 6.628 unità (aggiornamento al 28 novembre 2016). Nel 3° report trimestrale si legge che "a fine settembre 2016 il numero di *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del decreto-legge 179/2012 è pari a 6.363, in aumento di 420 unità rispetto alla fine di giugno (+7,07%). Le *start-up* rappresentano lo 0,4% del milione e mezzo di società di capitali attive in Italia (a fine giugno l'incidenza del fenomeno era pari allo 0,38%, a marzo 0,35%)". Risalendo al dato aggiornato al 31 dicembre 2015 la reportistica delle Camere di commercio riporta un dato di 5.143 unità, in aumento di 439 unità rispetto alla fine di settembre (+9,3%).

La dinamica appena illustrata attesta quindi come il fenomeno sia in rapida crescita e in costante evoluzione.

Si osserva che la RT non dà indicazione del numero delle *start-up* alle quali i volumi di investimento (33 mln di euro) fanno riferimento. La stessa inoltre, prendendo a base il dato 2015, parrebbe non aver tenuto conto adeguatamente del trend in crescita del numero di *start-up* e, prevedibilmente, dei volumi di investimento ad esse destinate. La RT ipotizza infatti un incremento di spesa del 10% , assumendo il dato come costante nel tempo. In considerazione del trend sopra evidenziato sarebbe necessario un chiarimento sul punto.

Per quanto riguarda le PMI, l'ultimo dato disponibile (28 novembre 2016) indica la presenza di 316 unità. La RT nel fare riferimento a 250 unità, parrebbe aver tenuto conto di un dato meno aggiornato. Anche in tal caso, avuto riguardo al trend, sarebbe utile comprendere sulla base di quali elementi si sia stimato il numero potenziale di PMI innovative pari a circa 7.000 nell'arco di un quinquennio.

Per quanto riguarda gli effetti delle modifiche normative proposte, si chiedono chiarimenti al fine di verificare come incide sulla quantificazione l'incremento del limite di investimento agevolabile (da 500 mila a 1 mln di euro).

Si precisa in proposito che, ai fini della stima, la RT utilizza l'ammontare degli investimenti indicati nelle dichiarazioni 2014, incrementandolo del 10%: non si evince dalla relazione quali fattori ed in che termini gli stessi siano stati considerati per la determinazione di tale maggiorazione (ad esempio, in relazione all'aumento del limite di investimento agevolabile, all'ampliamento della platea, all'aggiornamento dati su investimenti).

In proposito, andrebbero forniti chiarimenti in ordine all'impatto sul gettito riferibile all'inclusione nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione delle PMI operative da più di 7 anni, non ammesse al beneficio a normativa vigente.

Informazioni di dettaglio non sono fornite neanche con riferimento all'esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria; pertanto si chiedono chiarimenti.

### **Commi 70-75**

#### **(Rifinanziamento interventi per autoimprenditorialità e *start-up* innovative)**

Il comma 70 apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. In particolare: la lettera *a*) ridefinisce la nozione di portale per la raccolta di capitali per le PMI; la lettera *b*) estende alle PMI in generale, in luogo delle sole *start-up* innovative e PMI innovative, l'ambito di estensione dell'esercizio professionale del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali; la lettera *c*) modifica in senso conforme al contenuto della lettera *b*) la rubrica del capo III-*quater* del titolo III della parte II.

Il comma 71 autorizza la spesa di 47,5 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018 per il finanziamento delle iniziative di autoimprenditorialità<sup>134</sup>. Tali risorse, previa iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero<sup>135</sup>, intestato a Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo n. 185 del 2000<sup>136</sup>.

Il comma 72 incrementa di 47,5 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

Il comma 73 autorizza il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni a destinare, nel 2017, alle misure di cui ai commi precedenti, risorse a valere sul programma operativo nazionale (PON) imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72.

---

<sup>134</sup> Di cui al Titolo I, capo 01, del D.lgs. n. 185/2000, disciplinante Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi.

<sup>135</sup> Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale (MEF) 30 novembre 2004, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del D.lgs. n. 185 del 2000.

<sup>136</sup> Dalla tabella 2, tomo 2, del disegno di legge di bilancio 2017, allegato n. 4 sulle gestioni fuori bilancio, risulta che sul conto 22048 intestato a Invitalia al 30 giugno scorso vi era una giacenza pari a 54 milioni di euro. Sul conto 22047, sempre intestato a Invitalia per le medesime finalità, risultavano disponibili alla medesima data 163 milioni.

Il comma 74, al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, assegna al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012<sup>137</sup>, 5 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Rifinanziamento interventi per l'autoimprenditorialità	47,5	47,5		47,5	47,5		47,5	47,5	
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Rifinanziamento interventi per le <i>start-up</i> innovative	47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50	
Rifinanziamento fondo per la crescita sostenibile per erogazione finanziamenti agevolati a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi	5,00	5,00		5,00	5,00				

**La RT**, oltre ad illustrare le disposizioni e le loro finalità, precisa che il comma 71 dispone una revisione del sistema di gestione delle risorse dedicate alle misure del decreto legislativo n. 185 del 2000, tale da tenere distinte le disponibilità relative al Titolo I, Capo 01 (autoimprenditorialità) di competenza del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo l'istituzione di un apposito conto corrente, da quelle relative al Titolo II (autoimpiego), di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alimentato dai rientri dei mutui agevolati concessi ai sensi di entrambi i titoli.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che il mancato impatto sul saldo di indebitamento del finanziamento disposto dal comma 74 riflette la natura rotativa del fondo rifinanziato con tale comma.

Il comma 75, al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, modifica l'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 relativo alla partecipazione da parte del MISE al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite per lo sviluppo di PMI costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa.

<sup>137</sup> Dalla tabella 2, tomo 2, del disegno di legge di bilancio 2017, allegato n. 4 sulle gestioni fuori bilancio, risulta che tale Fondo aveva al 30 giugno scorso una giacenza pari a 1.763 milioni di euro.



In particolare si conferma che con le partecipazioni del MISE al capitale delle società finanziarie, allo scopo utilizzando le risorse del fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Viene altresì confermata la possibilità per le società finanziarie di sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 cod. civ., di svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

Inoltre, le società finanziarie possono sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati o partecipativi. Infine viene concessa alle società finanziarie, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, la facoltà di intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

**La RT** descrive il comma ed assicura che lo stesso non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

### **Commi 76-80**

#### **(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)**

Con i commi da 76 a 80 si disciplina la possibilità per le società quotate, che detengono partecipazioni in imprese svolgenti nuove attività produttive<sup>138</sup>, di poter utilizzare le perdite fiscali di queste ultime. In particolare la cessione delle perdite, che deve avvenire con riguardo al loro intero ammontare, è prevista per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%; le società cessionarie o controllanti di queste devono essere quotate<sup>139</sup> inoltre la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare. Le perdite realizzate e cedibili da società neo costituite sono quelle realizzate nei primi tre esercizi; tuttavia la loro cessione è soggetta al verificarsi di ulteriori condizioni concernenti: la coincidenza dell'esercizio sociale delle società cedente e cessionaria, la sussistenza del requisito partecipativo minimo del 20% al termine del periodo di imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fiscali, il perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le perdite di un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo del medesimo periodo d'imposta e, per la eventuale differenza, nei successivi periodi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ogni periodo. È previsto che la società cessionaria sia obbligata a remunerare, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta, la società cedente per il vantaggio fiscale ricevuto determinato mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente. Le somme percepite o versate tra le società in corrispettivo dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Dispone infine che la società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato nazionale e mondiale (articoli 115, 117 e 130 del TUIR) in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.

---

<sup>138</sup> Ai sensi dell'articolo 84, comma 2 del TUIR 917/1986.

<sup>139</sup> In un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

**La RT** ai fini della stima ipotizza quanto segue:

- le imprese controllate per oltre il 50% da imprese quotate non sono state considerate in quanto potenzialmente rientranti nel regime del consolidato fiscale;
- all'impresa quotata partecipante viene trasferita la perdita e non il reddito. Nel merito osserva che le perdite trasferite sono quelle pregresse utilizzabili illimitatamente in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta.

Mediante l'uso dei dati ORBIS Bureau Van Dijk, estrae tutte le imprese italiane partecipate (dal 20 al 50% escluso) da aziende italiane quotate; incrociando tale selezione con i dati provvisori Unico 2015 Società di capitali, anno di imposta 2014 rileva le perdite (di esercizio o pregresse) delle imprese interessate. In capo ad ogni società cessionaria quotata somma ai redditi (perdite o utili) le perdite apportate dalle partecipate considerate. Il risultato dell'elaborazione (che tiene conto della normativa vigente in tema di riporto delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, di cui all'articolo 84 del TUIR), indipendentemente dalla caratteristica di "nuova impresa", evidenzia un minore reddito imponibile netto a regime di circa 277 milioni di euro, relativo a 61 imprese quotate. La RT, applicando a tale valore l'aliquota IRES del 24%, stima una perdita di gettito a regime di circa 67 milioni di euro. Ipotizzando inoltre una distribuzione lineare delle perdite (pari ad un terzo per ogni anno), rappresenta che l'effetto a regime sarebbe raggiunto in tre esercizi.

La RT espone quindi nella seguente tabella gli effetti finanziari di cassa, in termini di minor gettito IRES, supponendo: la decorrenza della disposizione dal 2017, l'andamento a regime delle perdite suddiviso in tre esercizi e un acconto del 75%:

*(milioni di euro)*

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	0	-39,0	-61,4	-83,8	-67,0

**Al riguardo** si evidenzia che la RT appare corretta nell'impostazione metodologica; si osserva, però, che non sembra aver considerato l'effetto incentivante della disposizione che peraltro viene ben evidenziato nella parte iniziale della relazione illustrativa dove si afferma che: "*Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi.....Per stimolare il mercato italiano dei capitali e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in start-up da parte di società quotate*". Pertanto è verosimile ipotizzare che uno degli effetti della disposizione sarà proprio quello di aumentare gli attuali investimenti attraverso la partecipazione al capitale di imprese neo costituite anche oltre le aspettative stimabili a legislazione vigente. Sul punto si osserva anche che la norma è suscettibile di stimolare comportamenti elusivi volti a creare, ad esempio, rapporti di partecipazione simulati finalizzati esclusivamente al risparmio d'imposta da parte della società cessionaria.

Con riferimento poi alla remunerazione che la società cessionaria deve riconoscere alla società cedente ed alla non concorrenza di essa alla formazione del reddito imponibile, si osserva che la disposizione ricalca nella logica fondamentale quanto previsto a normativa

vigente in tema di effetti dell'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (articolo 118, comma 4 del TUIR)<sup>140</sup> in materia di imposte sui redditi. Sul punto si chiede, nel silenzio della RT, se il riconoscimento della remunerazione in argomento, rappresentando un ricavo per la società cedente ed un onere per la società cessionaria, possa generare variazioni di gettito in termini di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), eventualmente da determinarsi nel suo ammontare netto.

### **Comma 81 (Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali)**

Il comma 81 sostituisce l'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

In particolare, le principali modifiche rispetto alla versione vigente sono le seguenti.

La proposta di transazione fiscale è subordinata al fatto che il piano preveda la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista.

Si elimina il limite rappresentato dalla possibilità di procedere alla transazione limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, in relazione alle quali, comunque, diventa possibile in linea generale procedere alla transazione fiscale, analogamente a quanto il presente comma prevede anche per i debiti contributivi.

Viene consentita, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, non più soltanto la proposta di dilazione del pagamento, ma anche quella di un pagamento parziale.

Viene inserita una previsione che espressamente impone che le attestazioni da sottoporre a valutazione da parte del tribunale ineriscano anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Si elimina la differenziazione vigente fra i tributi non iscritti a ruolo o non ancora consegnati al concessionario della riscossione, da un lato, e quelli iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario della riscossione, dall'altro, relativamente alla disciplina in materia di assenso alla proposta di transazione.

**La RT** chiarisce che la modifica dell'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 interviene sul trattamento del debito tributario e contributivo nelle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti consentendo, con particolare riferimento ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, la falcidiabilità anche dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, imposte per le quali, ad oggi, la norma consente esclusivamente la dilazione del pagamento.

La nuova disciplina prevede comunque un criterio limite per l'abbattimento della pretesa tributaria laddove, ispirandosi al principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia europea (causa C-546/14), stabilisce che il soddisfacimento del credito tributario, non può essere inferiore all'importo ricavabile, nell'ipotesi di liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni, indicato nella relazione del professionista, e della prelazione che assiste il credito erariale. Nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti è previsto che nella relazione del professionista debba essere evidenziata la convenienza del trattamento

---

<sup>140</sup> Il quale così recita: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 (cioè quelle che effettuano la scelta per la tassazione di gruppo) in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti."

proposto all'erario rispetto alle alternative concretamente praticabili e che tale attestazione è sottoposta a specifica valutazione del Tribunale.

Se si considera che la norma trova applicazione in relazione a soggetti in stato di crisi, quindi in fattispecie di sofferenza finanziaria spesso già sfociata in procedura concorsuale, la riscossione dei crediti tributari risulta sostanzialmente già compromessa avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale del debitore.

Può, pertanto, ragionevolmente ritenersi che con le modifiche proposte, la norma persegua la realistica riscuotibilità della pretesa tributaria. Al riguardo, peraltro, si rappresenta che l'attuale disciplina che prevede il pagamento soltanto dilazionato dell'intero ammontare dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, non ha assicurato l'incasso effettivo di dette imposte considerato che molti dei piani di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione già omologati si sono rivelati in concreto non fattibili, con conseguente inadempimento del concordato e successiva dichiarazione di insolvenza o revoca dell'accordo.

Con riferimento ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate oggetto di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, non si ritiene, pertanto, che ci siano effetti finanziari negativi connessi all'entrata in vigore della modifica normativa. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto concerne i crediti contributivi e le risorse proprie UE, tenuto conto altresì che la proposta del debitore, formulata nell'ambito delle procedure ex art. 182-*bis*, 182-*ter* e 160 della legge fallimentare è sottoposta al voto degli uffici competenti, che, si reputa, sarà espresso a seguito della valutazione circa la convenienza della soluzione transattiva proposta.

Si osserva, peraltro, che la nuova disciplina potrebbe consentire la definizione di un numero maggiore di procedimenti di gestione della crisi aziendale con conseguenti riflessi positivi in termini di prospettive di incasso per l'erario. Sulla base della concreta realizzabilità dei piani di risanamento strutturati sulla reale solvibilità del debitore in funzione della capienza del suo patrimonio, si consente infatti di recuperare, con un maggior margine di certezza, i debiti già consolidati e, laddove il procedimento abbia favorito la continuità aziendale, si prefigurano concrete prospettive di pagamento dei tributi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa.

**Al riguardo**, appare auspicabile l'acquisizione di ulteriori conferme da parte delle strutture specificamente demandate all'accertamento e alla riscossione dei crediti in parola circa l'asserita virtuosità (o, perlomeno, neutralità) della norma in termini di effetti sul gettito. Un particolare chiarimento merita, poi, la prevista estensione dell'istituto della transazione fiscale alle cd. risorse proprie UE, soprattutto in relazione alla loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

## **Commi 82-87 (Investimenti e altre misure inerenti all'INAIL)**

Il comma 82 dispone che l'INAIL possa sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso<sup>141</sup> dedicati all'attivazione di *start-up* innovative ovvero costituire e partecipare a *start-up* di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia.

Il comma 83 impone all'INAIL di effettuare i predetti interventi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già nelle disponibilità dell'INAIL a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT** non ascrive effetti per la finanza pubblica alla norma, poiché gli oneri derivanti dall'attività di costituzione di *start-up* ovvero dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l'attivazione di *start-up* troveranno capienza nelle risorse umane, finanziarie e strumentali già nelle disponibilità dell'INAIL a legislazione vigente.

**Al riguardo**, nulla da osservare in termini di contabilità economica, alla luce della natura degli interventi considerati. Anche in relazione agli altri saldi la norma non sembra presentare profili problematici per i profili di competenza, atteso che l'INAIL non è obbligato ad effettuare le operazioni in questione e comunque agirebbe nei limiti delle esistenti disponibilità economiche, finanziarie e strumentali, come espressamente disposto.

Il comma 84, al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, dispone che le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33 (fondi d'investimento immobiliari costituiti al fine di valorizzare o dismettere immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici), fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.

**La RT** chiarisce che la norma consente la rimodulazione fra diverse tipologie di fondi di investimento, fermo restando il tetto complessivo delle risorse previsto dalla normativa vigente. Tali operazioni trovano inquadramento nell'ambito dei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto legge n. 78 del 2010.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

---

<sup>141</sup> Si definiscono di tipo chiuso i fondi di investimento in cui l'entrata è prefissata al periodo di promozione e l'uscita alla scadenza del fondo (sono invece di tipo aperto i fondi in cui vi è libertà di entrata e di uscita in qualunque momento).

Il comma 85 stabilisce che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017. Successivamente con DPCM sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.

**La RT** afferma che dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le Regioni, ove decidano di aderire all'operazione, dovranno sostenerne i relativi oneri nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe preliminarmente confermato che la quota di 100 milioni di euro da destinare agli investimenti in oggetto possa essere ridotta per rispettare il limite percentuale previsto dalla normativa vigente e le effettive disponibilità di somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

Inoltre, sarebbe auspicabile una riflessione in merito al rischio che la suddetta tipologia di investimento garantisca un flusso di rendimenti inferiore rispetto ad investimenti nel settore abitativo o commerciale.

Il comma 86 estende ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 (sanzioni sostitutive in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti), dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (reati di lieve entità in materia di normativa sugli stupefacenti), e dell'articolo 168-bis del codice penale (messa alla prova dell'imputato) l'ambito di utilizzo del Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni.

Il comma 87 integra, per le finalità di cui al comma 86, il Fondo in questione (di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015), nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

**La RT** ipotizza che possono essere ammessi a tale misura circa 18.900 persone all'anno e una quota *pro-capite* forfettaria annuale da versare all'INAIL a copertura degli obblighi assicurativi di euro 158.

Il calcolo di cui sopra è stato ipotizzato con riferimento ai dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, da cui emerge che vi siano attualmente 8.800 imputati ammessi alla prova ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale e circa 6.300 condannati ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità, sia in violazione del codice della strada che in violazione delle disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope. Alla cifra così individuata è stato aggiunto un ulteriore numero di destinatari pari a 3.800 unità in conseguenza della conclusione dell'istruttoria finalizzata al conseguimento della messa alla prova, per un totale complessivo di 18.900 persone all'anno.

La somma forfettaria *pro-capite* è stata determinata alla luce dell'attuale disposizione normativa relativa all'istituzione del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali che prevede, anche per l'anno 2016, l'importo del premio pari ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.

Considerando che i dati sull'attività lavorativa annuale di pubblica utilità, comunicati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, risultano essere di circa 184 giorni lavorativi annui per ogni unità, ne consegue che la quota *pro-capite* forfettaria annuale è pari a 158 euro.

Pertanto, l'onere può essere prudenzialmente stimato in 3 milioni di euro per l'anno 2017.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce dei dati forniti dalla RT e trattandosi, comunque, di un tetto di spesa.

### **Commi 88-114 (Agevolazioni per investimenti a lungo termine)**

#### Commi da 88 a 99

Le norme prevedono per gli enti di previdenza obbligatoria<sup>142</sup> la possibilità di destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale, per gli investimenti qualificati in:

- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), con stabile organizzazione nel territorio italiano,
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio<sup>143</sup> residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che investano prevalentemente negli strumenti finanziari indicati al punto precedente.

I redditi derivanti dai citati investimenti, ad esclusione di quelli riconducibili alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate<sup>144</sup>, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. Al fine dell'applicazione del regime agevolato in argomento le norme prevedono che gli investimenti qualificati debbano essere detenuti per almeno cinque anni; in caso di vendita antecedente i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento, vengono ripresi a tassazione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi senza applicazione di sanzioni. In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari predetti entro 90 giorni.

Analoga disciplina è prevista per le forme di previdenza complementare (fondi pensione) che destinino somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, per gli investimenti qualificati su citati. I redditi da questi ultimi generati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e quindi non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20 per cento<sup>145</sup>; ai

---

<sup>142</sup> Casse di previdenza private.

<sup>143</sup> Ovvero: Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA.

<sup>144</sup> Cioè quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR).

<sup>145</sup> Articolo 17 del D.Lgs. 252/2005.

fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate i redditi derivanti dagli investimenti in parola incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione anticipata, rispetto al limite temporale dei cinque anni, i redditi derivanti dalla cessione e quelli esentati, ai sensi della normativa in esame, sono ripresi a tassazione secondo la vigente aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 17 del D.Lgs. 252/2005 (attualmente del 20%), unitamente agli interessi e senza applicazione di sanzioni.

È poi previsto che sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati in argomento, e fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, non si applichi la ritenuta sui dividendi<sup>146</sup> e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato preso la Monte Titoli S.p.A.<sup>147</sup>. Si dispone quindi che il soggetto non residente beneficiario degli utili in argomento produca una dichiarazione dalla quale risultano i propri dati identificativi e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione in esame; il soggetto non residente deve fornire, inoltre, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. È infine prevista una comunicazione annuale da inviare all'Amministrazione finanziaria da parte delle società di capitali e degli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che corrispondono utili ai soggetti non residenti, contenente i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni in commento si abrogano le norme concernenti il credito d'imposta a favore delle casse previdenziali e dei fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Durante l'esame parlamentare è stato modificato l'articolo 2, comma 4 del D.Lgs. 509/1994 allo scopo di attribuire alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il compito di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

Ulteriore modifica parlamentare ha interessato l'articolo 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 103/1996 in materia di composizione dell'organo di indirizzo generale delle casse previdenziali dei liberi professionisti; nello specifico la novella fissa un limite massimo di cinquanta membri elettivi, fermo restando il rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore.

Si dispone poi, mediante l'aggiunta del comma 9-bis all'articolo 17 del D.Lgs. 252/2005, che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione siano soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

#### Commi da 100 a 114

In via generale i commi in esame dispongono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale<sup>148</sup> ed i redditi diversi<sup>149</sup> percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Detti piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, per ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, con la finalità di effettuare investimenti qualificati, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

Le somme ed in valori investiti in ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o

---

<sup>146</sup> Di cui al citato articolo 27 del D.P.R. 600/1973.

<sup>147</sup> Di cui all'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973.

<sup>148</sup> Di cui all'articolo 44 del TUIR 917/1986.

<sup>149</sup> Di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del TUIR 917/1986.



stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare<sup>150</sup>, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. Una parte di tale quota<sup>151</sup> deve essere investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana<sup>152</sup> o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Inoltre è disposto il vincolo in ragione della quota massima (10%) di investimenti in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o in depositi e conti correnti.

È previsto che le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)<sup>153</sup> residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. In ogni caso non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con Stati o territori che non consentano un adeguato scambio di informazioni.

Gli strumenti finanziari che compongono il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni; se la cessione è antecedente a tale termine i redditi realizzati attraverso la vendita e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi senza applicazione di sanzioni. Il controvalore conseguito, in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, deve essere reinvestito negli strumenti finanziari agevolati entro 30 giorni dal rimborso.

Il mancato rispetto dei limiti di investimento comporta la decadenza dal beneficio fiscale con stretto riferimento ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano, diversi da quelli che invece sono stati detenuti nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina illustrata; per essi vi sarà l'obbligo del pagamento delle imposte non versate, insieme agli interessi, senza applicazione delle sanzioni.

Nel caso in cui vengano trattenute ritenute alla fonte ed imposte sostitutive non dovute è previsto il rimborso da parte dei soggetti gestori del piano che compenseranno la somma erroneamente dedotta con l'ammontare di ritenute ed imposte dovute dagli investitori stessi. A tal fine non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta<sup>154</sup>, né il limite massimo di compensabilità dei crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro<sup>155</sup>.

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante vendita o rimborso sono deducibili dalle plusvalenze, proventi o differenziali positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano, a decorrere dal periodo d'imposta in cui si sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto<sup>156</sup>. Inoltre le citate componenti negative sono deducibili<sup>157</sup>, al momento della chiusura del piano, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui sia titolare la medesima persona fisica, che abbia optato per il regime del risparmio amministrato (articolo 6 del D.Lgs. 461/1997); è ammessa anche la deduzione<sup>158</sup> qualora sia indicata nella

---

<sup>150</sup> Ai fini delle disposizioni in commento il comma 102 contiene una presunzione, che non ammette prova contraria, in merito alla qualifica di impresa che svolge attività immobiliare; in particolare si considera così quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione e al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

<sup>151</sup> Pari al 30% del 70%.

<sup>152</sup> I titoli inseriti nell'indice indicato (che è un indice di *benchmark*) sono quelli a maggiore capitalizzazione e liquidità di mercato; rappresenta quindi il paniere più importante di titoli a cui appartengono le azioni di società che presentano un alto livello di capitalizzazione e liquidità di mercato.

<sup>153</sup> I quali devono investire per la quota minima del 70% dell'attivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato o nella UE o nel SEE, rispettando inoltre la quota prevista per le imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB così come precedentemente visto.

<sup>154</sup> Articolo 1, comma 53, della legge 244/2007.

<sup>155</sup> Articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

<sup>156</sup> Quindi entro cinque anni.

<sup>157</sup> In cinque anni a partire dall'esercizio in cui si sono realizzate le componenti negative.

<sup>158</sup> Nel limite di cinque esercizi.

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le componenti negative sono state realizzate (articolo 68 del TUIR 917/1986).

Ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare; quest'ultimo dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione attestante il requisito suddetto.

Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni<sup>159</sup>.

**La RT** presenta separatamente le quantificazioni.

### Commi da 88 a 99

Per tali commi la RT ricorda che le disposizioni esentano dall'imposizione i rendimenti da investimenti in strumenti finanziari che non superino il 5% dei rispettivi patrimoni effettuati dai Fondi pensione e dalle Casse di previdenza; inoltre prevedono l'abolizione della ritenuta sui dividendi in uscita per investimenti della stessa specie effettuati da Fondi esteri.

Con riferimento all'abolizione della predetta ritenuta la RT evidenzia che in tal caso si configura una rinuncia a maggior gettito, data la pressoché attuale assenza di tali investimenti.

Quanto ai Fondi pensione, utilizzando dati di fonte COVIP, evidenzia che il loro patrimonio ammonta a circa 140 mld di euro. Prudenzialmente ipotizza che detti soggetti investano per intero il 5% del loro patrimonio nei nuovi strumenti esenti, e che questi presentino un tasso di rendimento del 4%. Pertanto la perdita di gettito, applicando l'aliquota di tassazione vigente del 20% sarà pari a circa 56 mln di euro<sup>160</sup>.

Considera poi la perdita di gettito derivante dalle disposizioni in esame applicate alle Casse di previdenza; anche in tal caso, utilizzando dati di fonte COVIP, stima in circa 78,8 mld di euro il loro patrimonio. Ai fini della stima mantiene ferme le stesse ipotesi viste per i fondi pensione e considerando un'aliquota di tassazione vigente del 26%, quantifica la perdita di gettito di competenza annua pari a circa 41 mln di euro<sup>161</sup>. Ipotizzando quindi un tasso di *turnover* per il possesso dei titoli finanziari di circa 1/3, evidenzia una perdita di gettito in termini di cassa, pari a 9,8 mln di euro per l'anno 2017, pari a 23,4 mln di euro per l'anno 2018, pari a 37,1 mln di euro per l'anno 2019 e 41 mln di euro dal 2020.

Stima il recupero di gettito di 80 mln di euro dovuto all'abrogazione del credito di imposta previsto dal vigente articolo 1, commi 91-94 della L190/2014<sup>162</sup>.

Infine in merito all'applicazione dell'imposta in misura fissa pari a 200 euro per le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione, la RT rappresenta che non si determinano effetti di gettito in considerazione della pressoché assenza di tali operazioni a legislazione vigente.

Gli effetti complessivi di gettito sono pari a maggiori entrate per 70,2 mln di euro per l'anno 2017 e pari a 0,6 mln di euro per l'anno 2018, mentre per l'anno 2019 si ha una

---

<sup>159</sup> Di cui al DLgs 346/1990.

<sup>160</sup>  $140.000 \text{ mln di euro} * 5\% * 4\% * 20\% = 56 \text{ mln di euro}$ .

<sup>161</sup> Quindi:  $78.800 \text{ mln} * 5\% * 4\% * 26\% = 41 \text{ mln dei euro}$ .

<sup>162</sup> Il credito di imposta in esame è conformato come tetto di spesa pari a 80 mln di euro a decorrere dal 2016.

perdita di gettito di 13,1 mln di euro, mentre a decorrere dal 2020 la perdita si attesta su 17 mln di euro.

#### Commi da 100 a 114

Preliminarmente la RT sintetizza la portata normativa dei commi in esame.

In merito alla quantificazione utilizza dati di fonte ISTAT "*sintesi dei conti e degli aggregati economici delle amministrazioni pubbliche*", dai quali risultano ritenute sugli interessi, sui redditi di capitale e sulle plusvalenze da cessione di azioni pari a 13,8 mld di euro. Ipotizzando che tra gli investimenti, quelli in titoli di Stato siano il 20% e ricordando che nel 2014, ai rendimenti sui titoli di Stato si applicava l'aliquota del 12,5% mentre ai rendimenti degli altri investimenti si applicava la ritenuta in misura pari al 20% nel primo semestre e al 26% nel secondo semestre, la RT calcola l'aliquota media ponderata pari al 20,9%<sup>163</sup>.

Ottiene quindi il valore della base imponibile complessivamente pari a 66 miliardi, rapportando il valore totale delle ritenute all'indicata aliquota media<sup>164</sup>.

Dai dati di fonte "Conti finanziari" risulta un ammontare di attività finanziarie delle famiglie italiane nell'anno 2014, pari a 2.969 mld euro; rapportando la base imponibile indicata in 66 mld al citato ammontare di attività finanziarie detenute dalle famiglie, ottiene il tasso di rendimento medio realizzato, pari al 2,2%<sup>165</sup>.

Per poter quindi calcolare gli effetti della disposizione, la RT ipotizza un numero di adesioni iniziali ai PIR pari a 120.000 soggetti che incrementa, fino al 2021 (anno in cui suppone che le adesioni si stabilizzeranno), di 60.000 nuovi investitori l'anno<sup>166</sup>; valuta anche l'investimento medio stimandolo pari alla metà della somma massima agevolabile, e quindi pari a 15.000 euro.

In un'ottica prudenziale considera che le somme siano interamente investite in strumenti finanziari che scontano una ritenute del 26%<sup>167</sup>.

Infine la RT precisa che la norma, pur entrando in vigore dal 2016, produrrà i suoi effetti dal 2017 "avendo considerato i tempi di approvazione dei regolamenti da parte della Consob e della Banca d'Italia".

Sulla base dei dati e delle ipotesi, rappresenta in tabella gli effetti finanziari:

<sup>163</sup> Cioè:  $0,125*02 + 0,8*(0,5+0,26)/2 = 20,9\%$ .

<sup>164</sup> Quindi:  $13,8\text{mld} / 20,9*100 = 66\text{ mld. di euro}$ .

<sup>165</sup> Cioè:  $66\text{ mld} / 23969\text{ mld} *100 = 2,22\%$ .

<sup>166</sup> L'ipotesi, così come si legge in RT, si basa sull'esperienza francese che nel 2014 ha introdotto un'agevolazione simile; a consuntivo i piani di investimento sono stati circa 42.000, per un importo medio conferito pari a 10.000 euro.

<sup>167</sup> Suppone quindi che tutti gli investimenti siano diversi dai titoli di Stato.

<b>Competenza</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Dal 2021</b>
N. soggetti investitori annui	120.000	180.000	240.000	300.000	360.000
Conferimento medio (euro)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ammontare conferimenti (mln)	1.800	2.700	3.600	4.500	5.400
Conferimenti cumulati (mln)	1.800	4.500	8.100	12.600	18.000
Rendimento medio (mln)	39,6	99	178,2	277,2	396
<b>Minore ritenuta (mln)</b>	<b>10,3</b>	<b>25,7</b>	<b>46,3</b>	<b>72,1</b>	<b>103,0</b>

Per la stima degli effetti di cassa, la RT considera che il versamento delle imposte sui redditi di natura finanziaria viene effettuato mensilmente e che quindi per il 2017 vengono considerati gli undici dodicesimi delle ritenute, così come peraltro ipotizzato per gli anni successivi.

<b>Cassa</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Dal 2021</b>
Minore ritenuta (mln)	9,4	24,5	44,6	69,9	100,4

In merito alla esenzione dall'imposta di successione e donazione dei rendimenti riferiti agli investimenti del piano, la RT afferma che, trattandosi di fattispecie piuttosto limitate e considerando che il gettito dell'imposta è di modesta entità, anche a causa delle franchigie molto alte, la disposizione non comporta, nella sostanza, effetti di gettito.

**Al riguardo**, si osserva quanto segue.

**Commi da 88 a 99**

In merito all'abolizione della ritenuta sui dividendi corrisposti ai Fondi esteri, si osserva che la RT non considera possibili effetti di sostituzione, anche incentivati dall'esenzione in parola, che potrebbero esser riconducibili, ad esempio, a situazioni di migliori rendimenti o a maggiore sicurezza dei fondi esteri rispetto a quelli italiani. Se si verificasse tale circostanza si avrebbero effetti finanziari negativi in termini di gettito erariale che andrebbero opportunamente stimati.

Inoltre la RT utilizza dati non riscontrabili oggettivamente in quanto frutto di ipotesi non meglio palesate; si pensi in particolare al rendimento percentuale degli investimenti in esame (ipotizzato pari al 4% annuo) o all'ipotesi del *turnover* del possesso dei titoli finanziari stimato nel 33,3% (1/3).

La RT non evidenzia poi il riferimento temporale dei dati di fonte COVIP che sono alla base della quantificazione. Sul punto sono opportuni chiarimenti in merito alla stima fornita sia con riferimento ai Fondi pensione sia con riferimento alle Casse di previdenza; infatti la RT utilizza il valore di patrimonio come ammontare a base della stima proposta (pari a 140 mld per i Fondi pensione e pari a 78,8 mld per le Casse di previdenza). Tuttavia la norma si riferisce chiaramente ed in tutti i casi all'esenzione fiscale commisurata alle somme che si destinano ad investimenti qualificati per un ammontare massimo pari al 5% dell'attivo patrimoniale dei soggetti in argomento. Ad una prima analisi - utilizzando anche le

definizioni riscontrabili nella deliberazione del 17 giugno 1998 della COVIP<sup>168</sup> nelle quali si evince che l'attivo netto destinato alle prestazioni è pari alla differenza tra il valore di tutte le attività e di tutte le passività del fondo ed è spesso indicato come patrimonio del Fondo pensione - si è indotti a ritenere che la quantificazione possa essere sottostimata. La norma indica infatti come parametro di calcolo l'attivo patrimoniale mentre la RT utilizza per le sue stime il non meglio precisato concetto di patrimonio che, secondo la definizione citata, è riconducibile al concetto di attivo netto, il quale per sua natura non è altro che la differenza tra tutte le attività e tutte le passività patrimoniali<sup>169</sup>. Si chiede pertanto, al fine di escludere sottovalutazioni della stima del minor gettito, di sapere quale base di calcolo abbia utilizzato la RT.

Sempre nel merito dei parametri utilizzati andrebbero approfondite le ipotesi che hanno indotto a stimare un tasso di rendimento degli investimenti del 4%. Al riguardo si rappresenta che dal documento presentato dal Presidente della COVIP alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, del 2 aprile 2014<sup>170</sup>, si legge che i rendimenti delle diverse forme pensionistiche complementari nell'anno 2013 si sono attestati su valori mediamente più alti di quelli evidenziati in RT; in particolare i fondi pensione negoziali hanno registrato un valore medio ponderato pari al 5,4%, per i fondi pensione aperti è emerso un valore dell'8,1%, mentre i PIP nuovi (*unit linked*) hanno evidenziato un valore del 12,2%. Si chiedono in merito dei chiarimenti.

Per quanto concerne invece l'abrogazione del credito d'imposta, si segnala che, la normativa vigente consente l'utilizzo del credito maturato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento. Quindi il credito d'imposta maturato nell'anno 2016 potrà essere utilizzato nell'anno 2017 a valere sulle risorse stanziato all'uopo dalla normativa in vigore<sup>171</sup>; da ciò parrebbe dunque non utilizzabile lo stanziamento del 2017 che invece la RT usa a copertura degli oneri per l'anno 2017, così come evidenziato nello schema complessivo degli effetti derivanti dai commi in esame.

#### Commi da 100 a 114

Anche per la stima degli effetti derivanti dalle disposizioni in commento si evidenzia che la RT non offre la possibilità di conoscere la fonte grazie alla quale si sia potuto considerare che la quota dei titoli di Stato ammonti al 20% del totale, così come non si evincono le ragioni poste alla base delle ipotizzate adesioni ai PIR che la RT stima in 120.000 unità per un investimento medio conferito pari a 15.000 euro (quest'ultimo peraltro rappresenta il valore medio delle somme agevolabili).

---

<sup>168</sup> Deliberazione 17 giugno 1998, Il bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità.

<sup>169</sup> Di fatto è una parte del più ampio concetto di attivo patrimoniale.

<sup>170</sup> Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato alla luce della recente evoluzione normativa e organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare, Roma 2 aprile 2014.

<sup>171</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della citata L 190/2014.

Inoltre sarebbe necessario un chiarimento circa l'entrata in vigore della norma che la RT asserisce essere stabilita a decorrere dal 2016.

Con riferimento all'ipotizzata neutralità fiscale della disposizione in merito all'imposta sulle successioni e donazioni, si evidenzia che gli strumenti in esame, che permetteranno di trasferire importi massimi pari a 150.000 euro (essendo questo il limite maggiore delle somme destinabili ad un piano di risparmio a lungo termine), potrebbero rappresentare dei validi ausili per il trasferimento di somme, al di là delle franchigie<sup>172</sup> legate alle singole situazioni familiari, finalizzati esclusivamente ad aggirare l'obbligazione tributaria a titolo di imposta sulle successioni e donazioni<sup>173</sup>. Sulle conseguenze in termini di gettito, legate anche a possibili effetti incentivo verso questa forma di investimenti (contrariamente alla situazione odierna delle fattispecie in esame che la RT sostiene essere piuttosto limitate), si chiedono chiarimenti.

Infine andrebbero approfonditi gli eventuali effetti di gettito associabili alla disposizione contenuta nel comma 109 in materia di deducibilità delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi (realizzati mediante cessione a titolo oneroso o rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il PIR) dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107. In particolare le citate componenti negative di reddito potranno essere portate in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui le componenti positive saranno realizzate nell'ambito di un altro rapporto nel quale è previsto l'esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato o l'indicazione nella dichiarazione dei redditi (relativa al periodo d'imposta nel quale le perdite sono state realizzate). La norma in esame parrebbe consentire, a differenza della vigente legislazione<sup>174</sup>, la deduzione di perdite relative ad investimenti per i quali è prevista invece l'esenzione delle plusvalenze realizzate, riconducibili ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) del TUIR 917/1986 (così come previsto dal comma 100). Peraltro la deduzione potrà essere fatta con riferimento alle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di un altro rapporto che preveda il regime del risparmio amministrato, o compensata mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi. Quindi sembrerebbe dedursi che in tali ipotesi si perda il principio di inerenza fiscale dei costi rispetto ai ricavi per i quali la vigente normativa e la dottrina parlano di *pro-rata* di deducibilità dei costi (quando un'impresa genera sia ricavi imponibili sia ricavi esenti, occorre individuare quanta parte dei costi sono riferibili ai soli ricavi

---

<sup>172</sup> Si consideri che in caso di eredità tra fratelli o il caso di eredità tra altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado, la franchigia è rispettivamente pari a 100.000 euro nel primo caso (di fatto quindi al di sotto del valore massimo ereditabile dei piani in argomento) e mancanza assoluta di franchigia nel secondo caso. La mancanza di franchigia si ha anche per le eredità e donazioni fatte tra parenti oltre il 4° grado ed affini oltre il 3°, nonché a favore di estranei.

<sup>173</sup> Si consideri che, viste le somme massime potenzialmente da destinare a favore di questi piani di risparmio a lungo termine, è verosimile immaginare che i possibili beneficiari delle norme di esenzione saranno molto probabilmente soggetti in relazione ai quali, potendo immobilizzare liquidità massima pari a 150.000 euro, potrebbero registrarsi sforamenti delle attuali franchigie previste in materia di successioni e donazioni.

<sup>174</sup> La norma generale prevede che se una componente positiva di reddito è esente, lo è anche la corrispondente componente negativa; con riferimento alle fattispecie in esame si ha che nel caso di plusvalenze esenti si ha un identico regime di esenzione per le minusvalenze.

imponibili e quindi deducibili). Si chiede pertanto se la norma in esame, che prevede in sostanza la deducibilità di costi (minusvalenze e perdite) che dovrebbero invece essere non deducibili perché relativi a fattispecie che generano ricavi esenti (per plusvalenze)<sup>175</sup>, possa di fatto generare perdite di gettito per l'Erario.

### **Comma 115 (Interventi Piano nazionale industria 4.0)**

Il comma demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.

**La RT** sottolinea che l'ammontare di capitale pubblico necessario alla costituzione e gestione operativa dei Centri di competenza ad alta specializzazione è quantificato in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro per il 2018 considerando gli investimenti necessari per la costituzione e l'avviamento dei centri, i relativi costi operativi e prevedendo la partecipazione di investimenti privati.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Centri di competenza ad alta specializzazione	20	10		20	10		20	10	

**Al riguardo**, si osserva che si costituiscono nuovi enti, seppure con la partecipazione di privati, con finanziamenti limitati al primo biennio. Può essere utile valutare se la disposizione sia suscettibile di fare emergere la necessità di stanziare nuove risorse per gli anni successivi.

Inoltre, trattandosi di spese in conto capitale, si evidenzia il carattere prudenziale della previsione del loro impatto sui differenti saldi di finanza pubblica, che il prospetto riepilogativo assume identico mentre solitamente l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento è inferiore a causa della non immediata spendibilità delle risorse in conto capitale.

### **Commi 116-123 (Fondazione Human Technopole)**

I commi 116-123 istituiscono una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione

<sup>175</sup> A favore anche di altri rapporti finanziari.

e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "*Human Technopole*"<sup>176</sup>, di seguito "Fondazione".

Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca sono membri fondatori e hanno vigilanza sulla Fondazione.

Il Comitato di coordinamento predispone lo schema di statuto della Fondazione (approvato con D.P.C.M.). Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori, ulteriori apporti dello Stato e risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.

Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente con il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali affidati (comma 119).

Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi (comma 120):

- di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su sua richiesta da enti e dalle altre amministrazioni pubbliche;
- della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole il comma 121 autorizza la spesa di:

- 10 milioni di euro nel 2017,
- 114,3 milioni di euro per il 2018,
- 136,5 milioni di euro per il 2019,
- 112,1 milioni di euro per il 2020,
- 122,1 milioni di euro per il 2021,
- 133,6 milioni di euro per il 2022,
- 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Il contributo viene erogato sullo base dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Infine, con D.P.C.M. sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia in ordine al progetto *Human Technopole* ed il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 185/2015 (comma 123). La norma richiamata ha attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a..

**La relazione tecnica**, nel ribadire il contenuto della norma, afferma come alla Fondazione partecipino, oltre al MEF e al MIUR in qualità di membri fondatori, anche altri Enti pubblici e privati, che contribuiscono finanziariamente al patrimonio della Fondazione e alla realizzazione del Progetto *Human Technopole*.

Infine, la RT sottolinea come, l'esenzione fiscale di tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione e conferimento di beni a favore della Fondazione, configuri, dal punto di vista degli effetti finanziari, una rinuncia a maggior gettito.

---

<sup>176</sup> Di cui all'articolo 5 del D.L. 185/2015 e al D.P.C.M. 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo.



**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondazione per <i>Human Technopole</i>	10,00	114,30	136,50		50,00	100,00		50,00	100,00

**Al riguardo**, posto che le norme dispongono che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori (MEF e MIUR) e da ulteriori apporti dello Stato, andrebbero fornite informazioni sull'entità di tali apporti e sui suoi riflessi sul patrimonio statale. Sarebbe inoltre utile acquisire previsioni in merito all'afflusso di ulteriori risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, previsto dalla norma. Con riferimento alla possibilità di concessione in comodato di immobili demaniali e statali, poiché in base all'articolo 1803 del codice civile il comodato è essenzialmente gratuito, andrebbe chiarito se ciò non determini una riduzione di entrate da locazioni per lo Stato.

Con particolare riferimento al comma 120, la norma prevede che la Fondazione per lo svolgimento dei propri compiti possa “avvalersi” di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su sua richiesta dalle amministrazioni pubbliche. Tanto premesso, si osserva che, non essendo posto alcun limite alle facoltà di avvalimento assegnate alla Fondazione stessa, andrebbero verificati i possibili aggravii organizzativi ed i relativi effetti finanziari in caso di utilizzo estensivo di tale facoltà. Appare pertanto opportuno acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo circa l'effettiva portata applicativa della disposizione.

In merito agli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, andrebbero esplicitati gli elementi sottostanti la determinazione dell'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che hanno una distribuzione diversa rispetto al saldo netto da finanziare. Inoltre, poiché secondo l'ultimo periodo del comma 121, il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto, considerato che il prospetto presenta un impatto sul saldo netto corrispondente all'autorizzazione di spesa, andrebbe assicurato che il progetto possa effettivamente procedere secondo tale ripartizione.

In relazione al trasferimento delle risorse residue attribuite nel 2015 all'Istituto Italiano di Tecnologia, andrebbero fornite informazioni sul loro ammontare.

### **Commi 124-125 (Elettra Sincrotrone di Trieste)**

I commi dispongono che la gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali della società consortile per azioni Elettra Sincrotrone e che essa ha natura non commerciale – bensì rientrante fra i compiti istituzionali. Si precisa inoltre che il valore dell'infrastruttura citata non è soggetto ad ammortamento.

Si dispone, infine, che alla stessa società Sincrotrone di Trieste e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano<sup>177</sup> non si applicano, limitatamente alla stessa partecipazione, le disposizioni del testo unico sulle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016.

**La RT** oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse non hanno effetti per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, posto che la società in esame è una società a totale partecipazione pubblica, rientrando nell'elenco consolidato delle amministrazioni pubbliche pubblicato dall'Istat, andrebbero chiariti gli effetti sul suo bilancio del divieto di ammortamento del valore dell'infrastruttura. Infatti, in mancanza di deprezzamento del suo valore si potrebbe determinare un risultato positivo sulla società<sup>178</sup>. Si rammenta che in base all'articolo 10, comma 4 della legge 370/1999 la società non può distribuire utili e avanzi ed è obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi.

### **Commi 126-133 (Liquidazione società Expo 2015)**

Le disposizioni affidano ad un DPCM la nomina di un Commissario straordinario per la liquidazione della società Expo 2015 spa. Gli organi sociali della predetta società decadono alla data di entrata in vigore del DPCM. Al Commissario liquidatore sono attribuiti i poteri del collegio dei liquidatori previsti dall'articolo 2489 del codice civile. Il Commissario si avvale del personale e delle strutture delle strutture della società Expo p.a., e finora utilizzati dal Commissario del Governo per Expo 2015 ovvero di personale distaccato dai soci o da enti, anche privati o società ed amministrazioni interessate, che svolgono attività correlate all'Evento nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo eventuali compensi ovvero rimborsi spese dei delegati a carico delle disponibilità della predetta contabilità speciale nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento.

Si precisa inoltre che il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società Expo 2015 non può essere superiore a 23.690.000 euro. A tal fine, gli enti partecipanti<sup>179</sup>, in proporzione alla loro quota, assicurano le risorse necessarie alla liquidazione. In particolare, il contributo a carico del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro.

Si precisa ancora che l'attività di liquidazione dovrà concludersi entro il 2021 e che il contributo del Ministero dell'economia e delle finanze avrà la seguente distribuzione temporale: 4.810.000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018; 1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020; 880.000 euro per il 2021. Dal 2018 il contributo è riconosciuto solo per gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario.

La copertura del contributo del Ministero dell'economia avviene mediante corrispondente riduzione del FISPE.

---

<sup>177</sup> In base alle informazioni disponibili sul sito della società Sincrotrone, azionisti della stessa sono il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (53,70%), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia (37,63%), il Consiglio nazionale delle ricerche (4,85%) e Invitalia Partecipazioni S.p.A. (3,82%).

A sua volta, il consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è costituito fra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a seguito di sua adesione, l'amministrazione provinciale di Trieste e il comune di Trieste. Sono membri di diritto l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, il consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università degli studi di Trieste e il Consiglio nazionale delle ricerche (art.13 DPR 102/1978)

<sup>178</sup> Nell'ultimo [bilancio disponibile](#), relativo al 2015, la società ha iscritto l'infrastruttura Fermi per circa 14,5 milioni di euro pari a circa il 21,8% del totale dei costi.

<sup>179</sup> Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano, la città metropolitana Milano e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

**La RT** afferma che la proposta normativa è finalizzata ad assicurare maggiore speditezza alla procedura in essere per il completamento della liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A., quantificando, allo stesso tempo, attraverso una fonte normativa, il contributo economico-patrimoniale a carico degli azionisti per il finanziamento del fabbisogno di liquidazione.

Con le disposizioni di cui ai commi da 126 a 128, viene demandata ad un DPCM la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società, in sostituzione del Collegio di liquidazione al momento in carica. Al nuovo organo monocratico sono, in particolare, attribuiti i poteri propri dei liquidatori, previsti a tal fine dal codice civile, per il cui esercizio si avvarrà, prioritariamente, del personale e delle strutture dell'Ufficio del Commissario unico delegato del Governo di cui all'articolo 2, comma 3, del DPCM 6 maggio 2013.

Il comma 129 stabilisce che l'ammontare del contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori, non può superare, in nessun caso, l'importo complessivo di 23,69 milioni di euro.

In base al comma 130, le risorse necessarie per la copertura integrale del Fondo di liquidazione, nella misura massima di 23,69 milioni di euro, sono poste a carico dei soci (MEF, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Comune e Città Metropolitana di Milano), in proporzione alla partecipazione di ciascun ente al capitale sociale.

Con le disposizioni di cui al comma 131, viene fissata, nel suo valore massimo complessivo pari a 9,46 milioni di euro, la quota di competenza dell'azionista MEF ai fini della partecipazione al finanziamento del contributo economico – patrimoniale di cui sopra.

Per quanto attiene, infine, alle previsioni di cui al comma 132, viene individuata una deroga espressa alle disposizioni del codice civile in forza delle quali la competenza all'approvazione dei bilanci intermedio e finale della liquidazione è attribuita all'assemblea. E' previsto, a tal fine, un procedimento secondo cui il Commissario Straordinario presenta con cadenza annuale, dal 2017 al 2021 - anno in cui dovrà essere ultimata la liquidazione della società - un rendiconto direttamente al Dipartimento del tesoro del MEF. Per ciascuna delle predette annualità potranno essere riconosciute al Commissario Straordinario risorse per un importo non superiore a quanto previsto nell'ambito del progetto di liquidazione presentato dal Collegio dei liquidatori e fissato al comma 129, con un meccanismo di conguaglio tale da assicurare la piena coerenza tra le risorse pubbliche assicurate al completamento della gestione liquidatoria e gli oneri a tal fine effettivamente sostenuti.

La disposizione prevede la ripartizione temporale dell'onere di cui al comma 131, con il seguente profilo: 4.810.000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018; 1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020; 880.000 euro per il 2021.

Ai sensi del comma 133, ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Copertura del fondo di liquidazione	4,81	1,48	1,23	4,81	1,48	1,23	4,81	1,48	1,23

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni provvedono alla copertura dell'onere soltanto per il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre in base all'articolo 19 della legge di contabilità le leggi che comportano oneri a carico delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.

Alla luce della composizione sociale della società e del contributo stabilito per il Ministero, i contributi a carico degli altri enti dovrebbero ammontare a 4,73 milioni ciascuno per regione e comune, 2,365 milioni ciascuno per città metropolitana e camera di commercio<sup>180</sup>.

### **Commi 134-139 (Valorizzazione area Expo 2015)**

Si autorizza la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'università degli studi di Milano.

La copertura avviene: per 3 milioni di euro sullo stanziamento del Fondo integrativo speciale per la ricerca (art. 10, comma 1, lett. d), della L. 370/1999); per 5 milioni di euro sul Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito dall'art. 1, comma 870, della L. 296/2006.

Si concede inoltre la facoltà in favore della società AREXPO p.a. di avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione di uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici<sup>181</sup> nonché delle rispettive società in house.

Sono soppresse alcune disposizioni dei commi 49, 49-bis e 49-ter dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014. In particolare, si sopprimono: il trasferimento alla Città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza, in regime di esenzione fiscale, alla data del 31 dicembre 2018, delle partecipazioni originariamente detenute, rispettivamente, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza (ultimo periodo del comma 49); la norma (recata dal quinto periodo del comma 49-bis) che disciplina gli effetti finanziari del trasferimento di cui al punto precedente; le disposizioni (recate dal quarto e quinto periodo del comma 49-ter) che disciplinano la decadenza dei componenti degli organi societari di amministrazione e di controllo in seguito al trasferimento in questione.

Si prevede infine la deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale e si consente agli enti pubblici soci della società Expo 2015 p.a. di assumere personale a

<sup>180</sup> Si ricorda peraltro che le camere di commercio hanno subito una riduzione dell'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che a decorrere dall'anno 2017, è pari al 50 per cento di quello determinato nel 2014 (art. 28, l. 90/2014).

<sup>181</sup> Alla società AREXPO S.p.A., con un capitale sociale pari a 94 milioni di euro, partecipano: la regione Lombardia (34,67%), il Comune di Milano (34,67%), E.A. Fiera Internazionale di Milano (27,66%), la Provincia di Milano (2,00%) e il Comune di RHO (1,00%).

tempo determinato con durata fino al 2019, per la manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

**La RT** afferma che la disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 8 milioni di euro per il 2017, per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Milano sul sito di EXPO 2015. Agli oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*) della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e, quanto a 5 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

In merito al comma 136, afferma che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che essa è volta a prevedere la possibilità che la società AREXPO S.p.A. si avvalga della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house, sulla base di convenzioni nelle quali vengono regolate le relative modalità ivi compresi i rimborsi dovuti da AREXPO per l'avvalimento.

Sui commi 137 – 138, dai quali non discendono effetti per il bilancio dello Stato, precisa che sono volti ad abrogare la previsione e relative modalità operative (art. 1, commi 49 e ss. della legge 56 del 2014) per cui le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza in società operanti nella realizzazione di infrastrutture rilevanti per Expo, già trasferite alla regione Lombardia, sono ulteriormente trasferite, rispettivamente, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e della Brianza.

In merito al comma 139, afferma che la disposizione è finalizzata a consentire, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e limitatamente alle attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, l'assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019 per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di EXPO 2015 S.p.A.

La disposizione prevede la possibilità per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato, con durata fino al 31 dicembre 2019, in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di personale.

La disposizione - che finalizza la deroga in esame alle attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale - non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i predetti enti devono comunque rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, nella misura in cui devono essere garantiti gli equilibri di parte corrente secondo i principi contabili generali e applicati previsti dal d.lgs. 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Valorizzazione area EXPO	8			8			8		
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
Riduzione fondo integrativo speciale per la ricerca	3			3			3		
Riduzione Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica	5			5			5		

**Al riguardo**, sulla deroga ai vincoli assunzionali fino al 2019, da un lato si osserva che l'attività di liquidazione della società Expo 2015 è prevista entro il 2021, con la previsione di specifici contributi da erogare dopo il 2019, per cui andrebbe chiarito se non sarebbe maggiormente prudente prevedere l'assunzione di personale fino al termine previsto della procedura di liquidazione. Dall'altro, pur riconoscendosi che gli obiettivi di finanza pubblica potrebbero essere conseguiti dagli enti pubblici soci anche con risparmi di spesa da voci diverse dalle spese di personale, andrebbe assicurato che gli stessi siano effettivamente in grado di compensare tali maggiori oneri. Peraltro, si osserva che non è fissato un limite finanziario alle possibili assunzioni.

### **Commi 140-142 (Fondi per investimenti e riqualificazione urbana)**

Il comma 140 istituisce un fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori dei trasporti e viabilità, infrastrutture, ricerca, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, prevenzione rischio sismico, riqualificazione urbana, eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di:

- 1.900 milioni di euro, per l'anno 2017,
- 3.150 milioni per l'anno 2018,
- 3.500 milioni per l'anno 2019
- 3000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più D.P.C.M. in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI<sup>182</sup>, con la Banca centrale europea, con la Cassa Depositi e Prestiti SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

<sup>182</sup> Banca europea per gli investimenti.

Il comma 141 destina ulteriori risorse con delibera CIPE a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui ai commi 974-978 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)<sup>183</sup> al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma e ad integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma precedente.

Gli interventi sopra descritti sono monitorati ai sensi del D.lgs. 229/2011<sup>184</sup>.

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

Sul comma 141 afferma che la disposizione ha carattere programmatico e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive al primo comma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo del Paese	1.900	3.150	3.500	629	1.968	3.500	629	1.968	3.500

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, andrebbero forniti maggiori elementi al fine di chiarire il differente impatto sul fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare, che comunque sembra essere in linea con la natura in conto capitale delle spese in questione.

In relazione alla seconda disposizione, si osserva che la norma non prevede l'ammontare delle risorse che saranno sottratte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione a favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia previsto dalla legge di stabilità 2016. Ciò premesso, risulta difficile una valutazione di compatibilità della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione con gli interventi già programmati.

### **Comma 143 (Fondo per la biodiversità)**

Il comma 143 istituisce un fondo presso il Ministero dell'ambiente per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

<sup>183</sup> Il comma 978 della legge 208/2015 ha istituito un «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

<sup>184</sup> Il provvedimento citato fa riferimento alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009.

Conseguentemente è ridotta di pari importo, alla Tabella B, la voce del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**La RT** descrive la norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	3	3	3	3	3	3	3	3	3

**Al riguardo**, alla luce della natura capitale della spesa andrebbe assicurato che essa possa effettivamente determinare i medesimi effetti su tutti e tre i saldi, senza slittamenti da un anno al successivo.

### **Commi 144-145 (Ciclovie turistiche)**

Le disposizioni prevedono un ulteriore finanziamento per lo sviluppo delle ciclovie turistiche previste dal comma 640 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016. In particolare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Si specifica che gli ulteriori finanziamenti sono destinati ai progetti individuati con DM del ministro delle infrastrutture. Conseguentemente è ridotta di pari importo, alla Tabella B, la voce del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**La RT** descrive la norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche	13,00	30,00	40,00	3,00	10,00	15,00	3,00	10,00	15,00

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 146 (Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)**

La disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 122 del 2016 specificando che il decreto ministeriale che dovrà determinare - nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 14 della legge n. 122 del 2016 - i limiti dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti



debba assicurare, in particolare, un maggior ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall'ex coniuge) nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva.

**La RT** descrive la norma e afferma che essa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

**Al riguardo**, nulla da osservare trattandosi di un criterio di riparto nel limite delle risorse stanziare.

### **Comma 147** **(Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane)**

La disposizione esclude dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane - finanziato con le risorse del Fondo "Sport e Periferie" (art. 15 del D.L. 185/2015-L. 9/2016) - i progetti, già ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche. E' fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente e la previa valutazione del CONI.

**La RT** descrive la norma e afferma che ad essa non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 148** **(Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)**

Il comma 1 introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori. A tal fine, viene inserito l'articolo 26-bis nel testo unico immigrazione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare: a) un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni; b) un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa; c) una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

A tal fine i medesimi soggetti devono altresì: 1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alle lettere b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; 2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; 3) dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per

l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

Vengono, quindi, definiti i passaggi procedurali finalizzati al rilascio del visto, demandando ad un decreto interministeriale l'individuazione dell'autorità amministrativa competente in materia (comma 1, cpv. commi 2 e 3). Al titolare del "visto per investitori" è rilasciato un permesso di soggiorno biennale revocabile anche prima della scadenza quando venga accertato che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione prevista entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia (comma 1, cpv. comma 4). Il permesso di soggiorno "per investitori" è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita nei summenzionati strumenti finanziari (comma 1, cpv. comma 4). È consentito<sup>29</sup> l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari ai fini del ricongiungimento. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione introduce l'art. 26-*bis* nell'ambito del D.Lgs. n. 286 del 1998. Conferma che detta disposizione prevede una disciplina in materia di immigrazione, diretta a facilitare l'ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura di cui al presente articolo, per incentivare gli investimenti nel territorio dello Stato.

A tal fine, si è subordinato il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno alla verifica della realizzazione di un investimento in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), o nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una *start-up* innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, o di una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l'economia italiana (cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell'immigrazione, istruzione, ricerca scientifica ecc.), per un importo non inferiore a 1 milione di euro.

Evidenzia, inoltre, che il rilascio del visto è condizionato a una dimostrazione della disponibilità e della provenienza lecita delle risorse richieste nonché al loro trasferimento in Italia, limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi, previa verifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento dell'investimento in titoli di Stato o in strumenti rappresentativi del capitale di società italiane, per consentire poi il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione. Sono, altresì previste specifiche cause di revoca del visto, connesse alla mancata effettuazione dell'investimento o alla sua dismissione prima del limite dei 2 anni.

Conclude poi che la norma dispone che l'Autorità amministrativa, individuata con decreto, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmetta il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

Ai fini delle superiori verifiche, sottolinea che la norma dispone che l'autorità amministrativa competente individuata con il predetto decreto trasmetta all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi

unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile. Fermo restando l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, si introduce una specifica disposizione sanzionatoria (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) per il caso in cui, ai fini dell'ottenimento del visto, siano stati prodotti atti o documenti falsi.

Per i profili di interesse, la RT conclude che le predette attività non comportano maggiori oneri per le rappresentanze diplomatiche o consolari che dovranno rilasciare il visto d'ingresso per gli investitori, trattandosi di un numero presumibilmente limitato di visti. In altri termini, assicura che non sono necessari adeguamenti di strutture né di dotazioni strumentali, ma solo una modifica minima al sistema informatico per il rilascio dei visti per aggiungere la nuova tipologia di visto alla quale si potrà far fronte nel limite delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno avverrà con le risorse finanziarie disponibili e legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo aggiornato degli effetti d'impatto non considera la norma.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT sull'esiguità presunta della platea interessata dalle norme e la connessa adeguatezza delle strutture e dotazioni disponibili.

In ogni caso, si evidenzia che la mera e generica certificazione di neutralità di una nuova norma da parte della RT, non equivale ad una clausola di invarianza propriamente detta, atteso che quest'ultima andrebbe inserita in norma e accompagnata anche da una RT integrativa recante gli elementi e dati idonei a dimostrarne la sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

### **Comma 149 (Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)**

Il comma in esame modifica la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero, di cui all'articolo 44, comma 1 del D.L. 78/2010<sup>185</sup>, rendendo permanente la misura che consente, di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.

**La RT**, riprendendo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento al ricordato D.L. 78 del 2010, sottolinea che la misura non comporta nella sostanza effetti finanziari, in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque

---

<sup>185</sup> Il regime richiamato prevede un'agevolazione fiscale, operante ai fini IRPEF e IRAP, per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all'estero ad esercitare in Italia la loro attività. Essa consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, a fini IRPEF (e dalla base imponibile IRAP), del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010) ed entro i sette anni solari successivi, vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tali emolumenti non concorrono altresì alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, verrebbe compensata dal gettito riconducibile ai redditi dei lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

**Al riguardo**, pur riscontrando che il carattere neutrale della disposizione agevolativa in commento era già stato affermato dalla RT allegata al citato articolo 44, comma 1 del D.L. 78/2010, si rende necessario acquisire informazioni relative al numero di adesioni, al reddito ed all'aliquota media riscontrate a consuntivo da parte degli Uffici finanziari e connesse al regime fiscale in questione, al fine di verificarne l'effettiva invarianza di gettito.

### **Commi 150-151 (Regime speciale per il rientro dei lavoratori qualificati)**

Il comma 150, modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 16, del D.Lgs. 147/2015<sup>186</sup>, estende l'ambito applicativo della disciplina ivi prevista (in materia di rientro dei lavoratori italiani all'estero) anche ai lavoratori autonomi e innalza dal trenta al cinquanta per cento l'ammontare di reddito esente da IRPEF.

Si prevede nel successivo comma 151 che il criterio di determinazione del reddito precedentemente ricordato, di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ed in possesso di specifici requisiti.

**La RT**, dopo aver ricordato la disciplina di favore in argomento evidenzia che per i lavoratori altamente qualificati che intendono rientrare il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare. Afferma poi che dal punto di vista strettamente finanziario, la misura non comporta effetti in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

**Al riguardo** si rappresenta che al fine di riscontrare la citata neutralità finanziaria sarebbe opportuno acquisire dati di consuntivo relativi all'effettivo numero di soggetti che hanno deciso di rientrare in Italia, all'ammontare medio del reddito, nonché al gettito effettivamente acquisito. Sarebbe opportuno ottenere informazioni anche in merito all'estensione soggettiva della disposizione agevolativa a favore di cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea con i quali esistono le convenzioni o gli accordi suddetti.

---

<sup>186</sup> Si rammenta che l'agevolazione in argomento, attualmente di carattere temporaneo, è finalizzata ad incentivare il rientro dei lavoratori italiani all'estero che svolgono ruoli altamente qualificati o specializzati. Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del settanta per cento del suo ammontare.

## **Commi 152-159**

### **(Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti)**

Le disposizioni in commento introducono un regime speciale per i soggetti persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. In particolare, mediante l'introduzione dell'articolo 24-*bis* al D.P.R. n. 917 del 1986, si prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare, in presenza di particolari condizioni<sup>187</sup>, per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero<sup>188</sup>. Per effetto dell'esercizio dell'opzione è dovuta la citata imposta sostitutiva dell'IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo. L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate. Le persone fisiche indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le medesime condizioni previste. In tal caso l'importo dell'imposta sostitutiva è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. Si prevede, inoltre, che i soggetti che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta di validità della stessa, non siano tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990<sup>189</sup> e siano esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18 (imposte sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), del D.L. n. 201 del 2011.

Si prevede, altresì che, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, siano individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da

---

<sup>187</sup> A condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

<sup>188</sup> Individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 del TUIR 917/1986.

<sup>189</sup> Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività.

realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.lgs. n. 346 del 1990, è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Le disposizioni in argomento si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge

**La RT** riassume la portata della nuova misura fiscale che si basa sull'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi di nuovi contribuenti che vengono a risiedere in Italia, calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta. Il regime fiscale opzionale in oggetto può essere esteso nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, per i quali l'imposta sostitutiva è di 25.000 euro ciascuno, a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove anni negli ultimi dieci periodi d'imposta. Viene, inoltre, affermata la subordinazione dell'estensione del regime ai familiari rispetto all'opzione principale. Al contrario, la revoca o la decadenza dell'estensione ai familiari, non produce effetti rispetto all'opzione principale che rimane autonoma.

Conclude evidenziando che, pur potendo derivare dalla disposizione in esame effetti positivi per il bilancio dello Stato, per motivi prudenziali non si ascrivono effetti di gettito.

**Al riguardo**, per quanto di competenza e visto il tenore della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare

### **Comma 160 (Detassazione dei premi di produttività)**

Le norme, modificano alcuni commi dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) in materia di premio di produttività; in particolare dispongono:

- a) l'innalzamento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (modifica del comma 182 della L. 208/2015);
- b) il non assoggettamento all'imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni<sup>190</sup>, anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182; pertanto il lavoratore potrà scegliere in luogo dell'imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili come *benefit* aziendali (es. autovetture aziendali, alloggi e prestiti) (modifica del comma 184 della L208/2015);

---

<sup>190</sup> Sono beni e servizi soggetti a determinazione forfetaria della base imponibile di cui al comma 4 dell'articolo 51 del TUIR 917/1986. Essi concorrono quindi a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste a legislazione vigente.

- c) l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari<sup>191</sup>, dei contributi di assistenza sanitaria<sup>192</sup> e del valore delle azioni<sup>193</sup>, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione<sup>194</sup> o di valore dell'offerta delle azioni<sup>195</sup>. Pertanto con la norma in esame sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale i contributi e le assegnazioni delle azioni in parola (introduzione del nuovo comma 184-*bis* della L. 208/2015);
- d) l'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 185 (modifica del comma 186 della L208/2015);
- e) l'innalzamento del limite di importo complessivo dei premi di risultato da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (modifica del comma 189 della L. 208/2015), parimenti assoggettati alla imposta sostitutiva di cui alla lettera a).

**La RT** ai fini della stima delle variazioni di gettito derivanti dalle modifiche dei valori e dei limiti dei premi di produttività, utilizza elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate per l'anno d'imposta 2014. Sulla base delle elaborazioni stima un coefficiente di incremento della platea dei destinatari e dell'ammontare di reddito agevolabile; applica tale coefficiente (incrementandolo per considerare l'innalzamento del limite a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) alle somme erogate ed ottiene la stima della somma annua di erogazioni agevolabili, pari a 4.378 mln di euro. A questo ammontare applica la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 30% e l'aliquota del 10% prevista per il regime agevolato in esame.

Gli effetti di gettito sono stimati come differenziale rispetto alla normativa vigente; in base a ciò quindi valuta una perdita di competenza annua di circa 355 mln di euro<sup>196</sup> a titolo di IRPEF, mentre il minor gettito a titolo di addizionale regionale e comunale è rispettivamente pari a 19,8 mln di euro e 7,5 mln di euro.

L'andamento di cassa è evidenziato nella tabella sottostante:

<sup>191</sup> Di cui al D.Lgs. 252/2005.

<sup>192</sup> Di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR 917/1986.

<sup>193</sup> Di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR 917/1986.

<sup>194</sup> Per le forme pensionistiche complementari il limite è di 5.164,57 euro, per i contributi di assistenza sanitaria il limite è di 3.615,20 euro.

<sup>195</sup> Per esse il limite è 2.065,83 euro.

<sup>196</sup> Il dato è così ottenuto:  $4.378 \text{ mln di euro} \cdot (30\% - 10\%) = 875,6 \text{ mln di euro}$ . A tale importo si detrae il minor gettito stimato per l'anno 2017 in sede di RT della citata legge di stabilità per il 2016 fatto apri a 520,6mln d euro. Quindi:  $875,6 \text{ mln di euro} - 520,6 \text{ mln di euro} = 355,0 \text{ mln di euro}$ .

(milioni di euro)

<b>Effetti in termini di Conto della PA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Dal 2019</b>
IRPEF	-209,1	-355,0	-355,0
Addizionale regionale		-19,8	-19,8
Addizionale comunale		-14,9	-7,5
Totale	-209,1	-389,7	-382,3

Con riferimento poi alla sostituibilità del premio di produttività con beni e servizi soggetti a determinazione forfetaria della base imponibile di cui al citato articolo 51, comma 4 del TUIR, la RT evidenzia che non risultano esserci effetti tributari diretti.

Per quanto concerne invece la non concorrenza a tassazione (ordinaria come reddito da lavoro dipendente a fini IRPEF e sostitutiva del 10%) dei contributi, la RT sostiene che la norma potrebbe produrre effetti nella misura in cui i soggetti che si trovano vicino ai limiti di reddito previsti decidano di indirizzare i premi ai fondi previdenziali e sanitari. Tuttavia in considerazione della contenuta numerosità dei soggetti in argomento non stima sostanziali effetti sul gettito. Per quanto attiene le assegnazioni delle azioni ai lavoratori dipendenti la RT rappresenta che anche le fattispecie in esame non determinano sostanziali effetti di gettito.

**Al riguardo** si osserva che la RT, con riferimento alle stime relative alla modifica dei valori e dei limiti del premio di produttività assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10%, non fornisce dati ed informazioni che consentano la verifica puntuale della stima proposta; in particolare si sottolinea, anche con riferimento alla stima presentata nell'anno passato<sup>197</sup>, che la RT non indica il coefficiente di incremento della platea dei destinatari e dell'ammontare del reddito agevolabile. Inoltre, nonostante la misura agevolativa esista dal 2008, pur nelle sue differenze applicative derivanti da rimodulazioni del beneficio, non vengono forniti dati pluriennali a consuntivo che permettano di effettuare confronti tra l'effettiva portata finanziaria della disposizione a legislazione vigente e quanto stimato in RT.

Andrebbe inoltre valutata la prudenza dell'uso dell'aliquota marginale media IRPEF per i redditi di lavoro dipendente ipotizzata pari al 30%<sup>198</sup>; si evidenzia infatti che la nuova disposizione incrementa significativamente il limite di reddito entro il quale è possibile fruire del beneficio fiscale in argomento (passando da 50.000 euro ad 80.000 euro) e che per i redditi che vanno da 55.001 fino a 75.000 euro l'aliquota IRPEF è del 41%, mentre per i redditi oltre i 75.001 euro l'aliquota IRPEF è del 43%.

Sarebbe inoltre importante avere informazioni circa le aliquote delle addizionali regionale e comunale utilizzate per la quantificazione del rispettivo minor gettito al fine di

<sup>197</sup> La precedente RT annessa alla legge di stabilità per l'anno 2016 indicava una percentuale di incremento pari al 4%.

<sup>198</sup> Nella RT associata alla legge di stabilità per l'anno 2016 l'aliquota utilizzata è stata invece il 27%.



poter verificare la correttezza della loro indicazione<sup>199</sup>; infatti se si rapportano i valori evidenziati nella presente RT con quelli esposti nella RT alla legge di stabilità per l'anno 2016<sup>200</sup>, si ottengono dati che inducono a ritenere sotto stimata la perdita di gettito<sup>201</sup>.

Andrebbe anche descritto il metodo che ha permesso di indicare la perdita di gettito a titolo di IRPEF per l'anno 2017 pari a 209,1 mln di euro, rispetto ad una perdita di competenza di 355 mln di euro; si noti che essendo redditi di lavoro dipendente, il gettito IRPEF di cassa a fine anno viene introitato per la sola parte relativa agli 11/13<sup>202</sup> del valore globale delle retribuzioni (e quindi per la medesima quota in termini di beneficio fiscale). Nel merito, ripercorrendo i calcoli esposti nella RT annessa alla suddetta legge di stabilità per il 2016, si è osservato che la stima di cassa sembra essersi basata proprio su tale criterio di versamento delle ritenute d'acconto a titolo di IRPEF sul reddito da lavoro dipendente<sup>203</sup>. In applicazione di tale modalità di calcolo, il minor gettito per l'anno 2017 sarebbe pari a circa 300 mln di euro, a fronte degli indicati 209,1 mln di euro.

Infine la RT non fa cenno alcuno dell'impatto sul gettito dei possibili effetti incentivo associati alla norma, soprattutto per quella parte di contribuenti che si attestano su redditi medio alti per i quali la convenienza fiscale è elevata.

Con riferimento invece all'affermata mancanza di effetti sostanziali di gettito a proposito del regime di esenzione fiscale previsto nel nuovo comma 184 bis sarebbe necessario un supplemento di informazioni. Infatti, pur nel condividere che la norma produrrebbe effetti nella misura in cui i soggetti che si trovano vicino ai suddetti limiti decidano di indirizzare i potenziali premi ai fondi previdenziali e sanitari nonché all'assegnazione di azioni, si sottolinea il forte effetto incentivante, soprattutto per i soggetti che hanno redditi più elevati, perché la norma prevede il regime di esenzione anche per quella parte di contributi e azioni il cui valore oltrepassa i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni nella disciplina vigente.

### **Comma 161** **(Esclusione dalla base imponibile dei premi versati contro il rischio di non autosufficienza)**

Il comma in argomento modifica il vigente articolo 51, comma 2 del TUIR 917/1986 aggiungendo la lettera *f-quater*); con essa si dispone l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o i rischio di gravi patologie (c.d. "*long term care*" e "*dread disease*").

---

<sup>199</sup> Mediante un semplice rapporto basato su quanto stimato in termini di gettito per addizionali regionale e comunale e l'ammontare delle erogazioni - quindi: 19,8/4378 per l'addizionale regionale e 7,5/4378 per l'addizionale comunale - si ottiene rispettivamente un'aliquota dello 0,45% e dello 0,17%.

<sup>200</sup> In quella sede l'aliquota di addizionale regionale utilizzata era dell'1,5%, mentre quella di addizionale comunale era dello 0,57%.

<sup>201</sup> In particolare a titolo di addizionale regionale il rapporto evidenzia un minor gettito di 31,24mln di euro a fronte degli indicati 19,8 mln di euro, mentre a titolo di addizionale comunale si ottiene un minor gettito di 11,92 mln di euro a fronte degli stimati 7,5 mln di euro.

<sup>202</sup> Poiché il versamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo per le competenze pagate per il mese di dicembre e per la tredicesima mensilità.

<sup>203</sup> Nell'occasione la stima per l'anno 2016 era pari a -433,8 a fronte di -520,6 a decorrere dal 2017.

**La RT** ricorda che la normativa vigente prevede la detraibilità, nei limiti di 1.291,14 euro, dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; evidenzia poi che dai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2015 risulta un ammontare di tali premi pari a circa 18,3 milioni di euro. Ipotizzando che tale intero ammontare sia riconducibile ai premi versati dal datore di lavoro in sostituzione di altre somme corrisposte e applicando un'aliquota marginale media del 30 per cento, la relazione tecnica stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 2 milioni di euro<sup>204</sup> e di addizionale regionale e comunale, rispettivamente, di 0,3 e di 0,1 milioni di euro. Gli effetti in termini finanziari sono esposti nella tabella che segue.

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	Dal 2019
IRPEF	-1,8	-2,0	-2,0
Addizionale regionale	0,0	-0,3	-0,3
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1
Totale	-1,8	-2,4	-2,4

**Al riguardo** si osserva che la stima, pur apparendo corretta in quanto ipotizza che l'intero ammontare degli attuali premi pagati per le assicurazioni in argomento si traduca in reddito da lavoro dipendente al fine di sfruttare al massimo l'esenzione fiscale, non sembra far cenno ad alcun effetto incentivo che la disposizione potrebbe produrre.

Sul punto sarebbero necessari dei chiarimenti.

## Comma 162

### (Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile)

La norma contenuta nel comma in esame reca l'interpretazione della disposizione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR 917/1986. Nello specifico l'esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF<sup>205</sup> dell'uso delle opere e dei servizi messi a disposizione dall'imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza<sup>206</sup> si interpreta nel senso che è riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

**La RT** afferma che la norma, poiché ha carattere interpretativo, non produce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo** si osserva che alla norma in commento potrebbe essere associato un onere in relazione al chiarimento dalla stessa operato con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, rispetto a quanto si legge nella norma vigente che tace sul punto. La norma

<sup>204</sup> Quindi: 18,3 mln di euro \* (30% - 19%)

<sup>205</sup> In qualità di reddito di lavoro dipendente.

<sup>206</sup> Di cui all'articolo 100, comma 1 del TUIR.

all'esame infatti riferisce l'agevolazione espressamente ai datori di lavoro sia del settore pubblico sia di quello privato. Si ricorda, peraltro, che la RT alla legge di stabilità per l'anno 2016, in relazione alla norma (comma 190, lett. *a*) n. 1) che ha sostituito la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR di cui la disposizione in commento reca interpretazione autentica, nel quantificare gli effetti finanziari ha fatto esclusivo riferimento al settore privato (partendo da un dato - fonte CISL - di 620.000 imprese che dispongono di un contratto di secondo livello). La norma in commento parrebbe dunque estendere retroattivamente l'ambito applicativo soggettivo. In ogni caso, considerando la disposizione in commento come di interpretazione autentica, gli effetti finanziari che sono stati imputati alla norma vigente per la parte in cui farebbe riferimento al settore pubblico non sono stati considerati nella precedente RT né in quella all'esame.

In considerazione di quanto precede appare necessario un chiarimento.

### **Comma 163**

#### **(Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità)**

La norma, inserita nel corso dell'esame svolto in prima lettura, destina 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria, prevedendo che la medesima regione provveda, con propria legge regionale, a coprire gli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'intervento.

**La RT** aggiornata ribadisce che l'intervento normativo - che rappresenta la proroga annuale della analoga previsione di cui all'art. 13, comma 1-*bis* del D.L. 185/2015 convertito, con modificazioni, nella legge 9/2016 - reca un onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di contributo dello Stato alla fase di completamento entro il 31 dicembre 2017 delle procedure di stabilizzazione, alle quali sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, prevedendo che la regione medesima provveda, con propria legge regionale, a coprire gli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'intervento.

Precisa che la disposizione comporta per l'appunto un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura sconta i seguenti effetti:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità (comma 163)	50	0	0	50	0	0	50	0	0
<b>Minori spese correnti</b>									
Sezione II- MEF- Programma rapporti finanziari enti territoriali	-50	0	0	-50	0	0	-50	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è chiaramente configurata quale limite massimo di spesa, ivi prevedendosi un mero "contributo" da parte dello Stato, a parziale copertura dei fabbisogni di spesa che la Regione Calabria dovrà sostenere per il completamento delle procedure di stabilizzazione dei Lavoratori di utilità sociale (LSU), relativamente a coloro che ad oggi che prestino la loro attività a tale titolo presso enti locali della medesima regione, non ci sono osservazioni.

### **Comma 164**

#### **(Sgravio contributivo in caso di cambio di appalto o di chiusura di cantiere)**

Il comma estende a regime la misura, finora limitata al quadriennio 2013-2016, di cui all'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, con la quale viene esclusa la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuta nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, qualora tale interruzione dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere.

**La RT** illustra innanzitutto, sulla base dei dati amministrativi disponibili, la situazione dei soggetti interessati:

Anno	N° esonerati
2013	56.909
2014	74.791
2015	71.728
Stima 2016	68.800

Confermando prudenzialmente la stima 2016 anche a regime, la platea interessata dall'esonero contributivo si dovrebbe attestare annualmente intorno alle 68.800 unità. Viene pertanto confermata la stima, recata dalla stessa disposizione oggetto di intervento, di minori entrate contributive pari a 38 milioni di euro annui.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate contributive</b>									
Esonero contributivo				-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Esonero contributivo	38,00	38,00	38,00						

**Al riguardo**, si osserva che l'ammontare unitario del contributo non versato è implicitamente stimato pari a circa 552 euro. Considerando il livello del massimale ASPI, ciò implica che la gran parte dei lavoratori interessati dalla misura non raggiunge i due anni di anzianità aziendale nell'ultimo triennio prima della perdita del lavoro. Pur potendosi considerare ragionevole tale ipotesi, alla luce della tipologia di attività coinvolte, si rappresenta la possibilità che la stessa, nel caso non sia anch'essa desunta dai dati amministrativi disponibili, non sia caratterizzata da sufficiente prudenzialità.

### Comma 165

#### (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

Il comma dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sia stabilita al 25 per cento, anziché al 29 per cento previsto per il 2017 e al 33 per cento previsto per il 2018.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate contributive</b>									
Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi				108,0	292,0	370,0	108,0	292,0	370,0
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi	108,0	292,0	370,0						
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi – effetti fiscali		72,0	77,0		72,0	77,0		72,0	77,0

**La RT** afferma correttamente che la riduzione è di 4 punti percentuali per l'anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell'anno 2016 e precedenti).

Sulla base di elementi amministrativi di fonte INPS la valutazione è stata effettuata considerando una stima di 277.000 iscritti per il 2017 con un reddito medio annuo pari a 16.300 euro. Nella valutazione delle minori entrate si è tenuto conto delle modalità di versamento dei contributi e dell'effetto fiscale indotto.

Normativa vigente	Anno	Minori entrate contributive Lordo effetti fiscali	Minori entrate contributive Netto effetti fiscali
29%	2017	108	108
33%	2018	292	220
33%	2019	370	293
33%	2020	377	294
33%	2021	384	300
33%	2022	392	305
33%	2023	400	312
33%	2024	408	319
33%	2025	416	325
33%	2026	425	332

**Al riguardo**, si osserva preliminarmente che la RT, in base ai parametri forniti, prevede un monte retributivo complessivo pari a circa 4,5 miliardi di euro, leggermente superiore rispetto a quello rilevato in occasione degli omologhi interventi precedenti (circa 4 miliardi).

Ciò premesso, appare necessario acquisire chiarimenti circa il minor gettito quantificato per l'anno 2018 (292 milioni lordi) rispetto agli anni successivi (circa 370 milioni, valore coerente con il monte retributivo assunto dalla RT), atteso che, a decorrere dal 2018, l'aliquota contributiva prevista a legislazione vigente è la medesima, pari al 33%, per tutti gli esercizi successivi. Andrebbero quindi esplicitate le ipotesi sottostanti la stima di una perdita di gettito più contenuta nel 2018. Tali chiarimenti appaiono necessari anche con riferimento al 2017, anno per il quale la quantificazione delle minori entrate contributive attese appare sottostimata, anche se il gap in termini di aliquota contributiva è la metà (4%) di quello a regime.

Si osserva altresì che la RT ed il prospetto riepilogativo evidenziano gli effetti fiscali positivi derivanti dalle disposizioni in esame. Poiché l'aliquota utilizzata per la relativa quantificazione è pari a circa il 22%, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la determinazione della stessa appare comunque ispirata a criteri prudenziali.

### **Commi 166-186 (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE)**

Il comma 166 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Il comma 167 stabilisce che l'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, i quali, al momento della richiesta di APE:

- hanno un'età anagrafica minima di 63 anni;

- maturano il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni;
- la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il medesimo comma esclude poi che possano ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Il comma 168 disciplina l'*iter* per la domanda e la certificazione del diritto inerente all'APE.

Il comma 169 stabilisce che la domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal DPCM di cui alle successive disposizioni. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi, a seguito dell'entrata in vigore del predetto DPCM, tra il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro e, rispettivamente, l'ABI e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

Il comma 170 stabilisce che la durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal DPCM di cui al comma 175. Il prestito costituisce credito ai consumatori.

I commi 171 e 178 prevedono che il prestito decorra entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento. L'INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (comma 178).

Il comma 172 consente ai datori di lavoro del settore privato del richiedente, agli enti bilaterali o ai fondi di solidarietà, con l'accordo del richiedente, di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno, o sua frazione, di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997, in materia di contributi volontari, con applicazione, tuttavia, della disciplina sul mancato o ritardato pagamento propria dei contributi previdenziali obbligatori.

Il comma 173 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50<sup>207</sup>, costituito presso l'INPS, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente da privilegio. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Il comma 174 dispone l'applicazione all'APE del tasso di interesse e della misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati nei citati accordi-quadro.

<sup>207</sup> Di cui all'articolo 1, comma 32 della L. 190/2014.

Il comma 175 demanda ad apposito DPCM le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il comma 176 affida all'INPS la gestione del Fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro.

Il comma 177 esclude le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 dal concorso alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del DPR n. 601 del 1973, in materia di agevolazioni per il settore del credito.

Il comma 179 riconosce in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni<sup>208</sup>, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. La concessione dell'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità, è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto (comma 180). L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione (comma 181). Il comma 182 stabilisce che detta indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento dell'Assegno di disoccupazione (ASDI)<sup>209</sup>, nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale<sup>210</sup>.

Il comma 183 dispone la decadenza del beneficiario dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Il comma 184 prevede che per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità in esame, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere al compimento dell'età prevista ai sensi della riforma delle pensioni cosiddetta Fornero e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il comma 185 demanda ad apposito DPCM la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi sull'APE sociale.

---

<sup>208</sup> Le condizioni sono le seguenti:

- a) soggetti in stato di disoccupazione, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) soggetti che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) soggetti con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74 per cento e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) lavoratori dipendenti, all'interno delle professioni indicate nell'apposito Allegato, che svolgono da almeno 6 anni attività lavorative difficoltose e rischiose in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

<sup>209</sup> Di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 22/2015.

<sup>210</sup> Di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 207/1996.



Il comma 186 riconosce il beneficio dell'indennità dell'APE sociale, a domanda e nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Fondo di garanzia per l'accesso all'APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)	70,0						70,0		
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>									
Riduzione Fondo ex art. 1, comma 32 della L. 190/2014	70,0						70,0		
<b>Minori entrate tributarie</b>									
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta		2,0	8,0		2,0	8,0			
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta								2,0	8,0
APE sociale – Indennità di accompagnamento alla pensione	300,0	609,0	647,0	300,0	609,0	647,0	300,0	609,0	647,0

**La RT** afferma preliminarmente di essere fondata sul presupposto della qualificazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica quale prestito, ai sensi del comma 166. Pertanto gli effetti finanziari associati alla misura e la compatibilità della stessa con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sono valutati in coerenza con la predetta qualificazione.

In relazione ai commi da 166 a 173, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Con riferimento agli aspetti di natura fiscale, la RT, dopo aver ribadito il contenuto del comma 177, afferma che è stata effettuata un'elaborazione puntuale, mediante modello di microsimulazione, per individuare la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura e il costo finanziario.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, e con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 177, sono indicati di seguito gli effetti in termini di minor gettito IRPEF:

(milioni di euro)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	-2	-8	-17	-33	-54	-57

In relazione ai commi da 179 a 186, che garantiscono un più favorevole trattamento di accompagnamento alla pensione di vecchiaia ad alcune categorie di soggetti considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale attraverso la c.d "Ape Sociale", la RT ipotizza che optino per l'APE un quarto dei soggetti non disagiati aventi i necessari requisiti e i quattro quinti dei soli disagiati tra 20 e 30 anni di contribuzione, che non potranno beneficiare del citato trattamento sociale agevolato.

La RT segnala che, a causa dell'adesione sperimentale per i soli anni 2017 e 2018 e di un periodo massimo di fruibilità dell'APE di tre anni e sette mesi, l'onere stimato per il 2023 è da considerarsi un massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere dal 2038 fino ad azzeramento, in seguito alla conclusione delle restituzioni con rate ventennali.

Con riferimento all'APE sociale, la RT specifica innanzitutto che le disposizioni non introducono un diritto soggettivo, ma condizionano il beneficio ad un limite di spesa programmato, ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo), da attivare nel caso che il monitoraggio delle domande evidenzi delle criticità rispetto ai vincoli finanziari.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista una disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici), corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il citato meccanismo di salvaguardia, di seguito riportati:

(milioni di euro)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-300	-609	-647	-462	-280	-83	-8

La RT ribadisce che l'accesso all'indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta, da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età con anzianità contributiva di 30 o 36 anni) nel periodo interessato e applicando le percentuali e/o le modalità descritte di seguito:

#### **Lavoratori di cui al punto a)**

##### *Dipendenti privati*

Sulla base dei pensionamenti di vecchiaia decorrenti nel 2015 e dell'analisi delle situazioni contributive antecedenti il pensionamento, è stato stimato che la percentuale dei soggetti in stato di disoccupazione, che hanno almeno 30 anni di contributi, è pari a circa il 4,5%.

#### **Lavoratori di cui al punto b)**

##### *Dipendenti privati*

Dall'incrocio tra gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario (legge n. 104 del 1992) e quelli delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, con almeno 30 anni di contributi, è stato rilevato che la percentuale di tali lavoratori è pari a circa l'1,5%.

##### *Dipendenti pubblici*

La stima per tali lavoratori è stata ricavata sulla base dei dati delle deroghe al decreto-legge n. 201 del 2011, riferite alla legge n. 104 del 1992, sulle uscite dell'anno 2015.

#### **Lavoratori di cui al punto c)**

##### *Dipendenti privati e pubblici*

Per determinare la percentuale di coloro che potrebbero usufruire della norma per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sono state incrociate le pensioni decorrenti dal 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 4,3% per i lavoratori privati e al 4% per quelli pubblici.

#### **Lavoratori di cui al punto d)**

##### *Dipendenti privati*

Sulla base delle informazioni sulle comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del lavoro, congiuntamente con quelle delle pensioni di vecchiaia decorrenti dal 2015, i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni rappresentano circa il 10%.

##### *Dipendenti pubblici*

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, aggiornate all'anno 2015, applicando, alle leve di pensionamento per vecchiaia, la composizione percentuale per qualifica desunta dai dati del Conto Annuale 2014 dei dipendenti pubblici.

Ai fini della previsione della maggiore spesa sono state adottate le seguenti ulteriori ipotesi:

- l'importo massimo dell'indennità mensile riconosciuta è pari a 1.500 euro lordi;

- per i dipendenti privati la propensione all'utilizzo della prestazione è stata ipotizzata al 90%;
- per i dipendenti pubblici la propensione di utilizzo per le categorie interessate è stata ipotizzata pari al 90% della platea.

### Stima degli oneri derivanti dalla misura sperimentale APE sociale

Anno	Stima del numero di prestazioni in pagamento alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Maggiori oneri (limite di spesa) (milioni di euro)
2017	34,3	300
2018	43,1	609
2019	36,7	647
2020	23,3	462
2021	13,7	280
2022	2,9	83
2023	-	8

**Al riguardo**, si osserva che, in relazione all'istituzione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), la RT non specifica con sufficiente precisione la platea dei soggetti interessati ed il periodo medio di durata del prestito considerato ai fini della stima. Tali elementi appaiono necessari ai fini della verifica degli effetti finanziari con riferimento sia all'onere connesso al credito di imposta (di cui non è prevista la concessione entro limiti massimi di spesa annui, integrando quindi a tutti gli effetti un vero diritto soggettivo) e alle altre disposizioni a carattere fiscale, sia alla perdita di gettito contributivo derivante dall'uscita lavorativa dei soggetti aderenti all'APE. Infatti, anche attenendosi ad una interpretazione estensiva della norma che prevede per i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà la facoltà di incrementare il montante contributivo in favore dei lavoratori, non sembra possibile desumere dalle norme stesse la continuità della contribuzione per le persone che escono dal mondo del lavoro. Nel caso di mancata sostituzione di tali soggetti con nuovi ingressi nel mondo del lavoro, sembra inevitabile il prodursi di un minor gettito contributivo in favore degli enti previdenziali.

Si può soltanto rilevare che in caso di elevati interessi e premi assicurativi, da un lato la platea si restringerebbe e dall'altro il credito di imposta risulterebbe più alto.

In relazione al comma 173, si evidenzia che la previsione di un onere in termini di indebitamento netto sembra configurare la garanzia in questione come di natura "standardizzata" ai fini dei criteri di contabilità economica<sup>211</sup>.

<sup>211</sup> Si ricorda in proposito che il Sec2010, al paragrafo 20.254, evidenzia infatti che le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare quanti dei prestiti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie standard i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili. Le garanzie standardizzate sono considerate ai fini dell'indebitamento netto.

Per quanto attiene agli effetti di cassa, si rileva che – in analogia a quanto previsto per precedenti analoghe fattispecie – non sono imputati oneri ai fini del fabbisogno in relazione al predetto comma. In proposito, appaiono opportuni chiarimenti riguardo alla prudenzialità di tale mancata imputazione: a tal fine, andrebbe precisato anche se il profilo di rischio sia analogo a quello eventualmente già scontato con riferimento al fondo di garanzia da cui provengono le risorse in questione<sup>212</sup>.

In generale, si osserva, con riferimento al prestito pensionistico, che le disposizioni in esame prevedono adempimenti aggiuntivi in capo all'INPS. Appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi volti a confermare che l'Istituto sia in grado di adempiere a tali compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'istituzione dell'indennità denominata APE sociale si rileva in primo luogo che il beneficio è erogato nell'ambito di limiti massimi di spesa e che la RT esclude il sorgere di diritti soggettivi, vincolando pertanto la loro applicazione al rispetto delle risorse finanziarie allo scopo approntate. Tuttavia, qualora rimanessero escluse platee consistenti di lavoratori, andrebbe valutato il rischio di pressione per l'estensione del beneficio, come avvenuto per le salvaguardie degli esodati. Inoltre, la possibilità di trattamenti diseguali per soggetti che ricadono nelle medesime condizioni potrebbe dare luogo a contenziosi anche di natura costituzionale.

In merito comunque alla congruità della quantificazione, sulla base dei parametri assunti dalla RT, si rileva che i soggetti di una leva pensionistica che potrebbero beneficiare dell'indennità dovrebbero essere circa 10.000 complessivamente (il 20% di circa 50.000 pensioni di vecchiaia decorrenti dal 2015). La stima di quasi 35.000 beneficiari appare pertanto in linea con tale valore, risultando potenzialmente interessati anche i soggetti con un'anzianità contributiva più elevata e pertanto più vicini al conseguimento del trattamento pensionistico.

La crescita di 9.000 unità nell'anno successivo è a sua volta coerente con le stime assunte e i dati disponibili, registrando l'impatto di una nuova leva di potenziali percettori e la (limitata) uscita di una quota dei precedenti beneficiari, che nel frattempo avrebbero comunque conseguito il diritto al trattamento pensionistico. La fine del periodo sperimentale, infine, giustifica il progressivo decalage degli anni successivi, il cui andamento sembra ragionevole.

In termini di numerosità della platea, pertanto, l'unico elemento caratterizzato da una certa alea sembra essere legato all'esattezza delle percentuali dei potenziali beneficiari effettivamente interessati alla norma, stimate dalla RT.

Sembrano infine caratterizzarsi per una sufficiente prudenzialità le stime inerenti agli oneri complessivi, data la platea dei beneficiari, soprattutto alla luce del fatto che l'importo medio delle pensioni di vecchiaia si è collocato, per quelle decorrenti dal 2015, intorno ai 1.000 euro mensili. Un chiarimento potrebbe essere auspicabile in relazione all'onere stimato per il 2019, anno nel quale attinge il valore più elevato, pur in presenza di un

---

<sup>212</sup> Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2014.

numero finale di beneficiari già in diminuzione. Peraltro il dato potrebbe derivare dal fatto che i percettori che decadono dal beneficio "escano" dalla platea verso la fine dell'anno e che analoga tempistica si registri nell'anno precedente in rapporto ai soggetti in ingresso. Nel complesso, comunque, sulla base di una platea pari al 20% del flusso di pensionamenti annuo, come desumibile dalla RT, si ritiene la quantificazione congrua.

Riguardo al comma 177, si osserva che la stima presentata in RT e costruita utilizzando il modello di micro-simulazione, non risulta riscontrabile positivamente in quanto non fornisce dati ed elementi relativi alle variabili prese a base della stessa. In particolare, non fornisce il numero dei soggetti potenzialmente interessati, il valore medio del reddito da pensione, l'aliquota marginale media, il valore stimato dell'importo per interessi sui finanziamenti e per i premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza a fronte dei quali riconosce un credito d'imposta. Inoltre nulla dice in merito ai tempi di recupero di quest'ultimo, il cui andamento nel tempo influisce sulle risultanze di tipo finanziario, così come non fornisce informazioni ed ipotesi in merito ai tempi ed agli importi relativi a quella parte di credito di imposta che potrà esser richiesto a rimborso in caso di incapacienza. In tale ultimo senso sarebbe opportuno sapere, nel silenzio della norma, se il prospetto contenente gli effetti in termini di minor gettito IRPEF abbia considerato (e se sì per quali importi e modalità di suddivisione temporale) i casi di rimborso del credito di imposta per incapacienza e le modalità di recupero del credito di imposta espressi come flussi di rimborso nel tempo, elementi questi che influiscono direttamente sulle risultanze finanziarie in termini di cassa.

Inoltre sarebbe opportuno avere chiarimenti in merito ai possibili effetti di minor gettito derivanti dall'estensione a tali fattispecie dell'applicazione delle norme in materia di agevolazioni creditizie di cui agli articoli da 15 a 22 del citato D.P.R. 601/1973. Si rammenta infatti che, ai sensi dell'articolo 15 del suddetto D.P.R. 601/1973, è previsto che qualora si opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (di cui all'articolo 17) le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

### **Comma 187** **(Quattordicesima ai titolari di trattamenti pensionistici)**

Il comma 187, modificando il decreto-legge n. 81 del 2007, dispone l'incremento di circa il 30 per cento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di età superiore a 64 anni che posseggono un reddito complessivo individuale non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Inoltre amplia la platea dei beneficiari della prestazione includendovi anche i soggetti con un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine viene sostituita la tabella A allegata al citato decreto-legge con la seguente (i valori dipendenti dalla presente disposizione sono in neretto, mentre sono stati eliminati quelli relativi al 2007):

Tabella A

*(euro)*

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Anno 2007	Dal 2008 al 2016	Dal 2017
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione			
<b>Fino a 1,5 volte il trattamento minimo</b>				
Fino a 15	Fino a 18		336	<b>437</b>
Da 16 a 25	Da 19 a 28		420	<b>546</b>
Oltre i 25	Oltre i 28		504	<b>655</b>
<b>Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo</b>				
Fino a 15	Fino a 18			<b>336</b>
Da 16 a 25	Da 19 a 28			<b>420</b>
Oltre i 25	Oltre i 28			<b>504</b>

Viene poi estesa ai soggetti per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, la clausola di salvaguardia che prevede l'erogazione del beneficio fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Quattordicesima ai pensionati	800	800	800	800	800	800	800	800	800

**La RT** quantifica maggiori oneri pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

La RT afferma che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i seguenti dati e ipotesi:

- il numero dei beneficiari degli importi di somma aggiuntiva a normativa vigente risulta pari, a luglio 2016, a circa 2.125.000 soggetti per un importo medio di circa 400 euro (vedere la tabella sotto riportata):

Beneficiari della somma aggiuntiva a luglio 2016 e vigenti all'1.07.2016<sup>1</sup> escluse Ex Enpals e Ex INPDAP<sup>2</sup> (beneficio previsto dall'articolo 5, del decreto legge n. 81 del 2007, c.d."quattordicesima")

Classi d'importo della quattordicesima	Numero	Importo complessivo quattordicesima (migliaia di euro)	Importo medio mensile della quattordicesima (euro)
Inferiore a 336	82.289	15.006,2	183,09
336	632.425	212.494,7	336,00
Da 336,01 a 419,99	20.234	7.614,8	376,34
420	1.009.498	423.989,1	420,00
Da 420,01 a 503,99	8.815	4.075,7	462,36
504	356.717	179.785,4	504,00
TOTALE	2.109.978	843.025,9	399,54

<sup>1</sup> Dati RT: Elaborazione su archivi aggiornati al 16.08.2016. Sono state escluse circa 20 mila pensioni beneficiarie della 14-esima ma eliminate nel primo semestre 2016.

<sup>2</sup> I beneficiari Ex Enpals e Ex INPDAP sono circa 14.000 per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.

- la distribuzione dei redditi pensionistici al 31/12/2015 dei pensionati con età pari o maggiore di 64 anni, in relazione alla cui elaborazione la RT stima nuovi beneficiari pari a circa 1.250.000 soggetti.

**Al riguardo**, si rileva che la fascia pensionistica coinvolta dall'ampliamento della platea dei beneficiari si colloca approssimativamente in quella, più ampia, compresa fra 500 e 1.000 euro mensili, caratterizzata dalla presenza di circa 4,5 milioni di soggetti, come si evince dal *report* "Trattamenti pensionistici e beneficiari" dell'INPS e ISTAT del 3 dicembre 2015. Considerando anche i soggetti della fascia inferiore, si raggiunge la stima complessiva di circa 6,5 milioni di pensionati. Considerando che circa i  $\frac{3}{4}$  dei pensionati hanno più di 64 anni, tale platea andrebbe ridotta a circa 4,9 milioni di persone. Alla luce del fatto che la platea esistente dei soggetti già beneficiari (pari a 2.125.000) appare abbastanza significativamente inferiore a quanto atteso tenendo conto soltanto dei redditi pensionistici e che tale correzione può essere ritenuta ancora più incidente per redditi pensionistici (relativamente) più elevati, si ritiene sufficientemente prudenziale la stima recata dalla RT in ordine al numero di nuovi percettori del beneficio in esame. Pertanto, sulla base dei dati forniti circa la platea e gli oneri relativi alla quattordicesima erogata ai sensi del decreto-legge n. 81 del 2007, non vi sono osservazioni da formulare.

### **Commi 188-193 (Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA)**

Il comma 188 prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia necessari alla richiesta dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), in possesso della relativa certificazione INPS e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche integrative, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possano essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea. Tale Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

Il comma 189 assoggetta la parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Il comma 190 imputa le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, dapprima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il comma 191 estende le suddette disposizioni anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

Il comma 192 stabilisce che per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione



degli stessi secondo le disposizioni di cui alla cosiddetta “riforma Fornero” e secondo la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il comma 193, infine, prevede che il Governo trasmetta alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure dell'APE e della RITA e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori entrate fiscali</b>									
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	30,10	13,70		30,10	13,70		30,10	13,70	
<b>Minori entrate fiscali</b>									
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)			52,00			52,00			52,00

**La RT** afferma che, dal punto di vista finanziario, la RITA determina un anticipo di tassazione dal momento del conseguimento del requisito di accesso al trattamento pensionistico in cui sarebbe stata erogata la prestazione pensionistica integrativa, al momento in cui, in relazione alla misura in esame, viene erogata la rendita integrativa anticipata.

Ai fini della stima dei correlati effetti finanziari, si ipotizza che, della platea potenziale dei fondi negoziali, aperti, preesistenti e dei piani individuali pensionistici (PIP), aderisca una percentuale del 30%, del 10% e del 5% rispettivamente per coloro che devono attendere uno, due o tre anni per il conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Sulla base di dati COVIP, per quanto riguarda i suddetti fondi, non considerando i fondi preesistenti, si stima quindi un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 295,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 264,1 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021. Per quanto riguarda i fondi preesistenti si stima un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 158,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 143,8 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

I soggetti dei fondi negoziali, aperti e i PIP fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 15% sia a normativa vigente sia nella normativa proposta, mentre i soggetti dei fondi preesistenti fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 12% in base alla normativa proposta, a fronte di un'aliquota media del 25% a normativa vigente. Applicando tali aliquote ai predetti ammontare, ripartiti per i singoli anni di spettanza, si stimano i seguenti effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ritenuta	30,1	13,7	-52,0	-23,6	-7,4	0

**Al riguardo**, si osserva che la RT, pur indicando i parametri e le ipotesi poste a base della quantificazione, non permette, in ragione della esposizione sintetica e della presentazione dei dati in forma aggregata, di ripercorre i passaggi matematici che hanno consentito di giungere alle stime proposte; in particolare non sono evidenziati nel dettaglio i flussi finanziari di segno opposto che, a partire dal 2018, si verificheranno, ad esempio, per quei contribuenti che hanno anticipato di un solo anno la fruizione della rendita ed in relazione ai quali, a partire dal secondo anno, si determineranno minori entrate erariali per effetto dell'anticipo consentito dalla nuova disciplina. In via ulteriore si osserva che, in relazione all'andamento finanziario nell'arco temporale considerato (2007- 2022) esposto in tabella, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la determinazione dei valori netti indicati a titolo di ritenuta. Per l'anno 2017, in particolare, all'esito di una ricostruzione della quantificazione, si riscontra l'effetto positivo per l'erario ma non l'importo indicato che risulterebbe sovrastimato<sup>213</sup> mentre per il 2018 il gettito atteso parrebbe sottostimato. Differenze si riscontrano anche per gli anni successivi. In ragione di quanto rappresentato sono necessarie informazioni di dettaglio che permettano di riscontrare gli importi indicati in tabella.

#### **Comma 194 (Abolizione penalizzazioni)**

Il comma dispone che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni in materia di penalizzazioni percentuali dei trattamenti pensionistici (articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011) non trovino applicazione.

Tali disposizioni prevedevano una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. L'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 ha successivamente escluso dalla riduzione percentuale i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva (42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017 con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Abolizione penalizzazioni pensioni anticipate		34,00	84,00		34,00	84,00		34,00	84,00
<b>Maggiori entrate fiscali</b>									
Abolizione penalizzazioni pensioni anticipate – effetti fiscali		11,00	27,00		11,00	27,00		11,00	27,00

<sup>213</sup> Inoltre andrebbe chiarito se ed in che termini si sia tenuto conto del fatto che l'anticipo per il 2017 è previsto a partire dal 1 maggio (quindi per otto mesi).

**La RT** afferma, con riferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle Contabilità separate, ai Fondi speciali e alle Gestioni speciali lavoratori autonomi, che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamenti previsti a normativa vigente negli anni 2018-2027. Il numero delle pensioni interessate dalla norma è pari a circa il 40% delle pensioni anticipate liquidate nel settore privato e a circa il 50% per i lavoratori autonomi (nel complesso circa 70.000 nel 2018). La percentuale media di penalizzazione è pari al 2,7% nel primo anno di valutazione (circa 700 euro annui).

Con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, la stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili negli archivi amministrativi dell'INPS, da cui si evince che oltre il 60% dei pensionati di cui trattasi anticipa tra 1 e 2 anni rispetto all'età di 62 anni. La platea iniziale dei pensionati è stata stimata pari a circa 22.000 unità, con un abbattimento medio di pensione, al lordo degli effetti fiscali, pari a circa 630 annui.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto che, a normativa vigente, l'effetto della penalizzazione in esame sui nuovi trattamenti liquidati è decrescente negli anni successivi per la minore incidenza della quota retributiva. I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2017-2026 derivante dalla norma in esame, per il computo del quale si è tenuto conto dell'applicazione generale della disposizione al complessivo sistema pensionistico.

	<b>Maggiore spesa al lordo degli effetti fiscali</b>	<b>Maggiore spesa al netto degli effetti fiscali</b>
<b>2017</b>	0	0
<b>2018</b>	34	23
<b>2019</b>	84	57
<b>2020</b>	135	91
<b>2021</b>	174	118
<b>2022</b>	204	138
<b>2023</b>	228	155
<b>2024</b>	252	172
<b>2025</b>	270	183
<b>2026</b>	286	195

**Al riguardo**, se appare corretta la stima fornita dalla RT in base alle ipotesi e ai dati assunti, peraltro ragionevoli, in relazione ai primi anni considerati, si segnala che non vengono esplicitati i criteri per quantificare l'impatto del minor peso della quota retributiva con il passare degli anni, che qualitativamente spiega il progressivo rallentamento della crescita dell'onere. Tuttavia, il quantum del fenomeno riportato nella RT non sembra ad un primo esame del tutto compatibile con la necessariamente lenta decrescita del peso della quota retributiva della pensione sul totale. In proposito appare necessario acquisire i dati sottostanti le relative stime.

## Comma 195-198 (Cumulo periodi assicurativi)

Il comma 195, modificando l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità per il 2013, sopprime, ai fini di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative (c.d. cumulo), il requisito della mancata maturazione del diritto autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed estende i benefici in materia anche alle gestioni delle casse cd. privatizzate e a quelle dei liberi professionisti (lettera *a*); inoltre consente di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016), adeguati agli incrementi della speranza di vita (lettera *b*)).

Il comma 196, con riferimento ai lavoratori delle PP.AA. e al personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del cumulo, prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio<sup>214</sup> inizino a decorrere dal compimento dell'età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla normativa vigente<sup>215</sup>.

Il comma 197 introduce una disciplina transitoria volta a consentire la facoltà di recesso dalla domanda di ricongiunzione per i soggetti che possono accedere al trattamento pensionistico a seguito del cumulo, per effetto delle modifiche recate dal comma 195. In particolare, possono esercitare tale diritto i lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione e che non hanno ancora perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. In tale caso, l'esercizio del recesso dà diritto alla restituzione di quanto già versato.

Il comma 198 prevede per i lavoratori che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione anteriormente all'entrata in vigore delle norme in esame, la possibilità di rinunciare alla predetta totalizzazione nel caso in cui il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Anche per tali soggetti la facoltà di rinuncia è prevista qualora gli stessi possano accedere al trattamento pensionistico a seguito del cumulo, per effetto delle modifiche recate dal comma 195.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Cumulo periodi assicurativi – prestazioni pensionistiche	87	132	164	87	132	164	87	132	164
Cumulo periodi assicurativi – minori entrate ricongiunzioni	15	30	30						
<b>Minori entrate contributive</b>									
Cumulo periodi assicurativi – minori entrate ricongiunzioni				15	30	30	15	30	30
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
Cumulo periodi assicurativi – effetti fiscali	4	12	17	4	12	17	4	12	17

**La RT** afferma che la quantificazione è stata effettuata sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario centrale delle posizioni attive), contenenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali.

Si è proceduto quindi a stimare il numero dei soggetti, con requisito autonomo in almeno una gestione, che nei prossimi dieci anni si troveranno ad accedere al pensionamento potendo ricorrere all'istituto della totalizzazione, distinguendo la categoria di pensione oltre

<sup>214</sup> Di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997.

<sup>215</sup> Articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

che sulla base del requisito anagrafico e contributivo anche valutando il vantaggio di un posticipo della prestazione in ragione di un importo più elevato. Dalla platea così selezionata sono stati esclusi coloro che hanno contribuzioni presso le casse professionali (circa il 20% dei soggetti) oltre ai soggetti che in ogni caso accederebbero alla pensione attraverso una ricongiunzione onerosa (circa il 10% dei soggetti). In tal modo il numero complessivo dei soggetti interessati è stimato in circa 100.000 unità nei successivi dieci anni.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva la RT stima i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in *pro-quota* del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione, nonché l'onere per anticipo nel caso del pensionamento anticipato.

Nel quadro così delineato la RT evidenzia i seguenti gruppi di soggetti, ciascuno caratterizzato da una situazione differente:

1. soggetti che non maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione;
2. soggetti che maturano, prima dell'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione anticipata in totalizzazione, nonché come effetto di anticipo rispetto alla maturazione del requisito di età per la vecchiaia nei casi in cui questo si verifichi;
3. soggetti che maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia e il requisito contributivo per la pensione anticipata, ma rinunciano a totalizzare a causa della forte decurtazione della prestazione. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.

Si riporta di seguito la tabella relativa alla stima del numero di pensioni interessate da pensionamento di vecchiaia o anticipato contenuta nella RT:

Anno	<i>(migliaia di unità)</i>		
	Pensionamento di vecchiaia	Pensionamento anticipato	Totale pensioni interessate
2017	3,4	4,4	7,8
2018	8,2	7,2	15,4
2019	13,4	9,6	23,0
2020	17,1	12,6	29,7
2021	24,0	16,0	40,0
2022	29,8	19,6	49,4
2023	36,3	23,2	59,5
2024	45,3	27,1	72,4
2025	54,9	31,4	86,3
2026	66,1	34,3	100,4

La quantificazione si basa sui valori iniziali degli importi medi annui delle prestazioni in totalizzazione ed il rispettivo valore della prestazione differenziale in cumulo, riepilogati nella tabella seguente:

<b>Tipologia di prestazione</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>
Totalizzazione vecchiaia	20.500	14.350
Cumulo vecchiaia	22.960	16.070
Totalizzazione anticipata	26.000	19.000
Cumulo anticipata	31.200	22.800

La RT precisa che, ai fini della spesa per trattamenti di fine servizio e di fine rapporto nell'ambito del pubblico impiego, per effetto di specifica previsione normativa, non sono previsti maggiori oneri.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli effetti finanziari recati dalla norma in esame, quantificati dalla RT sulla base delle ipotesi, dei dati e della metodologia precedentemente descritti:

*(milioni di euro)*

<b>Anno</b>	<b>Maggiore spesa pensionistica</b>	<b>Revisione versamenti per ricongiunzione e oneri connessi</b>	<b>Effetto fiscale indotto</b>	<b>Effetti complessivi</b>
2017	-87	-15	4	-98
2018	-132	-30	12	-150
2019	-164	-30	17	-177
2020	-186	-30	20	-196
2021	-266	-30	31	-265
2022	-325	-30	37	-318
2023	-400	-15	39	-376
2024	-469	-10	48	-431
2025	-533	-5	59	-479
2026	-562	0	65	-497

La RT ricorda poi che in sede di esame presso la Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica diretta a estendere la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e delle modifiche introdotte dal presente disegno di legge di bilancio anche agli iscritti alle casse professionali.

In coerenza con le basi tecniche rappresentate nella presente RT derivano i seguenti maggiori oneri pensionistici, con riferimento ad un numero crescente di pensioni coinvolte che al decimo anno di previsione si attesta a un valore di circa 20.000 unità.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	maggiore spesa pensionistica
2017	-6
2018	-12
2019	-18
2020	-24
2021	-32
2022	-41
2023	-50
2024	-62
2025	-75
2026	-89

Gli effetti finanziari tengono conto anche delle misure transitorie in materia di soggetti che avendo in corso la domanda di ricongiunzione optino per il recesso della medesima secondo quanto previsto dalla disposizione in esame.

La RT precisa che l'effetto fiscale indotto è stato valutato sulla base di criteri di prudenzialità.

Pertanto complessivamente dalle disposizioni in esame in materia di cumulo dei periodi assicurativi conseguono i seguenti effetti:

Stima Numero di pensioni interessate (migliaia di unità)

Anno	da pensionamento di vecchiaia	da pensionamento anticipato	Totale pensioni interessate
2017	4,3	5,5	9,8
2018	10,3	9,1	19,4
2019	16,8	12,1	28,9
2020	21,6	16	37,6
2021	29,9	19,9	49,8
2022	36,9	24,2	61,1
2023	44,6	28,5	73,1
2024	54,9	32,9	87,8
2025	65,9	37,7	103,6
2026	78,7	40,8	119,5

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	maggiore spesa pensionistica	revisione profili versamenti per ricongiunzioni e oneri connessi	effetto fiscale indotto	Effetti complessivi
2017	-93	-15	4	-104
2018	-144	-30	12	-162
2019	-182	-30	17	-195
2020	-210	-30	20	-220
2021	-298	-30	31	-297
2022	-366	-30	37	-359
2023	-450	-15	39	-426
2024	-531	-10	48	-493
2025	-608	-5	59	-554
2026	-651	0	65	-586

**Al riguardo**, si osserva che la RT non esplicita tutti i dati e gli elementi sottostanti le stime fornite, necessari per una puntuale verifica della quantificazione degli effetti finanziari delle norme in esame; si fa riferimento, ad esempio, alla distribuzione della platea dei soggetti interessati nell’ambito dei tre macro-gruppi individuati dalla stessa RT e alla distinzione della medesima platea tra maschi e femmine. Infatti, nella RT sono riportate soltanto le tabelle relative ai risultati finali delle elaborazioni eseguite sulle basi dati contenute negli archivi amministrativi dell’INPS (Casellario centrale delle posizioni attive).

Inoltre, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di recesso dalla domanda di ricongiunzione la RT non fornisce gli elementi di quantificazione dell’onere per minori entrate contributive, i cui dati sono riportati sinteticamente nel quadro riepilogativo degli oneri come “revisione profili versamenti per ricongiunzioni e oneri connessi”.

In proposito appare quindi necessario acquisire ulteriori informazioni. Tali elementi appaiono necessari anche al fine di verificare gli oneri che si realizzano oltre il triennio, tenuto conto che gli incrementi di spesa pensionistica più rilevanti si determinano negli esercizi successivi al 2019, non compresi nel prospetto riepilogativo degli effetti del disegno di legge di bilancio.

In linea generale, si ritiene che la RT, non esplicitando con maggior dettaglio i dati e le procedure di calcolo adottate, non consenta una puntuale verifica della quantificazione.

In merito alla complessiva sostenibilità di tale incremento di spesa, tenuto conto della proiezione temporale dei mezzi di copertura inclusi nella manovra e dell’andamento crescente degli oneri oltre il triennio di riferimento, andrebbe acquisita la valutazione del Governo, rappresentando altresì che la prassi contabile vorrebbe la copertura per l’ultimo anno del triennio di riferimento (quella, cioè, proiettabile agli anni successivi) equiparata a quella necessaria in relazione all’esercizio con il più elevato livello dell’onere.

### **Commi 199-205 (Lavoratori precoci)**

Il comma 199 riduce, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo a 41 anni ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge n.



335 del 1995 (lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995<sup>216</sup>), che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età.

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011) prevede l'accesso alla pensione anticipata a quei lavoratori che maturano determinati requisiti contributivi adeguati alla speranza di vita e che per l'anno 2016 risultano pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

E' richiesto inoltre che i lavoratori interessati si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione involontaria, con integrale riscossione della relativa prestazione spettante da almeno tre mesi;
- b) assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- c) ridotta capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- d) siano lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E<sup>217</sup> che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti<sup>218</sup>.

Il comma 200 estende al requisito contributivo ridotto gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa vigente<sup>219</sup> a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 201 prevede, con riferimento alle indennità di fine servizio, che per i lavoratori delle PP.AA., nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono al pensionamento anticipato introdotto dalla norma in esame, le indennità di fine servizio<sup>220</sup>, siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo la normativa vigente in materia.

Il comma 202 demanda ad apposito DPCM la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti di spesa annuali sopra indicati.

Il comma 203 riconosce il beneficio dell'anticipo del pensionamento a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 550 milioni di euro per l'anno 2018, 570 milioni di euro per l'anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Inoltre, qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emergano scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse

---

<sup>216</sup> L'articolo 1, commi 12 e 13 della legge n. 335/1995 ha previsto, per i medesimi lavoratori, differenti modalità di calcolo della pensione sulla base del requisito contributivo valutato alla data del 31 dicembre 1995. In particolare, per i lavoratori che a quella data:

- non possono far valere un'anzianità contributiva superiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente:

a) alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

- possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

<sup>217</sup> A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; C. Conciatori di pelli e di pellicce; D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; E. Conduttori di mezzi pesanti e camion; F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche; ospedaliere con lavoro organizzato in turni; G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

<sup>218</sup> Si tratta dei cosiddetti lavori usuranti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67/2011.

<sup>219</sup> Di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>220</sup> Di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

finanziarie sopra definite, la decorrenza dei trattamenti è differita. Tale differimento dovrà essere commisurato a criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

I commi 204 e 205 prevedono la non cumulabilità del trattamento pensionistico *de quo* con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento anticipato. Inoltre il beneficio in esame non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199, ferma restando il riconoscimento della contribuzione figurativa per i sordomuti e gli invalidi civili con invalidità superiore al 74 per cento<sup>221</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Pensionamento anticipato lavoratori precoci	360	550	570	360	550	570	360	550	570

**La RT** afferma che le norme in esame determinano i seguenti oneri connessi ad una maggiore spesa pensionistica:

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	2019	2020
Maggiore spesa pensionistica	360	550	570	590

Complessivamente la RT stima, considerando sia il settore privato sia il settore pubblico, il seguente maggiore numero di pensioni a fine anno:

Anno	Maggior numero di pensioni al 31/12
2017	20.000
2018	22.000
2019	24.000
2020	26.000

La RT espone i dati e le ipotesi adottate ai fini della determinazione del limite di spesa sopra indicato, distintamente per i lavoratori del settore privato e del settore pubblico.

#### Lavoratori del settore privato

La RT precisa che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2017-2026.

Sulla base dei pensionamenti anticipati registrati nel corso dell'anno 2015 la RT stima la percentuale dei soggetti con almeno 12 mesi di contribuzione prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età, che risulta pari al 70%.

<sup>221</sup> Articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

Per le singole platee interessate dalla norma la RT ha formulato le ipotesi di seguito riportate:

Lavoratori di cui al punto a)

Per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione è stata effettuata una rilevazione sui percettori di indennità di disoccupazione e mobilità che terminano il periodo di sostegno al reddito nel corso dell'anno 2017, in modo da stimare il numero dei soggetti con un'anzianità utile per utilizzare la norma nel primo anno di applicazione. Il valore ottenuto, incrementato anche del numero di soggetti che terminano il periodo di sostegno entro l'anno 2016 e che non siano già stati salvaguardati da precedenti provvedimenti normativi, è pari a 7.000 unità. Per gli anni successivi tale valore è stato percentualizzato rapportandolo al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale risulta essere pari a circa il 3%.

Lavoratori di cui al punto b)

Per i soggetti che godono del congedo straordinario previsto dalla legge n. 104 del 1992 è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario; il valore ottenuto è pari a circa l'1%.

Lavoratori di cui al punto c)

Per i soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 2%.

Lavoratori di cui al punto d)

La RT precisa che dalle informazioni sulle comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del lavoro congiuntamente ai dati sulle pensioni anticipate decorrenti 2015, è emerso che i lavoratori che svolgono le professioni di cui all'allegato A della disposizione in esame da almeno 6 anni rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne.

Per i lavoratori impiegati in attività usuranti è stata adottata un'ipotesi coerente con i ricorsi sperimentati in presenza di altri canali agevolati di accesso al pensionamento.

Inoltre, per tener conto delle numerosità effettive, la RT ha tenuto conto dell'incidenza dei lavoratori precoci sulle pensioni anticipate con decorrenza 2015.

Lavoratori del settore pubblico

La RT afferma che la quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima sulle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici aggiornate all'anno 2015.

La RT, poi, fornisce un dettagliato chiarimento in ordine ad una modifica effettuata durante l'esame presso la Camera dei Deputati alla tabella allegata (recante l'elenco dei lavori oggetto della disposizione), peraltro effettuata anche nell'omologo allegato inerente alla cd. Ape sociale.

Tale modifica non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, la dizione originaria dell'allegato "professori scuola pre primaria" è stata utilizzata poiché la classificazione delle professioni Istat (classificazione utilizzata per fare la stima

dei costi) riporta tale formulazione per definire il personale educatore addetto alla scuola d'infanzia e infatti questa è la definizione Istat:

#### 2.6.4.2-Professori di scuola pre-primaria.

Le professioni comprese in questa categoria organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa, coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

La definizione coincide con le professioni indicate nell'emendamento ("Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido") e che però si ritiene più propria per identificare le mansioni.

La coincidenza tra le due definizioni, quella del testo originario (Istat) e quella del testo attuale non modifica quindi le stime di costi e dei relativi limiti di spesa già programmati nel testo originario del provvedimento e nella relativa RT.

**Al riguardo**, premesso che la norma non sembra prefigurare il beneficio in termini di diritto soggettivo, sottoponendolo espressamente alla verifica di compatibilità con i vincoli finanziari rappresentati dalle risorse stanziare, con eventuale differimento della decorrenza del trattamento in caso di mancata capienza delle citate risorse, si osserva che l'individuazione della platea effettuata dalla RT è coerente con i dati e le ipotesi formulate in merito dalla stessa RT. Data la numerosità della platea considerata, il dato del 2018, coerente con valori pensionistici medi estremamente prudenziali (circa 2.000 euro mensili), sembra implicare - assumendo analoghi valori dei trattamenti pensionistici - una sovrastima dell'onere calcolato per il 2017, considerando inoltre che il beneficio decorrerà soltanto dal 1° maggio del 2017. Il punto merita un chiarimento. Infine, si sollevano perplessità, comunque di limitato impatto finanziario, in merito alla possibile sussunzione nel novero dei professori di scuola pre-primaria anche degli educatori di asilo nido.

### **Commi 206-209 (Lavori usuranti)**

Il comma 206 sopprime l'articolo 24, comma 17-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di rimuovere, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le cosiddette "finestre" relative alla decorrenza del trattamento pensionistico<sup>222</sup> (lettera *a*). Inoltre, mentre la vigente normativa prevede che fino al 31 dicembre 2017 il requisito per accedere al pensionamento anticipato è l'aver svolto una delle attività lavorative usuranti specificamente previste per almeno 7 anni negli ultimi 10 e, dal 1° gennaio 2018, aver svolto tali attività per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, la lettera *b*) rende a regime alternativamente validi entrambi i criteri. La lettera *c*) dispone la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 per i lavoratori adibiti ai lavori usuranti. La lettera *c-bis*) modifica i termini di presentazione delle domande di accesso al beneficio al fine di tenere conto delle modifiche sostanziali apportate dalla disposizione in esame.

---

<sup>222</sup> Di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 207 incrementa il Fondo per i lavori usuranti (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007) di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Il comma 208 demanda ad apposito decreto ministeriale le necessarie modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavori usuranti - Oneri pensionistici	84,50	86,30	92,30	84,50	86,30	92,30	84,50	86,30	92,30
Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavori usuranti – Effetto su TFS			32,20			32,20			32,20

**La RT** afferma che, per determinare i futuri beneficiari dall'anno 2017 al 2026, sulla base delle informazioni desunte dall'analisi delle caratteristiche dei percettori di benefici previdenziali relativi ai lavoratori con attività usurante, che hanno raggiunto i requisiti a partire dal 2011, è stata costruita una distribuzione di tali soggetti secondo le seguenti variabili di classificazione: gestione, età alla decorrenza, sesso, anzianità contributiva e importo medio di pensione. Sulla base dell'analisi della distribuzione sono state adottate le seguenti ipotesi:

- importo medio di pensione al 2017 di circa 27.500 euro;
- incidenza di coloro che appartengono alla Gestione dei dipendenti pubblici del 20%.

Tale distribuzione ha costituito la base per la creazione delle future generazioni di lavoratori ammessi al beneficio e da sottoporre ai nuovi requisiti di accesso e al nuovo regime delle decorrenze.

Per quanto riguarda la modifica del requisito oggettivo di attività usurante è stato ipotizzato che nell'arco di 10 anni si avrà un aumento della collettività dei beneficiari di circa il 15% che corrisponde ad ulteriori 5.500 soggetti. L'ipotesi è stata formulata sulla base dell'analisi delle posizioni assicurative dei soggetti che hanno fino ad oggi beneficiato della normativa in esame, dalla quale è emerso che la gran parte di tali lavoratori hanno un elevato grado di permanenza nella qualifica e nel settore di attività posseduto nel momento del raggiungimento del requisito (oltre metà della vita lavorativa nello stesso settore).

Nella tavola che segue è riportata la quantificazione del maggiore/minore numero di pensioni (a fine anno) e degli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

	<b>Maggior numero di pensioni</b>	<b>Oneri pensionistici</b> <i>(milioni di euro)</i>	<b>Effetto su TFS</b> <i>(milioni di euro)</i>	<b>Onere complessivo</b> <i>(milioni di euro)</i>
<b>2017</b>	3.220	84,5	0	84,5
<b>2018</b>	3.250	86,3	0	86,3
<b>2019</b>	3.590	92,3	32,2	124,5
<b>2020</b>	4.510	112,7	13,9	126,6
<b>2021</b>	4.790	123,1	0,7	123,8
<b>2022</b>	5.360	135,6	8,8	144,4
<b>2023</b>	5.570	140,3	4,9	145,2
<b>2024</b>	5.940	147,7	4,1	151,8
<b>2025</b>	6.300	153,6	1,8	155,4
<b>2026</b>	6.990	169,3	1,2	170,5

La RT poi conclude affermando la natura meramente procedimentale delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, riconosciuta la prudenzialità dell'onere pensionistico unitario annuale e la conseguente correttezza degli oneri pensionistici complessivi sulla base delle platee di nuovi percettori di trattamenti pensionistici indicati nella suddetta tabella riepilogativa, si ritengono auspicabili ulteriori chiarimenti proprio in ordine alla determinazione di tali platee, soprattutto in relazione al 2017. Infatti, mentre in linea generale l'asserzione della RT circa le caratteristiche desumibili dai lavoratori che hanno già avuto accesso al pensionamento sembra condivisibile e ragionevole, per il 2017 si osserva che la RT, da un lato, sembra presupporre un accesso generalizzato alla pensione fin dai primi mesi dell'anno, dall'altro, sembra trascurare il fatto che l'estensione a tale anno del requisito dello svolgimento di attività usuranti per almeno metà della vita lavorativa non dovrebbe in pratica implicare un significativo incremento dei beneficiari, atteso che sembra lecito attendersi che tali soggetti rientrino anche nel requisito già previsto per il 2017 a l.v., rappresentato da 7 anni di lavori usuranti negli ultimi 10. Comunque, anche considerando i pregressi provvedimenti in materia, non sembra potersi mettere in dubbio la prudenzialità delle stime recate dalla RT.

Il comma 209 reintroduce le prestazioni dei lavoratori centralinisti ciechi nel novero di quelle considerate particolarmente usuranti, e stabilisce che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile per ogni anno di lavoro da centralinista sia valutato anche ai fini dell'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo.

**La RT** afferma che, sulla base delle pensioni decorrenti negli ultimi anni, si stima che il numero di coloro che a partire dal 2017 si liquiderà con il predetto beneficio è circa di 80 unità con profilo decrescente negli accessi annui successivi.

Prudenzialmente si valuta un onere di 600.000 euro annui dal 2017 che risulta in ogni caso capiente sia nel breve (per il quale è adottato, come detto, un criterio di prudenzialità in

presenza comunque di oneri valutati) che nel medio periodo (e in una proiezione anche decennale), considerando la stratificazione dei soggetti in esame (nell'ipotesi di un importo di pensione medio di 25.000 euro, di una quota contributiva inizialmente pari al 60% dell'importo complessivo, e successivamente crescente, e un incremento dell'età nel considerare il coefficiente di trasformazione pari a circa 6 anni con un aumento della predetta quota contributiva di circa il 20%).

**Al riguardo**, si conviene con il carattere ampiamente prudenziale della RT.

### **Comma 210 (No tax area pensionati)**

Le disposizioni in commento, intervenendo sull'articolo 13 del TUIR, aumentano la detrazione IRPEF in favore dei titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni. In particolare, per tali soggetti la misura della detrazione per redditi da pensione viene equiparata a quella prevista a legislazione vigente in favore dei titolari di pensione con età non inferiore a 75 anni. La nuova modulazione del beneficio consente di elevare da 7.750 euro a 8.000 euro la c.d. *no tax area* per il reddito in esame; sono proporzionalmente incrementate le detrazioni spettanti per redditi da pensione compresi tra 8.000 e 55.000 euro ed è confermata l'assenza di detrazione per i redditi di pensione pari o superiori a 55.000 euro annui.

**La RT**, rappresenta la rimodulazione operata come segue:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (\text{rdt} - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

Procede quindi all'analisi degli effetti sul gettito mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento. In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -232,1 milioni di euro.

Si stima, inoltre, una perdita di gettito per addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 10,2 mln di euro e 3,9 mln di euro. Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017, stima i seguenti effetti finanziari.

	2017	2018	2019
<b>IRPEF</b>	-212,7	-232,1	-232,1
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-10,2	-10,2
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-5,0	-3,9
<b>Totale</b>	<b>-212,7</b>	<b>-247,3</b>	<b>-246,2</b>

Milioni di euro

**Al riguardo**, si evidenzia che la stima è stata effettuata con microsimulazione, ponendo a base dati dell'anno 2014 (Dichiarazione redditi 2015) estrapolati all'anno di riferimento. L'utilizzo del modello dovrebbe permettere, se correttamente costruito ed implementato, di poter giungere ad una stima attendibile e prudenziale della fattispecie. In relazione alla metodologia ed al procedimento seguito, quindi, non si formulano osservazioni; tuttavia poiché non sono stati forniti i dati e le informazioni che hanno permesso, come si afferma, di confrontare per ogni soggetto la prefigurata e nuova *no tax area* con quella prevista a legislazione vigente, non è possibile ripercorrere e riscontrare la quantificazione.

## Comma 211

### (Trattamenti pensionistici vittime del dovere e familiari superstiti)

Il comma aggiunto in sede di esame parlamentare prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti<sup>223</sup> si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407<sup>224</sup>, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206<sup>225</sup>, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (IRPEF).

**La RT** evidenzia che la disposizione è volta ad estendere, alle fattispecie in esame, la non imponibilità ai fini IRPEF già prevista per i trattamenti economici riconosciuti alle vittime

<sup>223</sup> Di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

<sup>224</sup> I commi 5 e 6 della L. 407/1998 così dispongono a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: " 5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000."

<sup>225</sup> Il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'esenzione dall'IRPEF della pensione maturata a favore di tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti.



del terrorismo e della criminalità organizzata. Sulla base dei dati forniti dall'INPS risultano erogazioni a favore dei soggetti indicati<sup>226</sup> per un ammontare pari a complessivi 32,3 mln di euro di imponibile su cui sono applicate ritenute per 7,7 mln di euro.

La perdita di gettito, in termini di competenza è quindi pari a 7,7 mln di euro su base annua, mentre in termini di cassa ha il seguente andamento:

*(milioni di euro)*

	2017	2018	2019
IRPEF	-6,2	-7,3	-7,3
Addizionale regionale	0	-0,3	-0,3
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,1
Totale	-6,2	-7,7	-7,7

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare attesa la specificità della disposizione applicabile a soggetti per i quali gli importi in termini di redditi e di relative ritenute sono stati puntualmente forniti dall'INPS che è l'ente erogatore di detti trattamenti.

### **Commi 212-221 (Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)**

Il comma 212 ridetermina, a seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni, per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi degli oneri (come indicati dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge n. 228 del 2012) nei seguenti termini:

- 243,4 milioni di euro per l'anno 2013;
- 908,9 milioni di euro per l'anno 2014;
- 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015;
- 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016;
- 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017;
- 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018;
- 734,8 milioni di euro per l'anno 2019;
- 388,1 milioni di euro per l'anno 2020;
- 194,8 milioni di euro per l'anno 2021;
- 103,5 milioni di euro per l'anno 2022;
- 9,9 milioni di euro per l'anno 2023.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo destinata al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro per finanziare interventi in favore di lavoratori salvaguardati dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni, è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 213, in relazione al limitato utilizzo degli strumenti di salvaguardia finora predisposti e in correlazione con la rideterminazione degli stanziamenti, riduce il limite massimo di beneficiari della

<sup>226</sup> Sulle quali, a legislazione vigente, si applicano le ritenute.

procedura di salvaguardia di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, da 35.000 a 19.741 soggetti, rideterminando quindi il limite numerico massimo in 137.095 soggetti complessivi.

Il comma 214 dispone che la disciplina in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze delle pensioni, previgente rispetto alla riforma delle pensioni, continua ad applicarsi a complessivi 30.700 soggetti di seguito ripartiti:

- a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo.

In merito a detti lavoratori, il comma 216 dispone che siano riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a*), della legge n. 147 del 2013<sup>227</sup>, che perfezionano i requisiti entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f*), della legge n. 147 del 2013<sup>228</sup>, che perfezionano i requisiti entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge n. 147 del 2013<sup>229</sup>, che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201;
- e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge n. 201 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che perfezionino i requisiti entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201;

---

<sup>227</sup> Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

<sup>228</sup> Si tratta di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

<sup>229</sup> Si tratta rispettivamente:

- dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 215 stabilisce, per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, la riapertura a domanda dei termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.

Il comma 216 dispone che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e pubblica nel proprio sito *internet* i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici di cui alle norme in oggetto.

Il comma 217 stabilisce che i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 147 del 2014.

Il comma 218 riconosce i predetti benefici nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di:

- 137 milioni di euro per l'anno 2017;
- 305 milioni di euro per l'anno 2018;
- 368 milioni di euro per l'anno 2019;
- 333 milioni di euro per l'anno 2020;
- 261 milioni di euro per l'anno 2021;
- 171 milioni di euro per l'anno 2022;
- 72 milioni di euro per l'anno 2023;
- 21 milioni di euro per l'anno 2024;
- 9 milioni di euro per l'anno 2025.
- 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.

Il comma 219, al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218, riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212, in misura pari a:

- 134 milioni di euro per l'anno 2017;
- 295 milioni di euro per l'anno 2018;
- 106,54 milioni di euro per l'anno 2019;
- 76,97 milioni di euro per l'anno 2020;
- 50,22 milioni di euro per l'anno 2021;
- 57,10 milioni di euro per l'anno 2022;
- 54 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 220, al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218, riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 221 stabilisce che, per il concorso alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dal provvedimento in esame, le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come conseguenti dai commi da 212 a 219 sono acquisite al bilancio dello Stato. Qualora dall'attività di monitoraggio dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori spese correnti</b>									
Economie derivanti dalla rideterminazione oneri salvaguardati dalla riforma pensionistica	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54
Riduzione Fondo "esodati", di cui all'articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012	134,00	295,00	106,54	134,00	295,00	106,54	134,00	295,00	106,54
Acquisizione al bilancio economie Fondo "esodati", di cui all'art. 1, comma 235 legge n.228/2012	509,55	111,98	0,36	509,55	111,98	0,36	509,55	111,98	0,36
Riduzione Fondo ISPE	3,00	10,00	22,00	3,00	10,00	22,00	3,00	10,00	22,00
<b>Maggiore spese correnti</b>									
Rifinanziamento del Fondo "esodati", di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54
Oneri ottava salvaguardia	137,00	305,00	368,00	137,00	305,00	368,00	137,00	305,00	368,00

**La RT** ricorda che, per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo della legge n. 228 del 2012), è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse, di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini dell'eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2016 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi. Tuttavia, attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in

considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

In sede di legge di stabilità 2016 e nella relativa conferenza dei servizi completatasi a novembre 2015 si è dato conto della chiusura della prima, terza, quarta e quinta salvaguardia. Nella presente sede, sulla base delle attività di rilevazione amministrativa esaminate nel mese di settembre 2016 è stato possibile verificare l'effettivo ricorso ai benefici previsti:

- a) dalla c.d. sesta salvaguardia;
- b) per i titolari di congedi o permessi *ex lege* n. 104 del 1992, aggiunti in termini di limite numerico ai sensi della legge n. 208 del 2015;
- c) della c.d. settima salvaguardia;
- d) della quota rimanente della c.d. seconda salvaguardia.

**Tabella 2 - Sezione B e C (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)**

**TABELLA 2 Sezione B Economie derivanti da chiusura di parte residua di c.d. seconda salvaguardia e da chiusura di c.d. sesta, c.d. 104-sti e c.d. settima salvaguardia**

<i>(in milioni di euro)</i>								
2016 (a)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
592,62	641,85	405,70	106,54	76,97	50,22	10,48	2,00	1.886,4

( a ) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016 (analogo intervento venne effettuato nel 2015)

**TABELLA 2 Sezione C Alimentazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo della legge n. 228/2012**

<i>(in milioni di euro)</i>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
-641,85	-405,70	-106,54	-76,97	-50,22	-10,48	-2,00	-1.293,8

**TABELLA 2 Sezione B + Sezione C**

<i>(in milioni di euro)</i>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conseguentemente, con il comma 212 della disposizione in esame vengono ridefiniti i limiti numerici e i relativi limiti di spesa derivanti dalle attuali sette salvaguardie, che vengono ricapitolati in 3 tabelle ad hoc presentate dalla RT.

L'utilizzo delle economie accertate dal 2017, che affluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

La RT precisa che con i commi da 214 a 218 è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 30.700 lavoratori. Tra l'altro, per le diverse tipologie di lavoratori, la RT riporta i seguenti importi pensionistici medi annui:

- lavoratori di cui alla lettera *a)*, nel limite di 11.000 soggetti; la stima dell'importo medio annuo pensionistico è di circa 26.000 euro;
- lavoratori di cui alla lettera *b)* e *c)*, nel limite di 10.400 soggetti; la stima dell'importo medio annuo pensionistico è di circa 11.000 euro;
- lavoratori di cui alla lettera *d)*, nel limite di 7.800 soggetti; la stima dell'importo medio annuo pensionistico è di circa 22.000 euro;
- lavoratori di cui alla lettera *e)*, nel limite di 700 soggetti; la stima dell'importo medio annuo pensionistico è di circa 28.500 euro;
- lavoratori di cui alla lettera *f)*, nel limite di 800 soggetti; la stima dell'importo medio annuo pensionistico è di circa 12.500 euro.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 218 relativi alla ottava salvaguardia e conseguentemente i limiti numerici complessivi e i limiti di spesa programmati relativi al complesso delle otto salvaguardie. I limiti di spesa e i beneficiari relativi all'8° salvaguardia sono di seguito riportati:

**Tabella n. 3 - Sezione A cd Ottava salvaguardia**

Anno	Mobilità	Volontari		Familiari disabili		Cessati tempo indeterminato		Cessati tempo determinato esclusi operai agricoli		Totale VIII salvaguardia
	<i>Beneficiari</i>									<i>Limite numerico complessivo</i>
	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>4.400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>4.000</i>	<i>3.800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<b>30.700</b>
	<i>Oneri in milioni di euro</i>									<i>Limite di spesa in mln di euro</i>
2017	60,0	28,0		2,0		41,0		6,0		137,0
2018	87,0	67,0	22,0	10,0	2,0	69,0	39,0	9,0	-	305,0
2019	105,0	62,0	51,0	10,0	8,0	59,0	65,0	8,0	-	368,0
2020	110,0	55,0	45,0	6,0	8,0	48,0	56,0	5,0	-	333,0
2021	90,0	50,0	41,0	3,0	5,0	22,0	45,0	5,0	-	261,0
2022	61,0	37,0	37,0	1,0	2,0	7,0	21,0	5,0	-	171,0
2023	37,0	2,0	23,0	-	1,0	-	7,0	2,0	-	72,0
2024	19,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	21,0
2025	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
2026	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
<b>Totale</b>	<b>581,0</b>	<b>301,0</b>	<b>221,0</b>	<b>32,0</b>	<b>26,0</b>	<b>246,0</b>	<b>233,0</b>	<b>40,0</b>	<b>-</b>	<b>1.680,0</b>

In sintesi, la RT sintetizza gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame nella seguente tabella, ove si evidenzia che come concorso a parziale copertura dell'intervento, e in particolare dell'ampliamento dei soggetti di cui alla lettera *a)* per effetto delle modifiche introdotte durante l'esame alla Camera dei Deputati (da 8.000 a 11.000 per effetto dell'estensione dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 della data di cessazione in relazione alla quale i requisiti previgenti possono essere maturati entro trentasei mesi dal termine di fruizione dell'indennità di mobilità) opera altresì la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

### Effetti finanziari misure in materia di salvaguardie pensionistiche

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 prima della disposizione in esame	(1,70)	(1,28)	(0,36)	(0,01)	(0,02)	(46,63)	(74,59)			
B) Economie da c.d. seconda, sesta, 104-sti, settimana sulla base di articolato	641,85	405,70	106,54	76,97	50,22	10,48	2,00			
C) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 dopo alimentazione con economie	(643,55)	(406,98)	(106,91)	(76,98)	(50,24)	(57,11)	(76,59)			
D) Costi c.d. ottava salvaguardia	-137,00	-305,00	-368,00	-333,00	-261,00	-171,00	-72,00	-21,00	-9,00	-3,00
E) Riduzione aut. di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 a parziale copertura c.d. ottava salvaguardia	134,00	295,00	106,54	76,97	50,22	57,10	54,00			
F) Riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica	3,0	10,0	22,0	30,0	31,0	28,0	18,0	10,0	6,0	3,0
G) Risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 sopprese a parziale copertura misure pensionistiche	509,55	111,98	0,36	0,01	0,02	0,01	22,59	0,00	0,00	0,00
H) Effetto complessivo disposizione (D+E+F+G)	509,55	111,98	-239,09	-226,02	-179,76	-85,89	22,59	-11,00	-3,00	0,00

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,42 mld di euro per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie); dopo la presente norma in termini cumulati in 10,95 mld per 167.795 soggetti (per otto salvaguardie), cui aggiungere anche un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di benefici relativi al sistema pensionistico introdotti nel presente provvedimento di bilancio.

**Al riguardo**, si chiede conferma del fatto che le cospicue differenze relative agli importi pensionistici medi annui spettanti ai soggetti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 214 ai sensi della presente RT e di quella relativa alla legge di stabilità per il 2016 (in aumento per circa 7.500 euro per i soggetti di cui alla lettera *e*) e in diminuzione per circa 5.500 euro per i soggetti di cui alla lettera *f*) scaturiscono dalla registrazione a consuntivo del valore medio dei suddetti trattamenti riscontrato al termine delle procedure di verifica concluse dalla conferenza dei servizi.

In linea generale, comunque, gli oneri appaiono coerenti con quelli indicati nei precedenti provvedimenti di salvaguardia dei cosiddetti esodati (rivelatisi peraltro prudenziali, come

risulta dall'emergere di risparmi di spesa rispetto alle stime), anche in termini di distribuzione temporale.

Il diverso profilo temporale correlato all'aumento da 8.000 a 11.000 salvaguardati nel novero della categoria di cui alla lettera *a*), introdotto dalla Camera dei deputati, tiene correttamente conto della modifica del termine temporale (31 dicembre 2014 e non più 31 dicembre 2012) per la cessazione dell'attività lavorativa, il che ovviamente determina una marginale incidenza finanziaria nei primi anni di riferimento, con ripercussioni più significative in seguito. Il saldo complessivo degli oneri è infatti pienamente coerente con il valore iniziale della platea.

Inoltre, il duplice meccanismo di monitoraggio (rispetto dei limiti quantitativi dei beneficiari e dei limiti finanziari, anche prospettici, correlati ai loro trattamenti pensionistici) rappresenta un sufficiente presidio a garanzia dei saldi.

In termini di copertura, si premette che andrebbero preliminarmente fornite assicurazioni circa il valore dei risparmi prospettici stimati per il futuro in relazione alle operazioni di salvaguardia, garantendo la prudenzialità della curva prospettica dei risparmi – sulla base di quelli registrati a consuntivo fino ad oggi – indicati dalla RT.

### **Commi 222-225 (Estensione opzione donna)**

I commi 222 e 223 estendono, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che le lavoratrici optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

In particolare, in base alle norme in esame possono farvi ricorso anche le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome per un difetto di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome.

Il comma 224 valuta gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 225 provvede alla copertura di quota parte degli oneri:

- a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;
- b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga alla vigente normativa (che prevede una destinazione paritaria al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 e al Fondo sociale per occupazione e formazione), di una quota corrispondente ai suddetti importi delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;
- c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FISPE.



**La RT** ricorda che la normativa vigente richiamata dal comma, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Tenuto conto dell'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, la possibilità di accesso anticipato sulla base del regime sperimentate in esame è riconosciuta alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 (1957 per le lavoratrici autonome), che hanno maturato i 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2015, al compimento dei 57 anni e 7 mesi d'età se lavoratrici dipendenti o 58 anni e 7 mesi d'età se lavoratrici autonome. Inoltre la decorrenza della pensione può avvenire in qualunque momento successivo alla prima decorrenza utile ovvero almeno 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dopo la maturazione del requisito.

Le ipotesi di lavoro formulate dalla RT sono le seguenti:

### **Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi**

Sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a ottobre 2016, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- numero di lavoratrici dipendenti che maturano il requisito anagrafico nel periodo maggio-luglio 2016 con decorrenza successiva a tale data, pari a 2.600 unità nell'intervallo della prima decorrenza utile compreso tra giugno 2017 e agosto 2017;
- numero di lavoratrici autonome che maturano il requisito anagrafico nel periodo maggio-luglio 2016 con decorrenza successiva a tale data, pari a 670 unità nell'intervallo della prima decorrenza utile compreso tra dicembre 2017 e febbraio 2018;
- importo medio della pensione contributiva di 1.140 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 775 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- riduzione degli importi medi di pensione del 18% per le lavoratrici dipendenti e del 27% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo.

Considerato che secondo la normativa vigente le lavoratrici possono accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale, si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite dei collettivi precedentemente descritti in modo che il 70% dei lavoratori dipendenti acceda al pensionamento immediatamente alla prima decorrenza utile, il 20% dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. Per i lavoratori autonomi le precedenti percentuali sono pari al 75% per il pensionamento alla prima decorrenza utile, al 17% per il differimento di un anno ed all'8% per il differimento di due anni.

### **Gestione dipendenti pubblici**

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- numero di lavoratrici pubbliche che maturano il requisito anagrafico di 57 anni nei mesi di ottobre-dicembre 2015, pari a 860 unità;
- importo medio della pensione contributiva di circa 15.000 euro annui;
- lo scaglionamento delle uscite segue il seguente andamento: 70% del numero complessivo nel 2017, 23% nel 2018, 7% nel 2019.

Ai fini della previsione della maggiore spesa per TFS derivante dalla modifica proposta, sono state adottate le seguenti ulteriori ipotesi:

Importo annuo medio della buonuscita al 2019 pari a 69.000 euro per il pensionamento secondo le regole vigenti;

Importo annuo medio della ifs al 2019 pari a 54.000 euro il per pensionamento con opzione al sistema contributivo.

Sulla base dei sopra riportati parametri e valutazioni conseguono i seguenti effetti finanziari:

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)								
	Dip. privati	Lav. autonomi	Dip. pubblici	Totale	Oneri pensionistici dip. privati	Oneri pensionistici lav. autonome	oneri dip. pubblici	Totale oneri pensionistici	Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Totale oneri (al lordo fiscale)	Effetto fiscale	Totale oneri al netto effetto fiscale	
2017	1,8	0,2	0,6	2,6	-13,6	-0,1	-4,6	-18,3		-18,3		-18,3	
2018	2,3	0,5	0,8	3,6	-31,6	-5,0	-10,6	-47,2		-47,2		-47,2	
2019	2,6	0,6	0,9	4,1	-38,3	-6,4	-12,6	-57,3	-30,2	-87,5	4,5	-83,0	
2020	1,8	0,5	0,9	3,2	-34,5	-5,9	-11,3	-51,7	-16,9	-68,6	2,5	-66,1	
2021	1,1	0,3	0,7	2,1	-19,4	-3,2	-5,6	-28,2	-5,9	-34,1	0,9	-33,2	
2022	0,4	0,1	0,4	0,9	-3,4	-0,2	2,9	-0,7	-1	-1,7	0,2	-1,5	
2023	0,0	0,0	0,1	0,1	7,8	2,3	8,5	18,6	9,1	27,7	-1,4	26,3	
2024	0,0	0,0	0	0	10,4	2,9	10	23,3	18,4	41,7	-2,8	38,9	
2025	0,0	0,0	0	0	10,6	3,1	9,9	23,6	20,4	44	-3,1	40,9	

La RT conclude con un'analitica descrizione della clausola di copertura.

**Al riguardo**, in ordine alle ipotesi assunte dalla RT, delle quali si prende atto, rilevandone comunque la coerenza rispetto a quelle di precedenti misure in materia, si osserva che lo scaglionamento dei pensionamenti relativi alle lavoratrici autonome potrebbe non essere prudenziale, alla luce del diritto di cumulo e delle specificità del lavoro autonomo. Ciò premesso, la quantificazione è corretta.

### **Commi 226-232 (Rifinanziamento prepensionamento giornalisti)**

Il comma 226, nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 198 del 2016, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008.

Il comma 227 prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinnea del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 416 del 1981 (termine per effettuare la scelta fra 4 diverse tipologie di trattamenti agevolativi), del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 e delle condizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Il comma 228 stabilisce che agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2008.

Il comma 229 dispone la revoca del finanziamento concesso in caso di instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Il comma 230 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 226 nei seguenti termini:

- a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 231 provvede alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 232 incrementa di 17,5 mln di euro per il 2017 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

**La RT** evidenzia l'opportunità di dare corso ai prepensionamenti in questione nel momento in cui è in via di approvazione il provvedimento – varato dall'INPGI ed attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti – con il quale si aumentano i requisiti per l'accesso dei giornalisti alla pensione di vecchiaia, ed è in via di attuazione la delega che la legge n. 198 del 2016 ha conferito al Governo per riformare e rendere più stringenti i requisiti per l'accesso dei giornalisti alle pensioni di vecchiaia anticipate e per l'ammissione delle imprese editoriali agli stati di crisi ed agli ammortizzatori sociali.

In questo contesto di passaggio di riforma pensionistica del settore, la disposizione in esame è finalizzata a garantire l'accesso al pensionamento dei giornalisti che hanno già

presentato domanda di prepensionamento in virtù delle regole e dei requisiti vigenti, e la cui posizione è ferma in assenza delle risorse necessarie.

Il complessivo onere di 23 milioni è stato calcolato dall'Istituto di previdenza per i giornalisti italiani (INPGI), competente ad erogare i trattamenti, tenendo conto dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014 e non ancora finanziati: si tratta di accordi riguardanti cinque aziende, che prevedono fino a 94 prepensionamenti. La stima degli oneri è stata fatta considerando la sola quota a carico dello Stato, e non quella a carico dei datori di lavoro (come peraltro si arguisce dal comma 228). Considerato però che i prepensionamenti avvengono comunque su base volontaria, e che vi è pertanto una quota fisiologica di cd. "inoptati", di giornalisti cioè che, pur possedendo i requisiti, decidono di non accedere al trattamento di vecchia anticipato, si è ritenuto opportuno, mantenendo il medesimo tetto di spesa, prevedere la possibilità che possano accedere al beneficio i giornalisti interessati dagli accordi, secondo l'ordine cronologico derivante dalla presentazione degli accordi stessi, con l'eventuale scorrimento della graduatoria anche oltre il limite inizialmente previsto del 19 agosto 2014.

In relazione alla copertura, la RT precisa che in sostanza essa è interamente individuata a carico dello stanziamento per l'anno 2017 del richiamato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (quota Presidenza del Consiglio dei Ministri); per gli anni successivi, dal 2018 al 2021, i relativi oneri di competenza sono iscritti in bilancio nei corrispondenti esercizi (per complessivi 17,5 milioni di euro) con conseguenti riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica, compensati, in termini di saldo netto da finanziare, attraverso i citati versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ( PCM)	5,50			5,50			5,50		
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>									
Versamento all'entrata risorse disponibili su apposita contabilità speciale su cui affluisce quota parte del fondo per il pluralismo e innovazione		5,50	5,50						
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL 154/2008					5,50	5,50		5,50	5,50
<b>Minori spese correnti</b>									
Versamento alla contabilità speciale risorse disponibili di quota parte del fondo per il pluralismo e innovazione				17,50			17,50		
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Incremento Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL 154/2008				17,50			17,50		

**Al riguardo**, premesso che la norma è comunque formulata in termini di tetto di spesa, si osserva che sarebbe opportuno un chiarimento circa il *quantum* delle risorse che il comma 228 pone a carico dei datori di lavoro, in termini di contributo aggiuntivo, concorrente pertanto alla copertura dell'onere pensionistico complessivo.

### Comma 233

#### **(Riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori prossimi al pensionamento)**

Il comma 233 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 208 del 2015 (volta a garantire la copertura dell'onere correlato all'erogazione al lavoratore della quota di contributi connessa alla parte di orario di lavoro non più svolto dal lavoratore che, prossimo al pensionamento, opta per la *part time* secondo le specifiche modalità disciplinate dal comma 284), in misura pari a 100 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro nel 2018, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato (20 mln per il 2017 e 10 mln per il 2018 sono trasferiti all'INPS per la copertura degli effettivi oneri contributivi correlati al comma 284).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori entrate contributive</b>									
Riduzione autorizzazione di spesa				100	50		100	50	
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione autorizzazione di spesa	100	50							

**La RT** afferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa è coerente con gli elementi di monitoraggio disponibili sulla misura in esame e garantisce elementi di prudenzialità.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce del fatto che gli importi indicati scaturiscono dal monitoraggio della misura.

### Commi 234-237

#### (Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)

Il comma 234, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 2016, estende al 2018 e al 2019 la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Tale possibilità è estesa anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Il comma impone che dall'attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 235 riduce, sino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro<sup>230</sup> a domanda e nei limiti e alle condizioni descritte di seguito. Per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 la riduzione dell'importo è pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della NASPI<sup>231</sup>, e della relativa contribuzione figurativa<sup>232</sup>; per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019 la percentuale dello sgravio sulla somma predetta (NASPI e contribuzione figurativa) è pari al 50 per cento. Il limite massimo complessivo delle agevolazioni nel triennio 2017-2019 è fissato in 25.000 unità<sup>233</sup>. L'importo dello sgravio è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi della disciplina di NASPI<sup>234</sup>, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari, provvede la Gestione degli interventi assistenziali e a sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS.

Il comma 236 riconosce il beneficio in esame ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Fermo restando il limite numerico, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio. Alle attività previste

<sup>230</sup> Di cui all'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 148/2015.

<sup>231</sup> Di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 22/2015.

<sup>232</sup> Di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 22/2015.

<sup>233</sup> Di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b) del D.Lgs. 148/2015.

<sup>234</sup> Di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 22/2015.

l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 237 dispone che, per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dall'azienda datrice di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle predette finalità. Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate contributive</b>									
Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito				174,0	224,0	139,0	174,0	224,0	139,0
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito	174,0	224,0	139,0						

**La RT** afferma che il comma 234 non comporta oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto anche dal testo stesso.

Per quanto attiene al comma 235, la RT fornisce i seguenti elementi giustificativi per la determinazione del limite di spesa previsto:

- avvio ipotizzato: 1° gennaio 2017;
- termine previsto: 31 dicembre 2019;
- ipotesi esuberanti: totale 25.000 lavoratori (limite massimo numerico nel triennio previsto dalla disposizione), di cui 12.000 nel 2017, concentrati nella prima parte dell'anno, 7.000 nel 2018, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno, e 6.000 nel 2019, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno;
- previsione di compartecipazione da parte della fiscalità generale al costo degli esodi attraverso la riduzione dell'esborso a carico dei datori di lavoro per un importo pari all'85% della prestazione e della contribuzione figurativa della NASpI cui ciascun lavoratore coinvolto potrebbe in via teorica avere accesso, per un periodo pari al minimo tra durata della NASpI e durata dell'assegno straordinario per chi accede agli assegni straordinari nel 2017 e pari al 50% per chi accede negli anni 2018 e 2019. All'importo si applicano tetti alla prestazione e alla contribuzione figurativa, nonché il *décalage* NASpI.

Le ipotesi per il calcolo dell'importo equivalente alla prestazione e contribuzione figurativa NASpI:

- reddito che dà luogo a prestazione pari al massimale (prestazione iniziale: 1.300 euro/mese) e a contribuzione figurativa limitata al massimale (33% di 1.820 euro/mese);
- durata dell'intervento a carico della fiscalità generale: ipotesi di 24 mesi per ciascun lavoratore coinvolto (in realtà la durata effettiva è specifica per ogni singolo lavoratore in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e può essere inferiore; in ogni caso non può essere superiore alla durata dell'assegno straordinario).

Effetti per la finanza pubblica	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Maggiori oneri	174	224	139	87	24	648

La RT evidenzia altresì che, ai fini della valutazione dell'impatto finanziario delle disposizioni, è da tener presente che per i lavoratori che hanno o avrebbero in ogni caso di propria iniziativa esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi la norma non ha ovviamente effetti sulla finanza pubblica. Per i lavoratori che non avrebbero esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi, con la norma in esame il datore di lavoro si farebbe carico degli oneri connessi. In questo secondo caso, è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale anticipo e ad una maggiore misura della prestazione. Inoltre, anche allo stato attuale, il datore di lavoro potrebbe avere interesse comunque a finanziare direttamente al lavoratore il costo del riscatto o della ricongiunzione.

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi trascurabile.

**Al riguardo**, si rileva che gli oneri previsti si configurano come limiti di spesa e che viene previsto un meccanismo di monitoraggio e blocco delle prestazioni tale da garantirne il rispetto. Comunque, la quantificazione indicata è corretta.

Con riferimento al comma 237, si osserva che quanto affermato dalla RT relativamente alla sostanziale invarianza finanziaria della norma per quanto riguarda le maggiori entrate previste, a fronte dell'eventuale anticipo e della maggiore misura delle prestazioni pensionistiche, non appare idoneo a dissipare le perplessità di ordine contabile connesse alla natura della disposizione, *in re ipsa* agevolativa, anche senza considerare il disallineamento temporale fra maggiori entrate e successivi maggiori oneri pensionistici. Appare inoltre necessario acquisire un chiarimento in merito all'eventuale deducibilità della provvista finanziaria ai Fondi di solidarietà versata da parte dei datori di lavoro, in ristoro del versamento – effettuato da detti Fondi - della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Per effetto della deducibilità infatti si produrrebbero effetti di riduzione del gettito che non sembrano considerati.



## **Commi 238-239**

### **(Disposizioni in materia di finanziamenti per la lotta alla povertà)**

Il comma 238 incrementa le stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 (misura sperimentale ASDI), come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è corrispondentemente ridotta.

**La RT** illustra il comma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 239 demanda ad apposito decreto ministeriale, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge n. 208 del 2015, la definizione per il 2017, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera *a*), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

**La RT**, dopo averlo descritto, esclude che il comma determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, trattandosi di disposizione volta a disciplinare la finalizzazione di risorse già previste.

## **Comma 240**

### **(Interventi in materia di politiche del lavoro)**

Il comma 240 provvede, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, ai seguenti interventi:

- a) restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
- b) autorizzazione della spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019 per la prosecuzione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, per la stipula di contratti di apprendistato;
- c) incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996 (sconti contributivi per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà);
- d) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del *call-center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

**La RT**, dopo averli illustrati, afferma che gli interventi non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che reca le necessarie disponibilità finanziarie.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 241-242**

#### **(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere)**

Il comma 241 riconosce, nella misura massima di tre mesi, alle lavoratrici autonome il diritto all'astensione dal lavoro per le donne vittime di violenza già riconosciuto alle lavoratrici dipendenti dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 2015.

Il comma 242 stabilisce che, durante il periodo di congedo di cui al comma precedente, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 402 del 1981, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

**La RT** afferma che, in coerenza con le basi tecniche adottate per le valutazioni effettuate in occasione dei decreti legislativi nn. 80 e 148 del 2015, si stima un maggiore onere di prestazioni per 1,4 mln di euro annui a decorrere dal 2017.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 243**

#### **(Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di *call center*)**

Il comma 243 sostituisce l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, stabilendo una serie di obblighi di comunicazione alle imprese esercenti attività di *call center*, nel caso di delocalizzazione fuori dei paesi dell'Unione europea, sanzionando amministrativamente le omesse comunicazioni. Il nuovo comma 4 del citato articolo 24-*bis*, poi, esclude, in attesa della ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, l'erogazione di benefici, anche fiscali o previdenziali, a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di *call center* in un Paese che non è membro dell'Unione europea. I successivi commi 5 e 6 riconoscono all'utente il diritto di conoscere il paese dove si trova l'operatore del *call center* e di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 7. I commi 8 e 9 disciplinano profili inerenti la privacy e la trasparenza correlati all'attività di *call center*.

Il comma 10 stabilisce che per le PP.AA. aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di *call center* l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I commi 11 e 12, infine, concernono l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività di *call center* su numerazioni nazionali di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione.

**La RT** afferma che dal comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che esso disciplina condizioni nel caso di accesso a servizi di *call center* delocalizzati e procedure di comunicazione e sanzioni nel caso di localizzazioni, anche

mediante affidamento a terzi, dell'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 244-248 (Fondo di solidarietà per il settore della pesca)**

Il comma 244 prevede l'istituzione presso l'INPS, al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, entro il 31 marzo 2017, del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).

Il comma 245 stabilisce che il FOSPE ha una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 ed è alimentato da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge n. 457 del 1972.

Il comma 246 prevede che il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca, nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi.

Il comma 247 demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'effettuazione di un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.

Il comma 248 rinvia, per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247, alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015.

**La RT** illustra sinteticamente le disposizioni.

**Al riguardo**, nulla da osservare in merito alla quantificazione dell'onere diretto, limitato all'entità dello stanziamento. Si osserva, tuttavia, che la previsione recata dal comma 245 di una contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori potrebbe determinare effetti finanziari negativi in termini di gettito fiscale, attesa la deducibilità, in linea di massima, degli importi versati a titolo di contribuzione. La questione merita un chiarimento.

### **Comma 249 (Reversibilità orfani)**

Si dispone che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato o pensionato percepite dagli orfani concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR per l'importo eccedente 1000 euro.

**La RT**, considerato che la legislazione vigente stabilisce, per essere ritenuti a carico, un importo di reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, in base all'ipotesi normativa, afferma che la detrazione per familiare a carico spetta se il soggetto fiscalmente a carico percepisce un reddito fino a 3.840,51 euro.

In base ai dati forniti dall'INPS circa i soggetti percettori delle pensioni in esame, risulta, per circa 150.000 soggetti, una pensione mensile fino a 500 euro. Nell'ipotesi che un terzo di tali soggetti percepisca un reddito compreso tra i 2.840,51 euro e i 3.840,51 euro, e che in base alle detrazioni vigenti tali soggetti siano esenti da imposta, ipotizzando una detrazione media per familiare a carico di 800 euro, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -40 milioni di euro (150.000 x 1/3 x 800).

L'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2017, e che il soggetto che gode della detrazione subisca ritenute di lavoro dipendente o pensione già nel primo anno di applicazione della norma, risulta il seguente:

	2017	2018	2019
IRPEF	-36,7	-40,0	-40,0

*In milioni di euro*

**Al riguardo**, la RT quantifica gli effetti finanziari della disposizione esclusivamente con riferimento ai casi in cui l'orfano sia fiscalmente a carico. Il tenore letterale della disposizione in commento non parrebbe far riferimento esclusivo a tali fattispecie. La norma all'esame non interviene infatti sull'art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia) ma richiama l'art. 8 del TUIR in materia di determinazione del reddito complessivo del contribuente. Poiché dunque la nuova norma parrebbe aver effetto anche su quegli orfani non fiscalmente a carico, sembrerebbe comunque operante l'indicata franchigia di 1000 euro per la determinazione del reddito complessivo percepito dall'orfano. Nel silenzio della RT sul punto, pur nella consapevolezza del numero limitato di soggetti che potrebbero rientrare nella fattispecie, anche avuto riguardo alla *no tax area*, andrebbero chiariti eventuali effetti finanziari negativi di gettito riconducibili alla platea soggettiva indicata.

### **Commi 250-251**

#### **(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate e per l'occupazione dei disabili)**

Il comma 250 dispone, a decorrere dal 2017 e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, che il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da alcuni tipi di mesotelioma, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno 5 anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande

presentate e accolte, emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo, il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

**La RT** afferma che il limite di spesa programmato risulta capiente per il riconoscimento del beneficio disciplinato, come verificato anche sulla base di estrazioni effettuate da parte dell'Inail in relazione alle certificazioni riconosciute. In ogni caso è previsto un meccanismo di salvaguardia a garanzia del limite di spesa.

**Al riguardo**, si osserva che l'ammontare dello stanziamento dovrebbe consentire di tutelare una platea di circa 2-3.000 soggetti. Stante la natura residuale dell'intervento in esame e la previsione del meccanismo di monitoraggio allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie stanziare, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 251 riattribuisce le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68. Le stesse sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo.

**La RT** afferma che la norma determina una sostituzione di impegni, nel rispetto del vincolo del pareggio. Pertanto non comporta effetti in termini di indebitamento netto.

Considerato che la riforma contabile degli enti territoriali consente di imputare a ciascun esercizio solo impegni esigibili nell'esercizio, la variazione della destinazione della spesa determina la sostituzione tra impegni esigibili nel medesimo esercizio. Pertanto, la norma non comporta altresì variazioni sulle previsioni dei pagamenti delle regioni, e quindi sul fabbisogno.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 252-267**

### **(Norme sulla contribuzione studentesca)**

Le norme sono state sensibilmente modificate ed integrate nel corso dell'esame in prima lettura<sup>235</sup>.

Esse prevedono un contributo a carico degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale da versare alle università e disciplinato dalle stesse università con regolamento nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio oppure sono al primo anno fuori corso;
- c) nel caso d'iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari e nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

La contribuzione per coloro che soddisfano i medesimi requisiti, ma possiedono un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 30.000 euro, non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente i 13.000 euro. Per coloro che hanno un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 30.000 euro ma siano iscritti oltre il primo anno fuori corso, l'importo della contribuzione è determinato ai sensi dei commi 4 e 5 ed è incrementato fino a un massimo del 50% con un valore minimo di 200 euro.

Il regolamento universitario può stabilire nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio, ulteriori casi di esonero del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.

Oltre al summenzionato contributo onnicomprensivo annuale, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali. Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all'UE, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati nei precedenti commi.

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari mentre gli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione sono soggetti al contributo annuale.

Sono abrogati gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 306/1997, che prevedono, oltre che i criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di laurea (e, attualmente, laurea magistrale), che gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione. Ciò conferma, dunque, che, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il nuovo contributo onnicomprensivo assorbirà l'attuale tassa di iscrizione.

I limiti di importo ISEE sono aggiornati ogni tre anni, con DM.

Si prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) conseguente alla nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln dal 2018.

---

<sup>235</sup> In particolare, rispetto all'articolo 35 del disegno di legge iniziale, sono stati innovati i commi 252, 253, 254, 255, 257, 258 e 261 e sono stati aggiunti commi 256, 262 e 263. Ciò è avvenuto a ragione dell'approvazione dell'emendamento 36.5. L'emendamento è stato approvato in Commissione con il parere favorevole del rappresentante dal Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 21 novembre 2016, pagina 37.

Le disposizioni in esame non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'Università degli studi di Trento. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro la data del 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni su esposte. In caso di mancato adeguamento entro la predetta data, trovano comunque applicazione le disposizioni da 255 a 258 sull'esonero dal pagamento e sulle fasce di contribuzione ridotta.

Il Ministero dell'istruzione, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

**La RT** aggiornata alle modifiche al dispositivo intervenute in prima lettura, ribadisce, sui commi 252-255, che con la norma si prevede un intervento di revisione e sostituzione dell'attuale normativa (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306) in tema di tasse e contributi per gli studenti delle università statali con un intervento di strutturale revisione entro parametri per i redditi bassi degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico. Descrive quindi le norme.

In merito al comma 257 afferma che ivi viene inoltre limitata, entro un importo massimo comunque inferiore ai 1.000 euro annui, la contribuzione di coloro che soddisfino i medesimi requisiti di merito di cui alle lettere *b)* e *c)* ma abbiano un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 30.000 euro. In particolare si prevede che ogni studente possa pagare un importo massimo pari all'7% della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro. Esempio ISEE = € 30.000; contributo onnicomprensivo =  $(30.000 - 13.000) \times 0,07 = € 1.155$ . Evidenzia che a tale importo si aggiungerà poi l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

Sul comma 258 afferma che ivi si stabilisce che per coloro che hanno un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 30.000, ma siano iscritti oltre il primo anno fuori corso, l'importo della contribuzione è incrementabile fino a un massimo del 50% rispetto alla medesima formula di cui al periodo precedente e, in ogni caso, l'importo minimo è stabilito a 200 euro. In particolare, tale contributo non potrà superare i 200 euro fino ad un ISEE di 13.000 euro, mentre per ISEE superiori a 13.000 euro potrà essere chiesto un importo superiore pari al massimo all'7% della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro incrementata di un ulteriore 50%. Esempio: ISEE = € 30.000; contributo onnicomprensivo =  $(30.000 - 13.000) \times 0,07 \times 1,5 = € 1.785$ .

Sul comma 263 afferma che nell'abrogare gli artt. 2 e 3 del DPR n. 306/1997, la norma conferma che il nuovo contributo onnicomprensivo assorbirà l'attuale tassa di iscrizione per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

In merito ai commi 264 e 265, la RT descrive le norme.

Alla luce di quanto sopra la RT evidenzia che le Università sarebbero libere nel determinare gli importi delle tasse con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e a coloro che hanno un ISEE superiore a € 30.000.

Sottolinea che questo aspetto è importante anche per valutare la compatibilità finanziaria della norma che, infatti, prevede di fare fronte alle esenzioni ed alle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, derivanti dalla nuova disciplina normativa contenuta in questo articolo 1, attraverso un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università

statali di 55 milioni di euro per l'anno 2017, e, a decorrere dall'anno 2018, di 105 milioni di euro, tenuto conto che la norma si applica all'anno accademico 2017/2018.

Precisa che, come riportato nell'allegata tabella, allo stato sono circa 478.000 gli studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro che non sono esonerati dalla contribuzione studentesca ai sensi della normativa sul diritto allo studio e che quindi pagano le tasse e la contribuzione studentesca secondo criteri autonomamente definiti dagli atenei. Ipotizzando che tale ammontare di studenti nell'a.a. 2017/2018 soddisfi tutti i requisiti di merito richiesti dall'applicazione della presente norma e che gli atenei utilizzino tutti i margini previsti dalla norma in oggetto, il minore gettito di entrate da parte degli Atenei si stima in euro € 99,2 milioni. A tale importo va aggiunto il mancato gettito derivante dai circa 7000 dottorandi senza borsa, quantificabile in euro 5,250 milioni. Conseguentemente è necessario, a valere sul FFO, attribuire annualmente agli atenei una somma per compensare il minor gettito. Tale somma è pari a € 105.000.000 a decorrere dall'anno 2018 e si riduce a € 55.000.000 nell'anno 2017 in quanto si tratta di un intervento che avrà effetto solo sulla prima rata delle tasse universitarie che hanno un peso di circa il 50% della retta complessiva annuale.

Evidenzia poi che la somma stanziata a ristoro dell'FFO delle Università verrà ripartita tra le università statali in base a un criterio di tipo parametrico basato in generale sulla perdita di gettito che hanno gli Atenei in relazione al numero di esonerati dalla contribuzione, sia quelli esonerati ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. n. 68/2012 sia quelli esonerati ai sensi della presente norma. Al fine di tenere conto delle differenze nelle perdita di gettito per studente esonerato, correlate al diverso livello di contribuzione dei corsi dell'area medica e dell'area scientifico-tecnologica rispetto a quelli dell'area umanistica in relazione ai differenti costi della formazione, il numero dei predetti studenti esonerati viene ponderato con il costo standard per studente in corso di ciascun Ateneo, così come determinato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 49/2012.



**Tabella – Stanziamento complessivo su FFO: 55 milioni di euro nel 2017, 105 milioni di euro l'anno dal 2018**

Studenti iscritti entro primo anno fuori corso alle Lauree; Lauree magistrali e alle Lauree magistrali a ciclo unico								Ipotesi a regime da a.a. 2017/2018		
ISEE	ISEE medio	N° studenti in corso	N° studenti fuori corso	N° studenti non paganti	N° studenti paganti	Contributo medio individuale	Tot contributi	% studenti idonei	Contributo massimo individuale	Totale contributi
0	0	29.413	3.600	8.577	24.436	€100	€2.443.617	100	€0	€0
0-1000	500	15.043	1.841	4.387	12.497	€133	€1.662.162	100	€0	€0
1000-2000	1500	12.779	1.564	3.726	10.617	€167	€1.772.979	100	€0	€0
2000-3000	2500	16.055	1.965	4.682	13.338	€200	€2.667.672	100	€0	€0
3000-4000	3500	18.874	2.310	5.504	15.680	€220	€3.449.675	100	€0	€0
4000-5000	4500	20.502	2.510	5.978	17.034	€240	€4.088.068	100	€0	€0
5000-6000	5500	24.386	2.985	7.111	20.260	€260	€5.267.611	100	€0	€0
6000-7000	6500	26.946	3.298	7.857	22.387	€280	€6.268.233	100	€0	€0
7000-8000	7500	26.547	3.250	7.741	22.056	€300	€6.616.768	100	€0	€0
8000-9000	8500	28.184	3.450	8.218	23.416	€325	€7.610.052	100	€0	€0
9000-10000	9500	30.264	3.705	8.825	25.144	€350	€8.800.406	100	€0	€0
10000-11000	10500	32.703	4.003	9.536	27.170	€375	€10.188.677	100	€0	€0
11000-12000	11500	31.495	3.855	9.184	26.166	€400	€10.466.423	100	€0	€0
12000-13000	12500	29.092	3.561	8.483	24.170	€425	€10.272.153	100	€0	€0
13000-14000	13500	29.268	3.583	8.535	24.316	€450	€10.942.403	100	€35	€851.076
14000-15000	14500	28.654	3.507	8.356	23.805	€475	€11.307.609	100	€105	€2.499.577
15000-16000	15500	28.654	3.507	8.356	23.805	€500	€11.902.747	100	€175	€4.165.961
16000-17000	16500	27.715	3.393	8.082	23.026	€520	€11.973.679	100	€245	€5.641.445
17000-18000	17500	28.226	3.455	8.231	23.450	€540	€12.663.161	100	€315	€7.386.844
18000-19000	18500	28.030	3.431	8.174	23.287	€560	€13.040.973	100	€385	€8.965.669
19000-20000	19500	23.127	2.831	6.744	19.214	€580	€11.144.217	100	€455	€8.742.446
20000-21000	20500	23.408	2.865	6.826	19.447	€600	€11.668.336	100	€525	€10.209.794
21000-22000	21500	21.718	2.658	6.333	18.043	€625	€11.276.895	100	€595	€10.735.604
22000-23000	22500	22.030	2.697		24.727	€650	€16.072.550	100	€665	€16.443.455
23000-24000	23500	22.188	2.716		24.904	€675	€16.810.200	100	€735	€18.304.440
24000-25000	24500	21.490	2.631		24.121	€700	€16.884.700	100	€805	€19.417.405
25000-26000	25500	20.039	2.453		22.492	€720	€16.194.240	100	€875	€19.680.500
26000-27000	26500	18.816	2.303		21.119	€740	€15.628.060	100	€945	€19.957.455
27000-28000	27500	17.536	2.147		19.683	€760	€14.959.080	100	€1.015	€19.978.245
28000-29000	28500	16.571	2.028		18.599	€780	€14.507.220	100	€1.085	€20.179.915
29000-30000	29500	15.493	1.898		17.391	€800	€13.912.800	100	€1.155	€20.086.605
		<b>735.246</b>	<b>90.000</b>	<b>169.444</b>	<b>655.802</b>		<b>€312.463.369</b>			<b>€213.246.436</b>

**MINOR GETTITO DA COMPENSARE** **€99.216.933**

	dottorandi senza borsa (sui 3 cicli attivi nello stesso anno)	tassa media dottorato ricerca	IMPORTO
MINOR GETTITO DA COMPENSARE	7000	750	5.250.000

**TOTALE** **€104.466.933**

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto delle modifiche intervenute al testo nel corso dell'esame in prima lettura, dovrebbe ascrivere alle norme i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate tributarie</b>									
Agevolazioni tasse universitarie per studenti appartenenti a nucleo familiare a basso reddito (comma 265)	0	0	0	-50	-105	-105	-50	-105	-105
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (comma 265)	50	105	105	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati forniti dalla RT ai fini della determinazione dei maggiori oneri di spesa, non ci sono osservazioni.

In merito poi alla valutazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto delle valutazioni riportate dalla RT in merito alla circostanza per cui l'onere si riduce a poco meno della metà per l'anno 2017, poiché l'intervento avrà effetto in tale anno solo sulla prima rata delle tasse universitarie, che hanno un peso di poco inferiore al 50% della retta complessiva annuale, non ci sono osservazioni.

### Commi 268-272

#### **(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)**

Le norme sono state sensibilmente modificate ed integrate rispetto al testo iniziale nel corso dell'esame in prima lettura<sup>236</sup>.

Il comma 268 incrementa di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2017, il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del MIUR.

Il comma 269 stabilisce che, a tal fine, ogni regione, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, istituisce un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio, facendo comunque salvi i modelli di sperimentazione previsti all'articolo 12 del D.Lgs. 68/2012<sup>237</sup>.

Il comma 270 prevede che la norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Il comma 271 demanda<sup>238</sup> ad un decreto interministeriale la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali ai fini dell'assegnazione alle regioni delle relative quote del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

Il comma 272, come integrato in prima lettura, prevede che tali risorse sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore, a norma del comma 269 del presente articolo, dei servizi per il diritto allo studio, entro il 30 settembre di ciascun anno e che, nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.

<sup>236</sup> Gli emendamenti sono stati approvati in Commissione con il parere favorevole del rappresentante dal Governo Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 21 novembre 2016, pagina 38.

<sup>237</sup> La norma prevede la promozione da parte del Ministero, di accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per favorire il raccordo tra le regioni, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.

<sup>238</sup> Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 68/2012, al quale è demandata la determinazione dell'importo della borsa di studio, e la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

**La RT** aggiornata ribadisce sul comma 268 che con la disposizione ivi riportata si prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Tale fondo è incrementato, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro.

Aggiunge poi, sui commi 269-270, che al fine di accedere alle risorse appartenenti al fondo, ciascuna Regione è tenuta a razionalizzare l'organizzazione degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi prevedendo una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Allo scopo di consentire che l'assegnazione del fondo avvenga, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali.

Quanto al comma 271, sottolinea che prima della emanazione, il decreto è trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprime il proprio parere nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Mediante il "fondo integrativo borse di studio" è possibile fare una stima del numero delle borse di studio. Partendo dal valore medio della borsa stimato in € 3.289,33, si stima un incremento di 15.201 borse e questo rappresenta:

- rispetto al numero di borse di studio già coperte dal fondo senza incremento, il numero di borse sarebbe di n. 139.370, con l'ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro, il numero borse sarebbe di n. 154.571. Pertanto, rispetto alle 139.370 borse si avrà un aumento percentuale pari al 10,9%
- rispetto al totale dei giovani che potrebbero usufruirne, l'entità di tutti gli studenti idonei è pari a 188.612, pertanto, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli studenti idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%)

Si sintetizzano di seguito i dati sopra esposti:

- Incremento Borse erogabili n. 15.201 con maggiorazione di 50 milioni
- Percentuale borse erogate senza incremento dei 50 milioni 73,89% rispetto al totale degli idonei
- Percentuale borse erogabili con incremento di 50 milioni 81,95% rispetto al totale degli idonei
- Differenza Incremento percentuale: + 8,06% di idonei coperti

Idonei non beneficiari senza incremento di 50 milioni: n. 49.242 (pari al 26,11% rispetto al totale degli idonei)

Idonei non beneficiari con incremento di 50 milioni: n. 34.041 pari al 18,05% rispetto al totale degli idonei)

In merito al comma 272 afferma la disposizione ivi prevista stabilisce che l'attribuzione al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. Inoltre, ivi si stabilisce, nelle more della razionalizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio, il trasferimento diretto delle risorse del fondo integrativo statale agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi. La RT conclude che il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto, aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, ascrive alla disposizione riportata al comma 268 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Studio (comma 268)	50	50	50	50	50	50	50	50	50

**Al riguardo**, in merito ai profili di quantificazione, considerato che l'onere sotteso alla autorizzazione di spesa di cui al comma 268, si presenta chiaramente rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 8, e che la medesima autorizzazione è configurata come limite massimo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

Circa gli elementi di quantificazione forniti dalla RT a certificazione dei fabbisogni di spesa che si potranno effettivamente fronteggiare con le risorse ivi stanziare, non ci sono osservazioni.

Del pari, in merito all'integrazione apportata al comma 272, ritenuto il carattere meramente ordinamentale delle norma ivi prevista, non ci sono osservazioni.

### **Commi 273-289 (Borse nazionali per il merito e la mobilità)**

Il dispositivo è stato modificato, rispetto alla sua versione contenuta nel ddl iniziale, nel corso dell'esame in prima lettura. Le novelle approvate non appaiono di rilievo per i profili finanziari.

Il comma 273 prevede che a decorrere del 1° gennaio 2017, la "Fondazione per il Merito"<sup>239</sup> assume la nuova denominazione di "Fondazione Articolo 34".

Il comma 274 interviene sull'art. 9 del D.Lgs. n. 70/2011 prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione alla Fondazione della funzione di disciplinare i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità

Il comma 275 assegna alla Fondazione il compito di bandire, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, almeno n. 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a

<sup>239</sup> Di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 70/2011.

studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi per favorirne l'accesso agli studi universitari o nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 276 afferma che al bando siano ammessi a partecipare gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con indicatore ISEE inferiore o eguale a 20.000 euro, le medie dei voti ottenuti in tutte le materie negli ultimi anni eguali o superiori a 8/10 e punteggi riportati nelle prove INVALSI, relative alle materie di italiano e matematica, ricadenti nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

Il comma 277 stabilisce che debbano essere ammessi a partecipare al bando, per un massimo di due per ciascuna istituzione scolastica, anche gli studenti che pur non soddisfacendo la condizione delle medie eguali o superiori a 8/10 siano motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli, dal dirigente scolastico.

I commi 278-282 recano norme procedurali relative al riconoscimento delle borse di studio.

Il comma 283 esonera gli studenti borsisti dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali, o delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.

Il comma 284 afferma l'incompatibilità delle borse di studio disciplinate dalla norma in esame con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio all'estero, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente borsista può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.

Il comma 285 esonera le borse di studio dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche estendendo l'applicazione ad esse delle norme vigenti in materia di esenzione delle borse di studio e degli assegni di studio corrisposti dallo Stato.

Infine, al comma 286 e 287, si attribuiscono alla Fondazione Articolo 34 le seguenti risorse:

- per il finanziamento delle borse di studio indicate all'articolo in esame, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
- per il finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della Fondazione, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 288 prevede che si istituisca, con D.P.C.M., presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e della nomina degli organi di amministrazione, e per l'attuazione tempestiva delle finalità dell'articolo in esame, una cabina di regia incaricata di attivare tutte le procedure per l'emanazione del bando per l'assegnazione e il versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Lo stesso provvedimento definisce il funzionamento della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Il comma 289, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che la quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisca, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero.

**La RT** aggiornata alle modifiche approvate in prima lettura sottolinea che allo scopo di attivare uno strumento finalizzato a sostenere gli studenti particolarmente svantaggiati in termini economici ma molto meritevoli dal punto di vista scolastico, ed a decorrere dal 1° gennaio 2017, la “Fondazione per il Merito”, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la nuova denominazione di “Fondazione Articolo 34”.

Dal punto di vista finanziario la norma rileva con riferimento alle risorse necessarie per assicurare il funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo della stessa Fondazione (2 milioni euro nell'anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2018) e l'erogazione di almeno n. 400 borse di studio del valore di € 15.000 annui agli studenti in possesso di particolari requisiti di reddito e merito. Alla Fondazione, infatti, è specificamente attribuita la definizione dei criteri e delle metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità nonché l'attività diretta alla individuazione dei soggetti destinatari di tali borse. A regime la Fondazione avrà una sua organizzazione interna e sarà governata da un organo di amministrazione (con a capo il Presidente), i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Evidenzia che nelle more della costituzione della Fondazione si prevede l'insediamento di una Cabina di regia, presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da 3 membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze coadiuvata da un supporto amministrativo e tecnico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione ed alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

Ne trae la conclusione che la compatibilità finanziaria delle risorse previste dalla norma si desumerebbe dai dati riportati nella successiva tabella dove si distingue l'onere relativo alle 400 borse di studio nazionali e quello relativo al funzionamento della Fondazione. In particolare si stima il costo di ogni ciclo di 400 borse nazionali del valore di 15.000 euro annui di cui 320 destinate a studenti iscritti a corsi di laurea triennale, 60 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni e 20 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni ipotizzando che il 95% degli studenti mantengano i requisiti richiesti per confermare la borsa (aver ottenuto tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti e almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30).

A tal fine, segnala che la somma di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 risulta del tutto adeguata. In relazione alla potenziale perdita di gettito, si segnala che restano confermate le norme in materia di imposta di bollo, mentre per l'imposta regionale sul diritto allo studio, non risultano perdite di gettito tenuto conto che la platea dei destinatari della borsa di studio, tenuto conto dei requisiti, a legislazione vigente già risultava esentata dal pagamento delle tasse universitarie e delle relative imposte regionali.

A questi oneri si aggiungono 2 milioni euro nell'anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2018 per il funzionamento della Fondazione ovvero per il finanziamento della infrastruttura tecnico-amministrativa e organizzativa. Da evidenziare

che eventuali risparmi di gestione della Fondazione o derivanti dalla revoca delle borse restano nella disponibilità della stessa per essere destinate a copertura di altre borse di studio; in tale ipotesi è assicurata la sostenibilità finanziaria delle attività della Fondazione.

Sul comma 289 afferma che ivi viene disposto che le risorse non utilizzate, accertate entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del MIUR, confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto allo stato di previsione del MIUR. La disposizione, conclude, non comporta nuovi o maggiori oneri.

**Tabella - Stanziamento complessivo: 8 milioni di euro nel 2017, 14 milioni di euro nel 2018, 21 milioni di euro l'anno dal 2019**

	N. Borse assegnate	N. borse revocate (5% anno)	N. borse da pagare (95%)	Importo individuali	2017	2018	2019	2020	2021	2022
stanziamento borse					€ 6.000.000	€ 13.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000
stanziamento Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
<b>Totale stanziamento</b>					<b>€ 8.000.000</b>	<b>€ 14.000.000</b>	<b>€ 21.000.000</b>	<b>€ 21.000.000</b>	<b>€ 21.000.000</b>	<b>€ 21.000.000</b>
<b>1 anno di studio</b>	400	0	400	€ 15.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000
<b>2 anno di studio</b>		20	380	€ 15.000		€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000
<b>3 anno di studio</b>		19	361	€ 15.000			€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000
<b>4 anno di studio</b>		4	69	€ 15.000				€ 1.035.000	€ 1.035.000	€ 1.035.000
<b>5 anno di studio</b>		4	65	€ 15.000					€ 975.000	€ 975.000
<b>6 anno di studio</b>		1	15	€ 15.000						€ 225.000
Costo Borse					€ 6.000.000	€ 11.700.000	€ 17.115.000	€ 18.150.000	€ 19.125.000	€ 19.350.000
Costo Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
<b>Totale costi</b>					<b>€ 8.000.000</b>	<b>€ 12.700.000</b>	<b>€ 18.115.000</b>	<b>€ 19.150.000</b>	<b>€ 20.125.000</b>	<b>€ 20.350.000</b>
<b>DIFFERENZA ANNUA</b>						€ 1.300.000	€ 2.885.000	€ 1.850.000	€ 875.000	€ 650.000
<b>RESIDUO ANNO PREC.</b>							€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000
<b>DIFFERENZA</b>						€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000	€ 7.560.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto, anch'esso aggiornato alla prima lettura, ascrive alla disposizione in esame i seguenti valori.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Attribuzione di risorse alla "Fondazione Articolo 34" per il merito per il finanziamento delle borse di studio (comma 286)	6	13	20	6	13	20	6	13	20
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
Finanziamento organizzazione e attività ordinarie Fondazione "Articolo 34" (comma 287)	2	1	1	2	1	1	2	1	1

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, premesso che entrambe le autorizzazioni di spesa indicate ai commi 286 e 287 provvedono alla stanziamento di risorse in favore della Fondazione per il merito e la mobilità, distinguendone però la componente volta al finanziamento delle borse di studio, da quella invece finalizzata al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della medesima Fondazione, e tenuto conto, in relazione alle due rispettive autorizzazioni, della precisa quantificazione del fabbisogno

finanziario effettuata da parte della RT anche alla luce dell'evidente modulabilità dell'onere ivi indicato a fronte della risorse istanziate, non ci sono osservazioni.

Parimenti, quanto al comma 286, laddove si prevede l'esonero delle borse di studio dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, posto che l'esenzione delle borse di studio è già prevista dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Per contro, in merito all'istituzione di una Cabina di regia, prevista al comma 288, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - la cui attivazione opererà nelle more della piena operatività della Fondazione - per la gestione delle borse di studio, va segnalato che la norma prevede che lo stesso organismo potrà operare solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie che sono disponibili a legislazione vigente presso la medesima Presidenza del Consiglio. A tal fine, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, imporrebbe a rigore, in presenza di siffatte clausole, di integrare la RT con l'illustrazione dei dati e degli elementi utili a dimostrarne l'effettiva sostenibilità nonché con valutazioni circa l'impatto delle nuove norme rispetto al funzionamento delle strutture amministrative. In caso contrario, risolvendosi le medesime clausole di neutralità in mere affermazioni di principio di fatto prive di dimostrata fondatezza.

Infine, circa lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica relativamente agli stanziamenti ivi previsti, specificamente in relazione alla classificazione contabile delle risorse ivi stanziati per il finanziamento della Fondazione articolo 34, posto che il prospetto di sintesi indica le spese come aventi natura economica di spese in conto capitale, andrebbero richieste conferme circa la corretta classificazione della spesa medesima, atteso che la norma prevede che il contributo sia espressamente volto al funzionamento "ordinario" della fondazione.

Nel contempo, sarebbero utili indicazioni supplementari anche in merito ai criteri di valutazione adottati nella contabilizzazione degli effetti d'impatto, in termini di fabbisogno e indebitamento, atteso che la spesa in conto capitale è come noto imputata ai singoli esercizi - secondo i criteri di contabilità nazionale - solo in relazione alla gamma degli effettivi pagamenti previsti. Circostanza, quest'ultima, che, come noto, in presenza di spese per investimento determina la asimmetria degli effetti imputati alle annualità in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto a quelli riferibili alla mera competenza "finanziaria".

Sul comma 289, non ci sono osservazioni.

### **Commi 290-293**

#### **(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)**

Il comma 290 reca disposizioni in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato. In particolare, si prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzino specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ovvero, tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.



Il comma 291 prevede che le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio disciplinino con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi e al tutorato<sup>240</sup>.

Il comma 292 stabilisce che a tal fine le università organizzino, anche mediante collaborazioni studentesche a tempo parziale, specifiche attività di tutorato, riservate a studenti iscritti al primo e secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali.

Il comma 293 prevede che, al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali<sup>241</sup> è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le Università tenendo conto delle attività da loro organizzate per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 21/2008, e dell'articolo in esame, nonché dei risultati raggiunti.

**La RT** aggiornata conferma sui commi 290-292 che la norma ivi prevista reca disposizioni in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato, descrivendone il contenuto.

Nessun onere finanziario sarà quindi posto in carico alle scuole perché si tratta di una attività che sarà svolta direttamente dagli atenei (eventualmente in collaborazione con le scuole). Gli oneri finanziari, coperti con l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, saranno posti a carico delle Università.

Si tratta ad esempio dell'organizzazione degli eventi di orientamento all'interno degli atenei, dell'organizzazione di visite delle scuole nelle Università e, più in generale, di qualsiasi attività ritenuta utile per gli studenti delle scuole superiori al fine di agevolare la scelta consapevole del corso di studi universitario cui iscriversi.

Sul comma 293, inserito in prima lettura, afferma che al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Incremento fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato (c. 293)	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è chiaramente formulata come limite massimo di spesa e che gli oneri che ad essa sono associati presentano un evidente carattere di modulabilità ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge di contabilità non ci sono osservazioni.

<sup>240</sup> Con la modifica dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 68/2012.

<sup>241</sup> Di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Ad ogni modo, anche al fine di valutare la congruità delle risorse previste rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili, andrebbero richieste non di meno valutazioni in merito alle spese che le università dovranno mediamente sostenere per far fronte alle attività ivi previste dalla norma.

### **Comma 294 (Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori)**

La disposizione in commento estende la detraibilità ai fini IRPEF (in misura pari al 19 per cento) e la deducibilità ai fini IRES (di cui agli articoli 15, comma 1, lettera *i-octies*) e 100, comma 2, lettera *o-bis*) del DPR n. 917 del 1986) delle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica ed all'ampliamento dell'offerta formativa effettuate in favore degli istituti tecnici superiori.

**La RT** ipotizza che le erogazioni verso le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano circa il 10% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dichiarate nell'anno d'imposta 2014, per un ammontare pari a 2,8 milioni di euro.

Applicando l'aliquota del 19%, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -0,53 milioni di euro.

Con riferimento all'IRES, la RT stima un ammontare di erogazioni liberali pari a 0,1 milioni di euro. Applicando l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione Ires di competenza annua di circa -0,02 milioni di euro.

La RT indica, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017.

*(milioni di euro)*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>dal 2019</b>
IRPEF	0	-0,93	-0,53
IRES	0	-0,04	-0,02
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,97</b>	<b>-0,55</b>

**Al riguardo**, si osserva che la RT non chiarisce le valutazioni che rendono prudentiale l'ipotesi che le erogazioni liberali verso gli ITS siano circa il 10% di quelle effettuate a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Infatti sono molteplici i parametri potenzialmente apprezzabili, quali, a titolo meramente esemplificativo: numero di studenti, numero di istituti, distribuzione sul territorio, distribuzione delle erogazioni in relazione all'ordine e grado di istruzione, ecc..

Inoltre, in ordine alla scelta di porre a base della quantificazione il solo dato relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'anno d'imposta 2014, al fine di poter riscontare l'andamento nel tempo, andrebbero fornite informazioni relative ad un arco temporale più ampio (significativo ai fini della stima)<sup>242</sup>.

<sup>242</sup> Ad esempio 5 anni.

Da ultimo, andrebbe valutato o per lo meno tenuto in considerazione il possibile effetto della misura sulla propensione a effettuare erogazioni liberali da parte dei contribuenti e conseguentemente valutato l'impatto finanziario associabile.

Quanto alla stima del minor gettito IRES in relazione alla deducibilità consentita, si ricorda che l'art. 100, comma 2, lett. *0-bis*) 9 del TUIR ammette la deducibilità di tali erogazioni liberali nel limite del 2 per cento del reddito di impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La RT, per stimare il minor gettito IRES, applica all'ammontare delle erogazioni liberali ipotizzate (0,1 mln di euro) l'aliquota IRES del 24%. In proposito sarebbe opportuno un supplemento informativo poiché la RT non fornisce gli elementi e i dati sulla cui base è giunta ad ipotizzare il valore di 0,1 mln di euro. Quanto al calcolo effettuato per stimare l'onere, la RT parrebbe aver ipotizzato la deducibilità dell'intero ammontare delle erogazioni liberali, con conseguente riduzione della base imponibile per il medesimo valore. Con riferimento alla mancata considerazione dei limiti di deducibilità posti dall'art. 100 del TUIR, ed all'aliquota applicata, la quantificazione della RT appare prudentiale.

### **Commi 295-305 (Finanziamento delle attività di ricerca e semplificazione)**

Le norme sono state sensibilmente modificate ed integrate rispetto al testo iniziale nel corso dell'esame in prima lettura<sup>243</sup>

I commi 295 e 296 istituiscono, all'interno del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali<sup>244</sup> una apposita sezione denominata "fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, con la finalità di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali. Il fondo è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia nelle università statali.

Il comma 297 esclude dal finanziamento in esame i ricercatori e i professori di seconda fascia che sono in regime di impegno a tempo definito, quelli collocati in aspettativa o che sono risultati vincitori delle procedure relative al fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta", nonché quelli che usufruiscono di finanziamenti pubblici, nazionali, europei ed internazionali, comunque denominati.

Il comma 298, inserito in prima lettura, prevede che l'importo annuale del finanziamento individuale sia pari a 3.000 euro. per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere *b*) e *c*), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

I commi 299-302 disciplinano il procedimento finalizzato alla concessione del finanziamento.

Il comma 303 introduce poi, alla lettera *a*), misure di semplificazione nell'organizzazione e nell'attività delle università statali, prevedendo, tra l'altro, che gli atti e i contratti relativi al conferimento a esperti di particolare e comprovata specializzazione destinatari di incarichi individuali<sup>245</sup> siano sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti<sup>246</sup>, in ragione della peculiarità delle attività di tali istituzioni, che richiedono l'utilizzo di diverse professionalità a seconda del progetto di ricerca. Alla lettera *b*) viene,

---

<sup>243</sup> A ragione dell'approvazione dell'emendamento 41.10 in commissione. L'emendamento è stato approvato con il parere favorevole del rappresentante dal Governo. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 21 novembre 2016, pagina 40.

<sup>244</sup> Di cui all'articolo 5 della legge 537/1993.

<sup>245</sup> Di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

<sup>246</sup> Controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

altresi, novellato l'articolo 6, commi 12, 13 e 21 del D.L. 78/2010, al fine di consentire alle università di effettuare spese per missioni, anche all'estero, nonché spese per attività esclusivamente di formazione senza osservare il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. A fronte di tale nuova disciplina, si prevede a fini compensativi la riduzione per 12 milioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università. Con la lettera *c*) si interviene, altresì, sulle facoltà assunzionali delle università con riferimento al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato, portando il limite della spesa media annua del personale cessato dal servizio nell'anno precedente<sup>247</sup> dal 30 per cento previsto dalla normativa vigente al 50 per cento.

Il comma 304 prevede che le risorse, a qualsiasi titolo, destinate dal Ministero dell'Istruzione al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Il comma 305 incrementa la dotazione finanziaria del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca<sup>248</sup> di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018, da destinare al sostegno specifico delle "Attività di ricerca a valenza internazionale".

**La RT** aggiornata afferma, sui commi 205-208, che ivi si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un fondo denominato "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, destinato al finanziamento dell'attività di ricerca di base dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le università statali (finanziamento individuale pari a 3.000 annui) che non siano già beneficiari di fondi di ricerca derivanti da finanziamenti europei (ERC) o finanziamenti nazionali (FIRB e PRIN). L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere *b*) e *c*), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

Sui commi 299-302 afferma che la platea di ricercatori e professori di seconda fascia ammissibili al finanziamento è quella individuata da ANVUR attraverso la predisposizione di una lista in cui includere il 60% dei ricercatori in servizio presso ciascuna area disciplinare CUN e il 20% dei professori di seconda fascia, in base ad un indicatore di produzione scientifica predisposto dalla stessa Agenzia riferito agli ultimi 5 anni.

Precisa che ogni ricercatore e professore di seconda fascia incluso nella suddetta lista potrà procedere a inoltrare domanda attraverso il sito dell'ANVUR e ottenere il finanziamento annuale.

In merito alla compatibilità finanziaria della norma, afferma che la stessa sarebbe dimostrata nella successiva tabella con riferimento alla platea dei possibili beneficiari del finanziamento in esame e ammonta a circa 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

---

<sup>247</sup> Con la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, che attualmente lo fissa al 30 per cento. In particolare si fa riferimento agli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano riportato un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento.

<sup>248</sup> di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

**Stanziamiento complessivo: 45 milioni di euro l'anno dal 2017**

Fascia	In servizio 2016 (MIUR)			Selezionati		Importo individuale	Totale
	Totale	Tempo definito / aspettativa	Tempo pieno	%	N.		
Associati	19.107	836	18.271	20%	3.654	€3.000	€10.962.600
Ricercatori	16.014	849	15.165	60%	9.099	€3.000	€27.297.000
Ricercatori TD A	2.636	227	2.409	60%	1.445	€3.000	€4.336.200
Ricercatori TD B	991	0	991	60%	595	€3.000	€1.783.800
	19.641	1.076	18.565		11.139	9.000	44.379.600

Con riguardo al comma 303, la RT rileva poi che la lettera *a)* della disposizione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Sulla lettera *b)*, ribadisce che ivi si prevede di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse e di non applicare alle università le limitazioni imposte ai commi 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sul punto, al fine di assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sottolinea che ivi viene prevista l'applicazione di apposita riduzione di 12 milioni di euro dal fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, corrispondente al versamento effettuato annualmente delle singole Istituzioni Universitarie per le somme dovute ai sensi dell'articolo 6, comma 12 e comma 13.

Al riguardo si riportano le tabelle con le quali è stato determinato l'importo da portare in riduzione sul FFO.

- per la lettera *c)*, la RT afferma che la norma ivi prevista non comporta maggiori oneri a carico dello Stato perché mantiene invariato il limite nazionale al *turn over* (pari all'80% nel 2017), in quanto introduce semplicemente una diversa redistribuzione interna delle facoltà assunzionali nazionali tra gli atenei, secondo una logica di maggiore equilibrio, ferma restando una attenta ponderazione degli equilibri di bilancio di ogni università.

Sul comma 304, afferma poi che per la norma ivi prevista non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenziando il positivo impatto socio-economico derivante dalla norma.

Quanto al comma 305, ribadisce che la disposizione incrementa di 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, la dotazione finanziaria del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinare al sostegno specifico delle "Attività di ricerca a valenza internazionale".

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti d'impatto complessivi sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (comma 295)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 304)	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
<b>Minori entrate extratributarie</b>									
Riduzione fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 304)	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
<b>Magg. spese in conto capitale</b>									
Incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (comma 305)	0	25	25	0	25	25	0	25	25

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione inerenti *in primis* il comma 295, posto che ivi trattasi di autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo e che gli oneri ad essa sottesi evidenziano un carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di valutare la congruità delle risorse ivi previste, rispetto ai fabbisogni indicati in base ai parametri e ai criteri di riparto individuati dalla norma (commi 299-300), come novellati nel corso dell'esame in prima lettura (per cui è stato espressamente previsto, al comma 298, che la distribuzione delle risorse dovrà interessare almeno 15.000 finanziamenti individuali), andrebbe confermato che il contributo sia adeguato ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa relativi ad una progetto di ricerca di base "medio".

Si rileva, inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto, che pur essendo destinate al finanziamento di attività di ricerca scientifica, le risorse in questione sono state classificate come aventi natura economica "corrente", anziché in conto "capitale, come pure, invece, imporrebbero i criteri di contabilità nazionale di cui al SEC2010.

Inoltre, relativamente alla quantificazione degli effetti relativi alle disposizioni di deroga alle misure vigenti in materia di limitazione delle spese per missioni prevista al comma 303, lettera *b*), posto che gli oneri ivi previsti appaiono specificamente quantificati dalla RT in relazione a ciascun Ateneo, nulla da osservare.

Ad ogni modo, sul piano metodologico, va sottolineato che alle misure di contenimento di cui all'articolo 6, comma 12 e 13 del decreto-legge n. 78/2010<sup>249</sup>, non risultavano a suo tempo esser stati associati effetti di risparmio della spesa.

A proposito del comma 303, lettera *c*), secondo la RT, mantenendo invariato il limite nazionale dell'80%, si introdurrebbe solo una redistribuzione tra atenei. Infatti, la lettera *a*) del DPCM che si modifica fa riferimento ad atenei che hanno superato il suddetto limite e che invece di contenere l'anno successivo le spese per assunzioni al 30 per cento delle cessazioni possono ampliarle fino al 50 per cento. Tuttavia, non sembra che a fronte di questo ampliamento vi sia una compensazione sugli altri atenei che potrebbe giustificare la redistribuzione ipotizzata. Pertanto, si determina un'attenuazione della penalizzazione prevista che potrebbe rendere più lento il rientro di tali atenei nel limite dell'80%. Peraltro,

<sup>249</sup> XVI legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 81, pagina 29 e seguenti.

alla norma che ha fissato il suddetto limite (co. 460 della legge 147/2013) erano stati associati risparmi per 70 milioni di euro per l'anno 2017.

### Comma 306

#### (Autorizzazione all'assunzione di personale da parte dell'ANVUR)

Il comma, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede l'assunzione, da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi appartenenti all'Area terza del CCNL Ministeri, nonché 2 unità di Area seconda del medesimo CCNL, per complessive 17 unità<sup>250</sup>.

L'assunzione avviene mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità e, per l'eventuale quota non coperta, mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento).

**La RT** aggiornata riferisce sul comma 306 che la disposizione autorizza l'ANVUR a precedere al reclutamento a tempo indeterminato di un contingente di personale complessivo di n. 17 unità, di cui 15 unità di Area terza, F4 (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e n. 2 unità di Area seconda, F2 del CCNL Ministeri.

Le predette assunzioni comportano un onere stimato annuo a regime pari ad euro 840.000, atteso che il costo complessivo del trattamento economico, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, calcolati al 38,38%, è pari ad euro 50.940 per un unità di area terza, posizione economica F4 e di euro 37.849 per un'unità di Area seconda, posizione economica F2, come dettagliatamente rappresentato nella tabella di seguito riportata.

La norma comporta oneri pari ad un massimo di circa 840.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

	N. unità da assumere	Stipendio tabellare	IVC	13 <sup>^</sup> mens.	Ind. Amm.	Totale	Oneri riflessi (Pensione/Buonuscita/Trap)			Totale	Trattamento accessorio lordo oneri riflessi (38,38%)	trattamento economico complessivo individuale	trattamento economico complessivo a regime
Funzionario area III, F4	15	25.388	190	2.132	4.601	32.311	7.819	1.835	2.746	44.713	6.227	50.940	764.095
Impiegato area II, F2	2	18.198	136	1.528	2.990	22.852	5.530	1.298	1.942	31.622	6.227	37.849	75.698
	17	<i>totale complessivo a regime</i>											839.793

<sup>250</sup> A fronte della dotazione organica sopra indicata, quella effettiva, in base ai dati presenti sul sito dell'ANVUR, è di 10 unità di area III e 2 unità di area II. La norma in esame determina un ampliamento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ANVUR, ad oggi fissata in 12 unità di area III e 3 unità di area II dall'Al. A del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, adottato con DPR 76/2010, e così confermata dalla tab. 38 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

La norma comporta oneri complessivi pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, di cui circa 840.000 euro annui per le assunzioni e 160.000 euro annui per spese di funzionamento connesse alle assunzioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi, anch'esso aggiornato, evidenzia i seguenti valori:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
ANVUR (Comma 306)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Minori entrate fiscali e contr.</b>									
Effetti indotti				0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
<b>Minori spese correnti</b>									
F.indifferibili	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si ricorda che l'articolo 17, comma 7, dalla legge di contabilità in presenza di norme concernenti il pubblico impiego richiede proiezioni finanziarie almeno decennali e dati sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono.

Ad ogni modo, con specifico riferimento al calcolo degli oneri riflessi, andrebbero richiesti i prospetti di computo come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. con l'indicazione dei parametri applicati per il loro calcolo.

### Comma 307

#### (Finanziamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM))

Il comma, anch'esso aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017, una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

**La RT** aggiornata s limita ad affermare che la disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2017, per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). La disposizione comporta oneri per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
I.G.M. (Comma 307)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Minori spese correnti</b>									
F. spese indifferibili	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



Al riguardo, posto che ivi si prevede un'autorizzazione di spesa come limite massimo e che gli oneri associati presentano evidente carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

### **Commi 308-313 (Esonero contributivo per l'alternanza scuola lavoro)**

Il comma 308 riconosce l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo. L'esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro), periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La norma prevede, inoltre, che l'INPS, con le risorse disponibili a legislazione vigente, provveda al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa previsto dal comma 309.

Il comma 309 riconosce il predetto contributo nel limite massimo di spesa pari a 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 milioni di euro per il 2018, 86,9 milioni di euro per il 2019, 84 milioni di euro per il 2020, 50,7 milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022. Inoltre stabilisce che qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

Il comma 310 stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Il comma 311 specifica che le risorse (100 milioni annui a decorrere dal 2016) per l'implementazione dell'alternanza scuola lavoro e per attività di formazione scolastica in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, senza più riferimenti al meccanismo generale di ripartizione delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche.

Il comma 312, modificando la legge n. 296 del 2006, prevede la possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di condurre i controlli di I livello sulle spese sostenute dagli Istituti scolastici a valere sui Fondi europei avvalendosi di propri revisori dei conti.

Il comma 313 puntualizza che, nel programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento », relativo al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, per « istituzioni scolastiche » si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate contributive</b>									
Esonero contributivo				7,4	40,8	86,9	7,4	40,8	86,9
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Esonero contributivo	7,4	40,8	86,9						
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
Esonero contributivo – effetti fiscali		7,8	14,9		7,8	14,9		7,8	14,9

**La RT** chiarisce le ipotesi e i parametri sulla base dei quali si è giunti ad individuare la platea dei potenziali beneficiari della disposizione. In particolare, sono state esaminate le risultanze degli archivi amministrativi relativamente ai lavoratori assunti nel corso del 2015, al fine di individuare le distribuzioni delle retribuzioni e i relativi gettiti contributivi medi annui. Sulla base delle limitazioni poste dalla norma e degli elementi disponibili, posto che i percorsi di alternanza sono obbligatori solo a decorrere dal 2018, la stima dei diplomati per il 2017 è valutata con gli elementi disponibili, quella per gli anni successivi si basa sul numero degli iscritti all'ultima classe nell'anno scolastico 2015/2016. I laureati, invece, sono stati stimati con i dati sulla partecipazione ai tirocini extra curricolari. La RT precisa che nella definizione delle platee si è tenuto conto anche dei giovani che provengono dai percorsi di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio. Pertanto, tenendo conto anche dell'effetto attrattivo, la RT stima un contingente di circa 9.900 soggetti per il 2017 e di circa 18.900 soggetti per il 2018.

La quantificazione tiene conto anche del diverso intervallo di tempo entro il quale può avvenire l'assunzione, ovvero tutto l'anno per i laureati e il secondo semestre per i diplomati. Inoltre, si è anche assunta l'ipotesi, sulla base delle risultanze degli archivi amministrativi, che due terzi delle assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato ed un terzo con il contratto di apprendistato. Prudenzialmente, l'aliquota media utilizzata è pari al 24 per cento, per tenere conto delle assunzioni in apprendistato da parte delle aziende fino a nove dipendenti, che godono di aliquote ridotte.

Con riferimento al limite massimo di esonero (3.250 euro), sulla base della distribuzione annua delle assunzioni a tempo indeterminato e di quelle con contratto di apprendistato, si è ipotizzato che il 24 per cento della platea dei soggetti sia al di sotto del limite, con un esonero medio pari a circa 2.500 euro annui, mentre il restante 76 per cento usufruisce dello sgravio nella misura massima.

Infine, in via prudenziale, non sono stati considerati gli effetti della disposizione sulle agevolazioni contributive già previste dalla normativa vigente.

La tabella che segue, che tiene conto delle scadenze dei pagamenti dei contributi, riporta l'ammontare delle minori entrate contributive in termini di cassa, che costituiscono, in ogni caso, il limite massimo entro il quale è riconosciuto il beneficio.

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minori entrate contributive lorde	7,4	40,8	86,9	84,0	50,7	4,3
Minori entrate contributive nette	7,4	33,0	72,0	67,0	39,0	2,0

I commi 311 e 313 non determinano effetti finanziari, in quanto individuano soltanto una diversa ripartizione di risorse date. In rapporto al comma 312, infine, la RT sottolinea la necessità della norma, senza la quale i fondi europei non potranno essere spesi e rendicontati nei tempi previsti, con il rischio di incorrere nella sanzione del disimpegno automatico previsto dalla normativa comunitaria per le Autorità di gestione inadempienti.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le funzioni di controllo di I livello da parte dei revisori dei conti del MIUR saranno effettuati con le ordinarie risorse esistenti a legislazione vigente.

**Al riguardo**, sulla base della numerosità delle platee individuate e degli assunti relativi all'effettivo ammontare dell'esonero contributivo, elaborati secondo criteri che appaiono corretti e con accettabile prudenzialità, non vi sono osservazioni in ordine alla quantificazione. Ciò è altresì supportato dal fatto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, il cui rispetto è presidiato dal consueto meccanismo di monitoraggio e di eventuale blocco delle domande che potrebbero comportare, anche in via prospettica, un superamento dei limiti finanziari posti dalle norme medesime.

In relazione al comma 313 si rappresenta che l'inserimento delle scuole parificate nel novero dei soggetti destinatari del riparto delle risorse in questione non sembra conforme al contenuto dell'Accordo di partenariato dell'Italia per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, approvato con Decisione della Commissione del 29.10.2014 C(2014) 8021 final, il quale, nel definire gli ambiti di intervento dei fondi per l'obiettivo tematico n. 10 "Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l'apprendimento permanente", si rivolge al settore dell'educazione pubblica, con esclusione espressa delle scuole private e/o parificate.

Pertanto, in presenza di un'erogazione di risorse a tali soggetti, si correrebbe il rischio dell'apertura di una procedura d'infrazione a livello comunitario ai danni dell'Italia, con conseguenze finanziarie legati al pagamento di sanzioni e con le criticità tipiche delle procedure di ripetizione dell'indebito da esperire nei confronti delle istituzioni scolastiche parificate.

### **Commi 314-317**

#### **(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)**

Il comma 314 istituisce un'apposita sezione nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali denominata "fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 315 prevede che il fondo in esame è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali individuati e selezionati con il procedimento disciplinato al successivo comma 318.

Il comma 316 stabilisce che la quota parte delle risorse del fondo non utilizzata per le finalità indicate ai commi 318 e 339 confluisca, nel medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma 317 precisa, infine, che per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione degli articoli 318 e 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito con il riferimento alle classi disciplinari.

**La RT** aggiornata ribadisce, sui commi 314-315, che la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, un fondo, denominato «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Precisa che il fondo è destinato alle attività di valutazione e al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali.

Sul comma 316 afferma che la disposizione prevede che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 318 a 337 e al comma 339 confluisce, nel medesimo esercizio, nel fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università.

Quanto al comma 317, chiarisce che, per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, il riferimento ai «Dipartimenti» si intende sostituito con il riferimento alle «classi».

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (comma 314)	0	271	271	0	271	271	0	271	271

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenuto conto che l'onere è chiaramente rimodulabile ed è limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa, non ci sono osservazioni.

### **Commi 318-331**

#### **(Procedimento per l'attribuzione del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)**

Le norme non sono state modificate nel corso dell'esame in prima lettura.

Il comma 318 prevede la nomina<sup>251</sup>, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza ai sensi dei precedenti commi 314-317, di una Commissione di sette membri deputata allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande del medesimo finanziamento.

Il comma 319 stabilisce che, entro il termine sopra indicato, il Ministero dell'istruzione richiede all'ANVUR - all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR) - il calcolo di un apposito Indicatore Standardizzato della *Performance* Dipartimentale (ISPD) con l'attribuzione ad ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

<sup>251</sup> Con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 320 afferma che la graduatoria dei dipartimenti delle università statali viene pubblicata dal MIUR nel proprio sito *Internet* istituzionale.

I commi 321-328 disciplinano i profili procedurali relativi alla presentazione e alla valutazione delle domande di finanziamento.

Il comma 329 prevede che le università possono prevedere<sup>252</sup>, inoltre, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi, ovvero di finanziamenti sia pubblici che privati.

Il comma 330 impone che la fase selettiva della valutazione delle domande sia svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione generale del Ministero sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ed eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del MIUR.

Il comma 331 indica, infine, taluni termini per il periodo 2018-2022, relativamente alle fasi procedurali disciplinate dalla disposizione in esame.

**La RT** aggiornata ribadisce, sul comma 318, che la norma prevede la nomina di una Commissione da parte del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca composta da sette membri, sei dei quali designati dal Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente, e un membro nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione è deputata allo svolgimento delle attività di valutazione e di selezione di cui ai commi 325, 326 327 e 328.

In merito al comma 319, afferma poi che la disposizione prevede che, entro la medesima data prevista per la nomina della Commissione, il Ministero dell'Istruzione richiede ad ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti dai docenti appartenenti al medesimo Dipartimento all'esito dell'ultima VQR, la definizione di uno specifico "Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale" (ISPD) e la conseguente attribuzione di tale indice a ciascun dipartimento. Ai relativi adempimenti l'ANVUR provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Precisa che la norma non comporta, quindi, maggiori oneri a carico dello Stato.

Quanto al comma 324, sottolinea che la disposizione secondo cui "La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43, garantisce che, laddove il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 318, prescrivesse ulteriori criteri di ripartizione, come dal comma 324, lettera b) ("criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana"), o altri criteri di arrotondamento rispetto a quelli qui ipotizzati, questi non possano in ogni caso comportare incrementi nella dotazione complessiva del fondo.

Sui commi 326-327 afferma che, in particolare la fase selettiva per l'attribuzione della premialità, è svolta con cadenza quinquennale mentre le attività di supporto alla Commissione medesima sono svolte da parte della competente Direzione Generale del

---

<sup>252</sup> La norma risulta dalla modifica dell'articolo 9 della legge 240/2010, relativo al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.

Ministero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito al comma 330, chiarisce che la disposizione prevede che per la partecipazione alle riunioni della Commissione ivi prevista non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e che eventuali rimborsi spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi, anch'esso aggiornato, non considera la disposizione in esame.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se l'apposita Commissione istituita per lo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di finanziamento determinerà il sorgere di nuovi fabbisogni di spesa, a ragione anche degli oneri correlativi al suo supporto e funzionamento.

Sul punto, premesso che la norma prevede una clausola di invarianza, andrebbero perciò forniti i dati e gli elementi che consentano una valutazione in merito alla effettiva sostenibilità di tali eventuali oneri a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente, nonché informazioni in merito all'effettiva disponibilità delle medesime, come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

In termini analoghi, con riferimento poi agli adempimenti previsti in capo all'ANVUR ai sensi dal comma 319, ma anche alle attività di supporto della summenzionata Commissione da parte della competente Direzione generale del Ministero, andrebbe confermato che entrambe i citati organismi potranno svolgere le nuove attività connesse alle norme in esame, potendo avvalersi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente.

In proposito, si rammenta che la mera conferma da parte della RT che le attività potranno svolgersi a valere delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, non è di per sé sufficiente ad assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, se non alla luce di dati ed elementi che ne provino la sostenibilità.

Sulle altre norme, considerato il tenore ordinamentale delle medesime, non ci sono osservazioni

### **Commi 332- 339 (Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione)**

Il comma 332 individua l'importo del finanziamento annuale spettante ai dipartimenti universitari di eccellenza ai sensi dei commi 314-331 del testo in esame e le modalità della sua utilizzazione. L'importo annuale base del finanziamento erogato ai dipartimenti assegnatari è di 1.350.000 euro.

Il comma 333 stabilisce le modalità dell'attribuzione del finanziamento sono disciplinate nei termini seguenti, in ragione della divisione dei dipartimenti per quintili calcolati secondo organico su base nazionale:

- l'importo viene ridotto del 20 per cento per il primo quintile e del 10 per cento per il secondo quintile;
- l'importo è mantenuto invariato per il terzo quintile;

- l'importo viene aumentato del 10 per cento per il quarto quintile e del 20 per cento per il quinto quintile.

Il comma 334 afferma che per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN (dei 14 previsti), l'importo del finanziamento è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca

Il comma 335 stabilisce che il finanziamento quinquennale è assoggettato ai seguenti termini di utilizzazione:

- non più del 70 per cento può essere impiegato per le chiamate dei professori, per il reclutamento di ricercatori e per il reclutamento del personale amministrativo;
- all'interno del limite del 70 per cento, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento e un altro 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori nonché per le chiamate dirette di professori, anche in deroga ai limiti massimi stabiliti a legislazione vigente.

Il comma 336 stabilisce che l'erogazione del finanziamento è interrotta in caso di mutamento di denominazione del dipartimento ed in conseguenza della sua cessazione.

Il comma 337 afferma che al termine del quinquennio di erogazione del finanziamento, l'università è tenuta a presentare alla commissione valutatrice, una relazione per ogni dipartimento contenente il rendiconto sull'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal finanziamento. La commissione, dopo avere riscontrato la corrispondenza tra l'utilizzazione di tali risorse economiche ed il progetto dipartimentale presentato nella domanda diretta ad ottenere il finanziamento, e dopo avere verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione, esprime motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'università non potrà presentare domande dirette per il finanziamento per il quinquennio successivo.

Il comma 338, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede *in primis* che ai fini della quota – pari almeno a un quinto dei posti disponibili – riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all'università chiamante (art. 18, co. 4, L. 240/2010), si consente di considerare tali (assieme a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi nell'università stessa) anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). A tal fine, la norma novella l'art. 23, co. 4, della L. 240/2010 che, a legislazione vigente, prevede che la stipulazione di contratti per attività di insegnamento non dia luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, inserendovi anche la nuova previsione; inoltre, amplia le categorie di soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di “tipo b”, inserendovi coloro che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica. A tal fine, novella l'art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010, inserendovi anche il riferimento ai soggetti che hanno usufruito di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della stessa L. 240/2010 e che, erroneamente, non erano stati citati nell'art. 24, ma ai quali la possibilità di stipulare contratti di ricercatore di “tipo b” era già stata estesa – con una previsione di equipollenza, ma al di fuori di una novella – con l'art. 1, co. 10-*octies*, secondo periodo, del D.L. 210/2015 (milleproroghe).

Il comma 339 attribuisce all'ANVUR la competenza allo svolgimento, con cadenza quinquennale, della valutazione della qualità della ricerca (VQR), delle università e degli enti di ricerca, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in cui si individuano le linee guida e le risorse economiche.

**La RT** aggiornata ribadisce che l'importo del finanziamento quinquennale - fissato in un ammontare complessivo di 271 milioni di euro a valere sul fondo di finanziamento ordinario, ai sensi dei commi 314-317, e in un valore base di 1.350.000 euro per dipartimento - viene destinato a 180 dipartimenti delle università statali che rispondano a determinati requisiti di qualità della ricerca e capacità progettuale. Inoltre, è previsto che per

i dipartimenti delle aree del Consiglio universitario nazionale (CUN) da 1 a 9 (aree scientifico-tecnologiche e medica) il finanziamento sia incrementato di euro 250.000.

Si ipotizza che il finanziamento complessivo sia ripartito come riportato nella tabella che segue.

**Tabella 1**

Area CUN	% dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti finanziati	Importo base	Addizionale Area	2018
1	5.71	46	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
2	3.48	28	7	€1.350.000	€250.000	€11.200.000
3	5.47	44	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
4	1.74	14	6	€1.350.000	€250.000	€9.600.000
5	7.58	61	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
6	16.89	136	20	€1.350.000	€250.000	€32.000.000
7	5.34	43	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
8	6.96	56	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
9	9.81	79	18	€1.350.000	€250.000	€28.800.000
10	10.06	81	18	€1.350.000		€24.300.000
11	7.45	60	14	€1.350.000		€18.900.000
12	7.58	61	14	€1.350.000		€18.900.000
13	8.94	72	16	€1.350.000		€21.600.000
14	2.98	24	6	€1.350.000		€8.100.000
		<b>805</b>	<b>180</b>			<b>€271.000.000</b>

Il numero dei dipartimenti finanziati, per ciascuna area CUN, è proporzionale al numero dei dipartimenti esistenti in quell'area (dato MIUR 2016), con un minimo di 5 ed un massimo di 20 per area, come prescritto dal comma 324.

Il numero dei finanziamenti concessi è stato arrotondato in eccesso per alcune delle aree con minor numero di finanziamenti. Nell'ultima colonna si riporta la somma dei finanziamenti, per aree e totale.

La disposizione del comma 333 - sulla diversificazione del finanziamento tra i vari dipartimenti – secondo la relazione tecnica non comporterebbe aumenti di spesa, in quanto il numero dei dipartimenti che riceverà una maggiorazione del 10% (o del 20%) dell'importo base è identico al numero di dipartimenti che riceverà una decurtazione della stessa entità.

In merito al comma 335 riferisce che la disposizione prevede che le somme attribuite ad ogni Dipartimento possano essere utilizzate per non più del 70% per il reclutamento di professori o ricercatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente ovvero articolo 18 e 24 della legge 240/10 e articolo 1, comma 9 della legge 230/05. Nell'ambito di tale percentuale sono previste quote minime da destinare al reclutamento di professori non già appartenenti all'ateneo (25%) e di ricercatori (almeno 25%). Nel comma si è opportunamente fatto riferimento all'articolo 18, comma 4, della legge 240/10 come principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di docenti da poter reclutare con il finanziamento attribuito. In sostanza il finanziamento deve comunque assicurare la copertura del costo quindicennale del posto e quindi il totale



attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professori e ricercatori tipo b) della legge 240/10).

Sul comma 338 afferma poi che le disposizioni ivi previste non recano maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, precisa che la lettera *a*) si limita a prevedere che i contratti di cui all'art. 23 della legge n. 240 del 2010 non sono computati ai fini del calcolo delle risorse riservate, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della medesima legge, alle procedure di chiamata di personale "esterno" alle università. Sulla lettera *b*), riferisce che la norma si limita ad ampliare i requisiti di ammissione ai contratti da ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. *b*), della legge n. 240 del 2010, consentendo l'accesso a coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia o del titolo di specializzazione medica.

Ne trae la conclusione che le disposizioni, pertanto, non intervengono sulle facoltà assunzionali che restano regolate dalla normativa vigente.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non espone effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, relativamente alle disposizioni riportate ai commi 332-337, tenuto conto del tenore meramente ordinamentale delle norme riportate, i cui effetti si iscrivono nell'ambito della dotazione finanziaria ivi prevista in riferimento ai commi 314-317 e 318-331, nulla da osservare.

In termini analoghi, sul comma 338, ivi trattandosi norme essenzialmente ordinamentali, i cui effetti si riflettono sui soli criteri di definizione accesso alla stipula dei contratti a t.d. delle università con i ricercatori, fermo restando la disciplina vigente riguardante le risorse a ciò destinabili, non ci sono osservazioni.

### **Commi 340-343 (Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari)**

Le norme prolungano di ulteriori 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati. Si tratta dei c.d. precari della giustizia ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all'interno del c.d. ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato.

A coloro che sono stati assegnati da ultimo con il D.M. 20 ottobre 2015 è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo non superiore a 400 euro mensili.

Sono quindi disciplinate le modalità di presentazione della domanda; si conferma che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia.

A tal fine sono stanziati 5.807.509 euro per il 2017 per coprire le borse di studio attingendo alle risorse già stanziate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, limitatamente agli anni 2016 e 2017 (art. 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015).

**La RT** afferma che le disposizioni sono volte a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo, attraverso la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma che si concluderà entro la fine del corrente anno.

Nello specifico viene autorizzato un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi, ove espressamente richiesto dagli interessati, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400 mensili.

La disponibilità alla permanenza deve essere fatta pervenire al Ministero della giustizia, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di perfezionamento attualmente in corso, corredata dal nulla osta del Capo dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il progetto formativo.

Il numero massimo dei soggetti che potrà inoltrare istanza di permanenza è pari a 1.115 unità, corrispondente al numero di soggetti attualmente impegnati nell'ambito dell'Ufficio del processo. Gli oneri massimi derivanti dall'erogazione delle corrispondenti borse di studio, per gli ulteriori 12 mesi, con presumibile decorrenza dal 1° gennaio 2017, possono essere stimati come di seguito:

<b>Borse di studio ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo da impiegare presso l'Ufficio del processo che fanno istanza di permanenza</b>						
<b>Numero dei Tirocinanti</b>	<b>Importo unitario borsa di studio</b>	<b>Durata (in mesi)</b>	<b>Totale</b>	<b>IRAP</b>	<b>INAIL</b>	<b>Costo totale</b>
<b>1.115</b>	<b>400,00</b>	<b>12</b>	<b>5.352.000</b>	<b>454.920</b>	<b>589</b>	<b>5.807.509</b>

Il comma 343 autorizza la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017 per le finalità di cui al comma 340 e riduce l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

In particolare, l'articolo 21-*quater*, comma 5, del citato decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 aveva autorizzato la spesa di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016 per la riqualificazione di circa 7.035 unità di personale dell'amministrazione giudiziaria. A tale maggiore onere si provvedeva mediante utilizzo delle risorse iscritte sul fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014. In considerazione del fatto che il numero dei posti messi a concorso per gli inquadramenti superiori, per gli anni 2016 e 2017, sono pari complessivamente a 1.770, si ritiene che la predetta riduzione trova ampia capienza nelle disponibilità del citato fondo, nell'ambito delle risorse da destinare alla riqualificazione di cui all'art. 21-*quater* comma 5 del decreto-legge n. 83/2015.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari - Borse di studio per i tirocinanti	5,81			5,81			5,81		
Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 21- <i>quater</i> , comma 5 del dl 83/2015	-5,81			-5,81			-5,81		

**Al riguardo**, alla luce delle informazioni fornite dalla RT sulla platea di riferimento, non ci sono osservazioni.

Per quanto riguarda la norma di copertura, innanzitutto andrebbe chiarito per quali ragioni si prevede una riduzione anche per il 2016, considerato che l'onere sarà nel 2017 e presumibilmente anche la legge in esame entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Infine, si rileva che la iterazione di provvedimenti volti a prolungare determinate prestazioni genera aspettative alla stabilizzazione e favorisce il ricrearsi di platee di personale precario che rappresentano potenziali oneri per assunzioni nel futuro.

### **Commi 344-347 (Esonero contributivo in agricoltura)**

Il comma 344, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, dispone, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento, per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale esonero è stato poi esteso dalla Camera dei deputati alle iscrizioni di soggetti di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola limitatamente alle aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Per i successivi dodici mesi, l'esonero è riconosciuto nel limite del 66 per cento e, per un ulteriore periodo di dodici mesi, nel limite del 50 per cento. Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni e delle minori entrate contributive.

Il comma 345 prevede che l'esonero è riconosciuto nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate contributive</b>									
Esonero contributivo in agricoltura				10,4	24,8	26,9	10,4	24,8	26,9
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Esonero contributivo in agricoltura	10,4	24,8	26,9						
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
Esonero contributivo in agricoltura – Effetti fiscali		1,7	3,2		1,7	3,2		1,7	3,2

**La RT**, dopo avere delineato il quadro delle aliquote vigenti nel settore agricolo, esplicita le ipotesi alla base della delimitazione della platea dei potenziali beneficiari, attraverso l'utilizzo delle informazioni rilevate dalla DCSIT sulle nuove iscrizioni di lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni nel periodo 2013-2015, distinte per categoria, zona tariffaria, fascia di reddito agrario e classe di età. Al numero dei nuovi iscritti del 2015 si è applicato un incremento di circa il 40 per cento, per tenere conto dell'effetto di attrazione della norma, arrivando all'individuazione di un contingente ipotetico per il 2017 di 6.000 nuovi iscritti di età inferiore a 40 anni, di cui 4.600 nella categoria Coltivatori diretti (CD) e 1.400 nella categoria Imprenditori (IAP). Tale contingente è stato ripartito temporalmente ipotizzando una frequenza di iscrizione lievemente superiore nella seconda metà dell'anno.

Il reddito medio convenzionale è stato sviluppato a partire dal valore fissato per il 2016<sup>253</sup>, mentre, in considerazione della giovane età dei beneficiari e per motivi cautelativi, non è stato considerato il tasso di mortalità. Infine, gli effetti fiscali conseguenti all'esonero in esame sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

La tabella che segue riporta gli effetti della disposizione in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in quattro rate (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre, 16 gennaio dell'anno successivo).

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Minori entrate contributive lorde	4,3	16,2	18,1	15,3	11,7	5,6	0,9	0,0
Minori entrate contributive nette	4,3	15,5	15,8	13,5	10,5	4,8	0,8	0,2

La RT analizza poi la disposizione introdotta durante l'esame presso la Camera dei Deputati, con la quale si è esteso ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. n. 601 del 1973 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, l'esonero contributivo IVS già previsto nei commi in esame per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

<sup>253</sup> Il reddito medio convenzionale per il 2016 è stato fissato in 56,62 euro dal Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 12 maggio 2016.

La valutazione è stata realizzata partendo dall'individuazione delle caratteristiche specifiche della potenziale platea di riferimento.

Sono stati quindi presi a riferimento quali beneficiari dell'esonero proposto gli individui le cui istanze di iscrizione sono state presentate all'Inps tramite il canale ComUnica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data odierna e con età al momento dell'inizio dell'attività, dichiarata nella stessa domanda d'iscrizione, tale da rispettare il requisito anagrafico previsto dalla norma (età inferiore a 40 anni).

Questa base informativa rilevata dalla DCSIT, distinta per categoria, zona tariffaria, fascia di reddito agrario e classe di età, seppure non completa in quanto non è ancora concluso l'anno e soggetta inoltre a possibili operazioni di rettifica successive, ha costituito un punto di partenza per l'individuazione numerica della possibile platea di riferimento, nonché per la sua distribuzione territoriale e anagrafica. È stata comunque considerata anche la base informativa utilizzata nella precedente valutazione, costituita dai dati rilevati dalla DCSIT sulle nuove iscrizioni di lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni nel periodo 2013-2015, quale archivio di confronto e di supporto per la stima stessa. Si è quindi arrivati all'individuazione di un contingente ipotetico di beneficiari dell'esonero, iscritti alla previdenza agricola nel 2016, costituito da 3.200 lavoratori con età inferiore a 40 anni, di cui 2.500 nella categoria CD e 700 nella categoria IAP.

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione degli effetti della modifica apportata durante l'esame presso la Camera dei Deputati in esame.

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Minori entrate contributive lorde	6,1	8,6	8,8	6,8	5,0	1,2	0	0
Minori entrate contributive nette	6,1	7,6	7,9	6,0	4,5	0,9	0,2	0

Gli effetti complessivi delle disposizioni sono pertanto i seguenti:

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Minori entrate contributive lorde	10,4	24,8	26,9	22,1	16,7	6,8	0,9	0
Minori entrate contributive nette	10,4	23,1	23,7	19,5	15,0	5,7	1	0,2

**Al riguardo**, si osserva che la RT non esplicita i dati informativi direttamente attinti dalla DCSIT, da cui muove l'analisi per determinare la platea dei soggetti destinatari dell'agevolazione. Atteso che le stime appaiono coerenti con il numero dei beneficiari indicati dalla RT e la metodologia di calcolo corretta, sarebbe appunto auspicabile l'indicazione dei dati "grezzi" onde valutare la correttezza dei primi passaggi del processo di quantificazione degli oneri.

Il comma 346 riconosce, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo, per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, secondo modalità fissate con decreto ministeriale (comma 347).

**La RT** illustra le disposizioni.

**Al riguardo**, si rileva che l'ammontare dello stanziamento garantisce la copertura di circa 370.000 giornate-uomo, a fronte di un numero di lavoratori imbarcati nell'anno, indipendentemente dalla durata del periodo di imbarco, pari a circa 29.000 unità<sup>254</sup> nel 2011 (con tendenza alla diminuzione). Stante la numerosità della platea, si ritiene congruo lo stanziamento, che è comunque correlato ad una misura disegnata in modo da determinare effetti finanziari nei limiti dello stanziamento stesso.

### **Commi 348-349** (Fondo sostegno natalità)

I commi 348-349 istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo denominato "Fondo di sostegno alla natalità" con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il Fondo è volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con figli, nati o adottati dal 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. I criteri e le modalità concernenti il rilascio e l'operatività delle garanzie, nonché l'organizzazione e il funzionamento del Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo sostegno natalità	14	24	23				14	24	23

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma, specificando che dalla disposizione conseguono corrispondenti maggiori oneri.

**Al riguardo**, pur rilevando che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto, con specifico riferimento agli importi iscritti nel prospetto riepilogativo, si rileva che l'imputazione di effetti sull'indebitamento netto è da connettersi alla natura standardizzata delle garanzie concesse<sup>255</sup>.

<sup>254</sup> Dato desunto dall'Osservatorio economico delle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2011 (IREPA onlus)

<sup>255</sup> Secondo il SEC, punto 20.254: "Le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi. Non è possibile stimare con precisione il rischio che un prestito risulti inadempiente, ma è possibile stimare su un gran numero di prestiti quanti risulteranno inadempienti." Sempre il SEC, punto 5.193: "Un'unità istituzionale, quando offre garanzie standard, riscuote una commissione e assume passività a fronte dell'eventuale escussione della garanzia. Il valore della passività nei conti del garante è pari al valore attuale delle presunte escussioni di garanzie sul totale delle garanzie emesse, al netto degli importi che il garante preveda di recuperare dai debitori inadempienti. La passività è denominata riserve per escussioni di garanzie standard."

Occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla mancata imputazione di effetti ai fini del fabbisogno, ciò in considerazione del fatto che i relativi oneri, benché eventuali perché connessi al rischio di escussione, in caso di necessità andrebbero compensati anche in termini di cassa. A tal fine sarebbero altresì utili elementi riguardo alle ipotesi formulate circa la giacenza media di cassa del Fondo, tenuto conto della sua natura di fondo rotativo.

### **Comma 350 (Piano d'azione nazionale su donne pace e sicurezza)**

Il comma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l'attuazione del terzo Piano di azione nazionale su "Donne Pace e Sicurezza". Tali risorse sono destinate anche alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

Conseguentemente è ridotto di 1 milione per il 2017 e di 500 mila euro per il 2018 e 2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

**La RT** afferma che la disposizione comporta oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 e 0,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo sostegno natalità	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5

**Al riguardo,** non ci sono osservazioni.

### **Commi 351-352 (Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di alcune tipologie di reato)**

I commi, aggiunti dalla Camera dei deputati, prevedono che i proventi delle sanzioni pecuniarie civili non siano più destinati alla Cassa delle ammende<sup>256</sup> ma siano invece versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo di spesa dello stato di previsione del ministero dell'Interno riguardante il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei

<sup>256</sup> La Cassa delle Ammende è un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Giustizia. L'ente finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati, programmi di assistenza ai medesimi e alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate (parte affluiscono al Fondo patrimonio e parte al Fondo depositi) che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa, vi sono i proventi delle manufatti carcerarie e le sanzioni pecuniarie, le sanzioni per il rigetto del ricorso per cassazione, di inammissibilità della richiesta di revisione ed altre sanzioni connesse al processo, cauzioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Le entrate, al 31 dicembre 2015, sono circa 50 milioni (Fondo Patrimonio 27,3 milioni e Fondo Deposito 22,7 milioni). Con detti fondi, la Cassa finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati, programmi di assistenza ai medesimi e alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

reati intenzionali violenti<sup>257</sup>. A tal fine anche la gestione dei crediti da tali sanzioni è affidata ad una società posseduta da Riscossione S.p.A..

**La RT**, dopo aver descritto le norme evidenzia che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate in considerazione del fatto che la mutata destinazione dei citati proventi non apporta modificazioni ai saldi delle entrate erariali, posto che i citati proventi sarebbero stati destinati, in difetto della novella, alla Cassa delle Ammende.

Allo stato, la RT afferma di non disporre di elementi specifici volti a quantificare le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, come peraltro già evidenziato nella relazione tecnica al Decreto Legislativo 7/2016, nella parte riguardante l'articolo 10 (destinazione del provento della sanzione).

Con riferimento all'estensione della competenza di Equitalia giustizia S.p.A. per le attività di quantificazione e recupero delle sanzioni pecuniarie civili, rappresenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso una specifica convenzione stipulata dalla predetta società con il Ministero della Giustizia, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato, Equitalia giustizia provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

- acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione dei crediti, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni;
- iscrizione a ruolo del credito.

Al riguardo, la RT ritiene che le attività connesse al recupero delle sanzioni pecuniarie civili, peraltro da considerare sostitutive delle analoghe attività in materia di sanzioni pecuniarie penali (già previste in convenzione) per alcune fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi del decreto legislativo n.7 del 2016, potranno essere espletate da Equitalia giustizia S.p.A. senza incidere, dal punto di vista economico, sui processi lavorativi, sui sistemi applicativi e sulle risorse attualmente utilizzate nell'ambito del ramo aziendale che si occupa del recupero delle spese di giustizia (e che ha prodotto nel corso dell'anno 2015, circa 500.000 partite di credito).

---

<sup>257</sup> Il Fondo in questione è stato creato dall'art.14 della legge 122/2016. Fino al 2015 era esistito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (senza le vittime dei reati intenzionali violenti). Tale fondo è gestito da Consap. Tutte le somme che alimentano il fondo confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di CONSAP con le modalità e i tempi previsti nel provvedimento di concessione. Nel 2015, le entrate del Fondo sono costituite principalmente: da contributi assicurativi ammontanti a 119,5 milioni (77,5 milioni nel 2014); dai contributi statali pari a 2 milioni; dai proventi patrimoniali e finanziari di circa 2 milioni, dalle revocazioni e mutui decretate nell'anno per 2 milioni (1,4 milioni nel 2014). L'allegato n.4 alla tabella 2 del disegno di legge di bilancio 2017 sulle gestioni fuori bilancio mostra una giacenza al 30/06/2016 pari a 103,9 milioni.



In tal senso il previsto ampliamento della competenza di Equitalia giustizia, nel settore della quantificazione e del recupero delle sanzioni pecuniarie civili non comporta riflessi negativi a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se non si determinino effetti sul fabbisogno di accelerazione delle uscite, connessi alla mutata destinazione delle entrate di cui trattasi in un fondo di rotazione con gestione fuori bilancio<sup>258</sup>.

### **Commi 353-354**

#### **(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)**

I commi dispongono il riconoscimento di un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF<sup>259</sup> ed è corrisposto in unica soluzione dell'INPS<sup>260</sup>.

Viene inoltre prorogato, per l'anno 2017, il congedo obbligatorio di due giorni per il padre lavoratore dipendente, che possono essere goduti anche in via non continuativa entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per l'anno 2018, il congedo obbligatorio è innalzato a quattro giorni, estendibili a cinque in sostituzione e in accordo con la madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione<sup>261</sup> pari a 20 milioni per il 2017 e pari a 31,2 milioni per l'anno 2018.

Conseguentemente si riduce anche di 10 milioni di euro per l'anno 2018 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura della parte residua dei costi stimati per l'intervento inerente il congedo obbligatorio di paternità.

**La RT** con riferimento al premio alla nascita afferma che la valutazione del maggiore onere è effettuata con riferimento ad una platea di 490.000 soggetti l'anno. Considerando il costo unitario pari a 800 euro la RT quantifica un onere annuo pari a 392 milioni di euro.

In merito alla proroga per l'anno 2017 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore, la RT ai fini della stima dell'onere considera i dati dei bilanci consuntivi 2013, 2014 e 2015 relativi all'istituto in esame, che riportano i seguenti oneri:

- **2013**: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;
- **2014**: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 per contribuzione figurativa e 8,8 per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio);
- **2015**: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 per contribuzione figurativa e 9,6 mln di euro per prestazioni, di cui 7,8 per prestazioni da congedo obbligatorio).

---

<sup>258</sup> Si ricorda che i fondi di rotazione operano in deroga ai principi di integrità, universalità ed unità del bilancio e trovano giustificazione solo per ipotesi eccezionali, espressamente previste dalla legge, in cui sia necessario acquisire o impiegare risorse con procedure snelle, per le quali non è previsto il controllo preventivo della Ragioneria generale e della Corte dei conti.

<sup>259</sup> Di cui all'articolo 8 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

<sup>260</sup> A seguito di domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

<sup>261</sup> Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

In sintesi, limitatamente al congedo obbligatorio oggetto di proroga, il consuntivo 2015 ha registrato un onere di 10,4 milioni di euro (di cui 7,8 per prestazioni e 2,6 per contribuzione figurativa).

Sulla base dei dati sopra riportati, la RT stima un onere complessivo pari a 20 mln di euro per l'anno 2017 connesso al raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio, di cui:

- oneri per prestazioni: 15 milioni di euro;
- oneri per contribuzioni figurativa: 5 milioni di euro.

Con riferimento alla norma di copertura, in base alla quale ai sopra indicati oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, la RT afferma che detto fondo presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto, secondo la RT, dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari negativi né in termini di SNF né in termini di indebitamento netto.

In relazione alla proroga del congedo obbligatorio di paternità per l'anno 2018 e alla sua connesso innalzamento da 2 a 4 giorni con la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre, la RT, sulla base dei dati di consuntivo relativi agli attuali utilizzi, stima il maggiore onere complessivo per l'anno 2018 in 41,2 mln di euro, così ripartito:

- oneri per prestazioni (2018): 30,9 mln di euro;
- oneri per contribuzioni figurativa (2018): 10,3 mln di euro
- Totale maggiori oneri (2018): 41,2 mln di euro

In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, evidenzia quanto segue:

SNF: maggiore spesa per il 2018 per 41,2 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2018 per 30,9 mln di euro

A parziale copertura dei sopra indicati oneri il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 31,2 milioni di euro per l'anno 2018.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Premio alla nascita o all'adozione	392	392	392	392	392	392	392	392	392
Proroga congedo obbligatorio e facoltativo padre lavoratore - prestazioni	15	30,9		15	30,9		15	30,9	
Proroga congedo obbligatorio e facoltativo padre lavoratore – contribuzione figurativa	5	10,3							
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione Fondo sociale occupazione e formazione	20	31,2		15	20,9		15	20,9	

**Al riguardo**, con riferimento al premio alla nascita, si premette innanzitutto che l'ultimo dato [Istat](#) disponibile, riferito al 2015, ha rilevato un numero di nascite pari a 485.780, coerente con le previsioni della RT, sebbene nel 2014 i nati fossero stati invece più numerosi e pari a 502.596.

In ogni caso, poiché la norma sembra attribuire un diritto soggettivo alla riscossione del premio, trattandosi di un premio istituito in via permanente, vi è il rischio in futuro di incorrere in un onere maggiore rispetto a quello previsto qualora si invertisse la tendenza storica e il numero di nascite aumentasse. Sarebbe perciò opportuno valutare un meccanismo che consenta di riconfigurare l'onere come un tetto di spesa assicurandone il monitoraggio come avvenuto per l'analoga misura dell'assegno di natalità previsto dalla legge di stabilità per il 2015<sup>262</sup>. Altrimenti, si dovrebbe prevedere comunque il monitoraggio dell'INPS e rinviare all'applicazione dei nuovi commi 12-13 dell'articolo 17 della legge di contabilità con la conseguente possibilità di compensare i maggiori oneri riducendo gli stanziamenti del Ministero del lavoro o, ove non sufficienti, anche degli altri Ministeri.

Con riferimento al congedo obbligatorio di paternità, alla luce dei dati esposti dalla RT riportanti un onere di 10,4 milioni per un giorno di congedo obbligatorio, andrebbe chiarito perché si è previsto a copertura del suo raddoppio un onere di 20 milioni anziché di 20,8 milioni. Parimenti, per la quadruplicazione prevista nel 2018, l'onere sarebbe di 41,6 anziché 41,2 (peraltro il dato stimato dalla RT di 41,2 per quattro giorni non è coerente con quello di 20 per due giorni).

A proposito della possibilità per i padri di utilizzare un giorno di congedo obbligatorio supplementare in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria spettante alla madre, si rileva che la norma potrebbe avere effetti onerosi qualora la retribuzione del padre sia più

<sup>262</sup> Si ricorda che la norma (art.1, co. 125-129, l. 190/2014) che ha attribuito ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 a decorrere dal mese di nascita o adozione, fino al terzo anno di vita del bambino, ha previsto il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni con l'invio da parte dell'INPS di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno, e i valori dell'ISEE.

alta di quella della madre. In tal caso infatti non vi sarebbe piena compensazione tra le due prestazioni.

### **Commi 355-357 (Buono nido e rifinanziamento *voucher* asili nido)**

Il comma 355 attribuisce per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative agli asili nido nonché di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono, parametrato a undici mensilità, è corrisposto al genitore richiedente dall'INPS.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni per l'anno 2019 e 330 milioni a decorrere dal 2020.

Le norme recano inoltre un'apposita clausola a presidio del rispetto del limite di spesa indicato, in base alla quale L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma.

Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione dall'imposta delle spese sostenute per gli asili nido ai fini IRPEF<sup>263</sup> e non è fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 (*voucher baby-sitting* e asili nido).

Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è disposta la proroga dei benefici di sostegno alla genitorialità relativi al *voucher baby-sitting* e asili nido previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92/2012 (600 euro mensili per massimo sei mesi in alternativa al congedo)<sup>264</sup>. Tale beneficio è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, per le lavoratrici dipendenti e, nel limite di 10 milioni di euro annui alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>263</sup> Di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

<sup>264</sup> L'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92/2012 ha previsto la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Il DM 28 ottobre 2014 ha previsto (articolo 2) che il beneficio consista in un contributo, pari a un importo di 600 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. L'articolo 7 del citato DM dispone che i benefici sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

L'articolo 1, comma 282, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha prorogato per l'anno 2016 e nel limite di 20 milioni di euro, la fruizione dei benefici di sostegno alla genitorialità relativi al *voucher baby-sitting* e asili nido previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92/2012.

Il successivo comma 283 della medesima legge, ha esteso, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità di accedere ai medesimi benefici di sostegno alla genitorialità relativi al *voucher baby-sitting* e asili nido.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Buoni asili nido	144	250	300	144	250	300	144	250	300
Rifinanziamento <i>voucher baby-sitting</i> e asili nido lavoratrici dipendenti	40	40		40	40		40	40	
Rifinanziamento <i>voucher baby-sitting</i> e asili nido lavoratrici autonome	10	10		10	10		10	10	
<b>Maggiori entrate tributarie</b>									
Non cumulabilità detrazioni asili nido		16,20	25,40		16,20	25,40		16,20	25,40

**La RT** con riferimento al buono nido precisa che il *voucher* di 1.000 euro può essere percepito, a decorrere dal 2017, per un massimo di un triennio e riguarda i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nati dal 2016.

La RT afferma che il beneficio è riconosciuto nell'ambito dei seguenti limiti di spesa: 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Secondo la RT il predetto limite di spesa risulta giustificabile sulla base dei seguenti dati ed ipotesi:

- stima soggetti 2016, circa 460.000;
- stima soggetti dal 2017 circa 490.000;
- percentuale platea interessata, circa 23%;
- importo annuo pari a 1.000 euro su 11 mensilità;
- mesi di utilizzo per i nati nell'anno in corso: 4 mensilità in media.

In merito alla incompatibilità del beneficio in esame con la detrazione irpef delle spese per asili nido, la RT ricorda che la legislazione vigente prevede una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese per asili nido (bambini fino a tre anni) con il limite massimo di spesa di 632 euro (detrazione massima 120 euro:  $632 \times 19\%$ ). La relazione precisa che dalle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta un ammontare complessivo di detrazioni fruite nell'anno pari a 34,6 milioni di euro, relativo a circa 318,5 mila contribuenti (detrazione media pari a 108 euro per contribuente).

Secondo la RT l'istituzione del beneficio in esame, più conveniente rispetto alla detrazione vigente, comporterà per i soggetti beneficiari la rinuncia alla fruizione della citata detrazione, con conseguenti effetti di recupero di gettito. Al fine di stimare tali effetti, la RT considera i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, dai quali risulta un ammontare di spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido pari a 182,1 milioni di euro, cui corrisponde una detrazione d'imposta pari a 34,6 milioni di euro ( $182,1 \times 19\%$ ).

Nell'ipotesi prudenziale che i fondi stanziati non siano sufficienti rispetto alle richieste annuali (anche in considerazione di un aumento dei soggetti che potrebbero decidere di iscrivere i loro figli all'asilo nido, indotti dal consistente aiuto finanziario rappresentato dal buono), ai fini della stima la RT considera un recupero IRPEF a regime, per il venir meno della detrazione, corrispondente all'80% dell'ammontare complessivo della stessa.

Considerando che il buono in esame si applicherà a decorrere dal 2017 per i bambini nati dal 1° gennaio 2016, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
Maggiori entrate tributarie (IRPEF)	0	16,2	25,4	34,6	27,7

Con riferimento al rifinanziamento voucher baby-sitting per lavoratrici dipendenti e autonome la RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

**Al riguardo**, sul buono nido di cui al comma 355, premesso che il beneficio è riconosciuto nell'ambito di un tetto massimo di spesa con possibilità di escludere le domande al raggiungimento del predetto limite, occorre comunque formulare alcune osservazioni sui dati esposti dalla RT.

Innanzitutto, la RT stima una platea di nascite che nel 2016 subirebbe un ulteriore calo rispetto ai 485.000 nati nel 2015, attestandosi a 460.000 e prevede poi un recupero nel 2017 con un numero di nati pari a 490.000. Sembra dunque stimare una prosecuzione della tendenza in corso per l'anno in via di conclusione e un'inversione dal 2017.

A fronte di tali stime, ipotizza una platea interessata pari al 23% che corrisponderebbe a 105.800 soggetti per i nati nel 2016 e a 112.700 per i nati nel 2017.

L'ipotesi percentuale sembra corretta se si considera che rapportando i dati sui contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali con le nascite dell'ultimo triennio si avrebbe una percentuale pari al 21,2%.

Non sono forniti dati sulle platee degli anni successivi, pur essendo il beneficio riconosciuto in via permanente, con un finanziamento pari a 330 milioni annui dal 2020.

Alla luce di tali dati, se per il 2017 la somma stanziata sembra corrispondere all'onere previsto, nel 2018 e nel 2019 sembra esservi un sottofinanziamento rispetto alla potenziale platea di beneficiari, anche ipotizzando che l'effetto incentivante di inversione di tendenza si stabilizzi dopo il primo anno e non si incrementi<sup>265</sup>.

Per quanto riguarda le maggiori entrate tributarie, andrebbero forniti ragguagli sulla distribuzione annua del recupero di gettito, in particolare con riferimento al 2020, anno in cui si avrebbe un dato pari all'integrale recupero della detrazione fiscale registrata negli ultimi anni (34,6 milioni) a fronte di una stima prudenziale effettuata dalla RT dell'80% dell'ammontare.

Sul rifinanziamento dei voucher *baby-sitting* e asili nido (commi 356-357), pur essendo anche in questo caso in presenza di un tetto massimo di spesa, sarebbero utili maggiori dati sulla platea ipotizzata di beneficiari e i dati di consuntivi degli anni passati.

<sup>265</sup> In mancanza di ipotesi sugli anni successivi al 2017, si assume come costante la platea dei nati nel 2017. Si avrebbe in tal modo un onere per il 2018 pari a circa 259 milioni a fronte dei 250 milioni stanziati e per il 2019 pari a 319 milioni a fronte dei 300 milioni stanziati mentre nel 2020 si avrebbe capienza di fondi in quanto a fronte dei 330 milioni stanziati si avrebbe un onere di circa 323 milioni.

## **Commi 358-359 (Pari opportunità)**

Il comma 358 dispone che al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, oltre a quelle già stanziare nella sezione II del bilancio destinate alle predette iniziative<sup>266</sup>.

Il comma 359 finanzia il Fondo per le pari opportunità con 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017-2019. Tali risorse sono finalizzate alle attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al D.L. n. 93 del 2013.

Conseguentemente, è ridotto di 5 milioni all'anno nel triennio 2017-2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive i seguenti effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti									
Fondo pari opportunità	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**La RT** afferma che le risorse in esame non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

**Al riguardo**, sul comma 358, pur tenuto conto del carattere eventuale del finanziamento, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità di destinare le risorse, già previste per i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, agli interventi in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

## **Commi 360-361 (Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)**

Si dispone che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo. Si ricorda che il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 4395), ha una dotazione a regime di 5 milioni dal 2016.

A tal fine, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.

<sup>266</sup> Si segnala, in proposito, che rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (c.d. Fondo pari opportunità). Il predetto capitolo è al contempo defanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019. Nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019.

**La RT** afferma che la disposizione prevede che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono nel 2017 nel Fondo medesimo.

La disposizione comporta effetti in termini di indebitamento netto per 5 milioni per il 2017.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Utilizzo nel 2017 le risorse non utilizzate nell'anno 2016 del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico				5			5		
<b>Minori spese capitale</b>									
Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL 154/2008				5			5		

**Al riguardo**, andrebbero chiarite le ragioni della mancata imputazione di effetti sul saldo netto da finanziare per il 2017 considerato che si tratta di risorse "non utilizzate" per le quali quindi non dovrebbero essere sorti impegni già registrati.

### **Commi 362-363 (Ricostruzione privata e pubblica)**

I commi 362 e 363 recano interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. In particolare, si dispone quanto segue:

- viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessioni di contributi per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- le Regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori interessati all'evento sismico del 24 agosto 2016, possono destinare - nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previsti - ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>267</sup>.

<sup>267</sup> Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.



**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Credito d'imposta maturato in relazione all'accesso dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 5 decreto-legge n. 189/2016 (comma 362)	100	200	200	400	500	600	400	500	600
Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 14 decreto-legge n. 189/2016 (comma 362)	200	300	350	200	300	350	200	300	350

**La RT**, con riferimento alle risorse destinate alla ricostruzione privata, afferma che l'onere in termini di indebitamento netto e di fabbisogno segue un profilo temporale diverso rispetto a quello dell'autorizzazione di spesa in quanto l'onere del rimborso dei finanziamenti è posto a carico dello Stato, in conseguenza della maturazione di un credito di imposta pari all'intera rata, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.

Con riferimento ai contributi finalizzati alla ricostruzione pubblica, la RT specifica che l'onere in termini di indebitamento netto coincide con l'importo dell'autorizzazione di spesa in quanto la stessa è stata commisurata alla previsione dell'effettivo utilizzo delle relative risorse.

Riguardo alla possibilità, per le regioni colpite dal sisma, di destinare ulteriori risorse, per un importo pari a 300 milioni, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previsti, incluso il cofinanziamento nazionale, anche a valere su quelle destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la RT specifica che tali risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nelle stime di finanza pubblica.

**Al riguardo**, preliminarmente si prende atto che le presenti misure sono state tarate in considerazione dell'evento sismico del 24 agosto 2016 e dei territori interessati dal predetto sisma e non tengono conto dei danni ulteriori causati dagli eventi sismici verificatisi dal 26 ottobre 2016. Sul punto, al fine di determinare l'esatto ammontare delle risorse da destinare alla ricostruzione pubblica e privata e i conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe specificato se le risorse messe a disposizione dal presente provvedimento siano sufficienti a provvedere anche alla ricostruzione privata e pubblica dei territori interessati dagli eventi sismici dal 26 ottobre 2016 o, come sembra plausibile, occorra predisporre ulteriori risorse con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere in termini di fabbisogno ed indebitamento che il prospetto riepilogativo mostra differente

rispetto al saldo netto da finanziare. Inoltre, atteso che il credito d'imposta e il relativo onere a carico dello Stato sarà operativo fino al 2047 appare opportuno che vi sia una rappresentazione dei saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto fino a tale data, motivandone l'evoluzione.

Con riferimento alle ulteriori risorse che le Regioni colpite possono destinare, considerato che la RT per l'utilizzo di tali risorse anche a valere su quelle destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, afferma che il loro utilizzo non comporta una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nelle stime di finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa le modalità anche temporali con le quali tali risorse potranno essere utilizzate. Infatti la norma nell'affermare la possibilità di utilizzo delle predette risorse non specifica la distribuzione temporale del loro utilizzo.

Inoltre, oltre a specificare l'ammontare complessivo delle risorse che l'Unione europea destina all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, andrebbe altresì assicurato che l'utilizzo delle predette risorse per le finalità recate dalla norma, anche se eventuale, non comprometta le finalizzazioni previste a legislazione vigente e risulti compatibile con gli utilizzi previsti per tali risorse aggiuntive. Sul punto si rappresenta che le risorse in esame ai sensi del predetto articolo 92 devono essere destinate per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

### **Commi 364-365, 367 e 369 (Fondo Contratti Pubblico Impiego)**

Il comma 364 stanziava per i vari comparti del pubblico impiego, relativamente alle finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per il 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il comma 365, lettera *a*), prevede a tal fine l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato alla determinazione, per il 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015<sup>268</sup>, pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva<sup>269</sup> relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico<sup>270</sup>.

Il comma 365, lettera *b*), finalizza parte delle risorse, per il 2017 e a decorrere dal 2018, al finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello

---

<sup>268</sup> L'art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015 prevede a carico del bilancio dello Stato, per il triennio 2016-2018, oneri per rinnovi contrattuali del personale delle P.A. per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Di questi, 74 milioni di euro sono destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro al restante personale statale in regime di diritto pubblico.

<sup>269</sup> In applicazione dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

<sup>270</sup> Di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 165/2001.

Stato<sup>271</sup>, ivi comprese anche le assunzioni relative all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle vacanze di organico<sup>272</sup>.

Il comma 365, lettera *c*) finalizza parte delle risorse alla definizione, dal 2017, dell'incremento delle risorse già previste a legislazione vigente, volte al riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. *a*), punti 1 e 4, della legge n. 124/2015<sup>273</sup> e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012<sup>274</sup> - ovvero, per il solo 2017, la proroga del contributo straordinario riconosciuto al personale non dirigente del medesimo comparto ai sensi dell'art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015 (comma 2, lett. *c*)<sup>275</sup>. Un'integrazione al ddl iniziale ha previsto che siano stanziati ai medesimi fini una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione di specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 mln di euro, nonché di una quota parte del fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 mln di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2, lettera *c*).

Il comma 367 demanda ad un DPCM l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, adottati con DPCM 18 aprile 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 1<sup>276</sup>.

Il comma 369 infine dispone gli adeguamenti testuali all'art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015, laddove è stato già previsto un primo stanziamento di 300 milioni annui dal 2016, per il finanziamento degli aggiornamenti contrattuali, di cui 74 milioni destinati ai contratti relativi alla FF.PP., al fine di tenere conto di quanto previsto dal comma 1, lett. *a*).

---

<sup>271</sup> Ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 del D.Lgs. n. 300/1999, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

<sup>272</sup> Viene, altresì, disposto il rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e dall'art. 4, del DL n. 101/2013, disciplinanti rispettivamente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e l'immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e l'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

<sup>273</sup> L'art. 8, comma 1, lett. *a*), n. 1-4), della legge n. 124/2015, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, tra l'altro, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare mediante la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia. Conseguentemente a tale riordino vengono altresì previste modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia; 3) l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario.

<sup>274</sup> L'art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012, prevede che una quota parte non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente - destinati a legislazione vigente all'efficientamento dello strumento militare, al netto di quelli finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato ai sensi del DL n. 95/2012 - derivanti dal processo di revisione dello strumento militare nazionale, venga utilizzata per assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa.

<sup>275</sup> L'art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015, ha disposto un contributo straordinario per il 2016, pari a 960 euro su base annua in favore del personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle FF.AA., non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. Ai fini dell'attuazione della norma è stata autorizzata la spesa di 510,5 milioni per il 2016. Tale autorizzazione di spesa è stata, altresì, ridotta dall'art. 4, comma 11, del DL n. 67/2016, di un importo di euro 23.857.204, al fine di provvedere alla copertura del corrispondente onere previsto dalla stessa disposizione per la proroga dell'impiego di personale militare per le esigenze di sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia.

<sup>276</sup> Ai sensi del comma 469, della legge 208/2015 e in coerenza con gli stanziamenti disposti dal comma 466, della medesima legge.

**La RT** aggiornata ribadisce sul comma 364, che con la disposizione viene precisato che per il pubblico impiego, per le specifiche finalità indicate ai successivi commi 365 e 366, risultano stanziati complessivamente 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. A seguito di apposita modifica introdotta dalla Camera dei deputati le predette risorse sono state incrementate, con copertura ai sensi del comma 430, di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018. Ciò, in relazione all'inclusione tra le amministrazioni destinatarie delle assunzioni di cui al comma 365, lettera *b*), dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ferma restando la necessità dell'adozione del decreto previsto al predetto comma 365.

In merito al comma 365, sottolinea che ivi viene prevista l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa, con una dotazione di 1.480,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.933 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 (dotazioni incrementate in relazione a quanto precisato al comma 364), per le seguenti finalità, tutte riconducibili a spese inerenti il personale della pubblica amministrazione:

- a) incremento, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 pari a 300 milioni di euro annui, poste a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
- b) definizione del finanziamento da destinare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, al reclutamento, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, di personale a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni indicate nella disposizione in esame, ivi compresa l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Tale finanziamento avviene in modo selettivo, in ragione delle specifiche richieste delle amministrazioni interessate - dalle quali vanno escluse quelle contemplate da specifici fondi a ciò dedicati come, ad esempio, le scuole - sulla base di indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, nonché tenendo conto degli effettivi fabbisogni di personale di ciascuna pubblica amministrazione;
- c) incremento, a decorrere dal 2017, delle risorse previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero, per il solo anno 2017, in luogo dell'incremento delle risorse per il predetto riordino, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 208/2015, con la stessa disciplina e modalità ivi previste. Inoltre, la disposizione destina per le finalità del

riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le seguenti risorse finanziarie:

- 1) nella misura di euro 5.300.000, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime nei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” cap. 1801 p.g. 4, 5 e 6, cap. 1820 p.g. 2). Si precisa che detto importo di 5,3 milioni di euro (comprensivo degli oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato) rappresenta comunque solo il 5 per cento dell’attuale consistenza complessiva dei fondi di incentivazione del personale interessato dal descritto intervento;
- 2) nella misura di 4 milioni di euro per l’anno 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2018, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti e derivanti da specifici interventi di ottimizzazione e razionalizzazione nell’impiego delle risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, i risparmi afferiscono:

- a un programma finalizzato alla realizzazione ovvero all’acquisizione di caserme in località ove sono presenti presidi territoriali aventi sede in immobili in locazione passiva con conseguente riduzione degli attuali oneri di locazione.

Il predetto programma concerne:

a) l’acquisizione al patrimonio dello Stato delle sedi provinciali di Treviso e di Padova (con una riduzione della spesa corrente per fitti pari a circa 1,3 milioni di euro);

b) il trasferimento di 16 sedi territoriali dal Corpo Forestale dello Stato (in applicazione del decreto legislativo n. 177 del 2016) e conseguente dismissione delle sedi del CNVVF in locazione passiva (che ovviamente insistono nel medesimo ambito territoriale), con un risparmio di ulteriori 0,7 milioni di euro.

Da tali interventi, che proseguono l’opera di progressiva sostituzione di immobili in locazione con sedi demaniali posta in essere dal CNVVF - già dal 2010 - scaturiranno risparmi di spesa per almeno 3.000.000 di euro; tali risparmi consentiranno, a decorrere dal 2017, di ridurre dell’importo indicato in precedenza lo stanziamento annuale di bilancio (pari, a legislazione vigente, a 33 milioni di euro) del capitolo 1901, p.g. 9 appartenente al programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”. Al netto della riduzione sopra indicata vi è comunque l’assoluta certezza di poter provvedere al regolare pagamento dei canoni di locazione (pari a circa 21 milioni di euro), nonché al pagamento degli oneri di occupazione extracontrattuale ancora in essere, pari a circa 7,5 milioni di euro;

- all’introduzione, in maniera diffusa, su tutto il territorio dell’utilizzo del buono pasto elettronico (avvalendosi della tessera multiservizi in fase di

assegnazione a tutto il personale VVF) in luogo del più oneroso servizio di ristorazione per il pasto serale presso le sedi operative (opzione compatibile con l'orario di inizio del servizio da parte del personale turnista). Da tali scelte organizzative, già sperimentate in due regioni e, pertanto, attuabili in via amministrativa sull'intero territorio nazionale, derivano risparmi di spesa pari ad euro 2.000.000 a decorrere dal 2018, conseguiti grazie alla riduzione del costo unitario del singolo pasto (dagli attuali 9 euro medi a pasto confezionato si passerebbe ai previsti 7 euro del buono pasto).

La RT sottolinea che dal punto di vista finanziario, l'intervento è sostenibile in quanto il capitolo 1951, p.g. 2 del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", non presenta alcuna esposizione debitoria;

- a iniziative volte alla riduzione del costo dei servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, da attuarsi mediante l'unificazione delle relative procedure di affidamento. Infatti, per la prossima procedura di gara volta all'affidamento dei servizi assicurativi (che sostituirà l'attuale contratto stipulato dal Dipartimento della Protezione Civile precedentemente al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco della gestione della flotta aerea antincendio disciplinato dal D.P.R. n. 40 del 2013) la base d'asta non supererà l'attuale premio annuale di 18 milioni di euro, pur inglobando la copertura assicurativa della flotta di elicotteri già appartenente al Corpo nazionale (il cui numero sarà altresì aumentato dai 16 velivoli del Corpo Forestale dello Stato trasferiti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016).

Al riguardo, si evidenzia che già dall'esito della gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio relativo alla suddetta polizza assicurativa, si rileva un abbattimento del corrispettivo spettante al broker (che sarà - come di regola - incluso nel premio di assicurazione) pari ad oltre 1 milione di euro.

Tali misure di accorpamento consentiranno, senza incidere sulla funzionalità della citata flotta, di distogliere almeno 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2017, con la corrispondente riduzione dello stanziamento di spesa concernente la funzionalità della flotta aerea antincendio boschiva (programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", capitolo 1987, p.g. 1.).

- 3) Sono destinati, altresì, al finanziamento in parola, in prima applicazione e sempre a decorrere dall'anno 2017, una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse versate all'entrata del bilancio dello stato dalle società aeroportuali ai sensi dell'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della

Legge 296/2006, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis* della Legge 196/2009<sup>277</sup>.

Sul comma 367 prevede che con il decreto di cui al comma 365 si provvede anche all'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera *a*) del medesimo comma.

Quanto al comma 369, precisa che ivi vengono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 466, della legge 208/2015 al fine di coordinarne il contenuto con le previsioni recate dal presente articolo. Tali modifiche non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che lo stanziamento complessivo già previsto dal citato comma 466 della legge n. 208/2015 rimane invariato.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo contratti PA (comma 365).	1.480	1.920,8	1.930	1.480	1.930	1.930	1.480	1.930	1.930
<b>Maggiori en. trib. e contr.</b>									
Fondo contratti PA - Effetti fiscali (comma 365)				483,0	702,3	702,3	483,0	702,3	702,3
<b>Maggiori spese correnti</b>									
F.riordino VVFF (comma 365)	19,3	21,3	21,3	19,3	21,3	21,3	19,3	21,3	21,3
<b>Maggiori en. trib. e contr.</b>									
Effetti indotti VVFF				9,36	10,33	10,33	9,36	10,33	10,33
<b>Minori spese correnti</b>									
Dirigenti e direttivi VVFF	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
<b>Minori en. trib. e contr.</b>									
Dirigenti e direttivi VVFF				-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57
<b>Minori spese correnti</b>									
Spesa locazioni e sedi	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Locali mensa	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2
Servizi assicurativi	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>									
Vers a bilancio Soc. aeroportuali	10	10	10	10	10	10	10	10	10

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che i commi 364-365 si limitano a prevedere l'istituzione di una autorizzazione di spesa per la costituzione di un fondo, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui sono ivi specificate - alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 - le singole finalizzazioni di spesa, occorre formulare alcune osservazioni, atteso che le risorse sono destinate alla copertura di fabbisogni di spesa che, una volta determinati nel loro importo medio unitario, configurano fattori di spesa non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *a*) della legge di contabilità.

<sup>277</sup> Dal rendiconto 2015, risultano versati 48,3 milioni a titolo di incremento di 50 centesimi di euro dell'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili finalizzato alla riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.

In tal senso, posto pur che lo stanziamento *de quo* configura chiaramente un limite "massimo" di spesa, appare utile, ai fini di una prima valutazione circa la congruità delle risorse previste, l'acquisizione dei dati relativi alle platee considerate per singolo comparto di contrattazione, nonché dei parametri e delle ipotesi di incremento retributivo, attraverso cui si è prevenuti alla determinazione del *quantum* delle risorse ivi solo complessivamente indicate, per ciascuna delle finalità individuate dalla norma, anche al solo fine di valutarne la coerenza con i relativi fattori considerati.

In proposito, considerato l'accordo sottoscritto il 1 dicembre scorso<sup>278</sup>, si renderebbe pertanto indispensabile *in primis* una sintetica illustrazione dei fabbisogni di spesa corrispondenti alle esigenze finanziarie distintamente correlate:

- al finanziamento dei rinnovi contrattuali nel P.I. (fermi al 2008/2010);
- alla effettuazione di reclutamenti straordinari nella PA.;
- al riordino delle carriere per il comparto delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, rilevando, per quest'ultima finalità, anche l'ammontare delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Inoltre, ai fini lo scrutinio degli effetti d'impatto ipotizzati sin d'ora dalla RT sui saldi di finanza pubblica, si pone l'esigenza di trasparenza circa i criteri e parametri posti a monte della quantificazione della spesa prevista.

Poi, con specifico riferimento al comma 365, lettera c), circa in particolare l'integrazione ivi approvata al testo iniziale nel corso dell'esame in prima lettura, riguardante le risorse stabili disponibili devolute al finanziamento del riordino delle carriere del personale non direttivo dei VVFF, a valere della quota stabile dei loro fondi incentivanti (nel limite di 5,3 milioni di euro annui), nonché dei risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo medesimo e quelle relative a quota parte del fondo per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (max 10 milioni di euro annui), i quali sarebbero tutti da destinarsi al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, occorre formulare la richiesta di alcuni chiarimenti.

In relazione alla prima componente "aggiuntiva" di risorse, posto che la RT aggiornata fornisce conferma circa l'esistenza delle suddette disponibilità, e del loro ammontare di massima - fornendo peraltro anche le coordinate contabili dei relativi stanziamenti già previsti in bilancio - precisando che tale quota rappresenterebbe appena il 5 per cento della consistenza complessiva dei fondi per l'incentivazione del personale VVFF, sembrerebbe non di meno necessaria la richiesta di una situazione complessiva "dettagliata" delle risorse attribuite al FUA, con l'indicazione delle risorse in riferimento alle singole voci "stabili" delle risorse ivi stanziare, separatamente da quelle "variabili" ivi pure iscritte.

In merito poi, alla quota di risorse pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2018, derivanti dai risparmi strutturali di spesa corrente dichiaratamente "già conseguiti" e riconducibili a specifici interventi di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur

---

<sup>278</sup> L'accordo governo -sindacati prevede che il governo assicurerà la copertura necessaria al riconoscimento di incrementi retributivi medi, su base mensile pari a 85 euro, dal 2017.



considerando le circostanziate indicazioni fornite dalla RT, in merito ai singoli interventi previsti ed ai risparmi che sono ad essi singolarmente associati, andrebbe richiesta una conferma in merito agli importi delle economie dichiarate e, soprattutto, alla loro decorrenza e al loro carattere "permanente" a decorrere dal 2017.

Inoltre, con specifico riferimento alla destinazione sempre, a decorrere dall'anno 2017, di una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse, che saranno versate all'entrata del bilancio dello stato dalle società aeroportuali ai sensi dell'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge finanziaria 2007, andrebbero precisate le coordinate contabili del relativo stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nonché della sostenibilità della riduzione del fondo per il servizio antincendi negli aeroporti a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili.

Sul comma 367, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma ivi prevista, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 369, posto che la norma si limita ad apportare alcune modifiche all'articolo 1, comma 466, della legge 208/2015, al fine di coordinarne il contenuto con le previsioni recate dal presente articolo e che la modifica non determina effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che lo stanziamento complessivo è già previsto e scontato nei tendenziali a legislazione vigente, nulla da osservare.

### **Commi 366 (Fondo per organico di fatto)**

Il comma 366 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia del personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107<sup>279</sup>. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**La RT** aggiornata ribadisce che la disposizione prevede che, per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo con autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>279</sup> L'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015, incrementa, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali nel limite di euro 544,18 milioni nel 2015, 1.828,13 milioni nel 2016, 1.839,22 milioni nel 2017, 1.878,56 milioni nel 2018, 1.915,91 milioni nel 2019, 1.971,34 milioni nel 2020, 2.012,32 milioni nel 2021, 2.053,60 milioni nel 2022, 2.095,20 milioni nel 2023, 2.134,04 milioni nel 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere del 2025.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo rafforzamento autonomia scolastica – incremento organico dell'autonomia (c. 366)	140	400	400	140	400	400	140	400	400
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Fondo rafforzamento autonomia scolastica – incremento organico dell'autonomia – Effetti fiscali (c. 366)				67,90	194	194	67,90	194	194

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto poi la norma prevede che, a valere delle medesime risorse di cui al comma 365, si provveda anche all'istituzione di un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2017 e di 400 milioni a decorrere dal 2018, da destinare all'incremento dell'organico di diritto dell'autonomia scolastica, si evidenzia la necessità di acquisire i dati ed i parametri adottati nella quantificazione dei relativi fabbisogni di spesa, al fine di certificare la corrispondenza delle risorse indicate ai fabbisogni organici.

In proposito, va rilevato come la evidente natura di onere inderogabile associabile ai fattori di spesa sottesi all'autorizzazione di spesa *de quo*, rende indispensabile l'illustrazione di tutti gli elementi di quantificazione connessi ai posti individuabili come disponibili per effetto dell'allargamento della pianta organica, atteso anche che la specifica disciplina di reclutamento vigente del personale della scuola (cd. "doppio canale") potrebbe determinare aspettative immissione in ruolo a t.i. del personale docente ed A.T.A. attualmente precario.

### **Commi 368 (Graduatorie concorsi pubblici)**

La norma prevede che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

**La RT** aggiornata riferisce che la norma, prevedendo la mera proroga al 31 dicembre 2017 del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, posto che ivi la norma riveste natura ordinamentale, non modificando la disciplina limitativa vigente del turnover circa i reclutamenti nelle P.A., non ci sono osservazioni.

## Comma 370

### (Versamento a carico delle casse di previdenza dei liberi professionisti)

Il comma 370 stabilisce che per gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (le cd. casse pensionistiche privatizzate) e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (enti che adempiono alla tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale (divieto di aumentare il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, in modo da non superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010), di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento del livello della spesa per consumi intermedi attinto nel 2010 e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.

**La RT** chiarisce che la disposizione fissa una quota delle risorse da versare al bilancio dello Stato da parte delle casse di previdenza dei liberi professionisti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. La disposizione comporta effetti positivi sul bilancio dello Stato quantificabili a consuntivo.

**Al riguardo**, si ricorda che la versione originaria del comma 417 fissava la percentuale al 12 per cento e la relativa RT stimava effetti pari prudenzialmente a 9 mln di euro. Successivamente l'aliquota di riversamento è stata elevata, con l'articolo 50, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014, al 15 per cento. Pertanto, l'innalzamento dell'aliquota previsto dal presente comma è pari a un punto percentuale rispetto alla legislazione vigente.

## Commi 371

### (Fondo per le misure anti tratta)

Il comma prevede che la dotazione del fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

**La RT** ribadisce che la disposizione incrementa di 5 milioni di euro le risorse del fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017. La stessa comporta oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo Anti tratta (comma 371)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Minori spese correnti</b>									
Tabella A	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5

**Al riguardo**, posto che ivi la norma prevede un'autorizzazione di spesa il cui onere è chiaramente rimodulabile e limitato all'ammontare delle risorse previste, non ci sono osservazioni.

## **Comma 372**

### **(Assunzione personale amministrativo non dirigenziale giustizia)**

Il comma stabilisce che nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche, ed, eventualmente, anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** aggiornata conferma che la disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della Giustizia all'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 190/2014.

Le assunzioni di cui al presente intervento normativo sono disposte nell'ambito e nel limite delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, che residuano all'esito delle procedure di ricollocazione del personale degli enti di area vasta di cui all'art. 1, comma 425, della Legge n. 190 del 2014 e all'art. 1, comma 771, della Legge n. 208 del 2015.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti.

**Al riguardo**, posto che gli effetti della norma in esame si iscrivono nei limiti delle risorse già previste dalla legislazione vigente all'esito delle procedure di ricollocazione del personale degli enti di area vasta, non ci sono osservazioni.

## **Commi 373-376**

### **(Organico di fatto)**

Il comma 373 prevede che l'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avvenga in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015<sup>280</sup>.

---

<sup>280</sup> L'art. 1, comma 69, della legge n. 107/2015, prevede che, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, come definite dalla medesima legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di inderogabili necessità, è costituito annualmente con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, indicate nel summenzionato decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del DL n. 112/2008, che associa alle misure di organizzazione scolastica previste dal medesimo articolo 64, economie lorde di spesa, non inferiori a 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Il comma 374 stabilisce che resta fermo quanto previsto rispettivamente dal D.P.R. n. 81/2009 (regolamento sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale) e dal D.P.R. n. 19/2016 (regolamento sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'art. 64 del D.L. n. 112/2008).

Il comma 375, aggiunto in prima lettura, prevede che l'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107 relativo alla riforma della scuola, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.

Il comma 376, anch'esso inserito in prima lettura, stabilisce che il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativo al fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine degli insegnanti precari, per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

**La RT** aggiornata riferisce, sui commi 363-374, che le norme ivi riportate destinano il fondo di cui al comma 366 all'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107 del 2015. Tale incremento avverrà, nei limiti delle disponibilità del fondo, in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con D.P.R. n. 81 del 2009 sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale e D.P.R. n. 19 del 2016 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Al riparto del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 che tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo, individuerà il numero di posti di organico di fatto che confluiranno nell'organico dell'autonomia e la distribuzione dei neo assunti tra ciascun grado di istruzione.

Sul comma 375 afferma che la disposizione ivi prevista non comporta nuovi e maggiori oneri finanziari in quanto chiarisce le fattispecie cui applicare il divieto di superamento del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato concernenti il personale scolastico e, conseguentemente, i termini di individuazione delle controversie oggetto dei possibili provvedimenti giurisdizionali di cui all'articolo 1, comma 132, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, per la conseguente attivazione del fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per una durata complessiva superiore a trentasei mesi. L'ammontare dei risarcimenti che dovranno essere pagati sarà determinato sulla base di quanto stabilito dalle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria.

Rappresenta che ci si attende che l'ammontare dei risarcimenti si riduca nei prossimi anni, a seguito delle immissioni in ruolo disposte ai sensi della legge n. 107 del 2015.

In merito al comma 376 riferisce che la disposizione prevede il rifinanziamento del fondo istituito con la legge 107/2015 per il risarcimento dei danni derivanti dall'indebita reiterazione dei contratti a termine per il personale scolastico al fine di rispettare la normativa comunitaria, stanziando 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

La disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo contratto precari scuola (376)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Minori spese correnti</b>									
Fondo esigenze indifferibili	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi al comma 376, posto che la disposizione provvede ad adeguare le risorse già previste a l. v. per la corresponsione degli indennizzi al personale della scuola precario, nei casi di soccombenza in giudizio dell'amministrazione scolastica per abuso nella stipula di contratti a t.d. (superiore a limite max di 36 mesi), si rileva, tuttavia, che la RT non fornisce indicazioni più precise circa il numero dei contenziosi in essere, né in merito alla platea del possibile contenzioso. Pertanto, sarebbero utili primi elementi di quantificazione, circa il numero delle posizioni e gli indennizzi che potranno essere "coperti" con le risorse aggiuntive ivi stanziare.

Sul comma 373, inoltre, premessa la natura "inderogabile" degli oneri di spesa connessi alle posizioni retributive corrispondenti ai posti in organico di diritto che verranno creati consolidando i posti aggiuntivi già previsti per l'organico dell'autonomia (organico di fatto), e gli effetti d'oneri - peraltro, parzialmente da considerare già scontati dalla normativa vigente, per via delle "ricostruzioni" di carriera economica, le quali interessano, giocoforza, il personale precario che verrà stabilizzato a valere di tali posizioni, all'atto della sua immissione in ruolo a t.i. - va segnalato che un supplemento informativo alla RT circa i posti che verranno individuati, si rende indispensabile anche al fine di produrre una prima valutazione circa la stessa adeguatezza delle risorse stanziare al comma 366, laddove, a tal fine, è predisposta una autorizzazione di spesa nel limite massimo di soli 140 milioni di euro per il 2017 e di 400 milioni a decorrere dal 2018.

Sui commi 373-374, ivi ritenendo le disposizioni di mero tenore ordinamentale, non ci sono osservazioni.

## **Comma 377** **(Rifinanziamento operazione "Strade sicure")**

Il comma 377 al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia<sup>281</sup> (c.d. "Operazione strade sicure"<sup>282</sup>) e nel controllo del territorio in Campania<sup>283</sup> (c.d. "Operazione terra dei fuochi"), viene prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2017, l'impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-bis del D.L. n. 92/2008 relativamente alle procedure volte ad assicurare il concorso delle Forze Armate all'assolvimento di compiti di pubblica sicurezza.

Si prevede che ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, viene autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per il 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare di cui all'art. 24, comma 74 del D.L. n.78/2009 (Operazione "strade sicure") e di euro 2.463.203 per il personale di polizia di cui all'art. 24, comma 75 del medesimo decreto.

**La RT** aggiornata ribadisce il contenuto delle norme precisando che, per la quantificazione degli oneri, sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga della disposizione in esame.

In merito alla spesa per la proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, del Piano di impiego delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio (Operazione strade sicure) e nel controllo del territorio in Campania (Operazione terra dei fuochi) la RT afferma che si prevede l'impiego di 7.050 unità di personale militare, di cui 5.050 unità fuori della sede di servizio e 2.000 unità nella sede di servizio per un onere pari ad euro 120.536.797. Si prevede, inoltre, con riguardo al personale delle Forze di polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze armate, la specifica destinazione di euro 2.463.203. L'onere complessivo corrispondente alla spesa autorizzata è pari ad euro 123.000.000.

Ai fini della quantificazione dell'onere, con specifico riguardo alla componente militare del piano d'impiego, la RT precisa i seguenti parametri:

Per le spese di personale si è tenuto conto di:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari,

---

<sup>281</sup> Il Piano d'impiego in riferimento, per effetto dell'art. 1, comma 472, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) è stato prorogato, con riguardo a 4.800 unità militari, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2016 la spesa di euro 83.000.000, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale militare di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75.

<sup>282</sup> L'art. 24, comma 74, del D.L. n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell'impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione "Strade Sicure"), già previsto dall'art. 7-bis del DL n. 92/2008. L'"Operazione strade sicure", in virtù dell'art. 24, comma 75, del D.L. n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

<sup>283</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 136/2013. La norma richiamata ha autorizzato i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'art.1 comma 264, della legge n. 147/2013, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS -24,20% – ed IRAP – 8,5%).

Per le spese di funzionamento sono stati contabilizzati oneri per:

- viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua, ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio dell'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;
- impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc..

Una tantum (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (5.050 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di euro 494.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 61.750 circa. Viene previsto, inoltre, l'acquisto di dotazioni



individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa 100.000 euro e l'acquisto di materiali ed attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di 50.000 euro.

La stessa RT è poi integrata dai due prospetti relativi al calcolo degli oneri complessivi, nei quali viene distinta la componente riferibile al personale da quella di funzionamento, separatamente per il contingente dei militari di cui è previsto l'impiego in sede stanziata (n. 2.000 unità) e per il personale di cui è previsto l'impiego fuori sede stanziata (n. 5.050 unità). In quest'ultima componente viene ricompresa anche la quota di oneri *una tantum* di circa 643.967 euro.

Il totale degli oneri riferibili alle *spese per il personale militare* è indicato pari ad euro 86.633.206 (18.202.550 euro per i militari in sede e 68.430.656 euro per i militari fuori sede), quello delle spese di funzionamento ed *una tantum* è indicato pari ad euro 33.903.591. Il totale degli oneri, relativi alla componente militare del piano d'impiego, coincidente con l'importo autorizzato dalla norma in esame, è pari ad euro 120.536.797.

Per quanto riguarda i costi del *personale delle Forze di Polizia* impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, la RT precisa che è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 fuori sede, per un onere complessivamente pari ad euro 2.463.203, concernente il pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico. L'onere è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Personale militare difesa (c. 377)	87,13	0	0	87,13	0	0	87,13	0	0
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Effetti riflessi - Personale militare difesa (c. 377)	0	0	0	42,26	0	0	42,26	0	0
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Funzionamento difesa (c. 377)	33,41	0	0	33,41	0	0	33,41	0	0
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Personale Polizia di Stato (c. 377)	2,48	0	0	2,48	0	0	2,48	0	0
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Effetti fiscali - Personale Polizia di Stato (c. 377)	0	0	0	1,19	0	0	1,19	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che i dati e gli elementi forniti dalla RT appaiono in linea con quelli relativi a precedenti analoghe fattispecie (Operazioni "Strade sicure" e "Terre dei fuochi"), non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di certificare la congruità delle risorse ivi previste in relazione alle due missioni, sembrerebbe utile l'acquisizione di ulteriori elementi relativi alle unità di militari da impiegare specificamente in ciascuna delle suddette operazioni tenuto conto che la RT, a differenza delle precedenti riferite ad analoghe fattispecie, fornisce elementi di quantificazione con riguardo al personale (militare e di polizia) complessivamente impiegato in entrambe le missioni.

Inoltre, elementi di chiarificazione andrebbero richiesti anche riguardo alla componente di spesa espressamente rubricata come *una tantum*, di cui andrebbero meglio chiariti i criteri di definizione rispetto alla voce ivi prospettata dalla RT, relativamente, in particolare, alla componente del dispositivo per cui si prevede l'impiego di 5.050 militari "fuori sede stanziali".

### **Comma 378 (Fondo volo)**

Il comma provvede a ridurre gli oneri a carico dei passeggeri di trasporti aerei, sopprimendo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il già previsto incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145/2013<sup>284</sup> per gli anni 2017 e 2018. La norma stabilisce che, al ristoro delle minori entrate per l'INPS, provveda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

**La RT** aggiornata segnala che la norma prevede la soppressione definitiva, a decorrere dal 1 gennaio 2017, della parte di addizionale comunale, pari ad euro 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018, introdotta dall'articolo 13, commi 21 e 23, del decreto-legge 145/2013.

Evidenzia poi che detta eliminazione nasce dall'esigenza di rendere più competitivo il mercato del trasporto aereo nazionale, fortemente penalizzato da livelli elevati di tassazione che stanno comportando per i vettori operanti sul territorio nazionale difficoltà operative che finiscono per rendere non più concorrenziali gli scali nazionali, in particolare quelli di ridotte dimensioni.

---

<sup>284</sup> L'articolo 13, commi 21-23, del decreto legge n. 145/2013 è intervenuto per mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-21, della legge n.92/2012). A tal fine, con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018: veniva prolungata di tre anni l'operatività delle norme (articolo 2, commi 47 e 48 della legge n. 92/2012) che prevedono la devoluzione al Fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (comma 21); veniva soppressa la disposizione (art. 3, comma 46, lettera c) che prevedeva la soppressione del citato Fondo speciale (comma 22); veniva previsto l'ulteriore aumento, da operarsi con decreto ministeriale, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003. L'aumento è determinato in misura sufficiente a compensare gli oneri derivanti dal comma 21, pari a 184 milioni di euro annui e il relativo gettito è destinato all'INPS (comma 23). Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2015 ha stabilito l'incremento della misura delle addizionali comunali sui diritti di imbarco da destinare all'INPS come segue: 2,5 euro per l'anno 2016, 2,42 per l'anno 2017 e 2,34 per l'anno 2018. L'articolo 13-ter del decreto legge n. 113/2016 (Misure finanziarie urgenti per gli enti locali e il territorio) ha previsto la sospensione del predetto incremento dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. Il relativo onere è stato valutato in 60 milioni di euro per l'anno.

Rileva che la proposta normativa in argomento rappresenta la conclusione del processo di riduzione degli oneri in argomento a carico dei passeggeri già iniziato con la sospensione dal 1 settembre al 31 dicembre 2016.

Specifica che sulla base dei volumi di traffico attuali, l'eliminazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino a tutto il dicembre 2018, dell'ultimo incremento della misura dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, prevista dal DM 357/2015 emanato ai sensi del D.L. 145/2013 -articolo 13 comma 23 (pari a 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018) -comporta un onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Al ristoro delle minori entrate per l'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Effetti finanziari:

Saldo netto da finanziare: maggiori spese per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Indebitamento netto: minori entrate extratributarie per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il prospetto riepilogativo aggiornato ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori Entrate- contributive</b>									
Soppressione incremento addizionale comunale diritti di imbarco (c. 378)	0	0	0	-184	-184	0	-184	-184	0
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Soppressione incremento addizionale comunale diritti di imbarco (c. 378)	184	184	0	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, sui profili di quantificazione, premesso che l'onere - ai fini di diritto contabile - si configura chiaramente come non rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, e che il relativo effetto finanziario "compensato" è cifrato in un ammontare di risorse *ad hoc* previste nello stato di previsione del dicastero del lavoro, al fine di valutare la congruità della stima formulata dalla RT sembrerebbe, comunque, *in primis* necessaria la richiesta degli elementi e parametri che sono stati posti alla base della quantificazione del minor gettito atteso, a fronte dei 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si riferisce lo stanziamento posto a copertura.

In tal senso, venendo perciò anche ai profili di copertura, preso atto dell'esistenza dei fondi richiamati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro relativamente al progetto del bilancio di previsione 2017/2019, relativamente al programma di spesa

"Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", la cui dotazione viene corrispondentemente ridotta per le annualità 2017 e 2018<sup>285</sup>, non ci sono osservazioni.

### **Commi 379-380 (Scuole belle)**

Il comma 379 autorizza la spesa di 128 milioni di euro nell'anno 2017 per incrementare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cd. Piano "Scuole Belle"<sup>286</sup>): le somme sono destinate alla prosecuzione fino al 31 agosto 2017 di tali interventi.

Il comma 380 proroga al 31 agosto 2017 il termine entro il quale le istituzioni scolastiche possono acquistare servizi di pulizia e altri servizi ausiliari dalle imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014<sup>287</sup>.

**La RT** aggiornata, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che essa è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017 (31 agosto 2017), ivi autorizzandosi un incremento di spesa pari a euro 128 milioni per l'anno 2017, da riferire ai mesi da gennaio ad agosto 2017, rispetto alla spesa autorizzata con il D.L. 42/2016.

In particolare, per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, la RT afferma come si sia preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del D.L. 42/2016.

Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 *full time equivalent* (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al tetto delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>285</sup> Capitolo 2229 del programma citato.

<sup>286</sup> Si segnala che l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 42/2016 ha autorizzato la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione, dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016, degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative, di cui all'art. 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del D.L. n. 58/2014. .

<sup>287</sup> L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 58/2014, ha previsto, tra l'altro, che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, nelle regioni ove non è ancora attiva - ovvero sia stata sospesa - la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le istituzioni scolastiche ed educative avrebbero provveduto all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga del finanziamento del piano di ripristino del decoro e delle funzionalità degli edifici scolastici (comma 380)	128	0	0	128	0	0	128	0	0

**Al riguardo**, alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, coerenti con quelli adottati a suo tempo in relazione al decreto-legge n. 42/2016, non ci sono osservazioni.

### Comma 381 (G7)

La norma prevede l'attuazione degli interventi concernenti l'organizzazione e lo svolgimento del G7, inclusi gli adeguamenti di natura infrastrutturale e le relative esigenze di sicurezza, disponendo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo *ad hoc* da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

**La RT** aggiornata ribadisce che la disposizione, volta a garantire l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizza la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del G7 (c. 381)	45	0	0	45	0	0	45	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta sotto forma di limite di spesa, nulla da osservare.

Comunque, anche al fine di certificare la congruità delle risorse ivi previste a fronte dei fabbisogni indicati dalla norma, andrebbero richiesti elementi di valutazione (e conferme) e in merito ai fattori di spesa considerati, e al periodo relativo al loro sostenimento, se interessante o meno il solo 2017.

Sul punto, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, va infatti sottolineato che la natura economica dei fattori di spesa ivi considerati, allorché riferibili a soli fattori di spesa corrente, ovvero, anche solo minima in parte, anche fattori di spesa in conto capitale, potrebbe determinare l'alterazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, che, invece, il prospetto ha integralmente ascrivito al solo anno

2017, in coerenza con la classificazione economica dell'intervento, interamente in conto spesa corrente.

Analoghe valutazioni circa la simmetria degli effetti andrebbero anche in merito alla data dell'evento ed ai tempi di allestimento e infrastrutturazione delle sedi interessate.

### Commi 382-384

#### **(Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il Fascicolo sanitario elettronico)**

Il comma 382, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, dispone, oltre ad una serie di misure con valenza prevalentemente procedimentale, che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) diviene responsabile, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome, della progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici (FSE), la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. Dovranno pertanto essere garantiti:

- l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali<sup>288</sup>;
- l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) istituita nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria;
- per le regioni e le province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE, l'interconnessione dei soggetti (che prendono in cura l'assistito nell'ambito dei Servizi sanitari regionali e dei servizi socio-sanitari regionali) finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento.

Il comma 383 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l'attuazione della progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE (articolo 15-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla noma in esame).

Il comma 384 riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 179 del 2012 relativa al rilascio dell'infrastruttura per l'interoperabilità del FSE. L'autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro, è ridotta di 5 milioni di euro per il 2017, di 4,92 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Progettazione infrastruttura per interoperabilità FSE	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
<b>Minori spese correnti</b>									
Progetto FSE	5,00	4,92	5,00	5,00	4,92	5,00	5,00	4,92	5,00

**La RT** afferma che le norme sono dirette a superare le criticità per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero

<sup>288</sup> Ai sensi del Regolamento operativo del FSE (D.P.C.M. 178/2015) il dossier farmaceutico è la parte specifica del FSE che viene istituita per favorire la qualità, il monitoraggio e l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente. Il dossier farmaceutico è aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell'assistito in fase di alimentazione del FSE.

L'obiettivo viene perseguito tramite la messa a disposizione dell'infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, del comma 15-*septies*, si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter* dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del SSN, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Inoltre si prevede un'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell'intera storia clinica del paziente, nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo. Ciò, ovviamente, comporta anche un efficientamento dell'impiego delle risorse evitando esami ripetuti e perseguendo l'appropriatezza nelle cure. In tali termini, attraverso l'FSE potranno essere conseguiti risparmi, non puntualmente quantificabili, derivanti dalla minore erogazione di prestazioni non necessarie, in relazione alle informazioni contenute nel fascicolo.

**Al riguardo**, si rileva che la RT non fornisce tutti i dati ed elementi idonei a valutare la congruità del nuovo stanziamento per la realizzazione dell'infrastruttura per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici.

### **Commi 385-389**

#### **(Misure per il miglioramento e riqualificazione dei servizi sanitari regionali)**

Il comma 385 incrementa, a livello sperimentale per il solo anno 2017, di una quota pari allo 0,1% del livello del FSN la “quota premiale” già prevista all’articolo 2, comma 68, lett. c), della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010)<sup>289</sup>. Il medesimo comma, poi, sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, consente ad ogni regione di proporre al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA (Comitato LEA), un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei LEA.

Il comma 386 specifica che i programmi di cui al comma 385, di durata annuale, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo

---

<sup>289</sup> La lettera c) del citato comma 68 stabilisce una quota di finanziamento condizionata pari al 3 e al 2 per cento delle somme da erogare in via anticipata. L'effettiva erogazione dei predetti accantonamenti è condizionata alla verifica positiva degli adempimenti cui le regioni sono chiamate per il concorso alla riduzione della spesa sanitaria. In particolare, l'erogazione è consentita all'esito positivo della verifica che dimostri che la regione abbia attuato le misure correttive richiamate dai commi 71-74 (misure di riduzione del personale sanitario) e dai commi 92-97 (accordi sui Piani di rientro) del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2010. Le disposizioni contenute al comma 68 sono state rese permanenti, a decorrere dal 2013, dall'art. 15, comma 24, del D.L. 95/2012, cd. decreto *spending review* (L. 135/2012).

di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

Il comma 387 individua alcuni contenuti tipici dei suddetti programmi.

Il comma 388 demanda ad apposito accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina delle modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e dell'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

Il comma 389 demanda al Comitato LEA la stesura di una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi precedenti.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT** afferma che la disposizione si pone l'obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del SSN, elevando, in via sperimentale per l'anno 2017, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191 del 2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del FSN. La RT inoltre ricorda che l'erogazione di tale ulteriore quota è subordinata al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato LEA in ordine all'erogazione dei LEA.

Secondo la RT tale riqualificazione, che avrà carattere strutturale, potrà consentire alle regioni sia una più efficiente allocazione delle risorse sia, in prospettiva, una riduzione dei costi.

**Al riguardo**, si segnala che la RT riferita al comma 392 afferma che occorre tener conto della norma in esame, insieme ad altre disposizioni, ai fini del conseguimento dei risparmi in termini di minore spesa sanitaria previsti dal predetto comma 392, al quale si fa rinvio.

### **Commi 390-391 (Misure in materia di Piani di rientro degli enti del SSN)**

Il comma 390, al fine di migliorare la *performance* e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, introduce un criterio più stringente di selezione degli enti chiamati a predisporre il Piano di efficientamento, prevedendo un diverso valore soglia di scostamento pari al 7% dei ricavi o a 7 milioni di euro in valore assoluto rispetto allo scostamento del 10 per cento o di 10 milioni di euro in valore assoluto previsto dall'articolo 1, comma 524, lettera a) della legge n. 208 del 2015.



Il comma 391 estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, le disposizioni (articolo 1, commi da 524 a 536, della legge di stabilità per il 2016) riguardanti la riqualificazione degli enti del SSN.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT** stima che per effetto del comma 390 gli enti che saranno chiamati ad adottare un piano di rientro saranno il 20 per cento in più rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con effetti certi di razionalizzazione della spesa, non puntualmente quantificabili.

Inoltre, le nuove soglie definite determineranno una ricaduta sul numero degli ospedali a gestione diretta delle aziende sanitarie del SSN da sottoporre ad interventi di efficientamento dall'anno 2017, il che comporterà effetti certi di razionalizzazione dei fattori produttivi sul versante della spesa.

Il comma 391 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma di coordinamento tra il citato articolo 1, commi da 524 a 536, e l'ordinamento previsto per le Autonomie speciali.

**Al riguardo**, si segnala che la RT riferita al comma 392 afferma che occorre tener conto della norma in esame, insieme ad altre disposizioni, ai fini del conseguimento dei risparmi in termini di minore spesa sanitaria previsti dal predetto comma 392, al quale si fa rinvio.

### **Commi 392-396**

#### **(Livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)**

Il comma 392 ridetermina, rispetto a quanto convenuto con l'Intesa 11 febbraio 2016<sup>290</sup>, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene fissato in 113 mld di euro per il 2017 e in 114 mld di euro per il 2018.

Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è stabilito in 115 mld di euro.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizione di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'applicazione di quanto precedentemente stabilito avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e i tre enti territoriali<sup>291</sup>.

---

<sup>290</sup> Si ricorda che nell'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2016 gli importi indicati erano 113.063 milioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018. Con la citata intesa, attuativa dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, è stato stabilito che, nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni previsto dal citato comma 680, pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

<sup>291</sup> Si ricorda che i commi da 406 a 413 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) recepiscono l'accordo siglato il 15 ottobre 2014 (c.d. Patto di Garanzia), con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme modificano l'ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972). Per quanto qui interessa, con l'accordo in questione è stato definito, tra l'altro, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica dei tre enti, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto per gli anni dal 2014 al 2022.

Il comma 393 vincola, a decorrere dal 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1 mld di euro, alle specifiche finalità di cui ai commi 400 (innovativi), 401 (oncologici innovativi), 408 (vaccini) e 409 (assunzioni).

Il comma 394 dispone che, decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dall'Intesa dell'11 febbraio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dall'Intesa del febbraio 2016 al fine di conseguire l'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

Il comma 395 esclude l'applicazione alle regioni commissariate delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 (comma 569 della legge n. 190 del 2014) relative alle incompatibilità, dal 1° gennaio 2015, della nomina a Commissario *ad acta*, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007. Conseguentemente il comma 396, per ragioni di coordinamento, abroga il comma 570 della legge n. 190 del 2014.

Il medesimo comma 395 inoltre stabilisce che il Comitato LEA ed il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti predispongano con cadenza semestrale, per le regioni interessate, una relazione in ordine al monitoraggio dell'equilibrio del bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale verifica viene effettuata anche al fine - nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano - della nomina, da parte del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori spese correnti</b>									
Rideterminazione Finanziamento SSN	1.056,21	1.890,46	3.666,04	1.056,21	1.890,46	3.666,04	1.056,21	1.890,46	3.666,04
Rideterminazione Finanziamento SSN – contributo regioni a statuto speciale				6,79	107,54	321,96	6,79	107,54	321,96
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>									
Rideterminazione Finanziamento SSN – contributo regioni a statuto speciale	6,79	107,54	321,96						

**La RT** afferma che le norme determinano effetti positivi in termini di minori spese correnti riassunti nella tabella che segue: segnalando che per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di manovra è stato scontato il valore differenziale tra l'importo previsto nel bilancio dello Stato ed il livello di finanziamento determinato dalla norma in esame.

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA	2017	2018	2019
Minori spese correnti	63	998	2.988

Tali effetti possono essere conseguiti sul versante della spesa, anche tenuto conto delle norme di efficientamento del SSN previste ai commi da 382 a 391, al comma 407 e ai commi da 420 a 423 del provvedimento in esame.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

La RT ricorda che una quota pari a 1 mld di euro annui del livello del FSN è destinata a specifiche finalità indicate dal provvedimento in esame.

**Al riguardo**, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono una rideterminazione del concorso dello Stato al finanziamento del SSN per gli anni 2017-2019. Tali misure di risparmio ammontano ad un totale di 63 milioni di euro per l'anno 2017, 998 milioni per il 2018 e 2.988 milioni per il 2019 (per la riduzione del concorso dello Stato al finanziamento del SSN).

I predetti importi non considerano un'ulteriore quota di riduzione iscritta nel prospetto riepilogativo in relazione alla norma in esame e compensata da un conseguente incremento di spesa dovuto all'istituzione di due fondi (per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi) per un totale di 1 mld di euro annui nel triennio.

La RT ricorda altresì che la riduzione sconta misure di efficientamento, i cui effetti non sono scontati nel prospetto riepilogativo.

In proposito, andrebbero acquisiti elementi, anche quantitativi, volti a confermare che il complesso delle misure adottate, in termini di efficientamento complessivo, sia idoneo a garantire la sostenibilità delle prestazioni richieste alle regioni nel quadro del SSN e la corrispondenza in termini di effettivo contenimento della spesa (indebitamento e fabbisogno) della riduzione del concorso dello Stato al finanziamento del SSN. Ciò tenendo conto anche dei meccanismi già esistenti a legislazione vigente, e richiamati dalla RT, per il riequilibrio dei disavanzi sanitari.

### **Commi 397-399** (Governance farmaceutica)

Il comma 397, fermo restando il tetto complessivo della spesa farmaceutica (14,85%) e gli equilibri di bilancio previsti a legislazione vigente, dispone l'applicazione al governo del settore farmaceutico dei commi da 398 a 407.

Il comma 398 aumenta dal 3,5 vigente al 6,89 per cento il tetto per la farmaceutica ospedaliera (al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto) che assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti".

Il comma 399 riduce dall'11,35 vigente al 7,96 per cento il tetto per la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica convenzionata".

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT** ricorda che i tetti di spesa vigenti sono definiti come segue:

- tetto per la spesa farmaceutica territoriale (spesa convenzionata + distribuzione diretta e per conto di classe A), pari all'11,35%;
- tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera e per la distribuzione diretta dei farmaci di classe H, pari al 3,5%.

Con la presente norma i tetti di spesa sono modificati nei seguenti termini:

- 7,96% per la sola spesa farmaceutica convenzionata;
- 6,89% per spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera + distribuzione diretta dei farmaci di classe H + distribuzione diretta e per conto di classe A).

Tale intervento si rende necessario, precisa la RT, al fine di una maggiore trasparenza dei dati, assicurando un unico tetto di spesa per l'intero costo sostenuto dalle strutture pubbliche del SSN per l'acquisto di medicinali con AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio), indipendentemente dal loro utilizzo nel canale della distribuzione diretta o per conto e nell'ambito ospedaliero o ambulatoriale. In tal modo, si garantisce una maggiore tracciabilità di detti dati, utile anche al fine di ridurre i contenziosi con le aziende farmaceutiche in materia di *pay-back*, che nell'ultimo periodo hanno registrato un notevole aumento. In sostanza, la norma in esame, fermo restando il complessivo onere a carico del SSN, risponde alle esigenze di un più efficace monitoraggio dei consumi e di tracciabilità dei medicinali nell'ambito della distribuzione finale.

**Al riguardo**, nulla da osservare, ritenendosi condivisibili le osservazioni formulate dalla RT.

### **Commi 400-406**

#### **(Fondi per i farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi)**

Il comma 400 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione annua di 500 mln di euro. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo (utilizzo delle quote vincolate del finanziamento del SSN<sup>292</sup>), e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale<sup>293</sup>.

Il comma 401 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione annua di 500 mln di euro, alla cui copertura si provvede con le risorse rivenienti dal comma 393 del presente articolo.

Il comma 402 delinea la procedura per definire i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, nonché quelli per mantenere il requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del SSN. Nelle more

<sup>292</sup> Il comma 393 vincola 1.000 milioni delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard (Fondo sanitario nazionale) alla dotazione finanziaria di quattro Fondi, fra i quali anche quelli in esame e quello per i vaccini di cui al comma 408 e quello per le assunzioni di cui al comma 409.

<sup>293</sup> Le risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, fanno comunque parte delle risorse destinate dallo Stato al finanziamento del SSN.

dell'adozione delle necessarie determinazioni ad hoc, e comunque non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati dall'AIFA.

Il comma 403 dispone che il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi, mentre il comma 404 assoggetta i farmaci *de quibus* a monitoraggio dei registri AIFA..

Il comma 405 stabilisce che le somme dei citati Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute.

Il comma 406 prevede inoltre che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei suddetti Fondi.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo per i farmaci innovativi	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Fondo per i farmaci oncologici innovativi	500	500	500	500	500	500	500	500	500

**La RT**, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che le risorse finanziarie, pari a 1 mld di euro complessivo per i due Fondi, non incidono sui tetti farmaceutica territoriale e ospedaliera e sui meccanismi di *pay-back*. Ciò anche in relazione alle misure più generali di efficientamento del settore sanitario e farmaceutico previste dal presente disegno di legge.

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento disposto. Dal punto di vista della contabilizzazione sui saldi, si rileva che la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi, in base al dettato normativo, risulta in parte (325 mln per il 2017, 223 mln per il 2018 e 164 mln a decorrere dal 2019) finanziata a valere sulla rideterminazione delle risorse per il concorso complessivo al SSN e, in parte (175 mln per il 2017, 277 mln per il 2018 e 336 mln a decorrere dal 2019), a valere sulle risorse destinate agli specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In relazione all'istituzione del Fondo il prospetto riepilogativo sconta 500 mln annui. Tale iscrizione sembrerebbe indicare che l'utilizzo della quota riferita al predetto Piano sanitario non costituisca una mera finalizzazione nell'ambito di risorse già iscritte a legislazione vigente - i cui effetti quindi non andrebbero scontati nel prospetto riepilogativo - ma una nuova spesa, ovvero un reintegro rispetto alle riduzioni di cui al comma 392. In proposito appaiono opportuni chiarimenti.

## **Comma 407** **(Disposizioni sull'acquisto di farmaci biosimilari<sup>294</sup>)**

Il comma, aggiungendo il comma 11-*quater* all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, stabilisce che l'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla European Medicine Agency (EMA) – agenzia UE responsabile della valutazione scientifica dei medicinali sviluppati dalle case farmaceutiche - o dall'AIFA; pertanto, non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano già presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, il comma dispone quanto segue:

- l'utilizzo, quando i medicinali sono più di tre, di accordi quadro nelle procedure pubbliche di acquisto (lettera *a*);
- i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa, associata ad un'ampia disponibilità delle terapie, ferma restando la libertà per il medico di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera *a*), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti (lettera *b*);
- in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, nel rispetto di quanto prescritto dalle precedenti lettere *a*) e *b*), l'ente appaltante, entro 60 giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento (lettera *c*);
- l'applicazione delle procedure previste dal codice degli appalti, per l'ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati (lettera *d*);
- introduzione di una salvaguardia per il SSN dagli eventuali oneri economici aggiuntivi, nel caso di mancato rispetto delle procedure sopra descritte (lettera *e*).

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT** afferma che con l'introduzione della misura in esame si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali di acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.

Il sistema dell'accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli appalti prevede l'identificazione di più operatori economici

---

<sup>294</sup> Un farmaco biosimilare (vale a dire simile a un medicinale biologico che contiene molecole già presenti nell'organismo umano) è un prodotto che contiene un principio attivo che, dal punto di vista chimico, non è identico al farmaco biologico da cui deriva (cd. "originator"), ma le cui differenze chimiche non necessariamente ne modificano l'efficacia clinica. Per questo, una maggiore disponibilità di farmaci biosimilari rappresenta un vantaggio per il SSN, in quanto, da una parte, si offre una maggiore possibilità di scelta al medico prescrittore e, dall'altra, si crea un mercato competitivo nel prezzo e, di conseguenza, un allargamento della base di accesso dei pazienti e delle opportunità terapeutiche idonee.

cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione.

Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di gara per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta numerosi vantaggi, tra i quali la RT segnala: i) l'impiego dei farmaci a più basso costo, con effetti di risparmio; ii) il confronto competitivo tra tutti gli operatori, in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva; iii) l'assicurazione della continuità terapeutica.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che il profilo potenzialmente foriero di risvolti onerosi per la finanza pubblica, ovvero l'esclusione di ogni possibile sostituibilità automatica fra farmaco originatore e una versione biosimilare, nonché tra versioni biosimilari di un medesimo originatore, ricalca le condizioni operative già attualmente vigenti in Italia.

#### **Comma 408**

##### **(Quota a valere sul finanziamento SSN per acquisto vaccini)**

Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del SSN (FSN), una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV).

Le somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio 2017.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT** illustra il contenuto della norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Comma 409**

##### **(Assunzioni personale SSN)**

La norma dispone che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 541 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 in materia di misure di razionalizzazione della spesa di personale alle dipendenze del S.S.N.<sup>295</sup>, a

---

<sup>295</sup> Il comma 541 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70 del 2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. n. 70 del 2015, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi 543 e 544 che disciplinano procedure concorsuali straordinarie

decorrenza dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sia prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale SSN, da espletare ai sensi del richiamato comma 543, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016. Le somme sono ripartite a favore delle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio 2017.

**La RT** aggiornata riferisce che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di fabbisogno del personale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 nell'ambito del finanziamento del SSN, è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione e assunzione del personale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica aggiornato non considera la norma.

**Al riguardo**, ritenuto che la norma si iscrive appieno nell'ambito degli effetti finanziari già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente previsti per il comparto della sanità, non ci sono osservazioni.

#### **Comma 410**

##### **(Attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS))**

La norma prevede che al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.

**La RT** aggiornata riferisce che trattasi di disposizione diretta a garantire la continuità delle attività di ricerca, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali. Si prevede, a tal fine, che i medesimi Istituti possano continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio alla data del 31 dicembre 2016. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi finanza pubblica non considera le norme.

---

per l'assunzione di personale medico ed infermieristico, professionale e tecnico-amministrativo e l'attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile



**Al riguardo**, come più volte rappresentato in passato, la neutralità finanziaria di dispositivi di proroga di contratti a t.d., è sostenibile nella misura in cui gli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione risultino calibrati sulla base del criterio delle politiche "invariate", piuttosto che su quello della legislazione vigente, che è invece quello proprio della normativa di contabilità di Stato vigente, come stabilito per il bilancio dello Stato dall'articolo 21, comma 1-*sexies*, della legge di contabilità.

In tal senso, l'applicazione di quest'ultimo criterio imporrebbe la contabilizzazione nell'ambito degli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione dei soli effetti connessi alla durata già prevista, per l'appunto, ai sensi della normativa in vigore, e non scontando anche l'effetto di un "automatico" rinnovo degli stessi, in assenza di una espressa previsione di legge.

### **Comma 411 (Fondo Alzheimer)**

Il comma inserisce la condizione delle persone affette da Alzheimer nell'ambito della revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto interviene esclusivamente sui criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 412 (Rinnovi contrattuali personale SSN)**

La norma prevede che ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

**La RT** aggiornata ribadisce che la disposizione è diretta a precisare che nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è vincolata una quota, che sarà appositamente individuata nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale (successivamente all'aggiornamento del DPCM ivi indicato), per provvedere ai rinnovi contrattuali.

Dalla disposizione - non innovativa rispetto al vigente regime di copertura dei rinnovi contrattuali nell'ambito del finanziamento sanitario corrente, se non per il fatto di dare evidenza in una quota vincolata del complessivo finanziamento sanitario - non derivano pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi non considera le norme.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 413-419 (Misure di efficientamento della spesa per acquisti)**

I commi 413 e 414 stabiliscono che il Ministero dell'economia e delle finanze avvii, tramite Consip, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e servizi, senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese. Dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 415-417 prevedono che il medesimo Ministero dia avvio ad una sperimentazione al fine di procedere come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il Ministero dell'economia e delle finanze e per il Ministero dell'Interno e le loro rispettive articolazioni territoriali. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione.

Il comma 418 prevede che dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 419 dispone integrazioni al testo dell'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208<sup>296</sup>, con riferimento alle norme che trattano delle spese da sostenere per innovazione e per la gestione corrente in campo informatico, secondo il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale. Le integrazioni stabiliscono che, per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel citato Piano, le amministrazioni pubbliche<sup>297</sup> ricorrano a Consip SpA che può supportarle nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività descritte, è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 (capitolo 1255, p.g. n. 19).

**La RT** aggiornata, riguardo ai commi 413-414, riferisce che la disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi, che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati. Viene precisato poi che tale analisi va condotta nell'ambito del Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Viene, altresì, specificato che a seguito dell'elaborazione e dall'implementazione di nuovi possibili modelli organizzativi da parte di Consip Spa, relativi all'utilizzo degli strumenti di acquisto centralizzato di beni e servizi, non devono derivare ostacoli o vincoli escludenti l'accesso a tali strumenti alle piccole e micro imprese.

Sui commi 415-418, la RT afferma che la disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare una sperimentazione dello stesso come acquirente

---

<sup>296</sup> Legge di stabilità 2016.

<sup>297</sup> Le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali.

unico e pagatore unico per due categorie merceologiche (energia elettrica e buoni pasto) per il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno. Viene precisato che tale sperimentazione va condotta nell'ambito del Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Viene altresì specificato che la sperimentazione sull'acquirente unico deve essere condotta senza comportare ostacoli o vincoli escludenti l'accesso alle piccole e micro imprese.

Infine, sul comma 419, afferma che la disposizione prevede attività aggiuntive per Consip e dai soggetti aggregatori, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT. L'onere delle nuove attività è previsto pari a Euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018, che dovrebbero andare a incrementare le dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo aggiornato ascrive alla disposizione i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Dotazione del programma di razionalizzazione degli acquisti (419).	3	7	7	3	7	7	3	7	7

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione inerenti i commi 413-414 e 415-418, premesso che le disposizioni ivi previste prevedono, rispettivamente, l'avvio da parte del MEF di un'analisi volta alla individuazione degli nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e servizi, anche mediante l'adozione di modelli organizzativi, tramite l'acquisizione di beni durevoli e la concessione del loro utilizzo, e l'avvio di una sperimentazione dello stesso dicastero come acquirente unico e pagatore unico per due categorie merceologiche (energia elettrica e buoni pasto), entrambe nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, ed espressamente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Sul comma 419, tenuto conto che ivi, ai fini del potenziamento del programma di razionalizzazione degli acquisti, la norma si limita a prevedere lo stanziamento aggiuntivo di una autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 7 milioni di Euro a decorrere dal 2018, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>298</sup>, nulla da osservare.

<sup>298</sup> Il progetto di bilancio dello Stato 2017/2019, relativamente al Capitolo 1255, piano gestionale n. 19, reca una previsione a l.v. di 44,3 milioni di euro per il 2017 e 39,7 milioni di euro per il 2018 e 40,3 dal 2019.

## **Commi 420-423 (Acquisto beni e servizi)**

I commi 420, 421 e 422 integrano il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 che tratta, fra l'altro, dei soggetti, diversi da Consip e dalle centrali di committenza regionali, che svolgono attività di centrale di committenza<sup>299</sup>. In particolare, le modifiche stabiliscono che nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori<sup>300</sup> opera un Comitato guida il quale fornisce, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure per gli acquisti centralizzati di beni. Si prevede, inoltre, che i soggetti aggregatori trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle citate linee guida, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni. È stabilito anche che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip SpA o agli altri soggetti aggregatori<sup>301</sup> possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip SpA o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di "motivata urgenza", allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tal caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara.

Il comma 423 dispone, infine, che, con accordo da sancire in Conferenza Stato- Regioni, siano definite le attività dirette ad efficientare la gestione dei magazzini degli enti del Servizio sanitario nazionale (secondo quanto specificato dalla relazione tecnica ma non dalla norma), tramite linee di indirizzo che dovranno favorire la centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni, nonché tener conto alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

**La RT** aggiornata riferisce sul comma 420 che la norma prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad acquistare da Consip o dai soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 possano procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto.

Viene specificato che nelle linee guida predisposte nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dal Comitato guida siano fornite indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche nell'espletamento delle procedure previste dalla norma da parte dei soggetti aggregatori nonché le modalità per evitare discriminazioni o vincoli escludenti l'accesso alle procedure alle piccole e micro imprese.

Sui commi 421-422, afferma che le disposizioni prevedono che il Comitato guida già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, fornisca, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di definizione delle gare da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta.

Tali linee guida che riguardano la generalità delle pubbliche amministrazioni consentiranno ai soggetti aggregatori nell'ambito dell'attività già prevista a legislazione vigente, di adottare bandi maggiormente rispondenti alle esigenze di razionalizzazione della

---

<sup>299</sup> Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

<sup>300</sup> Istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>301</sup> Ai sensi del comma 3 del citato articolo 9, del decreto legge n. 66/2014.

spesa. Si fa peraltro presente che, allo stato, il DPCM del 24 dicembre 2015, concernente le categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori, ha individuato in maggiore parte beni e servizi di natura sanitaria. Pertanto, l'efficientamento dell'azione dei soggetti aggregatori, incide, in termini di razionalizzazione della spesa, in larga parte in ambito sanitario.

In merito al comma 423, riferisce che trattasi di disposizione diretta a prevedere che con Accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni, siano definite le attività dirette ad efficientare la gestione dei magazzini degli enti del Servizio sanitario nazionale, tramite linee di indirizzo che dovranno favorire la centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni. Si prevede altresì di efficientare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le politiche di gestione delle risorse umane.

In tali termini la RT conclude che la disposizione comporta effetti positivi, non puntualmente quantificabili, in termini di contenimento della spesa.

Il prospetto riepilogativo aggiornato non ascrive effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, premesso che stando alla RT i positivi effetti derivanti dalle norme ivi previste risulterebbero valutabili solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

#### **Comma 424 (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi)**

Il comma 424, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone l'applicazione dell'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.

**La RT** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Comma 425 (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)**

La norma dispone che le riduzioni di spesa relative ai Ministeri, previste con il disegno di legge di bilancio in esame, possano essere rimodulate con DPCM nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della P.A.

**La RT** aggiornata afferma che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure di risparmio della spesa ovvero aumenti di entrata per un ammontare complessivo in termini di indebitamento netto pari a 729,2 milioni nel 2017, 711,9 milioni

nel 2018 e 716,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019, al netto di quelli che derivano dalle maggiori entrate per la dismissione delle sedi all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per un importo di 16 milioni di euro, è da considerarsi permanente.

Le misure di efficientamento seguono una procedura già sperimentata negli anni precedenti e prevista a regime dalla recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, in base alla quale ciascun Ministero è chiamato a formulare proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nelle more della prima attuazione della riforma nell'iter delineato normativamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso l'obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico che hanno portato, per ciascun Ministero e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla determinazione della misura del concorso e alla quantificazione del complesso degli interventi previsti con il disegno di legge di bilancio. L'obiettivo di risparmio assegnato a ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi, escludendo alcune tipologie di spesa la cui riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto e quelle relative ai trasferimenti alle Amministrazioni locali che sono oggetto di specifici interventi di settore. Si precisa che il contributo proposto dalle Amministrazioni alla manovra di finanza pubblica è stato realizzato sia attraverso le disposizioni della sezione I del presente disegno di legge, sia con i defianziamenti di spesa previsti nella sezione II.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

(milioni di euro)

AMMINISTRAZIONE	ENTRATA/ SPESA	SEZIONE I/ SEZIONE II	SNF (mln di euro)			IND (mln di euro)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Totale</b>	spesa	Sezione II	8,0	10,4	10,0	8,0	10,4	10,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	entrata	Sezione II				-0,1	-0,1	-0,1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	Sezione II	490,2	475,6	477,5	488,7	477,4	481,0
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale</b>			<b>490,2</b>	<b>475,6</b>	<b>477,5</b>	<b>488,6</b>	<b>477,3</b>	<b>480,9</b>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale	spesa	Sezione II	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale	spesa	Sezione II	15,1	13,9	1,8	12,6	13,3	4,8
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	Sezione I	20,0	20,0	26,0	4,0	4,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione I	0,8	3,0	3,0	16,8	19,0	19,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione II	15,5	9,5	9,5	15,5	9,5	9,5
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale</b>			<b>36,3</b>	<b>32,5</b>	<b>38,5</b>	<b>36,3</b>	<b>32,5</b>	<b>38,5</b>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale	spesa	Sezione II	11,9	2,9	2,6	11,9	2,9	2,6
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	Sezione II	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,2	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	Sezione II	27,4	26,0	24,4	27,4	26,0	24,4
<b>MINISTERO DELL'INTERNO Totale</b>			<b>27,4</b>	<b>26,0</b>	<b>24,4</b>	<b>24,0</b>	<b>22,8</b>	<b>24,4</b>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale	spesa	Sezione II	10,2	10,8	15,5	8,2	11,3	17,0
MINISTERO DELLA DIFESA Totale	spesa	Sezione II	74,9	74,8	71,4	74,9	74,8	71,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	Sezione I				0,9	0,9	0,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione I	0,9	0,9	0,9			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione II	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale</b>			<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale	spesa	Sezione II	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5
MINISTERO DELLA SALUTE Totale	spesa	Sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>738,7</b>	<b>713,4</b>	<b>708,3</b>	<b>729,2</b>	<b>711,9</b>	<b>716,2</b>
<i>di cui :</i>								
- Entrata			20,0	20,0	26,0	1,4	1,6	10,8
tributaria/contributiva						-3,5	-3,3	-0,1
contributiva						0,9	0,9	0,9
extratributaria			4,0	4,0	10,0	4,0	4,0	10,0
capitale			16,0	16,0	16,0			
- Spesa			718,7	693,4	682,3	727,8	710,2	705,4
corrente			592,0	633,0	626,4	591,1	632,1	625,5
capitale			126,7	60,4	55,9	136,7	78,2	79,9

Nota: L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

In termini di saldo netto da finanziarie le riduzioni di spesa riguardano prevalentemente la parte corrente (circa l'82 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi).

Tenuto conto dell'entità delle misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, con apposita disposizione è stata prevista la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo non considera distintamente la norma in esame, i cui effetti sono da considerarsi già inclusi in quelli imputati, in gran parte in forma aggregata e con esclusivo riguardo al saldo netto da finanziare, al totale dei definanziamenti di parte corrente e capitale della Sezione II.

**Al riguardo**, preliminarmente all'esame dei profili di stretta quantificazione, va evidenziato che la norma rinvia all'adozione di un DPCM la possibilità di disporre la rimodulazione delle riduzioni di spesa di parte corrente e capitale ivi sinteticamente indicate, solo in relazione alla componente riferibile a ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri, per cui occorre formulare alcune considerazioni.

In proposito, infatti, ancorché tali riduzioni debbano essere computate nei definanziamenti previsti nella Sezione II del provvedimento in esame, con l'esclusione di specifiche misure relative al Ministero degli esteri e a quello delle politiche agricole, i cui effetti, sono ricondotti alle norme di cui all'art. 61, commi da 2 a 4, e all'art. 61, comma 5, della Sezione I, va rilevato che la RT non presenta però un quadro di dettaglio circa le riduzioni di spesa/aumenti di entrata previsti e dei programmi di spesa interessati.

Sul punto, va sottolineato che non sono al momento disponibili i prospetti previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità che prevede appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio, in cui debbano anche essere indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui l'amministrazione competente propone la modifica con l'indicazione dei corrispondenti importi di risparmio previsti. La norma della legge di contabilità prevede che tali allegati vengano aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La mancanza di tali elementi di dettaglio circa le riduzioni di spesa inerenti a ciascuno dei programmi interessati nell'ambito dei singoli stati di previsione, non consente di valutare l'ambito *qualitativo* delle riduzioni previste agli stanziamenti iscritti in bilancio.

In aggiunta, sempre dal un punto di vista normativo-contabile, criticità vanno evidenziate anche in merito all'assenza di qualsiasi riferimento alla natura e tipologia dei fattori "giuridici" coinvolti nelle riduzioni di spesa in argomento, allorché le riduzioni interessino "fattori legislativi" o, piuttosto, di "fabbisogno" della spesa. Circostanza, quest'ultima, che



se, per un verso, può essere ignorata dal punto di vista degli effetti strettamente ragioneristici, non lo è però ai fini della esatta conoscenza dei riflessi che le medesime riduzioni di stanziamento produrranno, in ultima analisi, sul quadro normativo in vigore, e sulla effettiva possibilità da parte delle amministrazioni di corrispondere agli obblighi normativi.

In conclusione, sarebbe necessario il dettaglio, per ciascun dicastero, dei programmi di spesa e dei capitoli corrispondenti che risulteranno interessati dalle riduzioni di spesa, al fine di valutare gli effetti d'impatto scontati previsti sui tendenziali dalle misura in esame.

### **Comma 426 (Vendita sedi all'estero)**

Il comma 426, lettera *a*), modifica l'art. 1, comma 624, della legge n. 208/2015<sup>302</sup>, ivi disponendo che la quota di maggiori entrate derivante dalle vendite di immobili all'estero realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri che restano acquisite all'entrata - pari, nel testo vigente della disposizione, a 10 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018 - viene innalzata a 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 16 milioni per il 2019. La lettera *b*) prevede che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, i suddetti importi siano accantonati e resi corrispondentemente indisponibili, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18, comma 2 lett. *c*) della legge n. 125/2014 relativamente alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma, modificando l'articolo 1, comma 624 della legge n. 208/2015, consente una maggiore entrata di euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera *c*) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

---

<sup>302</sup> L'art. 1, comma 624, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'art. 1, commi 1311 e 1312, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) – pari a 10 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018 – rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni di cui al comma 1314 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria, che prevedono la destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori entrate in conto capitale</b>									
Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dismissione di sedi all'estero MAECI (comma 426)	16	16	16	16	16	16	0	0	0
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dismissione di sedi all'estero MAECI (comma 426)	0	0	0	0	0	0	16	16	16

**Al riguardo**, *in primis* sui profili metodologici contabili, posto che, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica - in misura pari a 16 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2017/2019, relativamente alla prevista cessione delle sedi sita all'estero del MAE, nelle more del versamento degli importi all'entrata del bilancio dello Stato - la norma stabilisce che, a garanzia degli introiti, debbano essere sin da subito accantonati, e resi indisponibili - in termini di competenza e cassa - per le medesime annualità, somme iscritte in bilancio, nell'ambito della componente da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, appare opportuno acquisire conferma circa la sostenibilità della "compressione" delle effettive disponibilità di tali stanziamenti, alla luce delle iniziative eventualmente già programmate, per il medesimo periodo, dalla medesima Agenzia<sup>303</sup>.

Andrebbero poi fornite informazioni sui dati da cui si è ricavata una previsione di incasso per le vendite di immobili maggiorata di 16 milioni.

A tale proposito andrebbe almeno fornito il numero degli immobili, le dimensioni, l'ubicazione e la stima distinta del valore di vendita.

### **Commi 427-428 (Diritti consolari)**

Il comma 427 novella il comma 623 della legge di stabilità 2016, al fine di rendere permanente l'acquisizione all'entrata delle maggiori entrate (6 milioni di euro l'anno) derivanti dagli incrementi delle tariffe consolari disposti dal comma 621, della medesima legge, che il comma 623 nel testo vigente limita al triennio 2016-2018.

Il comma 428 stabilisce che le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari<sup>304</sup>, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per i suddetti importi non si applicano le disposizioni<sup>305</sup> che prevedono la riassegnazione di tali maggiori entrate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale<sup>306</sup>.

<sup>303</sup> A tale proposito si segnala che il capitolo interessato è il 2185 della stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il bilancio 2017/2019 reca una previsione di 392 milioni di euro nel 2017 e di 512,8 milioni di euro dal 2018.

<sup>304</sup> Di cui al D.Lgs. n. 71/2011 e dall'art. 41-*bis*, comma 1, del DL n. 83/2012

<sup>305</sup> Di cui all'art. 1, comma 568, della legge 2006, n. 296/2006, nonché all'art. 2, comma 58, della legge n. 244/2007 e all'articolo 41-*bis*, comma 2, del DL n. 83/2012.

<sup>306</sup> Analogamente a quanto previsto con riguardo al comma 2, lett. *b*), viene disposto che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle summenzionate risorse i suddetti importi sono accantonati e resi

**La RT** aggiornata riferisce che la norma modifica l'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle maggiori entrate derivanti dal comma 621 della medesima legge non più per il triennio 2016-2018 ma a decorrere dall'anno 2016. La disposizione comporta maggiori entrate per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Sul comma 428, afferma che la norma consente una maggiore entrata di euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

In particolare, si prevede che le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dall'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per i suddetti importi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che prevedono la riassegnazione di tali maggiori entrate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, sottolinea che tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi evidenzia i seguenti effetti:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori entrate extra-tributarie</b>									
Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti derivanti dall'adeguamento dei diritti consolari di cui all'articolo 1, comma 621 legge n. 208/2015 (c. 427)	0	0	6	0	0	6	0		6
<b>Maggiori entrate extra-tributarie</b>									
Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti da diritti consolari (c. 428)	4	4	4	4	4	4	4	4	4

corrispondentemente indisponibili, a decorrere dal 2017, nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18, comma 2 lett. c) della legge n. 125/2014 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi al comma 427 andrebbe richiesto un chiarimento in merito ai criteri adottati nella stima dell'effetto ivi contabilizzato, in ragione annua, circa l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle maggiori tariffe consolari, che, a decorrere dal 2019, dovranno essere integralmente acquisite all'entrata - e non più per il solo triennio 2016/2018 - per cui la RT stima sin d'ora un impatto annuo di 6 milioni di euro da tale anno. Infatti l'aumento delle tariffe è intervenuto nel 2016 per cui non si dispone di dati di consuntivo.

Parimenti, anche in merito alle maggiori entrate contabilizzate in relazione al comma 428, che vengono cifrate in 4 milioni di euro a decorre dal 2017, con corrispondenti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica, sarebbe necessario acquisire i dati ed elementi posti alla base della relativa quantificazione. In particolare, andrebbero richiesti chiarimenti circa l'ammontare delle entrate incassate a consuntivo nell'esercizio finanziario 2014, il cui dato viene preso a parametro dalla RT, per il computo delle eventuali "maggiori" entrate che verranno acquisite definitivamente all'entrata del bilancio dello Stato e, con la norma in esame, a non essere più riassegnate allo stato di previsione della spesa del MAE.

Sul punto, posto che anche in tal caso è prevista una clausola che, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, dispone che tali importi - analogamente al comma 427 - vengono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, a valere degli stanziamenti previsti in relazione alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, appare opportuno acquisire conferma che risulti sostenibile la "compressione" delle effettive disponibilità in bilancio previste per l'Agenzia, tenuto conto delle eventuali iniziative già programmate per le annualità del triennio 2017/2019.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica rappresentato nell'apposito allegato, tenuto conto del peculiare criterio di contabilizzazione ai fini del SEC2010 degli incassi derivanti dalla cessione di immobili (comma 427), non ci sono osservazioni.

### **Comma 429**

#### **(Destinazione dei versamenti domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana)**

Il comma prevede che, a decorrere dall'anno 2017, sia riassegnato il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro), allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse sono trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circostrizione consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in proporzione delle percezioni realizzate. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

**La RT** aggiornata, afferma che la disposizione prevede che i proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di

riconoscimento di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad oggi acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Evidenzia che l'onere derivante dalla disposizione in esame corrisponde alle minori entrate che affluiranno all'Erario per effetto delle riassegnazioni, che sono valutate 4 milioni di euro annui. La valutazione di tale importo è stata effettuata per eccesso, tenuto conto degli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti per la trattazione delle domande di riconoscimento di cittadinanza acquisiti nel 2015 e nel 2016. Nel 2015, primo anno in cui si sono acquisiti i diritti per 12 mesi, gli introiti complessivi sono stati pari a circa 9,7 milioni di euro.

Sottolinea che per il 2016, dato l'iniziale andamento degli incassati (circa 8,7 milioni), è ragionevole ipotizzare che fino alla fine dell'anno si potranno acquisire circa 10 milioni di introiti per tale causale.

Di conseguenza, l'importo di 4 milioni annui a regime, indicati come onere a regime derivante dalla riassegnazione del trenta per cento di tali entrate, corrisponde a una previsione, informata a criteri prudenziali sull'andamento futuro delle entrate in questione.

Tali risorse, trasferite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione del contributo di 300 euro in proporzione delle percezioni realizzate, sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, fermo restando il contingente indicato all'art. 152 del D.P.R. 18/1967.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi evidenzia i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate extra-tributarie</b>									
Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti incassati a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana (comma 429)	-4	-4	-4	0	0	0	0	0	0
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Spesa derivante dalla riassegnazione quota corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana (comma 429)	0	0	0	4	4	4	4	4	4

**Al riguardo**, sebbene non siano chiare le ragioni per cui la RT procede ad una stima per eccesso rispetto ai dati di consuntivo 2015, non ci sono osservazioni considerate che le relative risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari e che pertanto l'onere presenta caratteristiche di rimodulabilità.

**Commi 430**  
**(Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)**

Il comma riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a copertura degli oneri derivanti dall'incremento di pari importo delle risorse complessivamente stanziare per il pubblico impiego di cui al comma 1 dell'articolo 52(portandole a 1920,8 milioni di euro per il 2017 e a 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018), finalizzate all'assunzioni a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo medesima.

**La RT** aggiornata certifica che la disposizione prevede una riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 (finanziamento destinato all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale) di euro 0,8 milioni per l'anno 2017 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

Minori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (comma 430)	-0,8	-3	-3	-0,8	-3	-3	-0,8	-3	-3

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

**Comma 431**  
**(Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca)**

Il comma dispone che, a decorrere dal 2017, i benefici relativi agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori entrate contributive</b>									
Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca				0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca	0,89	0,89	0,89						

**La RT** afferma che la norma si rende necessaria a seguito del taglio operato, nell'ambito dell'attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio n. 1485 -"Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle

acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di 889.974 euro a decorrere dal 2017.

L'articolo 2, comma 2, della legge n. 203 del 2008 (Finanziaria per il 2009) aveva esteso, a decorrere dal 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge n. 183 del 2011, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge n. 228 del 2012 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e il 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che gli effetti della disposizione appaiono coerenti con gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente e con le quantificazioni correlate ai provvedimenti di limitazione dei benefici in parola riportati dalla RT.

### **Commi 432 (Interventi sulle soprintendenze speciali)**

La norma prevede interventi sulle Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore efficienza delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati. Innanzitutto, la previsione attiene all'adeguamento delle Soprintendenze speciali agli *standard* internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). A tal fine, stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il D.M. 23 gennaio 2016, nei termini e nei modi di cui all'art. 1, co. 327, della L. 208/2015, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche del Mibact. Il tutto dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** aggiornata riferisce che la disposizione prevede che Soprintendenze speciali di Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma si adeguano alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertita, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2014, allo scopo ricomprenderle tra gli istituti di rilevante interesse nazionale, i cui direttori possono essere selezionati con la procedura internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-*bis*, del D.L. n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014.

In considerazione del livello dirigenziale generale degli uffici, è previsto che, con le medesime modalità attuative realizzate con la legge n. 208 del 2015, ossia un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Sottolinea che sotto il profilo economico-finanziario, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere il perfezionamento della riorganizzazione delle due Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entrambe uffici dirigenziali di livello generale, nel rispetto della vigente dotazione organica, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, considerando che il dispositivo è retto da una clausola di invarianza, si osserva innanzitutto che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, siffatte clausole dovrebbero esser sempre accompagnate dai dati e dagli elementi idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità.

Ai fini in esame, va comunque sottolineato che il combinato disposto degli articoli 30, commi 4 e 5, e 40 del D.P.C.M. n. 171/2014, già prevedono la possibilità di rimodulare l'ambito delle soprintendenze "speciali" del MIBACT con un D.M., nella salvaguardia del principio di invarianza.

### **Commi 433-443 (Fondi a favore degli enti territoriali)**

Il comma 433 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare", alimentato dalle seguenti risorse:

- le risorse in conto residui dei fondi a suo tempo attribuite alla regione Campania per il pagamento dei debiti commerciali<sup>307</sup> - nella misura in cui le stesse risorse non siano state utilizzate per copertura<sup>308</sup> di parte del piano di rientro del disavanzo delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario<sup>309</sup> e delle società capogruppo - non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- le risorse in conto residui già destinate al pagamento dei debiti commerciali delle regioni e delle province autonome<sup>310</sup> non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- le risorse in conto residui del fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN<sup>311</sup> non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- le somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito delle Regioni<sup>312</sup> non utilizzate per tali finalità alla data del 31 dicembre 2016<sup>313</sup>.

Il comma 434, introdotto dalla Camera dei deputati, effettua diverse modifiche alle misure sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotte dal comma 714 della legge n. 208 del 2015. In particolare si stabilisce che gli enti locali i quali abbiano presentato od ottenuto l'approvazione del suddetto piano prima dell'approvazione del rendiconto 2014 possono rimodulare o riformulare il piano stesso entro il 31 maggio 2017:

<sup>307</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

<sup>308</sup> Ai sensi dell'articolo 13, comma 11 del decreto legge n. 76/2013.

<sup>309</sup> Ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto legge n. 83/2012.

<sup>310</sup> Di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, inclusi i successivi rifinanziamenti ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015.

<sup>311</sup> Di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, inclusi i successivi rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 66/2014.

<sup>312</sup> Di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66.

<sup>313</sup> Le somme disponibili sono calcolate tenendo anche conto delle somme assegnate alla regione Sicilia ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.



- a) scorporandone la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL, limitatamente ai residui antecedenti il 1° gennaio 2015;
- b) ripianando tale quota di disavanzo secondo le modalità stabilite nel D.M. 2 aprile 2015.

La facoltà di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio è consentita a condizione che alla data di presentazione od approvazione del piano l'ente locale non abbia ancora effettuato lo specifico riaccertamento dei residui previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Rimane confermata la disposizione già prevista dal comma 714 in ordine ai tempi di restituzione delle anticipazioni che i comuni devono restituire in un periodo massimo di trenta anni. Inoltre gli enti interessati dovranno presentare alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori previsti dalla Direttiva 2011/7/UE.

Il comma 435, introdotto dalla Camera dei deputati, consente la riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell'articolo 193 del TUEL da parte degli enti locali per i quali ricorrano i seguenti presupposti: hanno proceduto alla revisione dei residui negli anni 2012, 2013 o 2014; hanno effettuato tale revisione a seguito di una pronuncia in tal senso della Corte dei conti; la suddetta operazione è stata comunque effettuata antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Qualora per effetto della suddetta revisione dei residui gli enti interessati abbiano proceduto al piano di copertura del disavanzo previsto dal citato articolo 193 possono entro il 31 marzo 2017 riformulare il suddetto piano per la parte non ancora completata, secondo le modalità stabilite nel D.M. Economia del 2 aprile 2015. In tal caso gli enti interessati redigono una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori da presentare alla sezione regionale della Corte dei conti.

Il comma 436, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio previste dall'articolo 243-*bis* del TUEL per gli enti che nell'ambito delle procedure di riequilibrio accedano al Fondo di rotazione. In particolare, tali enti devono:

- a) ridurre le spese correnti per prestazioni di servizi del 10 per cento non più entro il triennio ma entro un quinquennio, ed escludendone dal computo alcune voci (rifiuti solidi urbani, trasporto pubblico ed altri);
- b) ridurre le spese correnti per trasferimenti del venticinque per cento non più nel triennio ma entro un quinquennio, ed eliminando dalla base di calcolo alcune categorie di trasferimento.

Viene inoltre stabilito che ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni suddette l'ente possa operare compensazioni tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale.

Il comma 437 dispone che le risorse di cui al comma 433 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del fondo deve conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 in misura pari al fondo stesso ovvero pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso.

I commi 438 e 439 prevedono che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935,00 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047. Tale fondo e quello di cui al comma 433 sono ripartiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 440, introdotto dalla Camera dei deputati, estende all'anno 2017 la disposizione che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione;

Il comma 441, introdotto dalla Camera dei deputati, consente agli enti locali, nel 2017, di poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui ai commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

Il comma 442, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che la possibilità per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2017.

Il comma 443 stabilisce che la presente disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate extratributarie</b>									
Mancata restituzione delle anticipazioni – oneri per interessi (comma 433)	6,61	6,41	6,20						
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Mancata restituzione delle anticipazioni – maggiore spesa degli enti territoriali (comma 433)				6,61	6,41	6,20	6,61	6,41	6,20
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo di finanziamento enti territoriali (comma 438)	969,6	969,6	969,6	969,6	969,6	969,6	969,6	969,6	969,6

**La RT** afferma che le norme del comma 433, relative all'attribuzione di risorse al Fondo, non determinano oneri in termini di indebitamento netto, ad esclusione di quelli connessi alla mancata corresponsione degli interessi per la mancata restituzione delle anticipazioni in quanto ciascun ente territoriale beneficiario del fondo, ai sensi del comma 437, è tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso invece di un saldo non negativo.

La relazione tecnica afferma che l'afflusso delle risorse indicate dal comma 433 nel Fondo di cui al comma medesimo determinano un onere per i mancati interessi attivi stimati in:

- 6.612.181,12 euro per l'anno 2017;
- 6.407.342,90 euro per l'anno 2018;
- 6.201.480,49 euro per l'anno 2019;
- 5.994.588,77 euro per l'anno 2020;
- 5.786.662,58 euro per l'anno 2021;
- 5.577.696,78 euro dall'anno 2022.

L'ammontare degli interessi è stimato assumendo che al Fondo affluiscano gli importi di seguito indicati.

<b>Riferimento</b>	<b>Importo</b>
Comma 433, lett. a)	623.728.816,77
Comma 433, lett. b)	207.603.481,97
Comma 433, lett. c)	491.103.926,00
Comma 433, lett. d)	670.000.000,00
TOTALE	1.992.436.224,74

Relativamente ai commi da 434 a 436 concernenti disposizioni che intervengono in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali la RT, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e, di conseguenza, non si ascrivono effetti finanziari.

Poi la RT, con riferimento al comma 438, si limita ad affermare che l'istituzione del Fondo determina oneri sui saldi di finanza pubblica di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

Con riferimento al comma 440 che estende all'anno 2017 la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione, la RT afferma che rimanendo fermi i vincoli del pareggio di bilancio, la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per la RT il comma 441 che consente agli enti locali, nel 2017, di poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, essendo di carattere procedurale non determina effetti finanziari.

Infine, il comma 442 che prevede la possibilità per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la RT, non determina effetti sul saldo netto da finanziare, in quanto dalla rinegoziazione delle rate di ammortamento in scadenza sono esclusi i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Parimenti, la disposizione non determina oneri in termini di indebitamento netto atteso che gli oneri per interessi restano a carico dell'ente richiedente e che restano fermi i vincoli del pareggio di bilancio.

**Al riguardo**, si rileva che la RT afferma che il Fondo di cui al comma 433 sarà alimentato da risorse in conto residui e presenti su contabilità speciali per circa 1.992 mln di euro senza però fornire ulteriori informazioni circa i motivi per cui tali risorse non siano state erogate o utilizzate. Anche alla luce dell'assenza di specificazioni su finalità e criteri di riparto del fondo, che sono demandati a futuri DPCM, non risulta possibile comprendere se tali risorse siano destinate comunque alle medesime finalità cui erano destinate precedentemente o per nuove finalizzazioni. Di conseguenza, al fine di definire i risvolti finanziari sottesi alla norma e eventuali riflessi sul debito della PA appare opportuno fornire maggiori chiarimenti, anche con riferimento alla natura corrente o di parte capitale del fondo.

Ulteriori informazioni sarebbero utili in merito alla metodologia adottata nella stima degli interessi, con l'esplicita indicazione anche dei parametri adottati nel loro computo, dal momento che gli stessi vengono indicati per ciascuna annualità dalla RT e con il solo riferimento della quota di risorse che affluisce al Fondo, senza altra informazione.

Inoltre, si evidenzia che il fondo di cui al comma 433 ha effetti solo in termini di saldo netto da finanziare in quanto il comma 437 impone a ciascun ente beneficiario di conseguire un valore positivo del saldo di bilancio in misura pari al Fondo stesso. Tuttavia, la sterilizzazione che opera nell'anno di versamento all'ente locale delle risorse, determinando un avanzo potrebbe generare un possibile ampliamento delle capacità di spesa negli anni successivi, dovuta sia alla richiesta di deroghe al vincolo del pareggio di bilancio che al migliore sfruttamento dei margini di spesa consentiti dalle regole del pareggio di bilancio rispetto alla normativa contabile (decreto legislativo n. 118 del 2011), con effetti sull'indebitamento netto in entrambi i casi.

Relativamente agli effetti sul fabbisogno di cassa si evidenzia che la sterilizzazione opera solo in termini di competenza mentre in termini di cassa sembra poter consentire maggiori pagamenti. A tale proposito andrebbe chiarito se si tratti tuttavia di effetti già scontati sul saldo in relazione alla precedente destinazione delle risorse (pagamento debiti commerciali).

Sulla possibilità di allungare da tre a cinque anni il tempo per conseguire le riduzioni di spesa da parte degli enti locali che fanno ricorso alle procedure di riequilibrio, prevista dal comma 436, si rileva che tale facoltà sembra determinare un peggioramento temporaneo dei saldi di tali enti che si dovrebbe ripercuotere sull'indebitamento netto.

Con riferimento alla possibilità per gli enti locali di utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, di cui al comma 440 e al fine di evitare una dequalificazione delle spesa, andrebbe comunque specificato che rimane fermo il principio generale della destinazione a spesa di investimento.

### **Commi 444-459 (Interventi concernenti gli enti locali)**

Il comma 444 apporta modifiche all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012. Tali modifiche si limitano a prevedere la necessaria intesa con la Conferenza Stato-città per determinare, a decorrere dal 2013, la misura del contributo dovuto da ciascun comune al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ferma restando la misura complessiva del contributo dovuto da tutti i comuni.

Il comma 445, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali e fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione delle disposizioni in materia di limitazione delle spese per il personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (previste dall'art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010), nonché le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera.

Il comma 446, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-*octies* della legge 228 del 2012 che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale trovino applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016, ad eccezione delle risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti.

Il comma 447, introdotto dalla Camera dei deputati, eleva dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario a favore dei comuni che danno luogo alla fusione, commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Il comma 448 dispone che, a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale<sup>314</sup>, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000,00 assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

I commi da 449 a 452 dettano specifiche norme che definiscono le modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

Il comma 453, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina relativa alle gare d'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ed, in particolare, sulla disposizione che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. In particolare, si specifica che il gestore uscente è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto (interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164 del 2000). Le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

Il comma 454 differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017.

Il comma 455, aggiunto dalla Camera dei deputati, differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017.

Il comma 456, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità di costituire consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Il comma 457, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, in deroga all'articolo 255, comma 10, del TUEL, che per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

Il comma 458 apporta una serie di modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 che detta la disciplina concernente il procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali da parte della Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a.

Il comma 459, aggiunto dalla Camera dei deputati, modifica il criterio previsto dall'articolo 47, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014 per le riduzioni della spesa per beni e servizi da operare da parte dei comuni per il concorso alla finanza pubblica per essi stabilito dal medesimo articolo 47. La novella precisa che a decorrere dal 2018 qualora la spesa relativa ai codici suddetti sia sostenuta da comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata, le riduzioni sono applicate a tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata stessa, proporzionalmente alla frazione ad essi riferibile, dettando altresì le necessarie modalità e procedure per la ripartizione delle riduzioni.

**La RT** afferma che il comma 444 non determina effetti finanziari, limitandosi a disporre i criteri da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 per le riduzioni - ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012 - delle somme ad essi spettanti il cui ammontare complessivo rimane invariato.

---

<sup>314</sup> Di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Relativamente al comma 445 e alla esclusione delle spese di assunzione di personale a tempo determinato del comune di Matera dal computo in materia di contenimento della spesa di personale fino al 31 dicembre 2019, la RT afferma che devono comunque essere rispettati gli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali e che le risorse trovano già copertura nel comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che i commi da 446 a 452 (escluso il comma 447) non comportano effetti finanziari in quanto, pur incidendo sulla disciplina di definizione del DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale non modificano l'ammontare complessivo del fondo di solidarietà comunale, che resta determinato nel medesimo importo attribuito ai comuni nell'anno 2016 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, al netto, così come specificato anche ai commi 448 e 449, delle somme derivanti dall'applicazione della metodologia di riparto del medesimo fondo che, al pari delle annualità 2016 e precedenti, saranno destinate ad incremento della dotazione complessiva del medesimo fondo solo in sede di riparto, in quanto non determinabili a priori.

Per la RT il comma 447, incrementando dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione, non reca effetti finanziari, in quanto tale contributo viene erogato entro il limite degli stanziamenti finanziari previsti (30 milioni di euro complessivi) ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Relativamente al comma 453, la RT afferma che si tratta di norma interpretativa che concerne la corretta esecuzione dei rapporti tra ente locale e gestore concessionario affidatario e garantisce che la gestione del servizio continui ad essere svolta dal gestore uscente che, continuando a percepire la tariffa è tenuto alla corresponsione del relativo canone, scongiurando il pericolo di minori entrate. Per la RT atteso che le risorse accertate dagli enti rientrano tra le entrate valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in coerenza alle disposizioni previste dal comma 466, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La RT ribadisce la natura ordinamentale delle disposizioni recate dal comma 454, dal comma 455 e dal comma 457 e l'assenza di effetti finanziari relativamente al comma 458.

Con riferimento al comma 456 e alla possibilità di costituire consorzi tra gli enti locali per la gestione associata di servizi sociali la RT afferma che la disposizione determina risparmi di spesa quantificabili solo a consuntivo.

Infine, relativamente al comma 459 la RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto modifica a decorrere dall'anno 2018 le modalità di riparto delle riduzioni di cui all'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 66 del 2014 con riferimento ai comuni compresi nella gestione associata di funzioni e servizi, rimanendo fermo l'obiettivo complessivo della riduzione.

**Al riguardo**, attesa l'invarianza della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale si segnala unicamente che la modifica dei criteri di riparto delle risorse del Fondo tra i singoli comuni potrà determinare variazioni positive o negative in capo ai comuni

rispetto a quanto percepito con i precedenti criteri di riparto. Tra l'altro tali variazioni appaiono circoscritte, per effetto del correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni contenuto al comma 450.

Con riferimento al comma 447 e all'incremento del contributo straordinario, commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, a favore dei comuni che danno luogo alla fusione, andrebbe fornito un chiarimento sui profili di sostenibilità, per gli enti locali che non beneficiano del contributo in esame, della specifica finalizzazione di spesa definita quantitativamente dalla norma.

Con riferimento alla costituzione di consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, di cui al comma 456, si rammenta che la norma che dispose la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali faceva parte di un complesso di disposizioni le quali prevedevano una serie di misure suscettibili di determinare risparmi di spesa tra cui anche la soppressione dei consorzi in esame. Sul punto, atteso che la norma in esame prevede comunque che la costituzione di tali consorzi assicuri comunque risparmi di spesa, andrebbe dimostrata l'equivalenza dei risparmi derivanti dalla presente disposizione, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Commi 460-461 (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Contestualmente viene abrogato, con la medesima decorrenza, l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, che ha disciplinato la destinazione di tali proventi dal 2008 al 2015 consentendo l'utilizzo, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che restano fermi i vincoli di finanza pubblica degli enti interessati.

**Al riguardo**, atteso che i proventi in esame possono essere destinati anche alla manutenzione ordinaria e quindi a una tipologia di spesa di natura corrente e considerato che non sono previsti limiti percentuali all'utilizzo dei proventi per tale finalizzazione, potrebbe verificarsi che tutti i proventi possano essere destinati a spesa di natura corrente. Questa circostanza potrebbe incidere sugli equilibri di bilancio, atteso che entrate non

ricorrenti e solamente eventuali vengono utilizzate per finanziare spese ricorrenti, quali quelle di manutenzione.

### **Comma 462 (Fondo per il contenzioso amministrativo)**

La norma prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015.

Tali somme sono riconosciute al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e in attuazione della sentenza n. 1291 del 2015 del Consiglio di Stato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiore spesa corrente</b>									
Istituzione Fondo per contributo al comune di Lecce (comma 462)	8,52	2,8		8,52	2,8		8,52	2,8	

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 463-484 (Disciplina del pareggio di bilancio degli enti territoriali)**

Il comma 463 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, cessino di avere applicazione le norme recate dalla legge n. 208 del 2015<sup>315</sup>, che fissano gli obiettivi di finanza pubblica degli enti territoriali in termini di pareggio di bilancio con l'eccezione di quelle concernenti gli adempimenti richiesti agli enti ai fini del monitoraggio e della certificazione di tale saldo obiettivo, di quelle concernenti le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e di quelle che disciplinano i patti di solidarietà.

Il comma 464 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 nella parte in cui dispone la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti sospesi, per effetto della mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione concernente la verifica dell'obiettivo di saldo, qualora l'attestazione sia trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Il comma 465 stabilisce che le disposizioni recate dai commi da 463 a 484 costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica<sup>316</sup> e definiscono gli obiettivi di finanza pubblica che tali enti devono concorrere a realizzare.

<sup>315</sup> Si fa riferimento all'articolo 1, commi da 709 a 712 e da 719 a 734.

<sup>316</sup> Ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.



Il comma 466 prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti sopra citati devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali<sup>317</sup>. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Il comma 467 stabilisce che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017- 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

I commi da 468 a 481 dettano disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione, le attività di monitoraggio, l'apparato sanzionatorio e incentivante che gravano sugli enti territoriali al fine di favorire il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi con le norme sul cosiddetto pareggio di bilancio.

In particolare, si prevede:

- che al bilancio di previsione sia allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 che è aggiornato nel corso dell'anno per tenere conto delle variazioni di bilancio;
- la trasmissione di dati alla Ragioneria generale dello Stato per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalle norme in esame e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica;
- l'invio annuale per via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Ragioneria generale dello Stato di una certificazione dei risultati conseguiti. I predetti dati contenuti nella comunicazione devono essere aggiornati qualora difforni dai dati emersi in sede di rendiconto. Sono previste specifiche sanzioni in caso di invio non tempestivo dei dati e degli eventuali aggiornamenti;
- un apparato sanzionatorio a carico degli enti territoriali che non conseguono il saldo obiettivo. Le sanzioni variano a seconda del tipo di ente e prevedono la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, la riduzione dei trasferimenti erariali o correnti, limitazioni agli impegni nell'anno successivo a quello di sfioramento del saldo, il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, il blocco delle assunzioni, la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti al presidente, al sindaco e ai componenti la giunta. È prevista una gradualità nell'applicazione delle sanzioni in base all'entità dello sfioramento;
- un apparato premiale, a decorrere dall'anno 2018, per gli enti territoriali che rispettano l'obiettivo di saldo ed hanno una gestione ottimale degli spazi finanziari di cui dispongono;
- la nullità dei contratti di servizio posti in essere per eludere le regole in esame;
- l'attribuzione di un potere sanzionatorio alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti che accertino che il rispetto delle norme in esame è stato artificiosamente conseguito mediante

---

<sup>317</sup> Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il successivo comma 1-bis specifica che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

una non corretta applicazione dei principi contabili<sup>318</sup>, o altre forme elusive. Le sanzioni sono poste a carico degli amministratori e del responsabile amministrativo.

Il comma 482 prevede che qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

Il comma 483 prevede, per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la non applicazione delle disposizioni concernenti gli apparati sanzionatori e premiali sopra descritti e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 484 stabilisce che alla Regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
Inclusione del Fondo pluriennale vincolato tra le poste da considerare ai fini del pareggio				304	296	302	304	296	302

**La RT** afferma che le norme sono finalizzate a disciplinare l'obbligo, per gli enti territoriali, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio.

La RT precisa, inoltre, che il comma 467 consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. Gli effetti, in termini d'indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dall'applicazione di tale norma sono considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non rinveniente da debito tra le entrate finali.

La RT ribadisce che l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato, non rinveniente da ricorso al debito, fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate finali valide ai fini del pareggio di bilancio e la minore spesa derivante dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa le entrate finali finalizzate alla copertura di impegni esigibili negli esercizi successivi.

La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto delle informazioni acquisite con il monitoraggio del 1° semestre degli andamenti dei bandi di gara, completi delle informazioni

<sup>318</sup> Di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

riferite allo sviluppo teorico (SAL<sup>319</sup>) delle opere e degli andamenti delle entrate finali, al netto della quota a copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti dell'anno 2015. Al Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016, al netto della quota finanziata da debito, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per ciascun anno di riferimento al fine di determinare gli impegni coperti dal Fondo pluriennale di entrata negli esercizi successivi. A decorrere dall'anno 2017, sono state stimate, per ciascun anno, le entrate finali al netto delle spese correnti e del rimborso prestiti da destinare agli investimenti; le entrate finali nette, quindi, sono state imputate in parte a copertura degli impegni per investimenti nel medesimo esercizio e al differenziale è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

La RT afferma che i commi da 468 a 482 non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità di monitoraggio e di controllo, anche successivo, le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni ed i premi per gli enti virtuosi.

Il comma 483 non determina, per la RT, effetti sulla finanza pubblica in quanto mantiene ferme per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, salvo l'inserimento, nel saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata da debito, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stati considerati ai fini dell'inserimento del medesimo fondo nel saldo di cui al comma 466.

La RT conclude chiarendo che il comma 484 - che prevede per la Regione Valle d'Aosta la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa eurocompatibile) ed il passaggio al pareggio di bilancio - non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica sulla base dei dati forniti dalla Regione.

**Al riguardo**, si osserva che la quantificazione degli oneri recata dalla RT con riferimento all'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio per il triennio 2017-2019 non risulta accompagnata dalle informazioni poste alla base della quantificazione stessa. In particolare, la RT, pur esplicitando che la quantificazione si è basata sulle informazioni acquisite con il monitoraggio del 1° semestre degli andamenti dei bandi di gara, completi delle informazioni riferite allo sviluppo teorico (SAL) delle opere e degli andamenti delle entrate finali, non fornisce gli ulteriori elementi quantitativi necessari a verificare la congruità della quantificazione dell'onere. Si rileva inoltre che con riferimento ad analoga norma presente nella legge di stabilità 2016 era stato stimato un effetto pari a 666 milioni di euro. Sebbene le nuove stime dovrebbero essere più ponderate perché tengono conto del monitoraggio del primo semestre 2016, appare opportuno chiarirne la differenza.

Per quanto riguarda l'onere derivante dalla inclusione del predetto Fondo a decorrere dall'anno 2020, si chiede conferma che esso sia già stato scontato nei tendenziali di spesa

---

<sup>319</sup> Stato di avanzamento dei lavori.

per effetto dell'analoga previsione contenuta nel comma 1-*bis* dell' articolo 9 della legge n. 243 del 2012.

Allo stesso modo non viene dimostrata l'invarianza di effetti per la finanza pubblica del passaggio per la regione Valle d'Aosta dalla disciplina del patto di stabilità interno a quella del pareggio di bilancio.

Su tali punti appare opportuno acquisire il parere del Governo.

### **Commi 485-494 (Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali)**

Il comma 485, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, assegna, per gli anni 2017, 2018 e 2019, spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica.

Il comma 468 stabilisce che gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari in oggetto qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di pareggio.

I commi da 487 a 494 definiscono la procedura mediante la quale si ripartiranno tra gli enti locali richiedenti gli spazi finanziari. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell'assegnazione degli spazi finanziari sono stati inseriti:

- gli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento che siano effettuati: - dai comuni istituiti nel quinquennio precedente a seguito di processi di fusione, precisandosi che per il triennio 2017-2019 si considerano solo quelli i cui processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento; - dai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, completi del cronoprogramma della spesa;
- la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato				245	435	405	245	435	405

**La RT**, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 245 milioni di euro, 435 milioni di euro e 405 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL<sup>320</sup>) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Per la RT i commi da 487 a 494 non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

**Al riguardo**, considerato che in caso di richieste da parte degli enti superiori all'ammontare degli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, ciò lascia presupporre che l'attribuzione degli spazi sarà effettuata a favore di enti locali con disponibilità immediate e sufficienti a realizzare l'investimento. Tale circostanza unitamente alla possibilità che gli spazi finanziari possano essere utilizzati per lavori di piccole dimensioni, che la RT sembra tenere in minore considerazione, potrebbe incrementare l'impatto sui primi anni, inficiando la quantificazione operata dalla RT.

Sul punto appare dunque opportuno fornire maggiori informazioni circa la prudenzialità dei criteri adottati nel determinare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento e, in particolare, circa il criterio che prevede la quantificazione dell'onere per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento.

### **Commi 495-505**

#### **(Assegnazione di spazi finanziari alle regioni e province autonome)**

Il comma 495, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito, assegna, per gli anni 2017, 2018 e 2019, spazi finanziari alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

Il comma 496 stabilisce che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento in oggetto, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo obiettivo.

I commi da 497 a 501 definiscono la procedura mediante la quale si ripartiranno tra gli enti richiedenti gli spazi finanziari. Nella ripartizione delle risorse si darà priorità alle richieste di investimento finalizzate all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili ed alla prevenzione del rischio idrogeologico, nel caso in cui gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell'assegnazione degli spazi finanziari sono stati inseriti la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario.

Il comma 502, introdotto dalla Camera dei deputati, assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030.

---

<sup>320</sup> Stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 503, aggiunto dalla Camera dei deputati, disciplina una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico della regione Trentino Alto-Adige e delle due province autonome, disciplinato e quantificato - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto - dall'art. 79 dello statuto. La norma in esame stabilisce ora che tali enti possono attuare il concorso alla finanza pubblica, consistente in contributi a loro carico, anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti). Le compensazioni saranno possibili per il contributo in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2017 e per il contributo in termini di indebitamento netto a decorrere dal 2018 (anno in cui si applicherà alle due province la disciplina del pareggio di bilancio) e dovranno comunque essere concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna Provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il comma 504 dispone che le norme di cui ai 2 commi precedenti sono approvate ai sensi dell'art. 104 dello statuto (DPR 670/1972) che consente di apportare modifiche all'ordinamento finanziario delle due Province autonome con legge ordinaria, su proposta del Governo e in accordo con le Province stesse.

Il comma 505 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato				175	311	301	175	311	301
Spazi finanziari per investimenti Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 502)				50	73	98	50	73	98
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 D.L. 154/2008 (comma 505)				50	73	98	50	73	98

**La RT**, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 175 milioni di euro, 311 milioni di euro e 301 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato

ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Per la RT i commi da 497 a 501 non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

Con riferimento ai commi da 502 a 505 relativi all'assegnazione di spazi finanziari alle due province autonome la RT afferma che la stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto che la quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio è pari a circa il 30 per cento del complesso dei nuovi spazi finanziari assegnati nello stesso anno. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto dell'incidenza di lavori di piccole dimensioni realizzabili nell'esercizio ossia in tempi brevi. Negli anni successivi al primo la percentuale degli spazi utilizzata, che fa riferimento a opere pluriennali, è stata determinata sulla base dello sviluppo teorico degli stati avanzamento lavori.

**Al riguardo**, con riferimento ai commi da 495 a 505, si rinvia a quanto osservato ai precedenti commi da 485 a 494 circa i rischi di una sottostima dell'impatto.

Relativamente all'assegnazione di spazi finanziari alle due province autonome andrebbero fornite ulteriori informazioni circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura presenti sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, precisando se il loro utilizzo non comprometta le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sul predetto fondo.

Circa la possibilità per regione Trentino-Alto Adige e province autonome di compensare il proprio contributo con somme dovute dallo Stato (comma 503), andrebbe escluso un effetto sul fabbisogno o sull'indebitamento netto derivante da possibili disallineamenti temporali delle due somme. Ad esempio, si escludono solo i residui passivi perenti, ammettendosi quindi una compensazione sui residui non perenti.

### **Commi 506-508 (Sanzioni per mancata attuazione di Intese regionali)**

Il comma 506 disciplina l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi di mancata attuazione delle intese regionali sancite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Tali intese riguardano le operazioni di indebitamento e investimento degli enti territoriali. In particolare si prevede che nell'esercizio in cui non è stata sancita l'intesa, alle regioni e alle province autonome si applicano le sanzioni che prevedono il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1 per cento ed il divieto di effettuare assunzioni.

Il comma 507 prevede che l'ente territoriale che non utilizza gli spazi finanziari assegnati nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, non possa beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.

Il comma 508 dispone il blocco temporaneo delle assunzioni del personale a tempo indeterminato nel caso di mancata trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni riferite al monitoraggio degli spazi assegnati da parte degli enti territoriali.

**La RT** afferma che le norme non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzate a disciplinare le sanzioni in caso di mancata attuazione delle intese regionali, ovvero in caso di mancato utilizzo e/o monitoraggio degli spazi acquisiti.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Commi 509-516 (Patto di stabilità con la Regione Siciliana)**

Il comma 509 stabilisce che, in applicazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dal 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466 (saldo non negativo). In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, di cui ai commi 475 e 476. Alla regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Il comma 510 prevede che, sempre in attuazione dell'Accordo, la Regione siciliana si impegni a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. La riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. La riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla Regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.

I commi 511 e 512 stabiliscono che la riduzione della spesa sopra descritta è realizzata attraverso le modalità fissate al punto 3 del già citato Accordo<sup>321</sup>.

La Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento della funzione pubblica, per le parti di rispettiva competenza, verificano annualmente il rispetto dei saldi di bilancio obiettivo, delle riduzioni strutturali della spesa delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sfioramento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Siciliana.

Il comma 513 detta disposizioni per favorire la rilevazione dei dati in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE, con riguardo agli enti locali della Regione siciliana.

I commi 514 e 515, in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, assegnano alla regione Siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183.

Il comma 516 stabilisce che, in ragione del regime particolare di versamento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti della P.A. (*split payment*), la Regione sia tenuta a versare al bilancio dello Stato la somma di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 nel caso in cui detto regime risulti ancora in vigore.

---

<sup>321</sup> Tali modalità prevedono l'adozione di provvedimenti legislativi e/o amministrativi di razionalizzazione delle spese concernenti i servizi pubblici locali ed il pubblico impiego regionale, la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, la gestione degli spazi occupati dagli uffici pubblici, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze, la dirigenza pubblica, la semplificazione ed efficientemente del procedimento disciplinare (in caso specialmente di falsa presenza in servizio), la semplificazione del procedimento amministrativo e la riduzione dei costi della politica in recepimento della legge 56/2014 in tema di province, città metropolitane, l'incentivazione alle unioni di comuni.



Il versamento deve avvenire entro il 30 ottobre di ciascun anno. In sostanza viene predeterminato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato. In caso di mancato versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Modifica compartecipazione IRPEF Regione siciliana		1.400	1.685	1.400	1.685	1.685			

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione è stata determinata ipotizzando che la stessa risulti dalla somma delle seguenti voci:

- dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

La RT evidenzia altresì che, a legislazione vigente, la compartecipazione IRPEF della Regione siciliana risulta pari ai dieci decimi del gettito riscosso nel suo territorio in analogia a tutte le altre entrate tributarie erariali per le quali non si dispone, peraltro, alcuna modifica. Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione in esame, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno di imposta (2014) per il quale risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi, opportunamente estrapolati, si stima un importo a titolo di compartecipazione per i 6,74 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2017, pari a 5.341 milioni di euro, e per 7,10 decimi dell'IRPEF maturata a decorrere dal 2018, pari a 5.626 milioni di euro annui. Tale importo è assegnato mediante attribuzione diretta da parte della Struttura di Gestione.

Nella stima si è tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF, considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e derivante dall'attività di accertamento e controllo. A legislazione vigente il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua<sup>322</sup>.

La quota di compartecipazione sopra indicata da calcolare con il nuovo metodo (c.d. "maturato") comporta quindi una variazione positiva della compartecipazione IRPEF della

<sup>322</sup> Anche la RT allegata all'articolo 11 del decreto legge n. 113/2016, che prevedeva l'assegnazione di importo di 500 milioni alla Regione siciliana per l'anno 2016, afferma che il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione per il 2016, calcolato con il metodo del riscosso, a legislazione vigente, è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua.

Regione pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e a circa 1.685 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano per 1.400 milioni nell'esercizio 2018 e per 1.685 milioni annui a decorrere dal 2019 trattandosi di regolazioni contabili.

In termini di indebitamento netto, per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi derivanti dalle norme in esame sono sterilizzati attraverso la previsione di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 (pari ad euro 577.512.000) e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018.

Infine, la RT afferma che il comma 516 non determina oneri in quanto volto a riequilibrare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Siciliana nel caso in cui sia prorogato il regime di cui all'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190 del 2014.

**Al riguardo**, in base a quanto disposto dalla norma e affermato nella RT alla Regione Siciliana verranno attribuite maggiori risorse a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF rispetto a quelle garantite a legislazione vigente, per effetto del passaggio dal criterio del c.d. "riscosso" a quello del maturato.

Andrebbe pertanto escluso che il passaggio al nuovo sistema, a parità di tutte le altre condizioni, provochi squilibri finanziari per l'erario determinati dall'adozione di criteri di compartecipazione differenti rispetto a quelli operanti per altre regioni<sup>323</sup>.

Si consideri poi che la stima viene effettuata prendendo a base il gettito IRPEF maturato nell'anno 2014 ed estrapolato all'anno 2016, assumendo quindi un dato fisso e costante nel tempo; si osserva di contro che il gettito in questione potrà subire oscillazioni nel tempo dovute sia alla congiuntura economica che alla mobilità dei redditi e dei soggetti.

Ad ogni modo appare necessario acquisire gli ulteriori dati ed elementi informativi posti alla base della quantificazione e che la RT non esplicita pienamente.

Andrebbero poi forniti dei chiarimenti circa lo squilibrio strutturale del bilancio della regione e il motivo per cui ad un incremento delle risorse in favore della regione non si

---

<sup>323</sup> Dalle dichiarazioni rese durante l'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 4 maggio 2016 è stato affermato che i 10/10 dell'IRPEF spettanti alla Regione Siciliana in base al criterio del gettito riscosso nell'ambito del suo territorio corrispondono a circa 5,3 decimi del gettito IRPEF maturato nel medesimo territorio. L'accordo in parola prevede una compartecipazione di 6,74 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2017 fino a raggiungere i 7,10 decimi del maturato e comunque superiore rispetto ai citati 5,3/10, rendendo di fatto non neutrale il passaggio da un sistema di compartecipazione all'altro, quantificato in RT, rispettivamente, in 1.400 milioni e 1.685 milioni.

Nella citata audizione della dott.ssa F. Lapecorella presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali è stato riferito che: "occorre tener conto del fatto che può accadere che norme statutarie attribuiscono le stesse somme a due regioni distinte: all'una perché spettanti sulla base del diritto di compartecipazione al gettito di tributi "riscossi" all'interno del proprio territorio, all'altra perché spettanti in virtù del diritto di compartecipazione al gettito di tributi erariali "maturati" nel proprio territorio, ancorché riscossi fuori di essi. Tale circostanza può causare effetti pregiudizievoli per il bilancio dello Stato come dimostra l'esempio di un contribuente residente a Trento che versa 100 nella Regione Siciliana a titolo di IRPEF. Alla Regione siciliana spettano i 10/10 del gettito riscosso, mentre nella Provincia di Trento spettano i 9/10 del medesimo gettito in quanto maturato nel relativo territorio, anche se riscosso fuori. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente genera un credito di 100 da parte della Regione Sicilia ed un credito di 90 da parte della Provincia autonoma di Trento. Pertanto a fronte di una entrata pari a 100 lo Stato dovrebbe corrispondere in totale 190.

verifichino corrispondenti miglioramenti del saldo obiettivo che decresce dall'anno 2017 (+577 mln di euro) al 2018 (saldo non negativo).

In relazione alla riduzione strutturale della spesa corrente per gli anni dal 2017 al 2020, andrebbe poi chiarito se tale previsione abbia termine nel 2020 e se quindi la regione possa, al termine del quadriennio, essere libera di incrementare tale tipologia di spesa. In ogni caso, si rileva che tale riduzione strutturale potrebbe rivelarsi non idonea a ridurre le spese finali, ben potendo la regioni compensare le riduzioni di spesa corrente con aumenti della spesa in conto capitale.

### **Commi 517-518 (Somme destinate alla regione Valle d'Aosta)**

I commi 517 e 518 prevedono che siano restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'articolo 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012. Inoltre, non sono applicati nei confronti della Regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.<sup>324</sup>

Si prevede che in attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Restituzione accantonamenti (c. 517)	26,64	6,60	6,60	26,64	6,60	6,60	26,64	6,60	6,60
Ristoro Accise (c. 518)	74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80

**La RT** afferma che la restituzione dell'accantonamento di cui al comma 517 comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 26,638 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,602 milioni di euro a decorrere dal 2018 mentre il ristoro delle accise di cui al comma 518 comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023.

**Al riguardo,** si osserva che gli effetti ascritti sui saldi di finanza pubblica relativamente alla restituzione degli accantonamenti dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale e al

<sup>324</sup> Si rammenta che la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme sulla base delle quali lo Stato aveva proceduto all'accantonamento.

ristoro delle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici di cui al comma 518 non sono accompagnati da ulteriori informazioni concernenti la quantificazione degli stessi.

Inoltre, con riferimento all'anno 2016 andrebbero chiariti i motivi per cui la norma di cui al comma 517 non prevede la restituzione dell'accantonamento o la non applicazione dell'accantonamento in esame, così come previsto a decorrere dall'anno 2017.

### **Commi 519-520 (Disposizioni concernenti la regione Friuli Venezia-Giulia)**

Il comma 519 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedano, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017 alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia-Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.

Il comma 520 dispone che con la medesima intesa siano definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia-Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

**La RT** afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto, nelle more dell'intesa prevista dai commi medesimi, sono fatti salvi gli accantonamenti previsti in bilancio per la Regione Friuli Venezia Giulia.

**Al riguardo**, atteso che sono fatti salvi gli accantonamenti previsti a legislazione vigente, nulla da osservare.

### **Commi 521-523 (Debiti della regione Piemonte)**

I commi 521 e 522 riformulano il comma 456 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 al fine di stabilire che il contributo della regione Piemonte per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale per il pagamento dei debiti della regione stessa, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, sia rideterminato, a partire dall'anno 2017 e fino all'anno 2045, in 218.309.385 euro annui in luogo dei 222.500.000 euro previsti a legislazione vigente. Si determinano, in tal modo, oneri per 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045<sup>325</sup>.

---

<sup>325</sup> Si ricorda che in considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti in oggetto, le norme vigenti prevedono che nel titolo primo della spesa del bilancio della Regione Piemonte sia costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l'anno 2015 e 126 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2015 e 96,5 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 (comma 456 della legge 190/2014).

Il comma 523 prevede che la gestione commissariale non termina più quando risultino pagati tutti i debiti commerciali finanziati con le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 ma una volta pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 190 del 2014 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la Regione consegue un valore positivo del saldo obiettivo.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori entrate extratributarie</b>									
Minori entrate per la ridefinizione del concorso della regione Piemonte agli oneri della gestione commissariale (comma 521)	4,19	4,19	4,19						
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Ridefinizione del concorso della regione Piemonte agli oneri della gestione commissariale (comma 521)				4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
<b>Minori entrate extratributarie</b>									
Oneri derivanti dalla proroga della gestione commissariale [comma 523, lett. a)]	124,42	126,78	129,19						

**La RT** afferma che le disposizioni di cui ai commi 521 e 522 comportano oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

Relativamente al comma 523, lett. a) la RT afferma che la disposizione determina oneri in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto la proroga della gestione commissariale fino all'integrale rimborso delle anticipazioni comporta il versamento al fondo ammortamento titoli di Stato della relativa quota capitale, versamento non previsto per il contributo della Regione di cui alla norma vigente. La RT espone quindi gli oneri recati dalla disposizione dal 2017 al 2045 in un apposito prospetto.

Infine per la RT il comma 523, lettera b), non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto la Regione, a valere delle relative entrate, è tenuta a conseguire un valore positivo del saldo obiettivo.

**Al riguardo,** atteso che la RT di accompagnamento al comma 456 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, relativamente alla costituzione del fondo nel titolo primo della spesa del bilancio della Regione Piemonte, non aveva ascrivito alla norma effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarito se l'imputazione di effetti negativi sui saldi derivanti dal comma 521 sia da attribuire ai maggiori spazi finanziari per 4.190.615 euro della regione Piemonte per effetto della vigenza delle regole del pareggio di bilancio.

Andrebbe altresì chiarito se la diminuzione, a decorrere dal 2017, del concorso della regione Piemonte agli oneri assunti dalla gestione commissariale sia dovuto al venir meno degli oneri originariamente sorti per il pagamento dei debiti commerciali e l'attivazione delle anticipazioni di liquidità trasferite alla gestione commissariale. Sul punto si segnala che la relazione illustrativa afferma che il contributo della regione Piemonte si è di fatto rivelato superiore all'effettivo importo delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

Inoltre, andrebbero fornite delucidazioni circa eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica derivanti dalla circostanza che le modifiche apportate al comma 456 in esame non contengano più la previsione che il Commissario straordinario del Governo provvede alle necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali per far fronte agli oneri della gestione commissariale.

Infine, relativamente alla proroga della gestione commissariale fino all'estinzione dell'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, non appare chiaro se gli effetti attribuiti in termini di saldo netto da finanziare come minori entrate extratributarie siano dovuti ad eventuali esoneri per la regione Piemonte dei pagamenti previsti a legislazione vigente dovuti allo Stato per effetto della chiusura della gestione commissariale, per compensare il venir meno delle entrate derivanti dalle rate di ammortamento o vada attribuito alla circostanza che la quota capitale degli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

### **Commi 524-526 (Residui delle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti)**

Il comma 524, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che, nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle Regioni beneficiarie<sup>326</sup> nonché dalla gestione commissariale della Regione Piemonte, le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015.

Il comma 525 prevede che ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisca formale certificazione al Tavolo tecnico dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti sopra individuati e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

Il comma 526 dispone che le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e province autonome.

**La RT** afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari.

Sul comma 524 segnala che nella riformulazione approvata alla Camera dei deputati, rispetto a quella iniziale, non viene specificato che le risorse eccedenti delle anticipazioni di liquidità devono essere utilizzate “dai medesimi beneficiari” (per evitare eventuali richieste

---

<sup>326</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

di utilizzo di tali risorse da parte di altre regioni). Proporrà pertanto tale correzione in sede di esame del provvedimento in Senato.

**Al riguardo**, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa l'evenienza che la mancata rendicontazione entro il 31 marzo 2017 delle somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità possa determinare la loro estinzione anticipata. In particolare, andrebbero chiariti i differenti effetti derivanti dall'estinzione anticipata rispetto a quanto previsto a legislazione vigente circa il rimborso delle anticipazione che si ricorda devono essere restituite in massimo 30 anni.

### **Commi 527-528**

#### **(Concorso delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica)**

I commi 527 e 528 apportano modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014, e all'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 che determinano il concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica. Le modifiche riguardano la misura del contributo e sono finalizzate ad estendere al 2020 la misura già dovuta per il 2019. Si specifica, inoltre, che la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato effettuata con Dpcm (nel caso in cui non si pervenga, entro il prescritto termine, ad un'intesa in sede di Conferenza delle regioni sulle modalità con cui le regioni e le province autonome assicurano il previsto contributo alla finanza pubblica), possa prevedere anche versamenti da parte delle regioni interessate.

**La RT** afferma che la proroga del concorso regionale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2020 comportano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 7.682 milioni di euro per tale anno.

**Al riguardo**, relativamente alla parte in cui si prevede la possibilità delle regioni di effettuare versamenti finalizzati all'acquisizione di risorse da parte dello Stato nel caso in cui non si pervenga ad un'intesa, andrebbe chiarito se tale previsione possa confliggere con quanto dichiarato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 79 del 2014 laddove è stato dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012 nella parte in cui stabilisce il versamento di risorse da parte delle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, senza alcuna indicazione circa la loro destinazione.

### **Comma 529**

#### **(Procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP)**

Il comma 529 reca disposizioni di carattere procedurale relative al riparto fra le regioni e le province autonome del contributo per il minor gettito IRAP.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Commi 530-532 (Regolazioni contabili)**

Il comma 530 stabilisce che le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008 per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

Il comma 531 dispone che alle conseguenti sistemazioni contabili provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

Il comma 532 prevede che le sistemazioni contabili in questione sono registrate dalle Regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo obiettivo come determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La RT** afferma che l'attuazione delle norme in questione costituisce una mera regolazione contabile e non ha effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Comma 533 (Monitoraggio dei conti pubblici)**

Il comma 533 aggiunge i commi 8-*bis* e 8-*ter* all'articolo 14, della legge n. 196 del 2009, in materia di controllo e monitoraggio dei conti pubblici.

Le modifiche stabiliscono che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio congiuntamente con AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti.

Con decreti ministeriali sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione della presente disposizione.

**La RT** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non produce quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento agli oneri necessari per l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, la RT ritiene che l'attuazione della norma possa avvenire nell'ambito delle attività di manutenzione degli stessi. In particolare, le attività già svolte per dare applicazione alla disciplina riguardante la fattura elettronica rendono limitati gli impatti sui sistemi informativo contabili delle Amministrazioni pubbliche, soprattutto per quelle già in grado di generare i documenti (mandati e reversali) secondo uno standard XML. Per gli enti meno



evoluto sarà comunque messa a disposizione un'interfaccia gratuita che consenta la corretta predisposizione dell'Ordinativo Informatico e gestisca il colloquio tra l'ente e SIOPE.

**Al riguardo**, nel presupposto che l'implementazione dei nuovi ordinativi di incasso e pagamento tramite solo ordinativi informatici, possa essere svolta con le risorse previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Comma 534 (Attribuzione imposta alla Regione Friuli Venezia Giulia)**

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, attribuisce alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall'anno 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA), competente nel territorio regionale, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta in esame e fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia.

**La RT** descrive la norma e precisa che l'imposta è attualmente di spettanza delle province. La norma non determina effetti finanziari, in quanto si tratta dell'attribuzione di un tributo provinciale alla Regione a seguito del riordino territoriale operato dalla Regione medesima che sopprime le province quali enti titolari di funzioni amministrative.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se l'attribuzione diretta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del gettito dell'imposta in esame alla regione Friuli Venezia Giulia, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale che prevede la soppressione delle province della regione<sup>327</sup>, determinando il venir meno di una entrata propria per le province, non possa causare squilibri finanziari nei bilanci dei predetti.

### **Comma 535, lettere da a) a d) (Misure antielusive riferite ai prodotti petroliferi)**

Le norme in commento, recano modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504/1995)<sup>328</sup>.

In particolare, si dispone che le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (alla lettera a)) ovvero impiegate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa (alla lettera lett. c)) siano munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Si fa quindi rinvio ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la definizione di termini e modalità applicativi.

Nell'ambito della disciplina del c.d. destinatario registrato<sup>329</sup> si precisa che l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria allo svolgimento di tale ruolo è rilasciata in considerazione dell'attività

---

<sup>327</sup> Si rammenta che il 24 novembre 2016 il Consiglio regionale del FVG ha approvato il disegno di legge sulla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia.

<sup>328</sup> Gli interventi interessano gli artt.6, 8,12 e 18 del Decreto.

svolta dal soggetto "presso il proprio deposito". Si precisa inoltre che i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo debbano essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito (lettera *b*)).

In relazione al potere dell'Amministrazione finanziaria di applicare ad apparecchi e meccanismi bolli e strumenti di misura negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale e presso i destinatari registrati (così per la disciplina vigente) si precisa che ciò potrà aver luogo anche presso gli altri impianti soggetti a denuncia. Inoltre, con riferimento all'ordine di attuazione di opere e misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, le cui spese sono poste a carico del depositario autorizzato o del destinatario registrato (secondo la disciplina vigente) si precisa con la prefigurata disciplina che le stesse possano gravare anche sugli altri soggetti obbligati alla denuncia (lettera *d*)).

**La RT**, afferma che disposizioni in commento sono suscettibili di dar luogo ad un recupero di gettito essendo le stesse finalizzate al consolidamento delle potenzialità di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa, con finalità di contrasto alle frodi riscontrate nel settore su carburanti di provenienza comunitaria, specialmente a seguito dell'incremento di circa il 30% delle aliquote sul gasolio e sulla benzina negli anni 2011-2012. In considerazione che, a decorrere dal 2012, i predetti flussi intracomunitari (oggetto solo di controllo su base dichiarativa) hanno originato un eccesso delle quantità erogate dai distributori rispetto a quelle attese in base alle immissioni in consumo dai depositi, giunge a stimare un recupero di *tax-gap*, a regime, per effetto dell'applicazione di tutti i predetti quattro provvedimenti, in almeno 100 milioni di euro annui. Con specifico riferimento a quanto previsto alla lettera *d*), rappresenta che le modifiche sono volte a potenziare le facoltà di controllo dell'Amministrazione finanziaria presso i distributori di carburante ed i depositi di stoccaggio ad imposta assoluta tramite la possibilità di poter prescrivere l'installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti. L'introduzione delle disposizioni si rende necessaria anche per tutelare gli operatori virtuosi, eliminando le distorsioni alla concorrenza introdotte dalla presenza sul mercato di flussi di carburante sottratti all'accertamento e, conseguentemente, venduti sottocosto ai consumatori finali. La RT rappresenta quindi che le operazioni saranno svolte con le risorse umane e strumentali già destinate all'esercizio delle attività istituzionali e che pertanto non si determineranno costi aggiuntivi per l'erario.

**Al riguardo**, si rappresenta che la RT non fornisce indicazione del processo logico-matematico né dà conto degli elementi informativi di supporto del calcolo, che hanno condotto a formulare la previsione di un recupero di gettito del valore di almeno 100 mln di euro in ragione di anno ed a regime. Anche se le disposizioni in commento appaiono suscettibili di dar luogo a maggiori incassi al predetto titolo, tuttavia, in considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità all'art. 10-*bis*.1 ed in ottica prudenziale, si rappresenta che tali maggior entrate non andrebbero valutate *ex ante* per essere poste a copertura di oneri, considerati anche i profili di incertezza che connotano la stima almeno per la determinazione attendibile del *quantum* atteso.

---

<sup>329</sup> Destinatario registrato è la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

Si ricorda che, dal punto di vista metodologico, ai sensi della legge di contabilità (art. 10-*bis*.1) il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da allegare alla nota di aggiornamento, è chiamato ad evidenziare, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, a tal fine avvalendosi delle risultanze della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva che, tra l'altro, valuta specificatamente i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo (art. 10-*bis*. 1, comma 4, lett. *e*). Si ricorda inoltre che, sempre in base all'articolo 10-*bis*.1 citato, le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera *e*), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

Si tratta di un quadro normativo che consente l'utilizzo del recupero di gettito attribuibile alle azioni di contrasto all'evasione ed alla maggiore propensione all'adempimento da parte del contribuente, soltanto all'esito di una attenta analisi *ex post*, ed a condizione che i maggiori incassi rivenienti possano essere considerati di carattere strutturale (ossia ascrivibili su base permanente). Ricorrendo tali condizioni la norma ne consente l'utilizzabilità - purché al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo - ed al tempo stesso ne indica la destinazione (incremento della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

### **Comma 535, lett. *e*) e comma 536 (Depositi fiscali)**

Le norme aggiornano la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, riscrivendo l'art. 23 del testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504/1995).

In proposito si ricorda che, ai sensi del citato testo unico, per "deposito fiscale" si deve intendere l'impianto in cui sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Le novità riguardano i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e la rideterminazione dei requisiti oggettivi per l'autorizzazione.

Si conferma che il regime di deposito fiscale riguarda per legge le raffinerie ed altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici (specificamente individuati con il rinvio operato alle fattispecie di cui all'art. 21, commi 2 e 3, qualora trattasi di prodotti destinati a carburazione o combustione, nonché commi 4 e 5, in quanto prodotti sottoposti ad accisa ai sensi delle medesime disposizioni dei commi da ultimo richiamati), mentre per gli impianti di deposito commerciale la qualifica di deposito fiscale deve essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico.

Si precisa quindi che l'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di licenza.

Per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi di GPL e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi,

l'autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale può essere rilasciata laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

Qualora non ricorrano i livelli minimi di capacità sopra indicati (400 mc e 10.000 mc) si prevede che l'autorizzazione in regime di deposito fiscale possa essere comunque rilasciata qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: - a) effettuazione di forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso paesi UE o extra UE in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio; b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

I commi da 6 a 12 del nuovo articolo 23, riguardano l'introduzione di cause più severe di impedimento al rilascio dell'autorizzazione (in correlazione a condanne penali, alla sottoposizione a procedure concorsuali, a violazioni gravi e ripetute di disposizioni in materia di accise), la previsione di cause di sospensione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, la disciplina dei casi che determinano il diniego, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e della licenza.

Si prevede inoltre per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, la possibilità per l'Agenzia delle dogane di prescrivere l'installazione di strumenti ed apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; L'Amministrazione può inoltre adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

Per gli impianti dotati di un idoneo sistema informativo di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa verificare le liquidazioni dell'imposta attraverso l'accesso autonomo e diretto ai dati pertinenti, rilevati dal sistema informativo.

Sono quindi indicati i prodotti che possono essere detenuti nei recinti dei depositi fiscali e sono dettate norme per quei prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale.

Si conferma infine che le norme in commento non trovano applicazione per il gas naturale, per il carbone, lignite e coke.

Il comma 536 dispone in ordine alla decorrenza degli effetti delle nuove norme di cui al comma 4 del riscritto articolo 23. Si prevede infatti che per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale le norme che prevedono criteri più stringenti per il riconoscimento di deposito fiscale agli impianti di portata inferiore a 400 metri cubi di GPL ed a 10000 metri cubi di altro prodotto energetico avranno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio (e quindi dall'anno 2020).

**La RT** afferma che le disposizioni in commento potranno comportare, a regime, a parità di altre variabili esogene, un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui. In particolare rappresenta che nel 2015, le entrate erariali derivanti dalle immissioni in consumo di prodotti petroliferi sono state di euro 25.752.063.577,42, di cui euro 5.015.485.314,03 dagli impianti di produzione e, per i restanti euro 20.736.578.263,39 dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale; Inoltre ipotizza che dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per quest'ultimi depositi potrà derivare un efficientamento della logistica fiscale cautelativamente stimato nell'ordine del 5 per mille. In relazione al comma 536, la RT evidenzia che nella disposizione è differita l'efficacia delle norme di cui al comma 4 del novellato articolo 23 del TU accise.

**Al riguardo**, si rappresenta che la RT non fornisce indicazione del processo logico-matematico né dà conto degli elementi informativi di supporto del calcolo, che hanno condotto a formulare la previsione di un recupero di gettito dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, dell'ordine del 5 per mille, pari a 105 mln di euro su base annua ed a regime. Analogamente a quanto osservato a commento del comma 535, lettere da *a)* a *d)*, anche se le disposizioni in commento appaiono suscettibili di dar luogo ad un recupero di gettito, tuttavia, in considerazione di quanto previsto nella legge di contabilità all'art. 10-*bis* 1 ed in ottica prudenziale, tali maggior entrate non andrebbero apprezzate *ex ante* a copertura di oneri, considerati anche i profili di incertezza che connotano la stima, almeno per la determinazione del *quantum* atteso. Nel caso di specie poi una delle misure introdotte (quella relativa ai criteri più stringenti per il riconoscimento di deposito fiscale per gli impianti di portata inferiore a 400 metri cubi di GPL e a 10000 metri cubi di altro prodotto energetico) troverà applicazione solo a partire dal 2020 laddove il recupero di gettito, riferito peraltro al complesso delle previsioni, è stato contabilizzato già a partire dal 2017.

Si ricorda che, dal punto di vista metodologico, ai sensi della legge di contabilità (art. 10-*bis*.1) il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da allegare alla nota di aggiornamento, è chiamato ad evidenziare, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, a tal fine avvalendosi delle risultanze della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva che, tra l'altro, valuta specificatamente i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo (art. 10-*bis*. 1, comma 4, lett. *e*). Si ricorda inoltre che, sempre in base all'articolo 10-*bis*.1 citato, le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera *e*), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

Si tratta di un quadro normativo che consente l'utilizzo del recupero di gettito attribuibile alle azioni di contrasto all'evasione ed alla maggiore propensione all'adempimento da parte del contribuente, soltanto all'esito di una attenta analisi *ex post*, ed a condizione che i maggiori incassi rivenienti possano essere considerati di carattere strutturale (ossia ascrivibili su base permanente). Ricorrendo tali condizioni la norma ne consente l'utilizzabilità - purché al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo - ed al tempo stesso ne indica la destinazione (incremento della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale).

## **Commi 537-541 (Lotteria associata all'emissione di scontrini)**

Le norme (commi da 537 a 539) per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, dettano disposizioni circa il contenuto di scontrini e ricevute fiscali prevedendo che, su richiesta del cliente da formularsi non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, gli stessi rechino l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente. Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adeguamento dei decreti che disciplinano il contenuto di predetti documenti. La novità è da porsi in stretto collegamento con quanto previsto dai commi successivi (540 e 541) con i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, si prevede che i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi - non in relazione all'esercizio di attività d'impresa, arte o professione - presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione con specifiche modalità<sup>330</sup>. La partecipazione all'estrazione a sorte è consentita anche con riferimento ad acquisti di beni e servizi effettuati non nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, documentati con fattura a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia dell'entrate ai sensi dell'art. 21 del D.L. 78/2010.

**La RT**, in relazione ai commi da 537 a 539, dopo averne illustrato il contenuto, riferisce che l'introduzione di taluni elementi aggiuntivi nel contenuto degli scontrini fiscali e delle ricevute fiscali non determina effetti sul gettito. Con riferimento alle altre disposizioni in commento vi associa effetti di stimolo alla *compliance* e, conseguentemente, possibili effetti incrementali di gettito derivanti dall'emersione, essendo la nuova lotteria associata all'emissione di scontrini, ricevute e fatture, in relazione ad operazioni in precedenza sconosciute al fisco. Ciò anche in considerazione della recente esperienza portoghese, nella quale all'istituzione, nel 2014, di un'analogha lotteria è stata associato nel primo anno un incremento del gettito dichiarato dell'8,7 per cento. La RT provvede quindi ad abbattere tale percentuale per depurare l'incremento da altri fattori, quali il ciclo economico ed incentivi economici introdotti come il rimborso parziale dell'IVA pagata dai consumatori finali. Stima quindi nel 3,5% l'effetto di recupero di gettito imputabile direttamente alla lotteria.

Da informazioni tratte dal quadro VT della dichiarazione IVA (anno di imposta 2013)<sup>331</sup>, giunge a rappresentare come segue i dati dell'IVA corrispondente a tali cessioni disaggregata per settori di attività economica.

---

<sup>330</sup> Indicate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015.

<sup>331</sup> Nel quadro i contribuenti indicano l'ammontare delle loro cessioni imponibili effettuate ai consumatori finali.

**Tabella 1. IVA sulle cessioni a consumatore finale. Fonte quadro VT della dichiarazione IVA, anno d'imposta 2013 (dati in milioni di euro)**

Agricoltura	452
Estrazione	527
Attività manifatturiere	3.219
Energia e acqua	4.217
Costruzioni	3.805
45.1 Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli 45.2+45.3+45.4 Manutenzione, riparazione, commercio ingrosso e dettaglio di parti e accessori autoveicoli e motocicli	4.884
46 Commercio ingrosso escluso autoveicoli e motocicli	3.581
47.11.10 Ipermercati e 47.11.20 Supermercati	14.863
Da 47.11.3 a 47.99.2 Altro commercio al dettaglio	14.591
Trasporto e attività di supporto; magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere	5.144
55 Attività di alloggio	1.399
56.1+56.2 Ristoranti e attività di ristorazione mobile; catering e altre attività di ristorazione	2.274
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina	1.205
93.2 Attività ricreative e di divertimento	247
96 Altre attività di servizi per la persona	1.277
Restante parte attività di servizi da J ad U	6.271
Totale	67.955

Dalla tabella 1 si ricava che il totale dell'IVA derivante dagli scambi B2C<sup>332</sup> ammonta a 67.955 milioni di euro di cui 14.863 sono dovuti a transazioni effettuate da supermercati ed ipermercati. In relazione ad essi la RT ritiene presumibile ipotizzare che l'introduzione della lotteria non porterà alcun beneficio incrementale sul gettito per tali attività, in quanto l'emissione degli scontrini già avviene sempre per finalità di controllo interno. Ritiene poi che dal calcolo dei benefici dovrebbero essere anche esclusi i dati delle *utilities*, dei trasporti e delle comunicazioni, con valori rispettivamente pari a 4.217 e 5.144, perché anche in questo caso l'eventuale introduzione della lotteria non comporterebbe alcun cambiamento nel comportamento dei consumatori. Afferma peraltro che l'esclusione dal calcolo dei benefici non implica automaticamente che tali settori debbano essere esclusi dalla partecipazione alla lotteria. Nel caso della grande distribuzione, ad esempio, occorrerebbe

<sup>332</sup> Business to consumer: relazione che un'impresa detiene con i clienti consumatori finali.

considerare anche lo stimolo concorrenziale, esercitato sugli altri esercenti, che potrebbe essere indotto dalla loro adesione al progetto.

Sottraendo dal totale gli importi corrispondenti ai settori sopra elencati, considera nel calcolo l'importo di 43.731 milioni di euro. Ipotizzando in ottica prudenziale che, nel primo anno di applicazione, al progetto aderisca solo il 5% del mercato potenziale, il dato di 43.731 milioni si riduce a 2.187 milioni. Se a quest'ultimo dato si applica il tasso di incremento registrato in Portogallo, ovvero il 3,5%, il gettito incrementale atteso si attesterebbe su 77 milioni di euro a decorrere dal 2018.

La RT tuttavia, tenuto conto che, allo stato, non è possibile stimare il numero e l'importo dei premi della prevista lotteria – il cui importo dovrebbe comunque essere considerato ai fini della valutazione dell'effetto finanziario netto derivante dalla misura – dell'unicità dell'esperienza portoghese e, pertanto, della limitata predittività che si può attribuire a tale unico precedente diretto, benché si ritenga che alle disposizioni possano essere ascritti, a decorrere dal 2018, positivi effetti di gettito, prudenzialmente ritiene opportuno non stimare alcun effetto finanziario dall'introduzione della misura.

**Al riguardo**, poiché si condivide l'impostazione prudenziale seguita in RT di non contabilizzare alcun effetto finanziario positivo ascrivibile alla misura in esame, non si hanno osservazioni da formulare sotto tale specifico profilo. Si rappresenta tuttavia che a partire dal 2018 ed in relazione alla prevista lotteria, dalla norma in commento potranno derivare oneri certi relativi al pagamento dei premi ed alla gestione del sistema di gioco in relazione ai quali la RT si limita a prefigurare la futura considerazione ai fini della valutazione dell'effetto finanziario netto derivante dalla misura, senza operare alcuna quantificazione in merito non disponendo allo stato di dati su numeri ed importo dei premi<sup>333</sup>. Quanto alle norme di cui ai commi in esame, diversamente da quanto previsto per la lotteria sperimentale di cui al comma 542<sup>334</sup>, le stesse non recano alcuna clausola di neutralità finanziaria e tuttavia prefigurano come certo l'avvio, a partire dal 2018 della predetta lotteria.

Sul punto si ritiene necessaria l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria specificamente riferita ai commi 540 e 541, ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge di contabilità, con il conseguente adeguamento/integrazione della RT ai sensi di quanto previsto nella citata disposizione<sup>335</sup> oppure la stima e la indicazione di oneri associati alla

---

<sup>333</sup> Inoltre la RT, nel far riferimento "all'effetto finanziario netto derivante dalla misura", parrebbe prefigurare nell'ambito di tale valutazione futura una contabilizzazione *ex ante* delle entrate stimabili in termini di recupero di gettito derivante dalla lotteria. Tuttavia si richiama l'attenzione sin d'ora su quanto previsto dall'art. 10-*bis*.1 della legge di contabilità che in relazione alle misure di contrasto all'evasione/miglioramento della *compliance*, quale può intendersi anche l'introduzione della lotteria in esame, prescrive che la contabilizzazione (eventuale) delle entrate rivenienti da tali azioni, all'esito di un complesso ed articolato procedimento di stima, possa aver luogo soltanto *ex post* e con una precisa destinazione (fondo per la riduzione della pressione fiscale).

<sup>334</sup> Si ricorda che il comma 542, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540 in commento, attua la lotteria nazionale in via sperimentale - senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato - limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati dai contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione) mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

<sup>335</sup> Si ricorda che la legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausola di neutralità finanziaria, prescrive che la relazione tecnica riporti la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi



lotteria a regime (oneri che, tenuto conto di quanto rappresentato in RT in ordine agli stessi, potrebbero essere considerati con l'introduzione di un tetto massimo di spesa, se del caso da rivedere quando le necessarie informazioni sulla lotteria (premi, numeri costi) risulteranno disponibili all'Amministrazione finanziaria) ovvero la previsione del rinvio ad altra disposizione di legge da emanarsi prima dell'avvio della lotteria, recante la copertura dei relativi oneri<sup>336</sup>.

L'introduzione della lotteria nazionale (quella a regime) di cui ai commi 540 e 541 richiede la predisposizione di una disciplina attuativa. Le citate norme non forniscono indicazioni in proposito. In merito andrebbe chiarito se il DM attuativo (recante la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, entità e numero di premi messi a disposizione e quant'altro necessario per l'attuazione della lotteria) previsto al comma 544 che, considerati i tempi previsti per la sua adozione, possa anche costituire la fonte delle necessarie norme attuative della lotteria nazionale a regime<sup>337</sup>.

In ogni caso, anche in presenza di una clausola di invarianza, poiché dalle lotterie (sperimentale ed a regime) deriveranno in modo certo oneri finanziari al momento non quantificati e contabilizzati in RT, andrebbe valutata l'opportunità di integrare l'articolato prevedendo che lo schema di DM, corredato di RT, sia sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, anche per la valutazione dei profili finanziari.

Quanto agli eventuali costi che potranno/dovranno essere sostenuti (per adeguamento dei supporti - *hardware* e *software* di emissioni di scontrini e ricevute fiscali o per l'invio telematico) dagli operatori in relazione alle novità in commento andrebbe considerato l'impatto di tali spese nell'ambito del risultato di gestione e quindi della determinazione del reddito degli esercenti.

Andrebbe inoltre riscontrato se i nuovi compiti richiesti all'Amministrazione finanziaria dalle disposizioni in esame possano essere svolti adeguatamente nell'ambito delle dotazioni organiche strumentali e finanziarie esistenti<sup>338</sup>.

### **Commi 542-544**

#### **(Ulteriori disposizioni relative alla lotteria abbinata agli scontrini)**

Il comma 542, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, incrementa del 20% la probabilità di vincita dei premi della lotteria abbinata agli scontrini di cui al comma 540, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Il comma 543 dispone che, nelle more dell'attuazione del comma 540, a decorrere dal 1° marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione,

---

idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

<sup>336</sup> In analogia a quanto previsto dalla legge di contabilità in relazione agli oneri associati alle leggi delega (cfr. art. 17, comma 2).

<sup>337</sup> Il tenore letterale della norma (comma 544), facendo un generico riferimento alla "lotteria" non limita a quella sperimentale l'ambito applicativo del DM attuativo. Di contro, l'indicazione circa i tempi di adozione e la collocazione della norma nell'articolato parrebbe limitare detto ambito alla sola lotteria sperimentale.

<sup>338</sup> La richiesta è riferibile anche alle disposizioni di cui ai commi seguenti in materia di lotteria sperimentale.

effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Il comma 544 demanda ad apposito decreto ministeriale l'emanazione di un regolamento contenente le modalità per l'attuazione della lotteria, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.

**La RT** afferma che, benché le disposizioni siano in grado di stimolare, attraverso la convenienza dei clienti a richiedere l'emissione dei documenti fiscali, una maggior *compliance* fiscale degli esercenti, alle disposizioni non si ascrivono effetti positivi di gettito. Si reputa, in ogni caso, che l'entità e il numero dei premi previsti per i giocatori saranno stabiliti dal decreto ministeriale secondo un indirizzo coerente con la clausola di invarianza di cui al comma 543 e che non vi saranno, pertanto, effetti negativi a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, analogamente alle osservazioni formulate in relazione al comma 540, andrebbe confermato che l'amministrazione sia in grado di svolgere i compiti ad essa attribuiti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento all'attribuzione dell'incremento del 20 per cento della probabilità di vincita alle transazioni con carte di debito e di credito.

In relazione all'istituzione sperimentale per il 2017 della lotteria per gli acquisiti mediante carte di debito e di credito, sebbene sia stata apposta una clausola di invarianza, si ricorda che ai sensi dell'articolo 16, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, la RT dovrebbe essere corredata dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, attraverso l'indicazione delle risorse già esistenti nel bilancio, utilizzabili per le finalità indicate.

### **Commi 545-546 (Vendita biglietti di spettacoli)**

Il comma 545 dispone che la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Il comma 546 demanda ad apposito decreto ministeriale l'adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.

**La RT** sottolinea che la disposizione è volta a contrastare il fenomeno del c.d. *secondary ticketing*, ossia il collocamento di biglietti per manifestazioni di spettacolo acquistati *on-line* in maniera massiva da apposite piattaforme e successivamente da queste rivenduti a prezzi

molto superiori rispetto al prezzo esposto sul biglietto. La pratica determina forti danni a carico dell'Erario per mancata corresponsione di maggiori imposte, a carico dei consumatori/utenti penalizzati dal ricarico sul prezzo e a carico degli autori/editori e degli artisti interpreti o esecutori per mancata corresponsione dei relativi diritti.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'AGCOM e le altre autorità coinvolte nei controlli svolgeranno i relativi compiti con le risorse umane e finanziarie già disponibili.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che sembra condivisibile l'assunto che le strutture amministrative competenti possano svolgere le loro funzioni di controllo avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili.

### **Commi 547-553**

(Imposta sul reddito d'impresa e razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica)

I commi 547 e 548, novellando in più parti il TUIR 917/1986, recano la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (**IRI**) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Con l'inserimento del nuovo articolo 55-*bis* del TUIR si disciplina la nuova IRI la quale prevede che il reddito d'impresa dei citati imprenditori, che adottano il regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (IRES) dall'articolo 77 del TUIR che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24%<sup>339</sup>.

In deroga al vigente regime fiscale<sup>340</sup> delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, si prevede che le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative all'IRI siano computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Qualora gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell'IRI siano prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone verrà applicata la tassazione ordinaria.

L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. L'opzione esclude l'applicazione del regime di imputazione del reddito per trasparenza<sup>341</sup> di cui all'articolo 5 del TUIR. La disciplina dell'IRI viene estesa anche alle società a ristretta base proprietaria<sup>342</sup>. I soggetti che optano per il regime dell'IRI continueranno a calcolare il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali secondo le vigenti normative, senza quindi tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.

I commi da 549 a 553 modificano la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica<sup>343</sup> (**ACE**), introdotta con l'articolo 1 del decreto legge 201/2011 per razionalizzarne l'ambito applicativo e per

<sup>339</sup> Articolo 1, comma 61 della L. 28/12/2015, n. 208.

<sup>340</sup> Articolo 8, comma 3 del TUIR che prevede la riportabilità delle perdite per non oltre 5 esercizi.

<sup>341</sup> Ai sensi dell'articolo 5 del TUIR le società di persone sono tassate per trasparenza, il che implica che il reddito della società è imputato a ciascun socio (e quindi tassato in capo ad esso), indipendentemente dalla sua percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

<sup>342</sup> Novellando l'articolo 116 del TUIR.

<sup>343</sup> Con l'articolo 1 del D.L. 201/2011 è stato introdotto, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un trattamento fiscale agevolato (ACE: aiuto alla crescita economica) alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato introduce una deduzione dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in

garantirne l'applicazione, con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che adottano il regime IRI.

Si elimina la disposizione che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (a decorrere dal settimo periodo di imposta) sia determinata l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale<sup>344</sup> del nuovo capitale<sup>345</sup>; quindi si abroga la disposizione<sup>346</sup> che disciplina il c.d regime di super ACE rivolto alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione della Commissione europea. Con la sostituzione del comma 3 del D.L. 201/2011 si stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell'ACE viene stabilita nella misura del 2,7 per cento; vengono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l'aliquota si riduce al 2,3%. Si aggiunge poi il comma 6-bis al D.L. 201/2011 con cui si dispone, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non abbia effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Viene prevista<sup>347</sup> l'estensione della disciplina, mediante applicazione automatica dell'ACE, alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente. Nei casi di trasferimento aziendale, la limitazione del riporto delle perdite (in virtù della quale si esclude il riporto qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed entro due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento, si modifichi l'attività effettivamente esercitata) si estende anche alle eccedenze di interessi indeducibili (oggetto di riporto in avanti<sup>348</sup>) nonché alle eccedenze del rendimento nozionale, posto a base del calcolo della deduzione dal reddito, a titolo di ACE. Nelle situazioni di crisi di impresa si prevede che, oltre alle perdite pregresse e di periodo agli interessi passivi, anche le eccedenze ACE riportabili in avanti non costituiscono sopravvenienze attive. Sempre al fine del coordinamento della legislazione vigente con le nuove disposizioni in materia di ACE, si modifica il regime della portabilità delle perdite in caso di operazioni straordinarie<sup>349</sup> di società sia nazionali<sup>350</sup> sia estere.

Per le norme in esame, in deroga allo statuto del contribuente, è disposta l'applicazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.

Si dispone poi che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 rileva come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell'ACE).

---

contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio. Per gli esercizi 2011/2013 il rendimento nozionale è fissato al 3%; per potenziare gli effetti della deduzione ACE l'articolo 1, commi 137 e 138 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un innalzamento del rendimento portandolo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 al 4%, per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 al 4,5% e per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 al 4,75%.

<sup>344</sup> Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si calcola applicando l'aliquota prevista alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

<sup>345</sup> Sostituzione del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 201/2011.

<sup>346</sup> Articolo 1, comma 2-bis del D.L. 201/2011.

<sup>347</sup> Mediante sostituzione del comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 201/2011.

<sup>348</sup> Ai sensi del comma 4 dell'articolo 96 del TUIR.

<sup>349</sup> Ci si riferisce ai casi di fusione, scissione, conferimenti di attivo e scambi di azioni.

<sup>350</sup> Per le società risultanti dalle operazioni straordinarie la possibilità di utilizzo delle perdite conseguite negli esercizi precedenti delle società partecipanti alle operazioni è limitata ad un importo pari al minore tra il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale e il patrimonio risultante dall'ultimo bilancio diminuito dei conferimenti o versamenti dei soci effettuati negli ultimi 24 mesi.

Per le modalità di calcolo dell’acconto IRES per l’anno d’imposta 2017, si stabilisce che viene considerata quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative in materia di ACE.

**La RT** considera separatamente gli effetti riferiti all’introduzione del regime IRI e quelli relativi alle modifiche alla disciplina ACE. Tuttavia, nella quantificazione del regime IRI sono considerate anche le modifiche ACE ove rilevanti.

### IRI

Si rappresenta che in questa sede verranno indicati i principali aspetti della procedura adottata dalla RT evidenziando che essa dapprima illustra dettagliatamente le variabili poste a base della stima, che costruisce utilizzando la metodologia della micro-simulazione e successivamente espone i risultati di tipo quantitativo. Si rappresenta inoltre che la scelta e l’utilizzo delle variabili che la RT espone sono le medesime per le società di persone e per le persone fisiche, salvo le necessarie modifiche per tener conto delle specificità relative alle diverse tipologie di contribuenti. In via generale la stima si è basata sulle seguenti informazioni:

- utilizzo delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2015 società di persone e persone fisiche selezionando tutti i contribuenti in contabilità ordinaria e evidenziando i dati relativi ai ricavi, alla ACE, al patrimonio netto, ai titoli non partecipativi, all’utile di esercizio e al reddito di specie;
- definizione dei compensi che concorrono al reddito complessivo dei soci, dell’imprenditore o dei suoi familiari come reddito di impresa;
- calcolo dell’IRPEF a legislazione vigente sui contribuenti potenzialmente interessati dalle disposizioni, stima dell’IRI (al netto degli eventuali prelievi di utili a titolo di compenso per i soci o per l’imprenditore) a legislazione proposta, calcolo dell’IRPEF così come risulterebbe dall’applicazione della legislazione proposta, definizione quindi della conseguente variazione di gettito delle imposte dirette e dell’eventuale aggravio o risparmio complessivo in capo ad ogni contribuente, considerando anche gli effetti indiretti sulla determinazione del credito di imposta ai fini IRAP<sup>351</sup>;
- ipotizza che i contribuenti prelevino e facciano concorrere al proprio reddito complessivo un ammontare non superiore al minore importo tra l’utile civilistico ed il reddito d’impresa; tali compensi attribuiti saranno quindi dedotti dal reddito calcolato ai fini IRI<sup>352</sup>;
- prevede che ogni contribuente assuma un comportamento “fiscalmente razionale” che lo induca quindi a prelevare compensi a suo favore (per rientrare nei parametri del nuovo redditometro<sup>353</sup>) in misura non inferiore ad un importo

<sup>351</sup> Articolo 1, comma 21, della legge di Stabilità per il 2015.

<sup>352</sup> A tal fine la RT specifica che in capo ad ogni soggetto ha proceduto: a ricalcolare il nuovo reddito di specie; a ricalcolare l’eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti; a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta; a ricalcolare il reddito imponibile; a ricalcolare l’imposta lorda; a rideterminare le detrazioni spettanti; a ricalcolare l’imposta netta a legislazione proposta.

<sup>353</sup> Di cui all’articolo 38, Commi da 4 a 7 del DPR 600/1973.

specificatamente calcolato per categoria economica che tenga conto dell'utile di esercizio rilevato dall'impresa. Calcola quindi in capo ad ogni impresa un indicatore denominato "grado di autonomia finanziaria" basato sul rapporto tra patrimonio netto e totale del passivo: se tale indicatore è inferiore a 0,33 l'impresa presenta bassa autonomia finanziaria<sup>354</sup> ed in tal caso quindi ipotizza che il soggetto trasferisca solo una minima parte del reddito prodotto a suo favore<sup>355</sup>, lasciando la rimanente parte in azienda a titolo di autofinanziamento. In caso di maggiore autonomia finanziaria ipotizza che la parte di reddito destinata all'imprenditore o ai soci sia superiore, rispetto all'ipotesi precedente, solo se più conveniente; quindi la stima è stata condotta simulando in capo ad ogni singolo contribuente la quantità di prelievo più conveniente<sup>356</sup> valutando la concorrenza dell'importo considerato al reddito complessivo dell'imprenditore o dei soci (con conseguente maggior gettito IRPEF a titolo personale) a fronte della contestuale deducibilità dal reddito di impresa (risparmio dell'aliquota IRI del 24%). Stima inoltre il differenziale di imposta a titolo di addizionali regionale e comunale in capo ad ogni singolo soggetto. Con stretto riferimento al caso in cui il socio di una società di persone sia una società di capitali o un ente non commerciale procede a quantificare in capo ad ogni singolo soggetto gli effetti sull'IRES;

- valutazione degli effetti in capo ad ogni singolo contribuente delle modifiche apportate in materia di ACE; in particolare stima: il risparmio d'imposta attribuibile alla quota di reddito ACE dichiarata, la nuova ACE secondo le regole IRES e l'imposta separata al 24% relativa al nuovo reddito calcolato a fini IRI. Sinteticamente si espone il procedimento: ricalcola a legislazione vigente il rendimento nozionale ACE spettante in base alla nuove aliquote di rendimento previste nel comma 550 del presente disegno di legge e calcola quindi in capo a ciascun socio o imprenditore anche il risparmio IRPEF derivante dall'applicazione della progressività per scaglioni; ricalcola il medesimo reddito ACE a legislazione proposta e calcola il risparmio di imposta conseguibile per effetto della deduzione del reddito ACE dal reddito di impresa (imponibile IRI), che però, a differenza di quanto stimato per la legislazione vigente, rappresenta un valore determinato proporzionalmente in quanto l'aliquota IRI è fissa al 24%. Quindi, considerando anche l'ammontare dei compensi non prelevati che comunque rilevano ai fini dell'ACE (in qualità di variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente), determina l'imposta IRI dovuta a legislazione proposta che si ottiene applicando l'aliquota proporzionale del 24% sul nuovo reddito di specie al netto dell'ACE ricalcolata secondo le disposizioni a legislazione proposta<sup>357</sup>;

---

<sup>354</sup> Potendosi quindi definire sottocapitalizzata.

<sup>355</sup> Pari al valore minimo credibile per il redditometro.

<sup>356</sup> Come differenziale tra gettito a legislazione proposta (IRPEF netta + IRI) e gettito a legislazione vigente (IRPEF netta).

<sup>357</sup> Che, si ripete, hanno modificato l'aliquota del rendimento nozionale che, applicata all'incremento del patrimonio netto permette di determinare il reddito a fini ACE.

- ridetermina la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP<sup>358</sup> in conseguenza del cambio di modalità di determinazione dello stesso che a legislazione vigente veniva quantificato in ragione dell'imposizione personale IRPEF a scaglioni, ed ora, per la quota di adesione all'IRI, con l'aliquota proporzionale del 24%<sup>359</sup>.

Oltre ai principi generali su esposti, la RT tiene conto anche di altre caratteristiche proprie della tipologia dei contribuenti:

- per le società di persone ricava il patrimonio netto al 31 dicembre 2010<sup>360</sup> utilizzando le dichiarazioni dei redditi UNICO 2011; in capo ad ogni singola società di persone, al fine di ottenere il valore stimato a titolo di IRI, considera gli utili prelevati, le singole imposte sui redditi (IRPEF o IRES a legislazione vigente e proposta) e le addizionali regionale e comunale in capo ad ogni socio della società.
- Per le persone fisiche esclude tutti i soggetti che si stima aderiranno al nuovo regime forfetario<sup>361</sup> (si tratta sostanzialmente di imprenditori individuali di minori dimensioni in regime di contabilità ordinaria per opzione); nel caso di quote imputate all'azienda coniugale o ad impresa familiare procede ad una stima puntuale in capo ad ogni imprenditore e pro-quota per i familiari.

Rammenta inoltre che il regime in esame è opzionale per i contribuenti in contabilità ordinaria e quindi, in via prudenziale, assume che non vi aderiranno i contribuenti in contabilità ordinaria che rileverebbero un aggravio di imposizione nel passaggio al nuovo regime.

Espone quindi i risultati ottenuti per il primo anno di applicazione, distinti per tipologia di contribuente.

#### Società di persone

- Platea:
  - o imprese in forma associata potenzialmente interessate alla normativa in esame: quasi 280.000 unità; di queste stima che esercitino l'opzione per l'applicazione dell'IRI oltre 184.000 unità;
- Reddito società:
  - o delle imprese di cui ipotizza l'adesione al regime dell'IRI (184.000 unità), solo 161.00 unità presentano un reddito positivo di circa 11,4 mld di euro, mentre le restanti 23.000 unità dichiarano un reddito negativo di circa 0,88 mld di euro;
- ACE:

<sup>358</sup> L'articolo 19 del D.L. 91/2014 ha previsto la possibilità, per tutti i beneficiari del regime ACE, di optare per la fruizione di un credito di imposta, da utilizzare in diminuzione dell'IRAP, commisurato alla parte eccedente il rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, da fruirsi in cinque rate annuali di pari importo.

<sup>359</sup> Tale ricalcolo determina delle differenze rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria al citato D.L. 91/2014.

<sup>360</sup> Elemento fondamentale per il calcolo dell'incremento del patrimonio netto ai fini dell'ACE.

<sup>361</sup> Di cui all'articolo 1, commi 44 -79 della legge di stabilità per il 2015, come modificato dall'articolo 1, commi da 111 a 113 della legge di stabilità per il 2016.

- il reddito ACE a legislazione vigente interessa quasi 30.000 soggetti per un valore complessivo di 115 mln di euro mentre a legislazione proposta risultano interessati quasi 29.000 soggetti per un valore di circa 105 mln di euro;
- Reddito dei soci:
  - a legislazione vigente, la RT stima che i soci dichiarino IRPEF + addizionali dovute sui redditi per un ammontare di oltre 6 miliardi (attribuibili a circa 184.000 imprese);
  - a legislazione proposta, la RT stima che siano prelevati utili/compensi per quasi 6,2 miliardi di euro a carico di oltre 150.000 imprese. In tale ipotesi di applicazione della legislazione proposta, le imposte che gravano sui soci a titolo di IRPEF ed addizionali ammontano a circa 4,09 mld di euro attribuibili a circa 183.000 imprese
- IRI:
  - la RT stima un ammontare di IRI, dovuta da quasi 151.000 imprese, per circa 1,23 miliardi di euro, che deriva da un imponibile di circa 5,1 mld a cui applica l'aliquota del 24%.
- Credito d'imposta:
  - La RT stima una variazione del credito d'imposta, da ripartire in 5 anni, di quasi 1,7 milioni di euro.

In base a quanto esposto la RT stima una perdita di gettito di circa 761 mln di euro che rappresenta, per quasi 184 mila società di persone, un risparmio di imposta di pari ammontare.

### Persone fisiche

- Platea:
  - le imprese in forma associata potenzialmente interessate all'applicazione dell'IRI sono quasi 147.000 unità<sup>362</sup>; di queste stima che esercitino l'opzione quasi 96.000 unità;
- Reddito società:
  - delle suddette imprese interessate all'opzione, quasi 91.000 unità dichiarano, a legislazione vigente, un reddito positivo (al lordo dell'ACE) pari a circa 5,41 mld di euro mentre circa 5.000 unità dichiarano un reddito negativo per quasi 0,2 mld di euro;
- ACE:
  - il reddito ACE a legislazione vigente interessa quasi 12.000 soggetti per un valore complessivo di 31 milioni di euro; a legislazione proposta risultano interessati comunque 12.000 soggetti per un valore di circa 28 milioni;
- Reddito degli imprenditori o collaboratori familiari:

---

<sup>362</sup> Non sono state considerate circa 8.000 unità in quanto rientranti nel nuovo regime dei minimi.



- a legislazione vigente, la RT stima che gli imprenditori/collaboratori dichiarino IRPEF + addizionali per un ammontare di oltre 1,79 mld di euro attribuibili a circa 95.000 imprese;
- a legislazione proposta, la RT stima che siano prelevati utili/compensi per quasi 2,52 mld di euro a carico di oltre 88.000 imprese. In questa ipotesi le imposte degli imprenditori/collaboratori, stimati in circa 92.000 unità, ammontano a circa 0,652 mld di euro a titolo di IRPEF ed addizionali;
- IRI:
  - la RT stima che l'IRI sia dovuta da quasi 84.000 imprese che, presentando un imponibile di circa 2,86 mld di euro a cui applicare l'aliquota del 24%, verseranno a tale titolo circa 0,686 mld di euro.
- Credito d'imposta:
  - la RT stima una variazione del credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP pari a circa 0,7 mln di euro, da ripartire in 5 anni

In conseguenza di quanto esposto la RT stima una perdita di gettito di circa 451 mln di euro che rappresenta, per circa 96 mila imprese, un risparmio di imposta di pari ammontare.

Gli effetti di competenza e di cassa sono rappresentati dalle tabelle sottostanti.

(milioni di euro)

COMPETENZA (IRI)	2017	2018	Dal 2019
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito d'imposta	-2,3	-6,4	-11,0
<b>Totale</b>	<b>-1.212,1</b>	<b>-1.231,3</b>	<b>-1.255,8</b>

(milioni di euro)

CASSA (IRI)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss
IRI	0,0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	0,0	-5.121,4	-2.917,5	-	-	-	-
Addizionale regionale	0,0	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	0,0	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	0,0	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.986,6</b>	<b>-1.238,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>1.263,6</b>	<b>1.250,9</b>	<b>1.253,1</b>	<b>1.255,3</b>

### Modifiche alla disciplina ACE

La RT, dopo aver sinteticamente ricordato le modifiche alla vigente disciplina in materia di ACE, evidenzia che la stima è stata effettuata attraverso l'uso del modello previsionale microeconomico IRES, utilizzando la base dati provvisoria delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2015 e CNM2015<sup>363</sup>). Sottolinea che detto modello è aggiornato dal punto di vista

<sup>363</sup> Con tale acronimo ci si riferisce al modello di dichiarazione delle società che optano per il Consolidato fiscale Nazionale e Mondiale. Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Unico società di capitale (ai fini IRES).

normativo<sup>364</sup> e degli andamenti macroeconomici in quanto contiene tanto le analisi dei versamenti in autotassazione risultanti dal modello di versamento unificato (F24)<sup>365</sup>, quanto i dati stimati del PIL nominale indicato nel documento di economia e finanza 2016.

Per quanto attiene l'ACE tiene conto del potenziamento della deduzione disposto dall'articolo 1, commi 137 e 138 della L147/2013 che ha previsto un incremento del rendimento nozionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 portando rispettivamente al 4%, al 4,5% ed al 4,75%. Il valore del patrimonio netto è incrementato negli esercizi successivi in base all'andamento rilevato dal 2013 al 2014 e su di esso è stato applicato il rendimento nozionale vigente. Rileva l'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari per le imprese diverse da banche ed assicurazioni, al fine di stimarne il valore per il periodo di imposta 2016. Stima in capo a tutti i soggetti, applicando il meccanismo di progressività per scaglioni specifico dell'IRPEF, l'effetto del recupero di gettito conseguente alla riduzione del rendimento nozionale ACE modificato dalle disposizioni in esame nonché l'effetto finanziario derivante dal passaggio dall'intero patrimonio netto all'incremento rispetto al 2010. Le novelle sono coordinate con l'introduzione dell'IRI, come già visto in precedenza. Per la stima in capo alle persone giuridiche applica il nuovo incremento patrimoniale alle nuove aliquote ACE; osserva inoltre che si avranno effetti indiretti anche sulla addizionale bancaria e che tali risultati sono compresi nella variazione del gettito per il 2017. Infine con riferimento all'abrogazione della c.d. super ACE non ascrive effetti di gettito in quanto la normativa non è mai stata attuata; anche per le norme antielusive introdotte, che potrebbero generare un recupero di gettito, non ascrive effetti finanziari per motivi prudenziali e di difficoltà nella quantificazione.

Gli effetti complessivi di gettito, elaborati considerando il modello IRES nonché i dati delle dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche, sia in termini di competenza che di cassa vengono esplicitati nelle tabelle sottostanti.

*(milioni di euro)*

<b>Competenza</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Dal 2021</b>
IRES	177,9	1.244,5	1.150,1	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRPEF	263,6	350,7	346,8	346,8	346,8	346,8
<b>Totale</b>	<b>441,5</b>	<b>1.595,2</b>	<b>1.496,9</b>	<b>1.496,9</b>	<b>1.496,9</b>	<b>1.496,9</b>

*(milioni di euro)*

<b>Cassa (ACE)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Dal 2021</b>
IRES	0	1.244,5	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1
IRPEF	0	461,3	416,0	343,9	346,8	346,8
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1.706,0</b>	<b>1.527,0</b>	<b>1.423,2</b>	<b>1.496,9</b>	<b>1.496,9</b>

<sup>364</sup> Evidenzia in tal senso che sono inserite come legislazione vigente le variazioni normative successive all'anno 2014, che è l'anno relativo ai redditi presentati nelle citate dichiarazioni.

<sup>365</sup> Con riferimento a ciò la RT esplicita che ciò consente di aggiornare le stime in quanto servono per "portare avanti di un anno di imposta il reddito imponibile".

Gli effetti finanziari congiunti delle disposizioni riguardanti l'IRI e le modifiche ACE sono evidenziati nella tabella seguente.

Cassa (ACE + IRI)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss.
IRES	1.244,7	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRI	0,0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF + cred. imp.	461,3	-4.915,8	-2.770,2	-2.773,5	-2.775,6	-2.777,9	-2.780,1
<b>Totale</b>	<b>1.706,0</b>	<b>-459,6</b>	<b>185,1</b>	<b>233,3</b>	<b>246,0</b>	<b>243,7</b>	<b>241,5</b>

(In milioni di euro)

**Al riguardo**, con riferimento alla quantificazione della nuova imposta sul reddito di impresa – IRI, si evidenzia che la RT rappresenta chiaramente il procedimento di costruzione della stima, specialmente con riferimento alla esplicitazione di tutte le variabili qualitative che ne hanno consentito la definizione. Tuttavia, si rileva che rimane una esigenza di approfondimento in relazione ad alcune delle variabili quantitative riferibili alla valutazione presentata: la RT non esplicita l'aliquota marginale media stimabile, a legislazione vigente e a legislazione proposta, attribuibile alle persone fisiche (con riferimento alle società di persone e agli imprenditori individuali e loro collaboratori). La variabile in argomento assume importanza se si pensa che la scelta che i soggetti potenzialmente interessati dovranno fare sarà determinata dalla situazione più conveniente risultante dal confronto tra la propria aliquota marginale e quella proporzionale dell'IRI, pari al 24%. È infatti evidente che nell'eventualità si verificasse un'adesione maggiore alla nuova imposta sostitutiva, rispetto a quanto preventivato in RT, si determinerebbe un incremento del minor gettito per l'Erario.

Inoltre, una prima ricostruzione della stima evidenzia che la perdita di gettito per le società di persone dovrebbe essere pari a circa 680 mln di euro<sup>366</sup> a fronte degli stimati 761 mln di euro indicati in RT e ciò, a parità di condizioni, dovrebbe implicare una minore convenienza per le aziende all'opzione presentata. Sul punto si chiedono chiarimenti in quanto le variabili a base della quantificazione sono tra loro interconnesse ed una modifica dell'una potrebbe generare, in una analisi basata su una metodica dinamica come quella della microsimulazione, una variazione non prevedibile delle altre né nell'ammontare, né nel segno.

Peraltro, la metodologia della microsimulazione, se da un lato rappresenta la forma di analisi più attendibile dei nuovi regimi fiscali come quello qui proposto, dall'altro, offrendo una stima in capo ad ogni singolo soggetto socio, imprenditore o collaboratore, non considera le scelte che potrebbero farsi nell'ambito della compagine societaria le quali potrebbero presentarsi, almeno per una quota dei soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione, anche difformi da quelle che emergono dalla microsimulazione che evidenzia le sole opzioni in termini di convenienza economica personale e non anche di strategia fiscale aziendale di medio lungo periodo. Tale osservazione nasce dalla considerazione che

<sup>366</sup> Il dato in termini di competenza è stato così ricostruito: al minor gettito IRPEF pari a 1.910 mln di euro (6 mld – 4,09 mld = 1,91 mld) è stato sommato il minor gettito a titolo di credito di imposta per euro 1,7 mln di euro, ottenendo una perdita di gettito complessiva di 1.911,7 mln di euro a cui, sottraendo il recupero di gettito a titolo di IRI per 1.230 mln di euro si ottiene la stima della perdita di gettito netta pari a 681,7 mln di euro.

la RT, assumendo una stima degli effetti finanziari costante nel tempo, parrebbe non aver considerato né effetti incentivo<sup>367</sup>, né possibili effetti elusivi associabili alla norma.

Con riferimento alla stima degli effetti derivanti dalle modifiche alla disciplina dell'ACE si osserva che, a differenza di quanto fatto per l'IRI, la RT non esplicita i dati che consentirebbero di verificare la quantificazione; infatti nulla viene detto in ordine al valore del patrimonio attualmente assoggettato ad ACE, al numero dei soggetti che vi aderiscono, ai valori di confronto tra la normativa vigente e quella modificata.

Si osserva inoltre che le modifiche all'ACE hanno una capacità di recupero di gettito a regime pari a circa 1.496,9 mln di euro; ciò vuol dire che esse sono in grado di riassorbire quasi la metà della perdita di gettito, che era stata quantificata in sede di RT annessa al provvedimento istitutivo dell'ACE (il citato articolo 1, del D.L. 201/2011), pari a 3.393,195 mln di euro a decorrere dall'anno 2015. In mancanza di dati a consuntivo circa l'effettivo gettito dovuto alla disciplina agevolativa dell'ACE, si osserva che il regime stesso, in relazione alle differenti modifiche intercorse dalla sua istituzione, potrebbe perdere *appeal* per i contribuenti che nel giro di pochi anni vedono di fatto dimezzarsi gli effetti fiscali in termini di risparmio di imposte<sup>368</sup>.

Quindi, l'analisi degli effetti complessivi delle disposizioni in esame induce a prevedere, nella sostanza, un aggravio di imposta per i contribuenti, che potrebbe indurli a scegliere regimi fiscali nazionali o esteri più convenienti. Alla luce di tale analisi, sarebbe utile conoscere se la RT, nel processo di microsimulazione, abbia considerato variabili che permettano di prendere in considerazione possibili effetti in termini di elusione, che potrebbero di fatto non garantire il maggior gettito stimato, che peraltro viene considerato costante negli anni.

### **Commi 554-555 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)**

Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 2, comma 2, del D.L. 282/2002, riaprono i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati. Nello specifico è prorogato dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 la data di alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 30 giugno 2017 la decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo.

Il comma 555, a fini della determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, fissa tutte le aliquote applicabili all'8%<sup>369</sup>.

---

<sup>367</sup> Ad esempio di fronte ad una conclamata convenienza un soggetto che attualmente non ha optato per la contabilità ordinaria potrebbe farlo al fine di sfruttare il regime agevolato in esame.

<sup>368</sup> Gli stessi sono costretti a riconsiderare nel breve periodo le loro scelte in termini fiscali.

<sup>369</sup> La qual cosa risulta in conseguenza dell'elevazione all'8% delle due aliquote (4 % e 2%) previste al comma 2 dell'art. 5 della L. 448/2001, rispettivamente per le partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. c) del TUIR e partecipazioni non qualificate e dal raddoppio dell'aliquota prevista all'art. 7, comma 2 della citata legge n. 488, per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

**La RT** ricorda che la misura, introdotta con la legge n. 448/2001, è stata riproposta numerose volte e da ultimo con l'art. 1, commi 887 e 888, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016). In particolare, nell'ultima riproposizione, era stato previsto che il possesso dei terreni e delle partecipazioni rivalutabili doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2016 e che il versamento della prima o unica rata avrebbe dovuto aver luogo entro il 30 giugno 2016, con aliquote raddoppiate (8%).

La RT afferma che, in base ai dati dichiarativi Unico 2015 - società di persone e persone fisiche - ultimi disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola (disposto dalla Stabilità 2014) è stato molto vicino a quanto stimato: circa 197 milioni di euro nel 2015 e circa 127 milioni di euro nel 2016 e nel 2017. La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai dati dichiarativi che dal modello di versamento unificato F24, è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni piuttosto che dei terreni (nello specifico, circa 187 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni di euro del primo o unico versamento 2015).

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2016 (codici tributo 8055 e 8056), ancorché parziali in quanto comprensivi del primo o unico versamento da Stabilità 2016 a tutto agosto 2016 in aggiunta alla seconda rata da Stabilità 2015 e della terza ed ultima rata della proroga inserita nella Stabilità 2014, indicano un'adesione superiore a quanto stimato in sede di Stabilità 2016 stessa, la RT ipotizza, in via prudenziale, che l'ulteriore estensione temporale di un anno (1° gennaio 2016 – 1° gennaio 2017) del possesso equivalga, come gettito, a circa la metà di quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2016, gettito che già scontava l'unificazione delle aliquote all'8%.

La RT stima, pertanto, il gettito derivante dalla disposizione in esame, complessivamente in circa 320 milioni di euro nel 2017 e 160 milioni annui nel 2018 e nel 2019; dal 2020, per 6 anni, si stima una perdita di gettito di circa 53 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Indica gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame come segue:

	2017	2018	2019	Dal 2020 al 2025	Dal 2026
<b>Effetti finanziari</b>	+320	+160	+160	-53,3	0

In milioni di euro

**Al riguardo**, sarebbe opportuno poter disporre di dati e di informazioni che possano consentire di ripercorre agevolmente il procedimento logico-matematico che ha permesso di giungere alla quantificazione indicata. La RT, ad esempio, si limita infatti ad affermare che i nuovi dati disponibili (F24) “*indicano un'adesione superiore a quanto stimato in sede di Stabilità 2016*”, in relazione ai quali ipotizza un abbattimento al 50% in ottica prudenziale.

Dal raffronto tra la stima della misura per l'anno 2016 e quella attuale, si registrano in ogni caso in termini previsionali variazioni in aumento degli effetti finanziari imputabili alla misura (per il triennio interessato dalle rateizzazioni) rispetto a quanto stimato nella RT associata alla Legge di stabilità per l'anno 2016, come evidenziato nella tabella seguente (cassa).

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	Dal 2019	Dal 2020 al 2024	2025	Dal 2026
<b>Effetti finanziari L. stabilità 2016 (previsioni)</b>	+260	+130	+130	-33	-33	0	0
<b>Effetti finanziari DDL bilancio 2017 (previsioni)</b>	0	+ 320	+160	+160	-53,3	-53,3	0

Poiché i valori esposti in tabella ipotizzano un aumento degli incassi associati alla riproposizione della misura rispetto a quanto previsto in occasione del varo della legge di stabilità 2016, andrebbe considerato in ottica prudenziale con attenzione l'incidenza sugli incassi attesi di una possibile diminuzione dell'interesse del contribuente ad aderire alla misura<sup>370</sup> in esame che, nella configurazione proposta, si sostanzia in una riapertura dei termini ad aliquota invariata, senza agevolazioni.

La RT, considerando la metà di quanto già emerso per la legge di stabilità 2016, parrebbe aver tenuto conto in tal modo del profilo sopra evidenziato (minor *appeal* della misura).

Nel merito della quantificazione all'esame occorrerebbe tener conto dell'impatto che potrebbero avere sulla stima le scelte di quei soggetti che hanno già proceduto alla rivalutazione aderendo ad una delle riproposizioni della misura<sup>371</sup>, e che riterranno di procedere ad una nuova rideterminazione dei valori di acquisto, ricorrendone i presupposti di legge. In proposito, in relazione a quanto previsto alle lettere *ee*), *ff*) e *gg*) del D.L. 70/2011, è da considerare che tali contribuenti sarebbero tenuti a versare, se del caso, soltanto la differenza tra quanto dovuto per l'attuale misura e quanto già corrisposto in relazione alla precedente rideterminazione. Nel caso in cui invece si rideterminino al ribasso i valori (si tratta infatti di una opzione possibile), tali contribuenti potrebbero essere non tenuti a versare alcunché<sup>372</sup>. Si riportano in proposito alcuni chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria che danno conto di aspetti operativi della misura in esame. L'Agenzia delle entrate, ribadendo quanto già chiarito con la sua circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E, e riferendosi alla riproposizione della misura per l'anno 2016, ha affermato che "*il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative ed anche quando l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2016, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.*

*In alternativa allo scomputo dell'imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell'articolo 38 del*

<sup>370</sup> La rideterminazione dei valori è infatti opzionale.

<sup>371</sup> La misura è stata più volte riproposta negli anni più recenti, sia pure con varietà di aliquote applicabili per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. (Cfr. art. 1, comma 473 della L. n. 228/2012, art. 1, commi 156 e 157 della L. n. 147/2012, art. 1, commi 626 e 627 della L. 190/2014, art. 2, commi 887,888 della L. 208/2015).

<sup>372</sup> Ad esempio nei casi in cui quanto già versato superi il dovuto.

*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.*

*L'importo del rimborso, come noto, non può comunque essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata (cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).<sup>373</sup>*

In considerazione di quanto sopra rappresentato occorrerebbe chiarire se la RT abbia tenuto conto di tali soggetti (fornendo nel contempo dati su numeri e valori) operando una analisi distinta rispetto a quella riferita alla platea degli altri soggetti potenzialmente interessati alla rideterminazione dei valori<sup>374</sup>. Per il sottoinsieme considerato infatti il gettito atteso risente di quanto già versato e dell'opzione prescelta (rivalutazione - svalutazione) in ordine alla rideterminazione.

Infine, nell'ottica di consentire al Parlamento, sulla base di un quadro informativo adeguato, di poter valutare l'opzione normativa proposta nel DDL in esame (riproposizione della misura anche per l'anno 2017) sarebbe utile poter disporre di dati, a consuntivo in termini di competenza e cassa, riferiti sia alle maggiori entrate sia agli oneri registrati ed imputabili alle precedenti e più recenti riproposizioni della misura.

### **Commi 556-564 (Rivalutazione dei beni d'impresa)**

Le disposizioni in commento consentono alle società<sup>375</sup> che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita<sup>376</sup>.

È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d'imposta in corso alla data

---

<sup>373</sup> Agenzia delle Entrate - circolare 20/E del 18 maggio 2016 - Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti, p. 21 e ss.

<sup>374</sup> Ossia quelli che non hanno aderito a precedenti rivalutazioni e che si ipotizza possano farlo ora. Per essi infatti, il dovuto non subirebbe compensazioni.

<sup>375</sup> Più precisamente si tratta dei soggetti IRES indicati nell'art. 73, comma 1, lett.a) e b) del TUIR (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le società di mutua assicurazione, società europee di cui al [regolamento \(CE\) n. 2157/2001](#) società cooperative europee di cui al [regolamento \(CE\) n. 1435/2003](#) residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

<sup>376</sup> La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

del 1° dicembre 2018)<sup>377</sup>, ed avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n.241/1997.

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all'articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento.

**La RT** precisa che la norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 889 a 897, della Legge n. 208 del 2015, vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2015, dietro pagamento di una imposta sostitutiva. Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla penultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	Partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	Totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,9
<b>Totale imposta sostitutiva</b>						<b>400,7</b>

<sup>377</sup> Comma 563.



(milioni di euro)

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,4	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		736	28,94
Maggiori valori dei beni delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	Totale	30	17,97		30	2,6
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
<b>Totale imposta sostitutiva</b>		<b>33,8</b>				

Rappresenta quindi che l'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24. Inoltre, dai dati F24 risulta, a tutto agosto 2016, un importo versato di imposta sostitutiva secondo quanto da ultimo disposto dalla Stabilità 2016, di circa 81 milioni di euro, da parte di 772 soggetti. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2015 e la nuova proposta (un anno), si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari ai tre quarti del dato di adesione effettivamente rilevato. Ai fini della stima degli effetti di gettito, in primo luogo, è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio. La normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali (in particolare a decorrere dal periodo di imposta 2018 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti per i beni immobili e a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2019) per le altre fattispecie).

La RT afferma che, tenendo conto di un ammortamento in 10 anni e di una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017, sarebbe il seguente:

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	60,1	0	0	0	0	0	0
IRES		0	-1,4	-4,5	-4,6	-4,9	-5,0
IRPEF		0	0	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Addizionale regionale		0	0	0	0	0	-0,1
Addizionale comunale		0	0	0	0	0	0
IRAP		0	-0,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Totale</b>	<b>60,1</b>	<b>0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,2</b>

Per cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2016), l'andamento stimato è il seguente:

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva	60,1	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-2,3	-7,0	-4,8	-5,0	-5,1
IRPEF	0	0	-0,1	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9
Addizionale regionale	0	0	0	0	0	0	-0,1
Addizionale comunale	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	-0,6	-2,1	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Totale</b>	<b>60,1</b>	<b>0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,4</b>

**Al riguardo**, si rappresenta che le disposizioni in commento ripropongono la medesima disciplina della rivalutazione dei beni di impresa che risultavano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 di cui alla legge di stabilità 2016 (commi da 889 a 897). La novità è ora relativa alla possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. La RT ripropone la medesima distribuzione (frequenze ed ammontari) del dato dichiarato in UNICO 2014 (società di capitali e società di persone), tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni e riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio che era rappresentata nella RT associata alla legge di stabilità 2016 e li utilizza ai fini della stima degli effetti di gettito. Tuttavia, ai fini della quantificazione, tiene conto dei dati da F24 dei versamenti a titolo di imposta sostitutiva effettuati a tutto agosto 2016 (pari a 81 mln di euro e relativi a 772 soggetti) relativi alla rivalutazione disposta dalla legge di stabilità 2016 e, considerando il breve arco temporale che decorre dall'ultima rivalutazione (1 anno) ritiene prudentiale considerare un effetto pari ai  $\frac{3}{4}$  (75%) del dato di adesione effettivamente rilevato.

Si ricorda che lo scorso anno in relazione al valore di 434,5 mln di euro registrato in Unico 2014 per le predette imposte sostitutive, la RT associata alla legge di stabilità

considerava in via prudenziale il 25%, quale effetto ascrivibile alla rivalutazione dalla stessa prevista (per un importo stimato pari a 108,62).

Quanto agli incassi registrati a tutto agosto 2016 (81 mln di euro) gli stessi dovrebbero costituire la quasi totalità del gettito<sup>378</sup> in considerazione del fatto che le predette imposte sostitutive devono essere versate in una unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata. Non è quindi consentita la possibilità di rateazione ed inoltre alla data del 31 agosto 2016 il termine per il versamento risulta decorso. In proposito sarebbe utile poter disporre di un aggiornamento a tutto novembre del dato degli incassi 2016 al predetto titolo, anche al fine del raffronto tra dati relativi agli incassi effettivi ed al gettito stimato. In ogni caso si osserva che dal confronto tra i parametri percentuali utilizzati nelle due stime richiamate -quella all'esame 3/4 del dato di adesione effettivamente rilevato - e quella di cui alla legge di stabilità 2016 - 25% del dato da UNICO 2014 - andrebbero meglio chiarite le ragioni alla base dell'adozione del differente parametro al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale dello stesso.

Applicando infatti la percentuale del 25% sul valore registrato di 81 mln risulterebbe un gettito atteso di 20,25 mln di euro, significativamente inferiore rispetto agli stimati 60,1 mln di euro.

Sarebbe stato utile poter disporre di un aggiornamento della distribuzione dei dati in termini di ammontare e frequenze tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni e riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio rilevabili su UNICO 2015 (società di capitali e società di persone) al fine di poter riscontrare il carattere prudenziale della stima. In proposito la RT non espone il procedimento logico-matematico sulla cui base, partendo dalla predetta distribuzione, giunge a individuare il minor gettito a titolo di IRES, IRPEF ed IRAP ed addizionali.

### **Commi 565 e 566 (Cessione agevolata di beni ai soci)**

La norma proroga le disposizioni di cui ai commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015<sup>379</sup>, prevedendo che le stesse si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. Si dispone inoltre che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva siano effettuati entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

---

<sup>378</sup> Intendendo con ciò considerare gli eventuali versamenti tardivi con ravvedimento operoso.

<sup>379</sup> Si rammenta, sinteticamente, che con le norme in esame si è proceduto ad agevolare le cessioni dei beni aziendali, non strumentali nell'attività propria dell'impresa, ai soci; detto regime prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni in argomento ed il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8% che sale al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Per tali operazioni le aliquote dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale, sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. I versamenti devono essere effettuati per il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e per la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Si prevede poi, che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della citata legge n. 208 del 2015<sup>380</sup>, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva disciplinati al medesimo comma 121 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017. La relazione illustrativa specifica che in base alla disposizione in commento, l'imprenditore, entro il 31 maggio 2017 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR 917/1986, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, con effetto dal 1° gennaio 2017.

**La RT** con riferimento alle proroga delle disposizioni relative all'assegnazione agevolata di beni ai soci (comma 565) ricorda che simile agevolazione era stata prevista in sede di legge finanziaria per il 2007, (per la parte relativa alle società considerate non operative era stata ripresentata anche in sede di LF per il 2008<sup>381</sup>), e poi riproposta con il citato articolo 1, commi 115 – 120 della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). Ai fini della stima ripercorre tutti i passaggi presentati in sede di RT annessa alla citata legge di stabilità per il 2016, e ne riprende i valori applicando però una decurtazione del 50% a causa del ridotto tempo trascorso dalla ultima riproposizione della norma. Infatti la stima presentata in questa sede evidenzia effetti in termini di gettito, rispetto alle quantificazioni presentate in sede di LF per il 2016, pari alla metà degli importi allora indicati.

Avvalora pertanto la scelta dell'utilizzo delle stime precedenti perché i versamenti effettuati con F24 a titolo di imposta sostitutiva sulle società non operative poste in liquidazione o trasformate in società semplici (codici tributo 1666 e 1667) di cui alla citata LF per il 2008, risultano in linea con quanto stimato in quella sede dalla RT. Evidenzia inoltre che, in analogia a quanto stabilito in sede di legge di stabilità per il 2016, si dispone la possibilità di assegnare beni ai soci, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questi elementi, a parità di condizioni, aumentano la platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Passa quindi a definire le modalità di stima degli effetti di gettito: utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo. In via prudenziale stima che la base imponibile possa essere acquisita come pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati. Considera poi che l'imposta di registro sia calcolata ad aliquota ridotta del 50%<sup>382</sup>, ricorrendone le

---

<sup>380</sup> Si rammenta, sinteticamente, che con le norme richiamate si è disposto che l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva beni immobili strumentali poteva, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. In ragione di ciò provvedeva al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

<sup>381</sup> Di cui all'articolo 1, commi 128 129 della L. 244/2007.

<sup>382</sup> Nella LF per il 2007 l'imposta di registro era pari all'1% e le ipocatastali erano in misura fissa. Il 50% della aliquota vigente è pari invece al 4,5% (aliquota ordinaria del 9%).

condizioni<sup>383</sup>, sulle operazioni imponibili all'esame. Suddivide poi i potenziali beneficiari in società non di comodo e società considerate non operative.

Quindi per i soggetti non di comodo seleziona, dagli archivi di UNICO 2014, i contribuenti che rispondono alle caratteristiche relative: alla natura giuridica; al fatto che non hanno determinato reddito minimo (perché non sono non operative); alla circostanza che ad essi si possono applicare le disposizioni in esame; che abbiano dichiarato attività immobiliare; che abbiano reddito nullo o negativo; al fatto che non facciano parte di un consolidato nazionale. Ai fini della quota di adesione ipotizza che i soggetti in esame sarebbero stati interessati ad assegnare o cedere nel complesso 1/20 (cioè il 5%) dei valori risultanti dai dati di bilancio.

L'imposta sostitutiva risultante è data dall'applicazione dell'aliquota dell'8% ai valori di bilancio<sup>384</sup> indicati per gli immobili interessati dalla disposizione in commento (che si stimano pari ad una quota del 10% per le società di capitali e del 7,5% per le società di persone) che si ritiene possa rappresentare la base imponibile (quindi data dalla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto). Ottiene pertanto un valore di imposta sostitutiva pari a 8,5 mln di euro<sup>385</sup>.

Per la quantificazione dell'imposta sostitutiva riveniente dalle riserve in sospensione di imposta (derivanti dai saldi attivi di rivalutazione) stima un tasso di adesione del 25% rispetto a quello acquisito in sede di LF per il 2008 (pari al 51%), per tener conto dell'aumento dell'aliquota dal 5% al 13%; e del minor tempo trascorso tra le due ultime agevolazioni; applicando tali valori ottiene un gettito pari a 3,5 mln di euro<sup>386</sup>.

Per la stima del minor gettito a titolo di imposta di registro, applicata al valore catastale ed ai soli immobili abitativi, considera una quota di cessioni/assegnazioni pari a circa il 10%; quindi applicando l'aliquota dell'imposta di registro del 4,5% (la metà di quella ordinaria pari al 9%) su un totale di valore catastale per le società di capitali pari a 1,3 mln di euro e per le società di persone pari a 0,3 mld di euro ottiene un maggior gettito per il primo anno pari a 2,9 mln di euro<sup>387</sup> mentre ascrive una perdita di gettito per gli anni successivi pari a 0,7 mln di euro<sup>388</sup>.

Stima anche gli effetti di minor gettito IRES/IRPEF ed IRAP derivanti dalle mancate plusvalenze imponibili che si assumono pari ad un decimo del valore di bilancio ed imponibili per 1/5 annuo<sup>389</sup>. La perdita di gettito nel primo anno<sup>390</sup> è pari ad 1,3 mln di euro<sup>391</sup> derivante dall'utilizzo di un'aliquota media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di

---

<sup>383</sup> L'assegnazione di beni ai soci è normalmente rilevante ai fini Iva; tuttavia in caso di beni per i quali in origine non fu detratta l'IVA (perché beni non strumentali all'attività di impresa), occorre calcolare le imposte di registro ed ipocatastali.

<sup>384</sup> Acquisiti pari a 17,7 mld e 4,6 mld rispettivamente per le società di capitale e le società di persone.

<sup>385</sup> Il calcolo è così dato:  $8\% * (17,7 \text{ mld} * 10\% + 4,6 \text{ mld.} * 7,5\%) * 5\% = 17 \text{ milioni di euro}$

<sup>386</sup> Il dato è così calcolato:  $(17 / 8\%) * 51\% * 25\% * 13\% = 3,5 \text{ milioni di euro}$

<sup>387</sup> I dati sono così calcolati:  $9\% * 50\% * (1,3 \text{ mld} * 10\% + 0,3 \text{ mld.} * 7,5\%) - 9\% * 10\% * (1,3 \text{ mld} * 10\% + 0,3 \text{ mld.} * 7,5\%) * 50\% = 2,9 \text{ milioni di euro per il primo anno}$

<sup>388</sup> I dati a decorrere dagli anni successivi sono così forniti:  $- 9\% * 10\% * (1,3 \text{ mld} * 10\% + 0,3 \text{ mld.} * 7,5\%) * 50\% = - 0,7 \text{ milioni di euro.}$

<sup>389</sup> Le plusvalenze sono ripartibili in un massimo di 5 esercizi.

<sup>390</sup> Infatti negli anni successivi si avrà la somma dei quinti che maturano nel tempo (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno, ecc.)

<sup>391</sup> Il dato è così calcolato:  $5\%/5*20\%*30\%*(17,7 \text{ mld} *10\% + 4,6 \text{ mld} *7,5\%) = 1,3 \text{ mln di euro.}$

plusvalenze del 30% calcolata sui citati valori di bilancio<sup>392</sup>. A fini IRAP il minor gettito, utilizzando un'aliquota media del 3,9% è pari a 1,2 mln di euro annui.

Per la seconda categoria di soggetti, cioè le società di comodo, considera la possibilità di cedere/assegnare immobili senza dover sciogliere la società ( a differenza di quanto previsto con la normativa di cui alla Finanziaria 2008) ciò comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF (sul reddito rideterminato per le società di comodo) in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni. Ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere/assegnare procede ad una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo con riferimento agli immobili dei soggetti di comodo immobiliari.

Nello specifico, dato un valore di bilancio per gli immobili pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi di euro (società di capitali) ed a circa 0,74 miliardi di euro (società di persone), ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa 10,3 mln di euro<sup>393</sup>.

Per la quantificazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo delle riserve in sospensione di imposta, utilizza la medesima metodologia prima vista (tasso di adesione del 25% per tener conto dell'aumento dell'aliquota dal 5% al 13%; e del minor tempo trascorso tra le due ultime agevolazioni) ottenendo quindi un gettito pari a 3,3 mln di euro<sup>394</sup>.

Il gettito derivante dall'imposta di registro, seguendo la metodologia vista per la prima categoria di soggetti, è pari a circa 6,5 mln di euro<sup>395</sup>.

Inoltre la norma, con riferimento alla quota di reddito dei beni assegnati, valuta la variazione di gettito IRES/IRPEF applicando l'aliquota del 24% sul maggior reddito ai fini IRES (dal 2017), del 10,5% a titolo di addizionale sul reddito delle società di comodo, e del 24% quale aliquota media sul maggior reddito IRPEF; nel merito considera più interessate alle disposizioni in commento le società di comodo immobiliari.

La RT afferma, inoltre, che rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008; tale riduzione (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta ad essa conseguente.

Dai dati di UNICO 2014 emerge a carico delle società di comodo immobiliari un maggior reddito IRES pari a circa 97,9 mln di euro, mentre a titolo di IRPEF esso è pari a circa 55,8 mln di euro. Applicando ai citati valori le suddette aliquote IRES del 24%, dell'addizionale IRES sui soggetti non operativi del 10,5% e dell'IRPEF del 24% (ricostruita mediante proporzione dei valori di riferimento) si ottengono i seguenti importi teorici di gettito:

- a titolo di IRES 23,5 mln di euro e 10,3 mln di euro a titolo di addizionale,
- a titolo di IRPEF 13,4 mln di euro .

Al fine quindi di stimare il minor gettito derivante dalla quota di reddito riferibile ai beni assegnati in conseguenza della nuova adesione agevolata qui in commento, la RT applica la

<sup>392</sup> Cioè: 17,7 mld e 4,6 mld rispettivamente per le società di capitale e le società di persone.

<sup>393</sup> Il dato è così fornito:  $10,5\% * 5\% * (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 10,3 \text{ milioni}$

<sup>394</sup> Il dato è ottenuto in questo modo:  $20,7/10,5 * 51\% * 25\% * 13\% = 3,3 \text{ mln di euro.}$

<sup>395</sup> Così formato:  $9\% * 50\% * (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) * 50\% = 6,5 \text{ milioni di euro}$

citata percentuale di riduzione del 64%, nonché la decurtazione del 50% delle adesioni, ai suddetti valori di gettito per imposte dirette: di conseguenza il minor gettito è stimato in circa 15,1 mln di euro<sup>396</sup>.

Infine stima la variazione di gettito a titolo di IRAP utilizzando un reddito minimo rilevato di circa 203 mln di euro<sup>397</sup> a cui applica l'aliquota ordinaria del 3,9% sulla quota del 64% ridotta del 50%; ottiene quindi una perdita di gettito pari a 2,5 mln di euro<sup>398</sup>.

La RT, tenendo conto delle decorrenze, dell'acconto IRES/IRPEF stimato nel 75% e a titolo di IRAP nell'85% e del pagamento dell'imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2017, il restante nel 2018), indica i seguenti effetti di gettito:

(milioni di euro)

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva non di comodo	12,0					
<i>di cui sui beni immobili</i>	8,5					
<i>di cui sulle riserve</i>	3,5					
Imposta di registro non di comodo	2,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF minori plusvalenze	-1,3	-2,5	-3,8	-5,1	-6,3	-6,3
IRAP minori plusvalenze	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Imposta sostitutiva di comodo	13,6					
<i>di cui sui beni immobili</i>	10,3					
<i>di cui sulle riserve</i>	3,3					
Imposta di registro di comodo	6,5					
Minore imposta IRES/IRPEF	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
Minore imposta IRAP	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<b>TOTALE</b>	<b>14,9</b>	<b>-22,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-24,6</b>	<b>-25,8</b>	<b>-25,8</b>

(milioni di euro)

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	15,4	10,2					
Registro	9,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF		-28,6	-18,6	-19,8	-21,1	-22,4	-21,4
IRAP		-7,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
<b>TOTALE</b>	<b>24,7</b>	<b>-26,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>-24,3</b>	<b>-25,6</b>	<b>-26,9</b>	<b>-25,9</b>

Con riferimento alle norme in materia di estromissione dei beni immobili strumentali da parte delle imprese individuali, di cui al comma 566, la RT ripropone la metodologia ed i valori di stima utilizzati nella RT annessa al citato articolo 1, comma 121 della L 208/2015<sup>399</sup>, assumendo però un tasso di adesione pari alla metà di quello stimato in sede di legge finanziaria per il 2008<sup>400</sup>, per considerare il minore intervallo di tempo trascorso tra le ultime due norme di estromissione<sup>401</sup>.

<sup>396</sup> Cioè:  $(23,5 + 13,4 + 10,3) * 64\% * 50\% = 15,1$  mln di euro.

<sup>397</sup> Così suddiviso: 118,6 mln di euro per contribuenti IRES e 84,3 mln di euro per contribuenti IRPEF.

<sup>398</sup> Quindi:  $203 * 64\% * 3,9\% + 50\% = 2,5$  mln di euro.

<sup>399</sup> La quale a sua volta aveva ripreso quanto previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>400</sup> Articolo 1, comma 37 L 244/2007.

<sup>401</sup> Quindi quella della legge di stabilità per il 2016 e la presente disposizione.

Ai fini della stima, utilizza i dati dei modelli unici di versamento (F24) relativi alla autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali dell'impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di legge finanziaria 2002<sup>402</sup> che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di legge finanziaria 2008<sup>403</sup>. Quindi, considerando il dimezzamento del tasso di adesione e la minore aliquota di imposta sostitutiva<sup>404</sup>, il gettito di competenza da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009, con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007, ed è fatto pari a 8 mln di euro<sup>405</sup>. I versamenti saranno effettuati entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018, così come disposto dal precedente comma 565.

Sulla base dei dati ricavati dal modello UNICO2008 persone fisiche ricava la quota (circa il 38%) dei beni immobili strumentali ed estromessi in base all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Analogamente a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla legge finanziaria per il 2008 stima una perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di attribuzione. Ipotizzando una assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento comunque della plusvalenza emergente alla tassazione suddivisa in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF ottiene una stima della perdita di gettito pari a 0,3 mln di euro<sup>406</sup> nel primo anno; a titolo di IRAP, considerando un'aliquota del 4% la stima della perdita di gettito è di 0,2 mln di euro<sup>407</sup>.

Per la stima degli effetti di cassa la RT considera l'acconto IRPEF al 75%, e l'acconto a titolo di IRAP all'85%; inoltre tiene conto delle date di versamento dell'imposta sostitutiva che saranno per il 60% del dovuto entro il 30 novembre 2017, mentre per il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Gli effetti di gettito in termini di competenza e di cassa sono esposti nelle tabelle sottostanti.

(milioni di euro)

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	8				
IRPEF	-0,3	-0,6	-0,9	-1,2	-1,5
IRAP	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>TOTALE</b>	<b>7,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,7</b>

<sup>402</sup> Articolo 3 commi 4-6 Legge n. 448/2001.

<sup>403</sup> Articolo 1 comma 37 Legge n. 244/2007.

<sup>404</sup> Pari all'8% a fronte del 10% disposto all'articolo 1, comma 37 della LF per il 2008.

<sup>405</sup> In luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 e aggiungendo i 5 milioni di euro del 2009. Quindi il valore si ottiene nel seguente modo: 20mln di euro \* 50%\*80% (che rappresenta in percentuale il peso dell'aliquota vigente dell'8 % rispetto a quella precedente del 10%) = 8 mln di euro.

<sup>406</sup> Cioè:  $8 / 8\% * 10\% / 5 * -23\% * (1 - 38\%) = -0,3$  milioni di euro

<sup>407</sup> Quindi:  $8 / 8\% * 10\% / 5 * -4\% * (1 - 38\%) = -0,2$  milioni di euro



(milioni di euro)

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	4,8	3,2					
IRPEF		-0,5	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7	-1,5
IRAP		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>TOTALE</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,7</b>

**Al riguardo** si osserva che la quantificazione presentata, in ragione del ridotto tempo trascorso dall'ultima riproposizione delle norme in esame (relativamente ad ambedue i commi in argomento), riduce del 50% le stime indicate in sede di relazione tecnica alla legge di stabilità per il 2016. Nel merito si osserva che la riduzione non dovrebbe essere commisurata solo con riferimento a tale profilo, ma anche al fatto che nel tempo si sono succedute diverse norme in materia di rivalutazione dei valori dei beni di impresa (tra cui anche quella dei commi da 556 a 564 del presente disegno di legge che prevedono a loro volta una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 889 a 897 della legge di stabilità per il 2016). In particolare queste disposizioni vanno ad incidere direttamente su una delle variabili fondamentali della quantificazione proposta in materia di cessione dei beni ai soci in quanto si riferiscono alla rideterminazione del valore degli immobili presenti nei bilanci delle società di capitale e di persone; tali valori vengono invece acquisiti in RT come identici rispetto alla precedente disposizione di assegnazione dei beni ai soci. Poiché la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, va da sé che qualora quest'ultimo fosse stato aumentato per effetto di una delle citate rivalutazioni dei beni d'impresa, la base imponibile risultante dalla suddetta differenza si ridurrebbe, rispetto a quanto valutato in RT, con conseguenze in termini di gettito dell'imposta sostitutiva in esame.

Tale osservazione si estende a tutte le quantificazioni presentate; in particolare anche a quella relativa all'estromissione dei beni dal patrimonio aziendale delle imprese individuali in quanto la connessa imposta sostitutiva si determina con riferimento alla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.

Alla luce di queste osservazioni sarebbe utile un approfondimento circa il carattere prudenziale delle stime presentate che dovrebbero quindi tener conto non solo degli effetti derivanti dal breve periodo che intercorre tra norme aventi analoga portata (con riduzione del tasso di adesione che nella RT è stato indicato nel 50% rispetto alle precedenti valutazioni), ma anche degli effetti dovuti a possibili rivalutazioni dei beni di impresa che incidono direttamente sui valori di bilancio su cui si calcolano le imposte sostitutive<sup>408</sup>.

Altro profilo da considerare riguarda quei contribuenti che volendo aderire anche a questa rivalutazione (ad esempio qualora volessero assegnare o estromettere altri beni rispetto a quanto precedentemente fatto) sarebbero chiamati a sostenere un onere finanziario impegnativo in quanto nello stesso anno sarebbero tenuti al versamento della seconda rata della precedente assegnazione/estromissione (16 giugno 2017) e della prima rata di

<sup>408</sup> Che non sembrano esser stati stimati dalla RT in esame che si è invece limitata a riproporre i valori utilizzati nelle precedenti quantificazioni.

assegnazione/estromissione (30 novembre 2017) di cui alla disposizione in esame. Tale aspetto non può che determinare un calo nell'interesse da parte dei contribuenti che si dovrebbe tradurre, in un'ottica di prudenza, in una diminuzione degli effetti di gettito attesi.

In via generale si osserva che tutta la stima è costruita su dati ed ipotesi che non sono oggettivamente verificabili; essa trova forza essenzialmente sul riscontro che il gettito da imposta sostitutiva risultante dagli F24 è in linea con quanto stimato nella legge finanziaria del 2008, senza per l'appunto fornire dati a consuntivo (anche parziali) più recenti che permettano di rendere più attendibile la quantificazione.

Per quanto concerne la stima delle variazioni finanziarie in materia di imposta di registro non vengono fornite informazioni circa l'effettivo gettito derivante dalle precedenti misure di agevolazione; un dato questo, che potrebbe rappresentare un termine di raffronto rispetto a quanto indicato in RT.

Anche con riferimento all'imposta sostitutiva sui saldi attivi non vengono fornite informazioni sul dato di consuntivo, così come non è indicata la quota di tali riserve rispetto ai valori di bilancio rilevabile dai passati provvedimenti relativi alle società operative. Anche in tal caso il raffronto con il dato effettivo realizzato negli anni passati potrebbe offrire un valido termine di paragone atto a verificare la stima proposta.

Infine la quantificazione relativa all'estromissione dei beni da imprese individuali non consente alcuna verifica in quanto il gettito di competenza da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto ai valori rilevati nel 2008/2009 (non identificati), con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (dato non fornito), applicando la riduzione del tasso di adesione del 50% per il quale, come già osservato, non viene fornito alcun elemento oggettivo di supporto finalizzato al riscontro della congruità della stima presentata.

### **Comma 567**

#### **(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta)**

La disposizione in commento interviene sull'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di annullare le modifiche introdotte dalla legge di stabilità dello scorso anno in relazione all'individuazione del momento in cui il fornitore, che non ha riscosso il proprio credito dal cliente in crisi finanziaria, possa emettere la nota di variazione, recuperando quindi l'ammontare dell'IVA indicata in fattura. Si tratta di fatture emesse nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline vigenti.

La disposizione intende evitare che trovino applicazione le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 (la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2017<sup>409</sup>).

In pratica l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

---

<sup>409</sup> La disposizione di cui alla legge n. 208/2015 si applicava infatti alle nuove procedure, ossia nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (cfr. art. 1, commi 126-127).

**La RT** afferma che la norma ristabilisce il trattamento fiscale dell'emissione della nota di variazione IVA in caso di procedura concorsuale vigente prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016 (art. 1, cc. 126-127). In particolare, prosegue la RT, il comma 126 consentirebbe, con riferimento alle procedure avviate dal 1° gennaio 2017, alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l'emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come accadeva precedentemente.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT – evidenziando che nella legge di stabilità 2016 erano stati ascritti effetti negativi pari a 340 milioni annui fino al 2023 – ritiene che il ripristino della situazione precedente alla legge di stabilità 2016 determini effetti finanziari di pari importo e di segno inverso. Pertanto ascrive effetti positivi alla norma in esame pari a 340 milioni annui per il periodo 2017-2023.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli effetti ascritti alle disposizioni in esame sono identici, ma di segno contrario, a quelli imputati alla corrispondente norma della legge di stabilità 2016<sup>410</sup>.

### **Commi 568-575**

#### **(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz)**

Il comma 568 prevede che i diritti d'uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz e a quelle UMTS in banda 1800 Mhz, che sono in scadenza al 30 giugno 2018, possano su domanda dei titolari essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche, nonché di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017.

Il comma 569 consente ai titolari dei diritti d'uso di richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda ad essi attribuita, con decorrenza 1° luglio 2017 e la proroga al 31 dicembre 2029, alle nuove condizioni tecniche, della durata dei relativi diritti d'uso.

A tal fine è prevista la presentazione, entro il 15 febbraio 2017, di un'istanza.

Il comma 570 prevede, in caso di accoglimento, il pagamento anticipato in unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze entro il 30 settembre 2017.

La misura dei contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal canone di affitto delle frequenze, fissato dalle delibere 541/08/CONS e 282/11/CONS dell'AGCOM, maggiorato del 30 per cento, attualizzato (comma 571) al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell'ultima asta dei BTP antecedente alla data di presentazione dell'istanza.

Il comma 572 stabilisce che il MISE provvederà, nel caso di accoglimento dell'istanza, a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2029, con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017.

Il comma 573 impone, fino al 30 giugno 2018, ai gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia il rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze GSM; e pertanto i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino a tale data.

---

<sup>410</sup> Andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio il momento in cui la procedura concorsuale debba intendersi conclusa infruttuosamente; ciò al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero determinare un'anticipazione dell'emissione della nota di variazione con conseguenti effetti finanziari negativi.

Il comma 574 prevede lo svolgimento di una gara pubblica entro il 30 giugno 2017 per i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe. Per questi si prevede l'assegnazione entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri che saranno definiti entro il 31 marzo 2017 dall'AGCOM, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei predetti contributi ulteriormente maggiorato del 10%.

Infine, il comma 575 quantifica i maggiori introiti per il 2017, derivanti dalle suddette disposizioni, in 2.010 milioni di euro. Si stabilisce che, al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il MISE non riceva istanze o non conceda proroghe, il MEF, sulla base delle informazioni comunicate dal MISE, provveda entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009<sup>411</sup>.

Qualora a seguito degli esiti della gara, come comunicati tempestivamente dal MISE, gli introiti non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>entrate extratributarie</b>									
Autorizzazione al cambio tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	2.010	-65	-130	2.010	-65	-130			
<b>spese in conto capitale</b>									
Autorizzazione al cambio tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz							2.010	65	130

**La RT** ribadisce il contenuto della norma e afferma che quanto disposto nei commi 569, 570 e 571 (istanza di proroga da parte degli attuali titolari e versamento anticipato dei contributi ex art. 35 del codice delle comunicazioni elettroniche) comporta un maggiore introito al bilancio dello Stato stimato in 2.010 milioni per l'anno 2017 (al netto delle

<sup>411</sup> In proposito si ricorda che tale disposizione è stata introdotta dalla legge di riforma del bilancio per superare il previgente meccanismo delle "clausole di salvaguardia". Essa dispone, in particolare, che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dell'andamento di oneri valutati (cioè non configurati come limite massimo di spesa) rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di assumere misure correttive per gli esercizi futuri con la prossima legge di bilancio, provvede<sup>411</sup>, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, salvi comunque gli oneri inderogabili. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, sempre facendo salvi gli oneri inderogabili.

compensazioni per la quota parte dei contributi eventualmente già corrisposti nell'esercizio finanziario 2017 per l'utilizzo "refarmato" (oggetto di *refarming*, ossia di aggiornamento della relativa tecnologia) delle frequenze 2G e scontando la quota parte delle frequenze che continueranno ad essere utilizzate in tecnologia 2G per l'assolvimento degli obblighi di cui alle ex licenze GSM definite ai commi 572 e 573).

La RT riporta dunque delle tabelle riassuntive dei contributi già acquisiti al bilancio dello Stato e previsti fino al 30 giugno 2017 secondo il quadro normativo vigente per ciascuna delle bande di frequenze per le quali viene previsto il cambio di tecnologia, e la proroga con l'indicazione dei maggiori introiti derivanti dalla norma proposta.

L'acquisizione dei contributi al bilancio dello Stato in via anticipata nell'esercizio finanziario 2017 determina il venir meno degli introiti previsti a legislazione vigente per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, pari rispettivamente a 65 milioni per il 2018 e a 130 milioni per il 2019.

Banda di frequenza e tecnologia autorizzata	900GSM scadenza 30.06.2018 blocco da 2x5 MHz	1800GSM scadenza 30.06.2018 blocco da 2x5 MHz
Attuale importo base annuo per blocco 5 MHz refarmato (+20%)	€ 10.391.286,24	€ 8.659.405,20
Ipotesi aumento (+30%)	€ 13.508.672,11	€ 11.257.226,76
Blocchi attualmente assegnati e oggetto di proroga	6	9
pagamenti	pagamento già assolto <i>una tantum</i> tranne una società	pagamento già assolto <i>una tantum</i> tranne una società

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029 con pagamento ANNUALE	900 GSM	1800 GSM	Totale annuale a partire da luglio 2018
Con attuale contributo	€ 62.347.717,44	€ 81.052.032,57	€ 140.282.361,23
Contributo aumento 30%	€ 81.052.032,57	€ 101.315.040,54	€ 182.367.073,51

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029 con pagamento ANTICIPATO (per 11,5 anni)	900 GSM	1800 GSM	Totale annuale a partire da luglio 2018 (*)
Attuale contributo	€ 672.815.308,28	€ 840.895.385,85	€ 1.512.711.693,64
Contributo aumentato	€ 874.011.200,77	€ 1.092.514.000,95	€ 1.966.525.201,73

	Ipotesi introito
Attuale contributo	€ 1.512.711.693,64
Contributo aumentato	€ 1.966.525.201,73
Contributo aumentato + <i>refarming</i>	€ 2.028.872.919,17
Contributo aumentato + <i>refarming</i> scontato	€ 2.010.168.603,94

Introito <i>refarming</i> periodo 1° luglio 2017/30 giugno 2018	
Introito ricompreso nel totale della voce "Contributo aumentato + <i>refarming</i> "	Introito ricompreso nel totale della voce "Contributo aumentato + <i>refarming</i> scontato 30% "
€ 62.347.717,44	€ 43.643.402,21

**Al riguardo**, si rileva preliminarmente che la norma, cui vengono ascritti effetti finanziari positivi per il 2017, è assistita da un meccanismo, fissato in via preventiva, di compensazione in caso di minori entrate: tale meccanismo appare coerente con quello inserito nella legge di contabilità pubblica, alla quale, per taluni profili, la norma fa espresso rinvio.

Va tuttavia segnalato che, a fronte dell'efficacia contabile del meccanismo, lo stesso sembra meritevole di un approfondimento in rapporto alla sua sostenibilità rispetto alle esigenze finanziarie delle amministrazioni coinvolte dalla sua eventuale attivazione.

Si evidenzia infatti che presso il Ministero dello sviluppo economico il totale delle spese non riconducibili ad oneri inderogabili ammonta a circa 1.534 milioni.

Per quanto riguarda la quantificazione dei contributi attualmente dovuti e versati, si prende atto delle informazioni fornite dalla RT.

Riguardo agli effetti negativi ascritti alle annualità 2018 (65 milioni) e 2019 (130 milioni), si prende preliminarmente atto che i nuovi contributi sono correttamente riferiti, per il 2018, a mezza annualità, ai sensi della norma in esame, mentre la perdita su base annua viene conteggiata per intero (130 mln) per il 2019. Tuttavia, si osserva che la tabella riportata nella RT indica, per le due bande di 900 e di 1.800 MHz, un totale annuale, atteso a normativa vigente, di quasi 140,3 milioni (in luogo dell'importo sopra indicato di 130 mln): sul punto sarebbe utile un chiarimento.

Per quanto riguarda l'anticipazione dei contributi, la norma prevede che – in caso di accoglimento delle istanze – i contributi dovuti fino al 2029 siano attualizzati al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell'ultima asta dei BTP antecedente alla data di presentazione dell'istanza. Si rileva che un eventuale incremento dei rendimenti del BTP decennale potrebbe influire negativamente sulle entrate attese, con eventuale necessità di attivazione del meccanismo di compensazione anche in caso di integrale presentazione ed accoglimento delle istanze degli operatori.

Ciò in quanto il valore attuale di una serie di flussi finanziari futuri è inversamente proporzionale al tasso utilizzato per l'attualizzazione. Per quanto attiene al caso in esame, ricostruendo ipoteticamente alcuni passaggi matematici non esplicitati dalla RT ed assumendo pagamenti annui anticipati di una rata costante per 11 anni (dal 2019 al 2029 compresi), più mezza rata per la prima annualità (2018), da pagare nel 2017, sembrerebbe che nella RT sia stato applicato un tasso inferiore all'1% annuo.

Pertanto, in merito alla prudenzialità del parametro indicato, appare utile acquisire una valutazione del Governo, considerato che le ultime aste per BTP decennali hanno avuto tassi superiori<sup>412</sup>.

<sup>412</sup> L'ultima asta del 30/11/2016 ha avuto un rendimento lordo del 1,97%.

Per quanto riguarda la voce definita in tabella come “Contributo aumentato + *refarming* scontato”, relativa all’introito del *refarming* per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018, si rileva che, trattandosi di uno sconto previsto dal comma 573, esso dovrebbe avere un impatto sui saldi da registrare distintamente mentre invece sembra essere stato inglobato nella cifra complessiva.

### **Commi 576-577 (Gara Superenalotto)**

Le disposizioni in esame delineano la disciplina della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale<sup>413</sup>. La norma precisa i requisiti richiesti all’impresa aggiudicataria e le condizioni per la partecipazione alla gara.

In particolare, il comma 576 indica in nove anni, non rinnovabili, la durata della nuova concessione che sarà affidata all’esito di una selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con base d’asta (per le offerte al rialzo) di 100 milioni di euro. Il prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria dovrà essere versato nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e, per la quota residua, all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario medesimo. L’aggio per il concessionario è previsto come base d’asta al 5 per cento della raccolta, con offerta al ribasso. E’ riconosciuta la facoltà, per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È stabilito un obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo *standard* qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica. Il concessionario sarà quindi obbligato a versare annualmente all’erario le somme non investite secondo il predetto piano.

Il comma 577 prevede che, al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato (prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli possa disporre il passaggio diretto dei diritti d’uso della rete tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

**La RT** evidenzia che la norma prevede una base d’asta costituita da due elementi: - l’aggio, pari al 5 per cento della raccolta, con offerte al ribasso; - la somma *una tantum*, pari a euro 100 milioni, con offerte al rialzo.

Ricorda quindi che la concessione attuale riconosce al concessionario un aggio pari al 3,73% e che a tale importo si è giunti, in sede di gara, partendo da una base d’asta, pari al 5,71 per cento, più alta rispetto a quella prevista dalla norma in esame. Inoltre, in sede di gara l’attuale concessionario aveva offerto una somma *una tantum* pari ad euro 101.501.000 partendo da una base d’asta di 10 milioni di euro, pari al 10 per cento di quella indicata dalla norma in esame.

La RT ritiene quindi ragionevole ipotizzare che, anche alla luce della maggiore apertura rispetto alla platea dei potenziali concorrenti, in sede di gara le condizioni offerte dall’aggiudicatario possano essere relativamente più vantaggiose, per l’erario, di quelle oggi vigenti.

---

<sup>413</sup> La concessione riguarderà inoltre la gestione dei giochi complementari ed opzionali, delle relative forme di partecipazione a distanza nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore nazionale.

La RT ribadisce, infine, che in base alla norma in esame il prezzo di aggiudicazione sarà versato per il 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione stessa (che si prevede avvenga entro il 2017) e per il 50 per cento all'atto dell'effettiva assunzione del servizio, prevista per il 2018.

Espone quindi la previsione di maggiori entrate come segue:

<i>(milioni di euro)</i>		
2017	2018	2019
50	50	-

**Al riguardo**, si rappresenta preliminarmente che, nel mese di giugno 2018 verrà a scadenza la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e giochi complementari e opzionali, attribuita a decorrere dal 29 giugno 2009 alla Società Sisal Spa, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 90 e 91, della legge n. 296/2006. La concessione in essere, relativa ai giochi numerici a totalizzatore, comprende le seguenti tipologie di gioco: SuperEnalotto e il gioco accessorio Superstar; SiVinceTutto SuperEnalotto; Vinci per la Vita-Win for Life; Eurojackpot.

Considerata la scadenza della concessione, le relative procedure di gara dovranno essere espletate nel corso dell'anno 2017.

Quanto alle entrate ipotizzate (100 milioni di euro *una tantum*, da versare in parti uguali nel 2017 e nel 2018), esse corrispondono agli incassi stimati secondo il cronoprogramma auspicato. Tuttavia, l'effettiva realizzazione degli incassi presuppone, quanto al primo rateo che la gara sia effettivamente aggiudicata nel 2017 e, quanto al saldo che l'effettiva assunzione del servizio di gioco abbia luogo nel 2018 in coerenza con la scadenza dell'attuale concessione.

In relazione all'avvenuta contabilizzazione di detti incassi, si rappresenta, in particolare per il saldo, che lo stesso potrebbe risentire dell'impatto di eventuali contenziosi o di atti della stessa Amministrazione finanziaria riferiti ai procedimenti (ad esempio in auto tutela) sui tempi di affidamento della concessione. In ottica prudenziale, si sarebbe potuta valutare la contabilizzazione *ex post* dei predetti incassi, registrando in tal modo la somma *una tantum* offerta dall'aggiudicatario.

Riguardo alle condizioni contrattuali che potranno incidere sui flussi finanziari interessati dalla norma in esame, si rileva che alcune di esse (offerta economicamente più vantaggiosa, aggio per il concessionario, piano di investimento per gli aggiornamenti tecnologici) saranno direttamente collegate alle offerte del soggetto risultante aggiudicatario in esito alla gara, mentre altre (per esempio, le condizioni di utilizzo della rete di telecomunicazioni per servizi diversi, l'aggio per i punti di vendita fisici e a distanza, le modalità e la tempistica dei versamenti delle somme dovute all'erario nella gestione dei giochi) saranno presumibilmente precisate nella convenzione di concessione fra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il nuovo concessionario, nonché negli atti amministrativi che regoleranno i rapporti fra il concessionario, gli esercenti e la stessa Agenzia.

Al fine di fornire un più completo quadro informativo si riportano di seguito in formato tabellare alcuni dati relativi al settore dei giochi numerici a totalizzatore, dai quali si registra



un *trend* in diminuzione dal 2008 al 2015, sia in termini di raccolta, di spesa dei giocatori e di entrate erariali; un andamento in controtendenza rispetto a quello evidenziato nei rispettivi totali della raccolta riferiti all'insieme dei giochi.

#### Raccolta (2008-2015)

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Giochi numerici a totalizzatore	2.509	3.776	3.524	2.396	1.779	1.376	1.188	1.055
<b>Totale raccolta giochi<sup>414</sup></b>	<b>49.179</b>	<b>54.085</b>	<b>61.145</b>	<b>79.617</b>	<b>87.596</b>	<b>84.611</b>	<b>84.460</b>	<b>88.249</b>

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, [Le dimensioni del gioco pubblico](#), Tavola 3

#### Spesa dei giocatori (2008-2015)

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Giochi numerici a totalizzatore	1.549	2.667	1.884	1.388	951	796	671	676
<b>Totale raccolta Giochi</b>	<b>15.632</b>	<b>16.917</b>	<b>17.063</b>	<b>18.432</b>	<b>17.657</b>	<b>17.487</b>	<b>17.212</b>	<b>17.473</b>

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, [Le dimensioni del gioco pubblico](#), Tavola 4

#### Entrate erariali (2008-2015)

(milioni di euro)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Giochi numerici a totalizzatore	1.233	1.218	1.576	1.081	816	642	549	487
<b>Totale raccolta Giochi</b>	<b>8.258</b>	<b>8.409</b>	<b>8.894</b>	<b>8.626</b>	<b>8.285</b>	<b>8.474</b>	<b>8.270</b>	<b>8.781</b>

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, [Le dimensioni del gioco pubblico](#), Tavola 8

### **Commi 578-581 (Credito d'imposta Fondazioni bancarie)**

La norma riconosce alle fondazioni bancarie, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni<sup>415</sup>. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le

<sup>414</sup> Si tratta dei Giochi a base sportiva, Giochi a base ippica, Giochi di abilità a distanza, Lotto, Giochi numerici a totalizzatore, Lotterie, Bingo, Apparecchi (AWP, VLT, Apparecchi con premi in denaro), Scommesse Virtuali, Betting Exchange

<sup>415</sup> Ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in base al quale i fondi speciali sono istituiti presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato.

fondazioni comunicano all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) l'impegno ad effettuare i versamenti. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

**La RT** afferma che l'onere associabile al contributo coincide con il limite di spesa stabilito dalla norma stessa nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

**Al riguardo**, considerato che l'agevolazione opera nell'ambito di un tetto di spesa e nel presupposto che le disposizioni attuative pongano in essere procedure tali da garantire che le previste compensazioni siano effettuate solo dopo l'avvenuto riconoscimento del credito di imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria - così come il tenore della norma in esame parrebbe assicurare -, non si hanno osservazioni con specifico riguardo al credito di imposta. Quanto alla prevista esenzione da imposta di registro delle cessioni del credito andrebbero acquisite informazioni in merito al minor gettito associabile, stante il silenzio della RT sul punto.

### **Comma 582 (Partecipazione italiana a iniziative internazionali)**

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernativi informali alle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi.

**La RT** aggiornata ribadisce sostanzialmente il contenuto della norma, precisando che la spesa ivi autorizzata deve essere iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dalle Banche e dai Fondi di sviluppo (c. 582)	10	10	20	10	10	20	10	10	20

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli oneri derivanti dalla norma sono limitati all'entità della ivi prevista autorizzazione di spesa.

### **Comma 583 (Fondazioni lirico-sinfoniche)**

La norma prevede che al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.

**La RT** aggiornata afferma che la disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al fine di ridurre i debiti fiscali delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché favorirne il ricorso alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 del dl 83/2014. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto:

Il prospetto riepilogativo aggiornato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondazioni lirico-sinfoniche	10	10	15	10	10	15	10	10	15
Tabella A	-10	-10	-15	-10	-10	-15	-10	-10	-15

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma in esame provvede allo stanziamento di un limite massimo di spesa, e che l'onere è configurato chiaramente come rimodulabile (trattandosi di contributo), nulla da osservare.

Nondimeno, posto che l'autorizzazione di spesa in questione è espressamente finalizzata alla riduzione del debito "fiscale" delle fondazioni lirico-sinfoniche, andrebbero richieste più precise indicazioni in merito all'ammontare complessivo del medesimo debito da parte delle stesse fondazioni, e alla concreta possibilità che gli organismi in questione, possano comunque farvi fronte avvalendosi principalmente (se non esclusivamente) delle risorse previste nei propri bilanci.

### **Comma 584 (Ales spa)**

La norma prevede che al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES – Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**La RT** aggiornata afferma che la norma intende escludere la società Ales - Arte lavoro e servizi S.p.A. dagli effetti derivanti dalla inclusione nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, al fine di consentire il buon andamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi. La società Ales ha incorporato - ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - la società Arcus s.p.a., inclusa ante 2016 nel predetto elenco ISTAT e, pertanto, l'esclusione dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica impatta negativamente sui saldi di finanza pubblica, comportando minori entrate al bilancio dello Stato, benché l'inserimento della società Ales nell'elenco ISTAT sia avvenuto per la prima volta nel settembre 2015 e, dunque, la società non ha ancora versato alcun contributo all'erario dovuto per il contenimento della spesa pubblica.

Dalla disposizione derivano oneri indicati per euro 150.000 annui a decorrere dal 2017.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi evidenzia i seguenti effetti:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Driga Ales spa (comma 584)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Tabella A	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma esclude il soggetto ivi indicato dall'applicazione di una serie di norme previste dalla legislazione vigente correlate al contenimento delle spese correnti e di funzionamento, quantificandone l'effetto in appena 150.000 euro, andrebbero richiesti i parametri e i dati impiegati nella stima dei mancati risparmi attesi per la finanza pubblica.

Si rileva inoltre che secondo l'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità le disposizioni in materia di finanza pubblica si applicano a tutte le amministrazioni indicate nell'elenco Istat.

### **Commi 585-586 (Agenda digitale)**

Il comma 585 autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179<sup>416</sup>. Le predette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonoma evidenza contabile.

Il comma 586 dispone anche che al finanziamento delle iniziative del presente articolo possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

**La RT** aggiornata ribadisce, sul comma 585, che ivi si prevede che per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 79, è autorizzata la spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

Sul comma 586, afferma quindi che ivi si stabilisce che la PCM possa destinare agli interventi di cui al comma 7, ulteriori risorse per l'anno 2017 a valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica, in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 585 i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Agenda digitale (c. 585)	11	20	0	11	20	0	11	20	0

Non sono invece ascritti effetti d'impatto alle disposizioni riportate dal comma 8.

**Al riguardo**, sul comma 585, posto che l'entità degli oneri dovrà giocoforza essere limitata all'autorizzazione di spesa ivi prevista, tenuto conto della loro rimodulabilità, nulla da osservare.

Sul comma 586, appare opportuno acquisire rassicurazioni dal Governo in merito all'effettiva possibilità che la destinazione alle finalità anche una quota delle risorse già

<sup>416</sup> L'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016 disciplina la nomina di un commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, delineandone le funzioni e le competenze e stabilendo, al comma 7, che il Commissario opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, a valere per l'anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

previste per i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, risulti compatibile con la realizzazione di eventuali interventi già programmati a legislazione vigente a valere delle medesime risorse comunitarie.

**Commi 587-588**  
**(Cultura e scienza italiana all'estero)**

Le norme dispongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Gli interventi da finanziare con il fondo sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**La RT** aggiornata afferma che le norme prevedono l'istituzione di un fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si prevede altresì che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo verranno individuati gli interventi da finanziare con il fondo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (c. 9)	20	30	50	20	30	50	20	30	50

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, nulla da osservare.

**Commi 589**  
**(Corsi di lingua e cultura italiana all'estero)**

La norma autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma autorizza la spesa di 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, finalizzata al sostegno agli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (c. 589)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tabella A	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4

**Al riguardo**, per i profili di stretta quantificazione, nulla da osservare.

### **Comma 590 (Adozioni internazionali)**

La norma prevede che al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

**La RT** aggiornata ribadisce che la disposizione prevede l'incremento per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2017 della dotazione del fondo per le adozioni internazionali di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo per le adozioni internazionali (c. 590)	5	0	0	5	0	0	5	0	0
<b>Minori spese correnti</b>									
Fondo es. indifferibili	-5	0	0	-5	0	0	-5	0	0

**Al riguardo**, premesso che l'autorizzazione si configura chiaramente come limite massimo di spesa e che gli oneri ad essa sottesi presentano carattere di rimodulabilità ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

### **Comma 591 (Linea ferroviaria Ferrandina-Matera)**

La norma prevede il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 32 milioni di euro per l'anno 2018 e 42 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria italiana.

La copertura è realizzata tramite riduzione alla Tabella B: del Ministero dell'economia e delle finanze, di 5 milioni nel 2017, 20 milioni nel 2018, 30 milioni nel 2019; del Ministero del lavoro di 5 milioni per ciascun anno dal 2017 al 2019, del Ministero dello sviluppo economico di 7 milioni nel 2018 e nel 2019.

**La RT** descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo del Paese	10,00	32,00	42,00	3,00	10,00	25,00	3,00	10,00	25,00

**Al riguardo**, non si hanno rilievi da formulare, considerato che la stima di impatto sui saldi è coerente con la natura di spesa in conto capitale del fondo per cui si prevede che i pagamenti si attestino a circa un terzo degli impegni.

### **Comma 592 (Promozione stampa italiana all'estero)**

La norma dispone, per il 2017, interventi per un importo complessivo di 1.300.000 euro finalizzati a favorire la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. In particolare: - 300.000 euro sono destinati alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; - 1.000.000 di euro ad integrazione della dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'art. 1-bis del D.L. 63/2012<sup>417</sup>.

La copertura avviene mediante riduzione di 1,3 milioni per il 2017 dell'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

**La RT** descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero	1,30			1,30			1,30		

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

<sup>417</sup> Si tratta di risorse stanziare sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni *on line*.



### **Comma 593 (Contributo al Coni)**

La norma assegna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.

La copertura avviene mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

**La RT** descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### **Comma 594 (Rifunionalizzazione di immobili pubblici)**

La norma integra l'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2010<sup>418</sup> prevedendo che gli enti previdenziali possano procedere all'acquisto di immobili, ai sensi di tale disposizione, non solo nel caso in cui l'Amministrazione pubblica che lo occupa abbia un contratto di locazione passiva, ma anche nel caso in cui la stessa ne sia proprietaria. L'acquisto è possibile se gli immobili sono adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base di apposito piano di razionalizzazione.

Non possono essere oggetto di acquisto gli immobili per i quali siano in corso contratti di locazione a terzi. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla scorta di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio.

**La RT** annessa al ddl iniziale A.C. 4127-*bis* riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le operazioni di investimento in oggetto inquadrate nella procedura di verifica della compatibilità delle stesse con i saldi strutturali di finanza pubblica già prevista a normativa vigente.

In ogni caso, considerato che le operazioni di acquisto e vendita sono effettuate tra amministrazioni pubbliche, le stesse dovrebbero risultare neutrali sotto il profilo dell'indebitamento netto.

<sup>418</sup> L'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010 prevede che gli enti previdenziali possano destinare una quota parte delle proprie risorse finanziarie all'acquisto di immobili già condotti in locazione passiva dalle Amministrazioni pubbliche demandando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, le modalità attuative di tale previsione. Alla disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, effetti positivi possono essere associati alla riduzione delle spese - da parte delle amministrazioni pubbliche per fitti passivi, nonché dai proventi derivanti dalla vendita degli immobili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non considera le norme.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerato che la norma prefigura una facoltà e non un obbligo per le amministrazioni interessate, non ci sono osservazioni.

### **Comma 595 (Denominazione Italia lavoro spa)**

Il comma 595 ridenomina ANPAL spa la società Italia Lavoro Spa.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Comma 596 (Associazioni combattentistiche)**

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il triennio 2017-2019, al fine di sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche.

Conseguentemente, riduce di pari importo per gli anni 2017-2019 l'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili

**La RT** descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Contributi a favore di associazioni combattentistiche	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### **Commi 597-598 (Croce rossa italiana)**

Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, approvata dal Ministero della salute, e

previa certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.

La copertura è reperita allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione di 80 milioni della missione 33, Fondi da ripartire (programma 1, Fondi da assegnare).

**La RT** dopo aver descritto la norma, afferma che per la prevista erogazione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare che presenta le necessarie disponibilità. I predetti oneri hanno effetti in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto le relative somme sono destinate alla riduzione del debito finanziario dell'ente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Riduzione debito Ente strumentale alla Croce Rossa	80								

**Al riguardo**, sarebbero opportune maggiori informazioni sullo stato del debito bancario dell'ente. Si rileva inoltre che la data del 28 febbraio 2017 come termine di riferimento per il debito suddetto potrebbe generare comportamenti opportunistici dell'ente così come delle banche.

Con riguardo agli effetti sui saldi, andrebbero forniti chiarimenti sulla mancata imputazione di effetti sul fabbisogno e se essa sia riconducibile ad una compensazione tra maggiore esposizione di tesoreria e minore esposizione bancaria.

### **Comma 599 (Assegni al nucleo familiare)**

La norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'agevolazione.

La copertura è reperita riducendo di pari importo per il 2017 e per il biennio 2018-2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

**La RT** descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive effetti pari su tutti e tre i saldi.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Comma 600**  
**(Assegno sostitutivo grandi invalidi di guerra o per servizio)**

La norma incrementa di 300.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288. L'articolo 1 della stessa legge ha previsto la corresponsione di un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003.

La copertura è reperita mediante riduzione di pari importo per l'anno 2017 dell'incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili.

La RT descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive effetti pari su tutti e tre i saldi.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Comma 601**  
**(Piano nazionale per le città)**

La norma incrementa di 7 milioni di euro per il 2017 la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, attualmente prevista in 50 milioni di euro.

La copertura è reperita alla Tabella B riducendo di pari importo per il 2017 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Incremento Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città	7,00			3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00

Al riguardo, nulla da osservare, essendo la contabilizzazione degli effetti sui saldi coerente con la natura di parte capitale delle spese in oggetto.

**Commi 602-603**  
**(Edilizia sanitaria)**

Le norme demandano ad un DPCM, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, l'individuazione delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i

servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo nell'ambito dei propri piani triennali 2016-2018 di investimento immobiliare.

Si dispone che l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tenga anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del [D.P.C.M. 23 dicembre 2015](#) recante, all'allegato A, l'elenco delle iniziative valutabili nell'ambito dei Piani triennali di investimento dell'INAIL, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 317 della legge di stabilità 190/2014 (la legge di stabilità 2015 ha infatti previsto che con apposito DPCM fossero individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani 2016/2018 di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato).

Per ulteriori informazioni si rinvia alla [sezione dedicata](#) del sito dell'Inail.

**La RT** descrive le norme.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che si tratti di interventi non aventi natura incrementale rispetto all'ammontare delle risorse previste per i piani triennali di investimento, bensì, nel loro ambito, di mere finalizzazioni.

#### **Comma 604 (Finali coppa del mondo di sci)**

La disposizione autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021.

Conseguentemente è ridotto di 20 milioni annui, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** descrive le norme.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Adeguamento rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci 20 e dei campionati mondiali di sci 2021	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**Al riguardo**, andrebbero fornite maggiori informazioni sugli interventi che si intende realizzare, anche al fine di valutare la congruità dello stanziamento.

#### **Comma 605 (Istituti di studi storici e filosofici)**

La norma proroga per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto

italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Si tratta, in particolare, dei finanziamenti di cui al comma 43 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 assegnati in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Dunque anche per gli anni 2017-2020, il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvederà con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

**La RT** descrive le norme.

**Al riguardo**, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'esatta coincidenza tra i profili di distribuzione temporale degli effetti finanziari delle attività di ricerca e formazione (chiarendone la natura corrente o in conto capitale) e le risorse utilizzate a copertura mediante il fondo per lo sviluppo e la coesione, relativo alla programmazione nazionale 2014-2020. Sul punto si segnala che l'indice di spendibilità del fondo per lo sviluppo e la coesione, così come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, presenta in termini di fabbisogno ed indebitamento netto un rapporto che si colloca nell'intervallo da un quinto a un decimo rispetto al saldo netto da finanziare.

### **Comma 606**

#### **(Partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo nel campo delle meteorologia e climatologia)**

La norma finanzia per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo.

La copertura è reperita alla Tabella B riducendo l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di 15 milioni nel 2017, 20 milioni nel 2018, 15 milioni nel 2019.

**La RT** afferma che la disposizione è volta ad assicurare il finanziamento degli investimenti per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenere il progetto di localizzazione in Italia del Centro Dati dell'organismo internazionale "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast". Per tali finalità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal

2020, il cui utilizzo è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Maggiori spese capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Centro meteorologico di Bologna-Partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo nel campo delle meteorologia e climatologia	15,00	20,00	15,00	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00

**Al riguardo**, andrebbero fornite maggiori informazioni sull'indice di spendibilità delle risorse in esame, data la loro natura in conto capitale e l'impatto sui differenti saldi che appare diverso di anno in anno (2/3 il primo anno, 3/4 il secondo anno, integrale il terzo anno).

### **Commi 607 e 609-610 (ILVA)**

Il comma 607 dispone che le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 609 interviene sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (fino a 600 milioni nel 2016 e fino a 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall'articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015.

In particolare, è innalzato l'importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, che attualmente sono rapportati al tasso Euribor a 6 mesi (pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione), maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento. La norma innalza lo *spread* dal 3 al 4,1 per cento (lettera a)).

Si precisa inoltre che i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che ILVA è autorizzata ad emettere (ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015) all'atto del trasferimento delle somme attualmente sottoposte a sequestro penale in Svizzera. Si ricorda che allo stato il trasferimento delle somme sottoposte a sequestro non è stato effettuato in virtù della sentenza del 18 novembre 2015 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona contro la quale è stato presentato ricorso.

Il comma 610 interviene poi sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni specificando (con una novella al citato articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015) che queste saranno versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria previa però restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata<sup>419</sup>.

<sup>419</sup> Si richiama quanto previsto dalla normativa vigente.

**La RT** oltre ad illustrare il comma 607, precisa che le entrate derivanti da confische connesse ad attività illecite, ai sensi del Manuale SEC2010<sup>420</sup>, costituiscono entrate valide ai fini dell'indebitamento e, pertanto, dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

Sui commi 609 e 610 nell'illustrare le modifiche introdotte, afferma, tra l'altro, quanto segue:

- le modifiche al tasso di interesse e a ulteriori termini e condizioni sono previsti allo scopo di elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine avviata dalla Commissione Europea in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di Ilva Spa. L'incremento del tasso di interesse assicura la rispondenza alle condizioni di mercato, anche a fronte dei mutamenti del contesto di riferimento intervenuti successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 191/2015;
- la cessazione dell'efficacia dei finanziamenti concessi e non ancora erogati è funzionale a precisare i meccanismi di coordinamento tra la disciplina dei finanziamenti e quella del prestito obbligazionario, tenuto conto che tali misure sono entrambe funzionali ad assicurare all'organo commissariale di Ilva Spa le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione del piano ambientale della società stessa e sono, quindi, alternativi fra loro;
- la modifica con la quale le risorse rivenienti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario debbano essere prioritariamente destinate alla restituzione dei Finanziamenti statali costituisce un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato.

La RT evidenzia quindi che le proposte concorrono ad assicurare la rispondenza a parametri di mercato delle condizioni applicate ai finanziamenti statali e prevedono che la restituzione dei finanziamenti vada ad incidere su somme che devono confluire in un patrimonio separato di Ilva Spa, destinato in via esclusiva a finalità di carattere ambientale e sanitario.

---

Quanto ai tempi di restituzione del finanziamento di 800 milioni, la normativa vigente - su cui fissa il termine per la restituzione del prestito al 2018 ovvero successivamente nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (articolo 1, comma 6-bis, quinto periodo, del D.L. n. 191/2015).

Quanto poi alle somme sequestrate, la disciplina vigente qui non modificata dispone che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, sono versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte (articolo 1, comma 6-undecies, quinto periodo, del D.L. n. 191/2015).

<sup>420</sup> Si segnala in proposito che il SEC 2010, par. 6.10 definisce le tipologie di confische che devono essere registrate tra le Altre variazioni di volume e, quindi, non considerate quindi come operazioni economiche (con impatto sull'indebitamento netto): tra queste sono comprese le confische non derivanti da attività illecite. Pertanto le confische derivanti da tali attività sono incluse tra le entrate delle Amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico.



La relazione conclude affermando che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto la stessa è volta ad allineare le condizioni del finanziamento a quello di mercato prevedendo un regime più favorevole rispetto a quello precedentemente previsto.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

**Comma 608  
(Attuazione della direttiva 2016/68/UE)**

La norma per assicurare l'attuazione della Direttiva 2016/68/UE, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».

Ai fini della copertura delle suddette autorizzazioni di spesa la disposizione riduce:

- l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente (Tab. A) di competenza del Ministero dell'Economia, di 4,5 milioni a decorrere dal 2019;
- l'accantonamento del fondo speciale di parte capitale (Tab. B) di competenza del Ministero dell'interno, di 5,5 milioni per il 2017 e 16 milioni per il 2018.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive i seguenti effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese capitale</b>									
Realizzazione piattaforma informatica per uso dati codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi	5,50	16,00		5,50	16,00	0,00	5,50	16,00	0,00
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Gestione e manutenzione piattaforma informatica per uso dati codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi			4,50			4,50			4,50

**Al riguardo**, alla luce della natura capitale di parte delle spese autorizzate, andrebbe chiesta conferma della loro integrabile spendibilità nello stesso anno in cui saranno impegnate.

## **Commi 611-612**

### **(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)**

Il comma 611 individua la procedura per l'adozione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata<sup>421</sup>. La norma prevede inoltre che, nell'ambito della strategia nazionale, i soggetti titolari di finanziamenti nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, pianifichino azioni per la valorizzazione dei beni sequestrati, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione da parte dei beni sequestrati, come già previsto in via generale dal comma 194 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Si prevede infine che le risorse da destinare alla valorizzazione dei beni sequestrati, di cui ai commi 195 e 196 della citata legge di stabilità 2016, possano essere incrementate con risorse provenienti dai programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei nonché dal fondo sviluppo e coesione relative ai piani operativi e ai patti per il Sud, previa verifica della coerenza con le priorità e gli obiettivi stabiliti.

Il comma 612 stabilisce un incremento di ulteriori 10 milioni di euro, per l'anno 2019, delle risorse da destinare alla valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al già citato comma 195 della legge di stabilità 2016. È stabilito che le risorse siano ripartite con le stesse modalità previste dal comma 196 della legge di stabilità 2016: 3 milioni di euro, per la sezione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese<sup>422</sup> destinata alla concessione di garanzie per imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (lettera *a*); 7 milioni di euro, nella sezione del fondo per la crescita sostenibile<sup>423</sup> destinato ai finanziamenti agevolati per le medesime imprese (lettera *b*).

**La RT** aggiornata ribadisce sul comma 611 che ivi si definisce modalità e termini di adozione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La norma prevede la possibilità di finanziamento delle azioni già previste dall'art. 1 c. 196 della legge 208/2015 con le risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, dai programmi operativi complementari di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi ed i Patti per il Sud.

Sul comma 612, afferma che al fine di rafforzare il quadro degli strumenti già previsti dalla normativa vigente nello specifico settore, prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Tale importo confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni:

- a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione,

---

<sup>421</sup> Tale procedura prevede, tra le altre cose, la predisposizione della strategia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione da parte dei beni sequestrati, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e la successiva approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni.

<sup>422</sup> Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662/1996

<sup>423</sup> Istituito dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012.

sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, art. 1, della legge 208/2015;

- b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

La disposizione comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

- in termini di saldo netto da finanziare un onere di 10 milioni di euro per il 2019;
- in termini di fabbisogno un onere di 7 milioni di euro per il 2019, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti su tale saldo;
- in termini di indebitamento netto, un onere di 3 milioni di euro per il 2019, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti su tale saldo.

Il prospetto riepilogativo ascrive, al solo comma 2, i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Comma 612, lettera a) (garanzie da parte del fondo per le piccole e medie imprese)	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Comma 612, lettera b) (finanziamenti da parte del fondo per la crescita sostenibile)	0	0	7	0	0	7	0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di valutazione degli effetti d'impatto, con riferimento ai criteri di imputazione al solo indebitamento netto degli importi dovuti per l'escussione di garanzie da parte del fondo per le piccole e medie imprese (comma 612, lettera a)), va sottolineato che tale imputazione appare conforme al trattamento contabile in presenza di garanzie standardizzate secondo i criteri SEC2010<sup>424</sup>.

Ad ogni modo, sembrerebbe necessario un supplemento di chiarificazioni in merito al grado di prudenzialità della mancata imputazione di effetti, anche in termini di fabbisogno, in quanto, benché gli oneri in questione assumano carattere "eventuale" - poiché connessi al rischio di escussione delle garanzie - andrebbero opportunamente contabilizzati anche gli ipotizzabili effetti in termini di impatto sul fabbisogno di cassa

<sup>424</sup> In proposito, al paragrafo 20.254 del SEC2010 si evidenzia infatti che le garanzie allorché "standardizzate" coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare quanti dei prestiti quanti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie *standard* i garanti sono perciò in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

In relazione al comma 612, lettera *b*), alla luce delle indicazioni fornite dalla RT, non ci sono osservazioni.

### Commi 613-615

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

Il comma 613, incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208/2015, di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato, tra l'altro, al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Viene, inoltre, autorizzata, la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore di investimenti produttivi, con particolare riferimento alla attività di ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa.

A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti- INVITALIA e Dipartimenti Universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi di cui al comma precedente.

Viene demandato ad apposito DPCM<sup>425</sup> l'approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto interministeriale<sup>426</sup> sono disciplinati, altresì, gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che questa comporta oneri pari a 2 milioni di euro per il 2017, 50 milioni di euro per il 2018, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Piano strategico nazionale mobilità sostenibile	0	0	200	0	0	200	0	0	200
Ricerca per Piano strategico nazionale mobilità sostenibile	2	50	50	2	50	50	2	50	50

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti (200 milioni per il 2019 e 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 per il rifinanziamento del Fondo per il trasporto pubblico locale, e 2 milioni per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 quale autorizzazione di spesa per attività R&S). Appare comunque opportuno acquisire ulteriori elementi circa le destinazioni di spesa ipotizzate ed il conseguente effetto ascrivito sui saldi di finanza pubblica. Tale effetto incide infatti in modo identico su tutti e tre i saldi e sembra quindi discostarsi dalle modalità di

<sup>425</sup> Da adottare entro il 30 giugno 2017.

<sup>426</sup> Da emanarsi entro il 31 dicembre 2017.

contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici, che, ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto, tengono conto di una dinamica per cassa determinata dagli stadi di avanzamento lavori (S.A.L.).

### **Comma 616-619 (Scuole paritarie e materne)**

Il comma 616 stabilisce che a decorrere dall'anno 2017, si incrementa da 12,2 a 24,4 milioni di euro il contributo spettante<sup>427</sup> alle scuole paritarie<sup>428</sup> che accolgono alunni con disabilità. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università.

Il comma 617 reca la modifica dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che elenca gli oneri in relazione ai quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento dell'onere medesimo. La modifica riguarda, in particolare, la lettera *e-bis*), del comma 1 che, attualmente, riconosce tale beneficio per le spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La nuova formulazione eleva la misura dell'importo da considerare, ai fini del calcolo della detrazione, a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017 e a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019.

Il comma 618 dispone il rinvio all'anno scolastico 2019/2020, il divieto del distacco di docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché enti ed istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. In base alla legislazione vigente il divieto è previsto a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018<sup>429</sup>.

Il comma 619 dispone che, per l'anno 2017, sia assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per effetto di una integrazione approvata in prima lettura è stabilito che il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

**La RT** aggiornata ribadisce, sul comma 616, che la norma, nel modificare l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 42 del 2016, provvede ad incrementare il contributo dello Stato al funzionamento delle scuole paritarie nel limite di ulteriori 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, equivalenti a 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le stesse scuole, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del

---

<sup>427</sup> Ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 42/2016.

<sup>428</sup> Di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

<sup>429</sup> L'articolo 1, comma 330, della legge 190/2014 ha vietato (attraverso la soppressione dell'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 448/1998) a partire dall'anno scolastico 2016/2017, il distacco o il comando del personale scolastico presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché enti ed istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Gli effetti di tale divieto operano a decorrere, come già detto, dall'anno scolastico 2016/2017. Quest'ultima decorrenza deriva da un emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare della legge 190/2014: infatti la precedente formulazione del testo prevedeva una decorrenza del divieto dall'anno scolastico 2015-2016. A tale rinvio del termine di operatività del divieto, la relazione tecnica allegata al predetto emendamento aveva ascrivito effetti onerosi pari a 1,7 milioni per il 2015 e a 3,4 milioni per il 2016. Infatti l'intervento comportava - secondo la RT - l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa di circa 5,1 milioni all'anno (150 x 34.000 euro), da distribuire - in considerazione del corrispondente anno scolastico - per 4/12 nel 2015 e per 8/12 nel 2016. Successivamente l'articolo 1, comma 223, della legge n. 208/2015 ha stabilito il divieto a decorrere dall'anno 2017/2018. Anche questo differimento ha comportato un onere di 1,7 milioni di euro per il primo anno, il 2016 e di 3,4 milioni di euro per il secondo anno (2017).

Ministero, dell'istruzione dell'università e della ricerca sul medesimo capitolo. Precisa poi che tale contributo verrà ripartito tra le scuole paritarie con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Precisa poi sul comma 617 che la proposta normativa in esame interviene modificando l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza delle scuole paritarie per ogni ordine di scuola da 400 euro a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019.

Riferisce che in base ai dati del MIUR gli alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila. Considerando tale numero di alunni, l'incremento annuo di tetto massimo di spesa detraibile ad alunno e la quota di detraibilità 19%, si stima la seguente perdita di gettito IRPEF di competenza annua a partire dal 2016:

*(milioni di euro)*

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>dal 2019</b>
IRPEF	-31,0	-59,9	-72,9	-75,5

Di seguito l'andamento di cassa, considerando che la norma entra in vigore a partire dal 2016:

*(milioni di euro)*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>dal 2021</b>
IRPEF	-54,2	-81,6	-82,648	-77,5	-75,5

Sul comma 618 afferma che la disposizione differisce di due anni il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2017/2018. La platea dei soggetti interessati è di 150 unità tra docenti e dirigenti. Sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari ad 1,85 milioni di euro per l'anno 2017 ed 5,55 milioni di euro per l'anno 2018 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2019.

In merito al comma 619, ribadisce il contenuto delle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Contributo alle scuole paritarie con al. disabili (comma 616)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
<b>Minori entrate tributarie</b>									
Detrazioni per le spese per la freq. di scuole (comma 617)	-54,30	-81,60	-82,65	-54,20	-81,60	-82,65	-54,20	-81,60	-82,65
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Pror. comandi Scuola (comma 618)	1,85	5,55	3,70	1,85	5,55	3,70	1,85	5,55	3,70
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Sc. par.materne (comma 619)	50	0	0	50	0	0	50	0	0
<b>Minori spese correnti</b>									
F. indifferibili	-50	0	0	-50	0	0	-50	0	0

**Al riguardo**, sul comma 616, per i profili di quantificazione, posto che la norma predispone un'autorizzazione come limite massimo a fronte di spesa a fronte di un onere chiaramente modulabile, non ci sono osservazioni.

In merito poi al comma 617, posto che la norma ivi prevista predispone l'aumento della detrazione unitaria spettante per la frequenza della scuole privata parificata, aumento che è fino a 164 euro per il 2016, di 317 euro per il 2017, di 386 euro per il 2018 e di 400 dal 2019 rispetto alla misura attualmente prevista (400 euro), considerato che l'onere è chiaramente non rimodulabile, andrebbe confermata l'effettiva congruità della platea ivi considerata (994.000 alunni) dalla RT ai fini della la stima degli oneri di spesa previsti, in conto minori entrate, in termini di competenza e di cassa. In particolare, andrebbe valutata la possibilità di un incremento della platea causato proprio dall'aumento della detrazione.

Con riferimento alla stima degli effetti finanziari in termini di cassa, non si formulano osservazioni.

Sul comma 618, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che i parametri utilizzati dalla RT (n. 150 unità e 37.000 euro annui di costo unitario) sono sostanzialmente omologhi a quelli utilizzati in sede di valutazioni degli effetti derivanti dalle precedenti proroghe (150 unità e 34.000 euro di costo unitario).

Quanto al comma 619, per i profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, atteso che l'onere è chiaramente limitato all'entrata del contributo previsto.

## **Comma 620** **(Tracciabilità delle erogazioni liberali in favore delle scuole paritarie)**

Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 1 della L. 107/2015<sup>430</sup>, stabiliscono che, in deroga a quanto previsto dal comma 148<sup>431</sup> della citata legge, le erogazioni liberali in denaro, destinate agli

<sup>430</sup> Si ricorda che il comma 145 della L. 107/2015, riconosce un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. L'agevolazione è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno

investimenti in favore delle scuole paritarie, siano effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. Si prevede inoltre che le scuole beneficiarie siano tenute a: - a) comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali; - b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali suddette, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità ivi indicate.

Si precisa quindi che all'attuazione di quanto sopra previsto si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

**La RT** aggiornata ricorda che la disposizione in commento stabilisce che le erogazioni liberali, destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie, finalizzate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 107 del 2015, debbano essere effettuate sul conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili. Conclude quindi rilevando che la norma non determina effetti finanziari.

**Al riguardo** nulla da osservare.

### **Comma 621 (Fondo per l'Africa)**

Il comma 621 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, destinato a finanziare gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

**La RT** aggiornata non aggiunge nulla al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Importanza prioritaria per le rotte migratorie (c. 621)	200	0	0	200	0	0	200	0	0

dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

<sup>431</sup> Il comma 148 prevede che il credito di imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.



**Al riguardo**, sui profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è chiaramente limitato allo stanziamento previsto dalla norma, andrebbero richieste più precise indicazioni in merito alla natura economica degli interventi da finanziare, al fine di verificarne la coerenza con gli effetti scontati sin d'ora in termini di cassa (fabbisogno) e di competenza economica (indebitamento netto).

## **Comma 622**

### **(Fondo della Cassa depositi e prestiti per la cooperazione allo sviluppo)**

La disposizione modifica alcuni articoli della legge n. 125 del 2014 ed in particolare, inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 8 prevedendo che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo destini una quota – nel limite di 50 milioni - del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa (ai sensi dell'art. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze verranno definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia. Prevede altresì, attraverso il comma 2-*bis*, che le risorse di tali fondi siano impignorabili.

Inoltre, modifica l'art. 27, comma 3 della legge n.125/2014, novellandone la lettera *c*): la modifica dispone che una quota del richiamato fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner individuati con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il fondo di garanzia riguarda i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'area UE, da banche operanti fuori dell'area UE (se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento) o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.

**La relazione tecnica** afferma che la lettera *a*), numero 1), crea un fondo di garanzia nel limite di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227.

Al 30 settembre 2016, le risorse disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 8 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di crediti di aiuto sovranici concessionali così come definiti dall'OCSE, ammontano ad euro 321.858.906,16.

Al 30 settembre 2016 la consistenza del suddetto Sottoconto è pari a circa 5,2 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro per crediti di aiuto attualmente in essere con i Paesi beneficiari e circa 2,7 miliardi di euro di liquidità disponibile.

Le risorse disponibili vengono stimate deducendo dalle disponibilità liquide lorde del Fondo pari a euro 2.730.111.811,33:

a) gli impegni gravanti contabilmente sulle risorse del Fondo in quanto già assunti per importi da erogare nell'ambito delle operazioni approvate dall'allora Comitato Direzionale

ex articolo 9 della Legge 49/87 ed autorizzate con decreto dal Ministero dell'Economia e Finanze, pari a euro 1.477.252.905,17;

b) gli importi relativi ad operazioni già approvate, ad oggi, dal Comitato Congiunto ma non ancora autorizzate con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, pari ad euro 115.500.000;

c) gli importi relativi ad operazioni per cui sono state raggiunte intese a livello politico con la controparte e non ancora sottoposte al Comitato, così come indicate nella Nota della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale al Comitato Congiunto del 3 giugno 2016, limitatamente a quelle operazioni non oggetto di impegni contabili già gravanti sul Fondo, pari ad euro 815.500.000.

Nel 2017 e nei successivi due anni (2018 e 2019) si presume, inoltre, che l'ammontare equivalente in euro dei rientri sarà complessivamente pari a circa 190 milioni di euro (mediamente circa 63 milioni di euro l'anno al netto di: cancellazioni e conversioni i cui relativi accordi bilaterali sono stati già firmati; operazioni straordinarie di ri-pagamento, come il caso Argentina). L'ammontare delle erogazioni presunte nel periodo sopra menzionato, ovviamente già considerate negli impegni da erogare, si stima possa essere pari a circa 180 milioni di euro (mediamente circa 60 milioni di euro l'anno), dato che potrebbe, tuttavia, aumentare, allorché i paesi beneficiari richiedano esborsi a valere sui crediti d'aiuto in essere che prevedono erogazioni a tranches di importo costante.

Complessivamente, considerando le risorse disponibili, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la garanzia di cui trattasi è considerata non standardizzata ai fini dei conti nazionali e, pertanto, non ha effetti in termini di indebitamento netto in fase di costituzione del fondo.

La lettera *a)*, numero 2), che esplicita che le risorse del Fondo Rotativo e del predetto fondo di garanzia di cui alla lettera *a)*, numero 1), sono impignorabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *b)* mira a rendere pienamente efficace il fondo di garanzia a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227, già previsto dall'articolo 27, comma 3, lettera *c)*, della Legge 125/2014, identificando tra i beneficiari della garanzia la CDP le banche comunitarie, le banche extracomunitarie soggette a vigilanza prudenziale dalle autorità componente e specifici fondi partecipati e promossi dai predetti soggetti. Il nuovo meccanismo è identificato per favorire un effetto leva significativo, aumentando il coinvolgimento di soggetti privati nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Al 30 settembre 2016, le risorse effettivamente disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 27 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di finanziamenti agevolati al settore privato, ammontano ad euro 105.226.061,12.

La consistenza del suddetto Sottoconto ammonta, al 30 settembre 2016, a circa 110 milioni di euro.

L'importo delle risorse disponibili è stimato deducendo dalle disponibilità lorde del Fondo pari a euro 107.133.569,91, gli impegni per importi da erogare nell'ambito delle operazioni in essere, pari a euro 1.907.508,79.

A valere sulle risorse di tale Sottoconto sono già stanziati euro 10.000.000,00 per il fondo di garanzia di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) della legge 125/2014.

Complessivamente, quindi, considerando le risorse disponibili e quelle già stanziare per la costituzione del fondo di garanzia di cui al predetto articolo 27, comma 3, lettera c), la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo,** alla luce dei dati riportati dalla RT che attestano la sostenibilità della creazione di una quota riservata, non ci sono osservazioni.

### **Comma 623 (Fondo Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco)**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinati all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene demandato ad un DPCM, l'individuazione delle amministrazioni cui destinare le predette somme.

**La RT** aggiornata ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese in conto capitale	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Fondo potenziamento mezzi Corpi di polizia e CNVVF	70	180	180	20	70	100	20	70	100

**Al riguardo,** per i profili di quantificazione, considerato che l'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione è predisposta come limite massimo di spesa, non si hanno osservazioni.

Circa gli effetti d'impatto contabilizzati sui saldi di finanza pubblica, stante la natura di spese d'investimento dei fattori d'onere, sembrerebbero utili indicazioni aggiuntive in merito.

### **Commi 624-625 (Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili)**

Il comma 624 dispone la riduzione, per un importo di -4.267,8 milioni di euro per l'anno 2017, di -3.221,98 milioni di euro per l'anno 2018, di -3.323 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2020, del fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), come rifinanziato dall'articolo 15, comma, 1, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Il comma 625, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 63,95 milioni di euro per il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni di euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.<sup>432</sup>

**La RT** aggiornata si limita a illustrare il contenuto della norme. La stessa RT, con riferimento alla Parte II Sezione II del disegno di legge in esame, al paragrafo “Effetti finanziari del D.L. 193 del 2016”, nel ribadire che il D.L. 193/2016 costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica, evidenzia che gli effetti relativi all'incremento del fondo ISPE previsto dal D.L. 193 siano già stati incorporati nella stessa sezione II.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione FISPE (comma 624)	-4.260	-4.185,5	-3.270	-4.260	-4.185,5	-3.270	-4.260	-4.185,5	-3.270
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Rifinanziamento fondo esigenze indifferibili (comma 625)	63,95	106,95	105,402	63,95	106,95	105,402	63,95	106,95	105,402

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi al comma 624, si evidenzia che la disposizione determina riduzioni del fondo ISPE di ammontare identico agli incrementi già disposti con il decreto-legge n. 193 del 2016.

Sul comma 625, posto che l'autorizzazione di spesa si configura quale tetto massimo, non ci sono osservazioni.

## Comma 626

### (Rifinanziamento bonus cultura diciottenni e credito imposta strumenti musicali)

Il comma prevede che il bonus cultura di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208/2015, trovi applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2017, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda del provvedimento in esame. Si precisa inoltre che la carta elettronica è valida anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 979, della legge n. 208/2015, nel testo da ultimo modificato dall'art. 2-*quinquies*, del D.L. n. 42/2016, ha previsto l'assegnazione di una carta elettronica, dell'importo massimo

<sup>432</sup> L'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

di 500 euro, per acquisti culturali a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che abbiano compiuto 18 anni nel 2016. L'assegnazione è stata disposta nel rispetto del limite di 290 milioni di euro per il 2016, autorizzato dal successivo comma 980<sup>433</sup>. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.

**La RT** afferma che la disposizione in esame determina l'utilizzo del limite di spesa corrispondente al rifinanziamento di 290 milioni di euro effettuato in bilancio per il 2017 e precisa che l'importo di 290 milioni di euro è stato determinato tenendo conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente.

In particolare, secondo tali dati, la platea interessata dall'intervento per il 2017 è stimata in circa 570.000 soggetti, per un totale dunque di circa 290 milioni di euro (essendo previsto un contributo massimo di 500 euro per ogni diciottenne) da considerarsi inclusivo delle spese di gestione. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, in ogni caso le disposizioni attuative prevedono espressamente che l'importo di 290 milioni di euro costituisce un limite di spesa e che, in sede di applicazione della norma, è attivo un meccanismo di salvaguardia di siffatto limite di spesa mediante il controllo delle domande di accredito.

Gli allegati conoscitivi<sup>434</sup> evidenziano un rifinanziamento, per un importo di 290 milioni per il 2017, nel programma di spesa 15 "Tutela del patrimonio culturale" della missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", capitolo 1430.

**Al riguardo**, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa appare opportuno acquisire chiarimenti in merito all'impatto della norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, che non trovano specifica evidenza nel Quadro dei rifinanziamenti della Sezione II riportato dal prospetto riepilogativo.

Si ricorda in proposito che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica relativi alla legge di stabilità 2016, con riguardo alla norma oggetto di rifinanziamento, a fronte di un onere di analogo importo (290 milioni di euro nel 2016) evidenziavano un effetto identico sui tre saldi di finanza pubblica.

Poiché l'importo autorizzato è pari a quello dell'anno precedente, andrebbe inoltre assicurato che la platea non risulti superiore a quella stimata per l'anno precedente, considerando le variazioni di natalità e di residenza in Italia dei diciottenni<sup>435</sup>.

Lo stesso comma nella seconda parte proroga inoltre al 2017 il contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, già previsto dal comma 984 della legge di stabilità 2016. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica

---

<sup>433</sup> In attuazione della disposizione in riferimento è stato adottato il D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187.

<sup>434</sup> In base al nuovo articolo 23, co. 3, lettera *b*), con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*).

<sup>435</sup> Dai dati Istat sulle nascite risulterebbe una platea più ristretta nel 2017 in quanto i nati nel 1998 furono pari a 531.548 mentre nel 1999 furono pari a 514.437.

autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione ai sensi di legge. Le modalità attuative dell'intervento, così come quelle per usufruite del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione per il monitoraggio dell'agevolazione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La copertura è reperita tramite riduzione di 15 milioni per il 2017 dell'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, posto che la fruizione del credito di imposta è soggetta ad un tetto di spesa e che con le norme attuative si è previsto un sistema telematico che accerti la capienza dello stanziamento per ogni richiesta<sup>436</sup>, non ci sono osservazioni.

### **Comma 627 (Fondo nazionale per la rievocazione storica)**

Il comma istituisce nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al quale possono accedere regioni, comuni, nonché istituzioni culturali e associazioni.

Per le istituzioni culturali e le associazioni è richiesto il riconoscimento mediante l'inserimento in appositi albi, tenuti dai comuni, ovvero l'operatività da almeno 10 anni.

L'accesso alle risorse avviene in base a criteri da determinare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Conseguentemente è ridotto di due milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l'incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

**La relazione tecnica** descrive la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare

### **Comma 628 (Incremento limite annuo anticipazioni a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie)**

L'articolo dispone l'incremento di 500 milioni, portando lo stanziamento a un miliardo l'anno, del limite entro il quale il fondo di rotazione per le politiche comunitarie può ad oggi legittimamente concedere anticipazioni delle quote comunitarie e nazionali dei programmi di Stato, regioni e province autonome cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), ovvero altre linee di bilancio.

**La RT** aggiornata si limita ribadire che la norma prevede l'incremento ad 1 miliardo di euro del limite massimo annuale di anticipazioni di cassa erogabili a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, attualmente fissato dall'art. 1 comma 243 della legge 147/2013 in 500 milioni di euro annui. La finalità della norma è quella di agevolare ulteriormente l'attuazione degli interventi previsti nei programmi operativi finanziati dai

---

<sup>436</sup> Cfr. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2016.

fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, a titolarità della Amministrazioni Centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La norma non determina effetti negativi di finanza a carico della finanza pubblica in quanto trova copertura negli stanziamenti del fondo di rotazione per l'Attuazione delle Politiche Comunitarie di cui alla legge 183/1987, previsti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

**Al riguardo**, sui profili di quantificazione, con specifico riferimento all'aumento del limite per le anticipazioni a valere sul fondo, che costituisce gestione tecnicamente "fuori bilancio", andrebbero richiesti elementi volti ad escludere che la norma possa comportare un'accelerazione della spesa, rispetto a quanto da ritenersi già scontato nei tendenziali a legislazione vigente i cui effetti potrebbero riflettersi sul fabbisogno di cassa sotto il profilo della formazione e della relativa "copertura".

Effetti, questi ultimi, da cui potrebbero riflettersi maggiori oneri di spesa per interessi, rispetto a quella da considerarsi già scontata dai tendenziali di spesa sulla base del fabbisogno previsto ai sensi della legislazione vigente.

### **Comma 629 (Contributi per la cooperazione allo sviluppo)**

Il comma 629 modifica l'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), laddove è stabilito che a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie siano destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. L'integrazione prevede, in particolare, che la destinazione a tale finalità, sia stabilita in un importo fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017.

**La RT** aggiornata ribadisce che la norma prevede di destinare ulteriori risorse, fino al limite di 40 milioni di euro, per il solo anno 2017, a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in coerenza ed a completamento delle politiche dell'Unione europea, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Maggiori spese correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Contributi per la cooperazione allo sviluppo (comma 629)	40	0	0	40	0	0	40	0	0

**Al riguardo**, sui profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa si configura quale tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Nel contempo, per i profili di copertura, ivi trattandosi di finalizzazione prevista nell'ambito delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente a valere del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, andrebbero richiesti chiarimenti in riferimento all'impatto della riduzione della capacità di spesa rispetto alle finalità originariamente programmate nell'ambito dell'attuazione delle politiche comunitarie, nonché, in merito alla sostenibilità degli interventi di spesa eventualmente già previsti, a valere delle residue disponibilità per il 2017.

Inoltre, con specifico riferimento agli effetti d'impatto sui saldi, andrebbe poi certificato che dalla destinazione delle risorse *de quo* ad una nuova finalità, non derivino effetti di accelerazione della spesa da cui derivi l'alterazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica (in particolare, sul Fabbisogno) nei termini in cui questi siano da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente per le annualità del triennio. Nel qual caso, va da sé che andrebbe espressamente prevista anche una forma di compensazione *ad hoc* a valere dell'apposito strumento previsto in bilancio.

### **Comma 630 (Immigrazione)**

L'articolo dispone che ulteriori risorse, oltre a quelle già stanziare nella sezione II del bilancio per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, potranno essere destinate, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, a valere su programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014/2020.

**La RT** aggiornata ribadisce il contenuto della norma aggiungendo che la stessa non comporta una modifica dei saldi di finanza pubblica, in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

**Al riguardo**, sui profili di quantificazione, si segnala che la norma non specifica in quale esercizio finanziario potranno essere destinate le ulteriori risorse in esame. Ne segue che, pur considerando che la spesa è configurata come carattere di mera eventualità, sembrerebbe necessaria l'acquisizione da parte del Governo di una valutazione in merito alla possibilità di destinare nuove risorse, già previste per i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, agli interventi in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse sulla base alla normativa vigente.



**Commi 631 e 632**  
**(Eliminazioni aumenti IVA ed accise per l'anno 2017)**

Le disposizioni in commento intervengono sulle cd. “clausole di salvaguardia” che disponevano, a partire dal 2017, aumenti di IVA ed accisa sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. In particolare: - differiscono dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento di tre punti percentuali dell'aliquota Iva del 10 per cento (comma 1, lettera *a*)<sup>437</sup>; - differiscono<sup>438</sup> dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 i previsti incrementi dell'aliquota IVA del 22 per cento rimodulandoli come segue: si dispone un aumento di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (comma 1, lettera *b*)); - abrogano il comma 626 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, il quale prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento<sup>439</sup> delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante<sup>440</sup> in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018 (comma 2).

**La RT** specifica che gli effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola sono stati stimati adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti. Le stime sono evidenziate nelle tabelle che seguono.

*(milioni di euro)*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Effetti a legislazione vigente</b>			
Aliquota dal 10% al 13%	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24%	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	4.088	4.088
Incremento accise	0	350	350
<b>TOTALE</b>	<b>15.133</b>	<b>19.571</b>	<b>19.571</b>
<b>Effetti riconducibili alla norma in esame</b>			
Aliquota dal 10% al 13%	0	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 25%	0	12.264	12.264
Aliquota dal 25% al 25,9%	0	0	3.679
Incremento accise	0	350	350
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>19.571</b>	<b>23.250</b>

La tabella che segue evidenzia, dunque, le differenze per ciascuna annualità del triennio.

<sup>437</sup> Intervenedo sulla lettera *a*) del comma 718 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (aliquota IVA del 10 per cento).

<sup>438</sup> Intervenedo sulla lettera *b*) del comma 718 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015, (aliquota Iva del 22 per cento),

<sup>439</sup> Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016.

<sup>440</sup> Di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,

(milioni di euro)

	2017	2018	2019
Effetti LS 20 15/LS 2016	15.133	19.571	19.571
Nuovi effetti LB 2017	0	19.571	23.250
<b>Differenza</b>	<b>-15.133</b>	<b>0</b>	<b>3.679</b>

Relativamente al comma 2, in materia di accisa, la relazione tecnica rammenta che il maggior gettito derivante dal comma 626 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014 era stato quantificato, nella relazione tecnica riferita a tale norma, in 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018. Per il 2019, invece, a causa della deduzione delle maggiori accise pagate, era stata prevista una minore entrata di 12 milioni di euro. La relazione tecnica afferma che, conseguentemente, dalla soppressione del predetto comma deriva un minor gettito di 220 milioni di euro nel 2017 e di 199 milioni di euro nel 2018, nonché un maggior gettito di 12 milioni di euro nel 2019.

**Al riguardo**, si rappresenta che la RT, in relazione alla rimodulazione degli aumenti IVA, pone a confronto gli effetti ascritti, a legislazione vigente, alla clausola di salvaguardia (articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di stabilità per il 2016) con gli effetti associabili alla norma in esame, evidenziando i risultati differenziali dai quali si registra per l'anno 2019 un aumento ulteriore dell'IVA (+0,9) per una aliquota ordinaria complessiva pari al 25,9% dalla cui applicazione si ipotizza un maggior gettito stimato, rispetto a quanto scontato nei tendenziali, di 3,679 mld.

In proposito si rammenta che, sulla base di quanto rappresentato nelle RT associate ai più recenti interventi in materia (leggi di stabilità 2015 e 2016), all'incremento di 1 punto percentuale di IVA ad aliquota ordinaria sono stati ascritti effetti finanziari pari a 4.088 milioni in ragione di anno ed all'aumento di 1 punto percentuale di IVA ridotta al 10% sono stati riferiti effetti pari a 2.319 milioni in ragione di anno. Le stime effettuate in RT appaiono coerenti con tali valori.

Si rammenta altresì che, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo<sup>441</sup>, rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all'utilizzo di dati dell'anno 2013 in luogo di dati più aggiornati che considerassero l'incremento del gettito IVA registrato successivamente, ha precisato che la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica era stata effettuata tenendo conto di quanto risultasse scontato in bilancio.

Si rappresenta da ultimo che da dati tratti dal Bollettino delle entrate periodo gennaio - dicembre 2015<sup>442</sup>, le entrate a titolo di IVA (in termini di competenza) sono risultate nel complesso pari a 119.321 milioni di euro (+4.831 milioni di euro, pari a +4,2% rispetto al medesimo periodo 2014. In termini di cassa, nel medesimo periodo si sono registrati incassi nel 2015 di 123.990 milioni di euro ((+7.872 milioni di euro, pari a + 6,8% rispetto a quanto incassato nel 2014).

<sup>441</sup> Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

<sup>442</sup> MEF - Bollettino delle entrate tributarie 2015 n. 166, p. 5

## **Commi 633-636** **(Collaborazione volontaria)**

Il comma 633 quantifica in 1.600 milioni di euro, per il 2017, le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, operata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016.

Il comma 634 dispone che, se dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017 risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633, la compensazione dell'eventuale differenza deve essere effettuata mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 agosto 2017. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al precedente periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Il comma 635 dispone, ove gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio con le predette misure, che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede - ai sensi dell'art. 17, c. 13, della legge n. 196 del 2009 - ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il comma 636 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con una relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di compensazione.

**La RT** preliminarmente chiarisce alcuni profili interpretativi della disposizione, passando poi all'illustrazione dei contenuti della stima.

Per la quantificazione la RT utilizza, come base di partenza, i dati relativi alle regolarizzazioni delle attività finanziarie e patrimoniali emerse a seguito dell'apertura ordinaria del programma di collaborazione volontaria (VD1), in vigore dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015: (129.620 soggetti; 3.996 milioni di euro di imposta totale (comprensiva di sanzioni) liquidata dall'Agenzia delle entrate; 30.828 euro di imposta media *pro capite*)

Per la stima del tasso di nuove adesioni sono stati analizzati i risultati relativi agli effetti della riapertura dei termini della misura prevista nel D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 13-*bis*, cd. "scudo fiscale", istituto che, come rilevato dalla RT è caratterizzato da differenze profonde rispetto al regime di collaborazione volontaria, ma che, sempre secondo la RT, costituisce un utile riferimento. A fronte di 153.820 soggetti che avevano aderito nei termini di apertura ordinaria (dal 15/9/2009 al 15/12/2009), l'adesione dei contribuenti a seguito della riapertura dei termini, previsti per soli quattro mesi (dal 1/1/2010 al 30/4/2010), era stata pari a un ulteriore 16,7%.

Al fine di stimare l'imposta media *pro capite* relativa alle nuove adesioni la RT considera che la proroga dei termini in scadenza il 1° gennaio 2015 avrà l'effetto di assoggettare a tassazione un ulteriore anno d'imposta *pro capite* rispetto alle cinque annualità ordinarie. Per tener conto di questa circostanza l'imposta media attesa è riproporzionata su sei annualità in luogo di cinque, risultando pari a 36.994 euro (30.828 x 6/5).

Viene, inoltre, assunto un ampliamento della platea dei soggetti interessati alla riapertura in esame, indotto sia dalle evoluzioni recenti del contesto di collaborazione internazionale,

sia dall'allungamento dei termini di scadenza per l'adesione (dai 4 mesi della riapertura dello "scudo fiscale" ai 19 mesi della riapertura del programma di collaborazione volontaria del 2015), si stima prudenzialmente un incremento del 25% del tasso di adesione osservato nel 2010 ( $16,7\% \times 1,25 = 20,9\%$ ), pervenendo a una platea di soggetti interessati alla riapertura pari a 27.090 soggetti ( $129.620 \times 20,9\% = 27.090$ ). Applicando alla platea di 27.090 soggetti l'imposta media *pro capite* di 36.994 euro la stima del maggior gettito derivante dalla riapertura del programma di collaborazione volontaria è di circa 1 miliardo di euro.

Per la stima degli effetti finanziari della procedura di collaborazione volontaria avente ad oggetto denaro contante e valori al portatore la RT prende a riferimento i dati relativi alle consistenze di fine periodo del circolante pubblicati da Banca d'Italia (*Supplemento al Bollettino Statistico - Indicatori Monetari e Finanziari*, ottobre 2016), pari a 182 miliardi di euro al 31 dicembre 2015. In considerazione del fatto che, in base ai dati ufficiali ISTAT, nel periodo 2011-2013 l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL è risultata tra l'11,4% e l'11,8%, secondo la RT è ragionevole ipotizzare un'ulteriore base imponibile, rientrante nella procedura in esame, tale da garantire un gettito aggiuntivo che, sommato al valore sopra riportato, si stima possa attestarsi su un importo almeno pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2017, come riportato nel testo della disposizione in esame.

La RT infine illustra i contenuti dei commi 634-636 relativi alla procedura da seguire per assicurare l'acquisizione di risorse aggiuntive pari a 1,6 miliardi nel 2017, (indicate dal comma 633) anche nel caso in cui la riapertura dei termini non consenta la realizzazione integrale del maggior gettito atteso.

**Al riguardo**, in relazione alla stima del maggior gettito derivante dalla riapertura del programma di collaborazione volontaria si osserva che la quantificazione presenta alcuni elementi di incertezza, derivanti dalla natura delle ipotesi assunte e dalle peculiarità che sono insite nella riproposizione della fattispecie stessa, che rendono difficile effettuare previsioni corrette e prudenziali. Si tratta, in particolare, dell'adozione, pur rivalutata, della percentuale (16, 7%) di adesione riscontrata a seguito della riapertura dei termini del c.d. scudo fiscale ovvero alla sommarietà della esposizione riferita alla stima del gettito riveniente da collaborazione volontaria in materia di denaro contante e valori al portatore. Tali profili assumono rilievo sia in relazione alla significatività dell'importo stimato (1,6 mld di euro) sia perché dette entrate sono state sin d'ora contabilizzate e poste a copertura degli oneri che, di contro, presentano un grado maggiore di certezza sia in ordine all'*an* sia al *quantum*<sup>443</sup>. A fronte di ciò va comunque segnalato che il DDL, ai commi da 634 a 636, disciplina i rimedi per il caso in cui dovessero emergere scostamenti tra incassi e previsioni attese all'esito del previsto monitoraggio. Si tratta di profili che la legge di contabilità - di recente rivisitata proprio sul tema delle clausole di salvaguardia - pondera con grande

---

<sup>443</sup> Si evidenzia inoltre che in relazione alla riapertura dei termini operata con il DL 193/20116, la RT associata non aveva quantificato "per il momento" effetti di gettito

attenzione (cfr art. 17, commi 12, 12-*bis* 12-*ter*, 12-*quater* e 13)<sup>444</sup> e cionondimeno nel DDL si è ritenuto opportuno, in un certo qual modo, discostarsi in parte da quanto previsto nella legge di contabilità, disciplinando *ad hoc* il caso in cui il gettito atteso non fosse incassato, in tutto o in parte, entro una certa data (30 settembre 2017).

In particolare, rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità ed all'esito di un raffronto basato sul tenore letterale, nella disciplina in commento:

- non si fa alcun riferimento al potere del Ministro dell'economia e delle finanze di ridurre stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministro competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'art. 21, comma 5, lett. *a*) (oneri inderogabili), qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti;
- non si fa espresso riferimento all'esigenza di rispettare i vincoli di spesa derivanti dall'art. 21, comma 5, lett. *a*) (oneri inderogabili) che la legge di contabilità prescrive in relazione all'adozione del DPCM "correttivo";
- non si fa cenno all'obbligo di corredare il DPCM di apposita relazione tecnica volta ad esporre le cause degli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri di tal natura;
- fissa al più tardi al 30 settembre 2017 il termine entro il quale il Ministro deve assumere le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Si tratta di aspetti in relazione ai quali, sotto il profilo metodologico, appaiono necessari chiarimenti anche al fine di escludere il rischio, attraverso il previsto intervento suppletivo, che le disposizioni in commento operino, nella sostanza, almeno in parte un rinvio della

---

<sup>444</sup> Che si riportano di seguito:

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-*bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si provvede ai sensi del comma 13.

12-*quater*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#). La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'[articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

copertura all'esito del previsto monitoraggio. In ogni caso, tenuto anche conto che si tratta di una riproposizione di una misura di recentissima applicazione, sarebbe stato prudentiale contabilizzarne gli effetti finanziari soltanto a consuntivo, in relazione agli incassi effettivamente registrati.

Nel merito della quantificazione si osserva quanto segue.

L'ipotesi di un incremento del 25% del tasso di adesione osservato nel 2010 presenta elementi di soggettività in relazione ai quali non è possibile riscontarne il carattere prudentiale in assenza di ulteriori elementi informativi in merito. Le stime non sembrano tener conto delle differenze esistenti tra la precedente procedura di collaborazione volontaria a LV e questa in esame e di come tali differenze possano incidere sul tasso di adesione e sull'imposta media *pro capite* relativa alle nuove adesioni. L'utilizzo, come base di partenza della percentuale (16,7%) di adesione riscontrata a seguito della riapertura dei termini del c.d. scudo fiscale, potrebbe risultare non del tutto significativo proprio in ragione di quelle "differenze profonde" - utilizzando la medesima espressione della stessa RT - rispetto al regime della collaborazione volontaria.

Con riferimento agli effetti in termini di gettito derivanti dall'estensione della collaborazione volontaria al contante e ai valori al portatore, la RT non sviluppa in maniera completa il procedimento logico-matematico in base al quale giunge alla quantificazione di 600 milioni euro che risulta pertanto non riscontrabile. Considerato inoltre il peso del contributo di questa disposizione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior entrata (37,5%) si richiedono ulteriori elementi circa i dati ed ipotesi poste a base della predetta stima.

In considerazione di quanto precede appaiono utili chiarimenti ed un aggiornamento riferito agli incassi registrati ad oggi in relazione alla procedura di collaborazione volontaria.

### **Comma 637 (Fondi Speciali)**

La norma stabilisce l'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale 2017/2019. Gli importi iscritti nei suddetti fondi, riportati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, per ciascun dicastero, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, sono stati aggiornati all'esito delle variazioni che sono state approvate al ddl nel corso dell'esame in prima lettura.

I prospetti che seguono recano il dettaglio degli importi previsti nelle Tabella A e B, a fronte di quelli indicati nel ddl iniziale per ciascun dicastero.

**Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero dell'economia e delle finanze	<b>75.324.319</b> <i>(88.924.319)</i>	<b>177.237.319</b> <i>(189.337.319)</i>	<b>156.267.319</b> <i>(174.067.319)</i>
Ministero dello sviluppo economico	<b>2.480.000</b> <i>(4.000.000)</i>	<b>2.480.000</b> <i>(4.000.000)</i>	<b>2.480.000</b> <i>(4.000.000)</i>
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ministero della giustizia	<b>3.300.952</b> <i>(11.300.952)</i>	10.871.794	10.871.794
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	<b>51.981.299</b> <i>(55.981.299)</i>	<b>61.979.719</b> <i>(65.979.719)</i>	<b>71.979.719</b> <i>(75.979.719)</i>
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	10.470.500	10.470.500	8.470.500
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10.000.000	15.000.000	15.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	<b>1.000.000</b> <i>(10.000.000)</i>	- <i>(10.000.000)</i>	- <i>(10.000.000)</i>
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	- <i>(5.000.000)</i>	- <i>(10.000.000)</i>	- <i>(15.000.000)</i>
Ministero della salute	11.359.860	11.559.860	11.559.860
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	<b>170.916.930</b> <i>(212.036.930)</i>	<b>294.599.192</b> <i>(332.219.192)</i>	<b>281.629.192</b> <i>(329.949.192)</i>
Di cui regolazione debitoria	-	-	-
Di cui limite impegno	-	-	-

**Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale**

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2017	2018	2019
Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate			
Ministero dell'economia e delle finanze	<b>287.400.000</b> (282.100.000)	<b>263.400.000</b> (278.100.000)	<b>253.400.000</b> (278.100.000)
Ministero dello sviluppo economico	<b>30.000.000</b>	<b>43.000.000</b> (50.000.000)	<b>43.000.000</b> (50.000.000)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	<b>27.753.000</b> (32.753.000)	<b>27.753.000</b> (32.753.000)	<b>27.753.000</b> (32.753.000)
Ministero della giustizia	20.000.000	30.000.000	40.000.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Ministero dell'interno	<b>4.500.000</b> (10.000.000)	<b>14.000.000</b> (30.000.000)	40.000.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	<b>52.748.000</b> (60.748.000)	<b>77.748.000</b> (80.748.000)	<b>47.748.000</b> (50.748.000)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	— (20.000.000)	— (30.000.000)	— (40.000.000)
Ministero della salute	13.000.000	23.000.000	23.000.000
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	<b>445.401.000</b> (478.601.000)	<b>498.901.000</b> (574.601.000)	<b>504.901.000</b> (584.601.000)
di cui regolazione debitoria	—	—	—
di cui limite impegno	—	—	—

**La RT** non si sofferma sulla norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi evidenzia i seguenti valori:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Fondo speciale corrente (Tab. A)	58,88	162,38	151,68	58,88	162,38	151,68	58,88	162,38	151,68
<b>Maggiori spese conto capitale</b>									
Fondo speciale capitale (Tab. B)	160,8	174,3	220,3	30,8	108,3	161,3	30,8	108,3	161,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che gli stanziamenti in questione predispongono le risorse necessarie alla copertura degli oneri che deriveranno dalle iniziative legislative che dovranno essere adottate nel triennio 2017/2019 - i cui oneri dovranno necessariamente limitarsi alle risorse ivi previste, sia che le stesse determinino maggiori spese che minori entrate - e che i loro effetti vengono sin d'ora stimati in correzione (maggiori spese) dei saldi tendenziali per le singole annualità del triennio, non ci sono osservazioni.



In merito alla quantificazione degli effetti d'impatto indicati in allegato sui saldi di finanza pubblica, sarebbero utili chiarificazioni con particolare riferimento ai fondi di parte capitale, per i quali si prevede un impatto su fabbisogno e indebitamento nel primo anno inferiore a un quinto di quello previsto sul saldo netto da finanziare.

### **Comma 638**

#### **(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)**

Il comma 638, introdotto dalla Camera dei deputati, con riferimento a tutte le disposizioni del presente provvedimento, inserisce la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del presente provvedimento sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, atteso che l'inserimento della predetta clausola appare attribuire agli enti a statuto speciale, in caso di impugnazione della legge in esame o dei provvedimenti attuativi dinanzi alla Corte Costituzionale, maggiore garanzia di tutela, andrebbe chiarito se tale circostanza sia idonea comunque a garantire gli obiettivi di risparmio del provvedimento in esame.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DLB 2017-2019-  
A.S. 2611**

Art.	Com ma	Enun ci.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
			<b>PARTE I</b>												
			<b>SEZIONE 1 - Misure quantitative per la realizzazione di obiettivi programmatici</b>												
			<b>TITOLO I - RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI</b>												
1	1		Risultati differenziali del bilancio dello Stato												
			<b>TITOLO II - Misure per la crescita</b>												
			<b>Capo I - Interventi fiscali per la crescita</b>												
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate: Proroga per il 2017-IRPEF	e	t		-56,70	-605,30	-378,30	-56,70	-605,30	-378,30	-56,70	-605,30	-378,30
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%): Proroga per il 2017 - IRPEF/IRES	e	t			302,5	-129,6		302,5	-129,6		302,5	-129,6
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate: Proroga per il 2017- IRAP	e	t						46,5	-19,9		46,5	-19,9
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IRAP	s	c			-46,5	19,9						
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia (50%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IVA	e	t		66,5			66,5				66,5	
1	2		Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017-IRPEF	e	t		-12,80	-136	-85	-12,80	-136	-85	-12,80	-136	-85
1	2		Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017 - IRPEF/IRES	e	t			31,7	-13,6		31,7	-13,6		31,7	-13,6
1	2		Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017- IRAP	e	t						4,9	-2,1		4,9	-2,1
1	2		Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017 - IRAP	s	c			-4,9	2,1						
1	2		Detrazione per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: Proroga per il 2017 - IVA	e	t		30,7			30,7				30,7	
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017-IRPEF	e	t		-30,40	-323,90	-202,50	-30,40	-323,90	-202,50	-30,40	-323,90	-202,50
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IRPEF/IRES	e	t			212	-90,9		212	-90,9		212	-90,9
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017- IRAP	e	t						32,6	-14		32,6	-14
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IRAP	s	c			-32,6	14						
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica (65%) in 10 rate: Proroga per il 2017 - IVA	e	t		46,6			46,6				46,6	
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF	e	t		-1,50	-17,10	-26,80	-1,50	-17,10	-26,80	-1,50	-17,10	-26,80
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF/IRES	e	t			7,8	4,4		7,8	4,4		7,8	4,4
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP	e	t						1,2	0,7		1,2	0,7
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP	s	c			-1,2	-0,7						
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IVA	e	t		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRPEF	e	t		-2,60	-29,90	-47	-2,60	-29,90	-47	-2,60	-29,90	-47
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRPEF/IRES	e	t			15,5	8,9		15,5	8,9		15,5	8,9
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRAP	e	t						2,4	1,4		2,4	1,4
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IRAP	s	c			-2,4	-1,4						
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali Proroga fino al 2021-IVA	e	t		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%): Proroga fino al 2021-IRPEF	e	t		-34,30	-400,40	-629,10	-34,30	-400,40	-629,10	-34,30	-400,40	-629,10

Art.	Com ma	Ene men d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%): Proroga fino al 2021-IRPEF/IRES	e	t			82,2	47		82,2	47		82,2	47	
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%): Proroga fino al 2021-IRPAP	e	t						12,6	7,2		12,6	7,2	
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%): Proroga fino al 2021-IRPAP	s	c			-12,6	-7,2							
1	2		Detrazione per spese relative ad interventi di rafforzamento misure ansimiche (dal 70% fino all'85%): Proroga fino al 2021-IVA	e	t			18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	
1	5		Proroga del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere	s	k			60	120		60	120		60	120	
1	7		Revisione del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere ai sensi dell'articolo 10, DL n.83/2014	s	k			-8,3	-8,3	-33,3	-8,3	-8,3	-33,3	-8,3	-8,3	-33,3
1	8-12		Maggiorazione su ammortamenti e canoni beni strumentali nuovi	e	t			-1.131	-1.923		-1.131	-1.923		-1.131	-1.923	
1	15-16		Proroga e potenziamento credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo	s	k			727,10	727,10		727,10	727,10		727,10	727,10	
1	17-23		Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata-IRPEF	e	t			1.153,70	-494,50		1.153,70	-494,50		1.153,70	-494,50	
1	17-23		Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata-IRAP	e	t						117,20	-53,80		117,20	-53,80	
1	17-23		Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata-IRAP	s	c			-117,20	53,80							
1	17-23		Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata-Addizionale regionale	e	t						41,40			41,40		
1	17-23		Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata-Addizionale regionale	s	c			-41,40								
1	17-23		Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata-Addizionale comunale	e	t						18,80	-4,30		18,80	-4,30	
1	17-23		Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata-Addizionale comunale	s	c			-18,80	4,30							
1	24-31		Iva di gruppo-IVA	e	t			0	-158		0	-158		0	-158	
1	24-31		Iva di gruppo-imposte dirette	e	t						0			0		
1	24-31		Iva di gruppo-IRAP	e	t						0			0		
1	24-31		Iva di gruppo-IRAP	s	c						0			0		
1	32		Misura agevolativa per il versamento dell'imposta di registro ed ipocatastale per i trasferimenti immobiliari di vendite giudiziarie	e	t			-82,50			-82,50			-82,50		
1	33-35	7.019	Assoggettamento a IVA al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	e	t			11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	
1	33-35	7.019	Detraibilità IVA dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare	e	t			-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	-19,40	
1	37		Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine per agenti e rappresentanti di commercio - IRPEF	e	t			-4,60	-3,35		-4,60	-3,35		-4,60	-3,35	
1	37		Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine per agenti e rappresentanti di commercio - IRAP	e	t						-0,18	-0,13		-0,18	-0,13	
1	37		Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine per agenti e rappresentanti di commercio - IRAP	s	c			0,18	0,13							
1	41	9.82	soppressione del canone sull'estrazione del sale dai giacimenti	e	ext			-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	
1	44		Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - IRPEF	e	t			-215,10	-122,90		-215,10	-122,90		-215,10	-122,90	
1	44		Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale regionale	e	t						-8,40	-8,40		-8,40	-8,40	
1	44		Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale regionale	s	c			8,40	8,40							
1	44		Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale comunale	e	t						-4,20	-3,20		-4,20	-3,20	
1	44		Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti - Addizionale comunale	s	c			4,20	3,20							
1	45	11.23 NF	Incremento percentuali di compensazioni IVA applicabile agli animali vivi di specie bovina suina	e	t			-20			-20			-20		
1	46	11.23 NF	Versamento in entrata da parte di ISMEA delle risorse relative al fondo per investimento per il capitale di rischio	e	ext			9			9			9		
1	47	11.01 INF	Imposte di registro ipotecaria in misura fissa ed esenzione delle imposte catastale per trasferimenti di proprietà dei fondi rustici nei territori montani	e	t			-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	
1	48	11.02 0	Riduzione accisa sulla birra-Accise	e	t			-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	-4,20	
1	48	11.02 0	Riduzione accisa sulla birra-IVA	e	t			-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	
1	48	11.02 0	Riduzione accisa sulla birra-IRES	e	t			0,45	0,25		0,45	0,25		0,45	0,25	
1	48	11.02 0	Riduzione accisa sulla birra-IRAP	e	t						0,05	0,05		0,05	0,05	
1	48	11.02 0	Riduzione accisa sulla birra-IRAP	s	c			0,05	0,05							
1	49		Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- addizionale IRES	e	t			-66,70	-38,10		-66,70	-38,10		-66,70	-38,10	

Art.	Com ma	Ene men d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	49		Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- IRES	e	t			47,30	27		47,30	27		47,30	27	
1	49		Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- IRAP	e	t						12	6,50		12	6,50	
1	49		Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% e parziale indeducibilità interessi passivi- IRAP	s	c			-12	-6,50							
1	50	12.03 NF	Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche - IRES	e	t			-0,18	-0,10		-0,18	-0,10		-0,18	-0,10	
1	50	12.03 NF	Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche - IRAP	e	t						-0,14	-0,08		-0,14	-0,08	
1	50	12.03 NF	Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche - IRAP	s	c			0,14	0,08							
1	51	12.09	Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	e	t			-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
<b>CAPO II - Misure per gli investimenti</b>																
1	52		Contributo alle PMI per l'acquisto di beni strumentali (cd. Nuova Sabatini)	s	k			28	84	112	28	84	112	28	84	112
1	58	13.46 NF	Promozione Made in Italy	s	k			1			1			1		
1	63	13.04 6NF	Credito di imposta per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione di prodotti e alimentari e non alimentari ai fini di solidarietà sociale e evitare sprechi	s	k			10	10		10	10		10	10	
1	66-68		Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative- IRES	e	t			-4,70	-4,90		-4,70	-4,90		-4,70	-4,90	
1	66-68		Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative- IRPEF	e	t			-28,60	-30,60		-28,60	-30,60		-28,60	-30,60	
1	69	14.5 NF	Esonero atto costitutivo start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria	e	t			-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
1	71	15.18; 15.01 3NF	Rifinanziamento interventi per l'autoimprenditorialità	s	k			47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50	
1	72	15.01 3NF	Rifinanziamento interventi per le start-up innovative	s	k			47,50	47,50		47,50	47,50		47,50	47,50	
1	74	15.01 3NF	Rifinanziamento fondo per la crescita sostenibile per erogazione finanziamenti agevolati a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi	s	k			5	5		5	5				
1	76-80		Agevolazioni per startup partecipate da società quotate- IRES	e	t			-39	-61,40		-39	-61,40		-39	-61,40	
1	87	17.05 NF	Incremento fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l'INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattia ed infortuni	s	c			3			3			3		
1	88-99		Agevolazioni investimenti fondi e casse	e	t			-9,80	-79,40	-93,10	-9,80	-79,40	-93,10	-9,80	-79,40	-93,10
1	88-99		Soppressione credito di imposta a favore di enti previdenziali	s	k			-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
1	100- 114		Agevolazioni per investimenti di lungo termine (PIR)	e	t			-9,40	-24,50	-44,60	-9,40	-24,50	-44,60	-9,40	-24,50	-44,60
1	115	15.18	Centri di competenza alta specializzazione nell'ambito del piano nazionale industria	s	k			20	10		20	10		20	10	
1	121		Fondazione per Human Technopole	s	k			10	114,30	136,50	0	50	100	0	50	100
1	132	19.01 NF	Misure per l'attuazione del progetto area EXPO 2015-copertura del Fondo di liquidazione	s	k			4,81	1,48	1,23	4,81	1,48	1,23	4,81	1,48	1,23
1	134	19.01 NF	Progetto di valorizzazione area EXPO 2015 di cui all'art 5 DL n.185/2015	s	k			8			8			8		
1	135	19.01 NF	Riduzione Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'articolo 10, comma 1 lettera e) legge n.370/1999	s	k			-3			-3			-3		
1	135	19.01 NF	Riduzione Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FRST), di cui all'articolo 1, comma 870 legge n.296/2006	s	k			-5			-5			-5		
1	140		Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo del Paese	s	k			1.900	3.150	3.500	629	1.968	3.500	629	1.968	3.500
1	143	21.61 NF	Fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	s	k			3	3	3	3	3	3	3	3	
1	144	21.02 6	Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 legge n.208/2015	s	k			13	30	40	3	10	15	3	10	15
<b>CAPO IV - Lavoro e pensioni</b>																
1	160		Detassazione premi di produttività-IRPEF	e	t			-209,10	-355	-355	-209,10	-355	-355	-209,10	-355	-355
1	160		Detassazione premi di produttività-addizionale regionale	e	t						-19,80	-19,80		-19,80	-19,80	
1	160		Detassazione premi di produttività-addizionale regionale	s	c			19,80	19,80							
1	160		Detassazione premi di produttività-addizionale comunale	e	t						-14,90	-7,50		-14,90	-7,50	
1	160		Detassazione premi di produttività-addizionale comunale	s	c			14,90	7,50							
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienze e malattia e sussidi - IRPEF	e	t			-1,80	-2	-2	-1,80	-2	-2	-1,80	-2	-2
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienze e malattia e sussidi - Addizionale regionale	e	t						-0,30	-0,30		-0,30	-0,30	
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienze e malattia e sussidi - Addizionale regionale	s	c			0,30	0,30							

Art.	Com ma	Ene men d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento					
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienze e malattia e sussidi - Addizionale comunale	e	t								-0,10	-0,10		-0,10	-0,10	
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni rischi non autosufficienze e malattia e sussidi - Addizionale comunale	s	c			0,10	0,10									
1	163	23.07 NF	lavoratori LSU regione Calabria proroga annuale del contratto a tempo determinato	s	c		50			50					50			
1	164	23.02 3NF	Proroga esclusione contributo di licenziamento i caso di cambio di appalto	e	co					-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	
1	164	23.02 3NF	Proroga esclusione contributo di licenziamento i caso di cambio di appalto	s	c		38	38	38									
1	165		Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi	e	co					-108	-292	-370	-108	-292	-370			
1	165		Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi	s	c		108	292	370									
1	165		Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi- effetti fiscali	e	t			72	77		72	77				72	77	
1	173		Fondo di garanzia per l'accesso all'APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)	s	k		70								70			
1	173		Riduzione Fondo TFR in busta paga - versamento all'entrata	e	ext		70								70			
1	177		Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta	e	t			-2	-8		-2	-8						
1	177		Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta	s	c											2	8	
1	186		APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c		300	609	647	300	609	647	300	609	647	300	609	647
1	187		Quattordicesima pensionati	s	c		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
1	188- 192		Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	e	t		30,10	13,70	-52	30,10	13,70	-52	30,10	13,70	-52	30,10	13,70	-52
1	194		Abolizione penalizzazioni trattamenti pensionistici relativi alle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10 legge n.214/2011	s	c			34	84		34	84				34	84	
1	194		Abolizione penalizzazioni trattamenti pensionistici relativi alle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10 legge n.214/2011-effetti fiscali	e	t			11	27		11	27				11	27	
1	195- 198	29.1	Cumulo periodi assicurativi	s	c		93	144	182	93	144	182	93	144	182	93	144	182
1	195- 198		Cumulo periodi assicurativi-minore entrate ricongiunzione	e	co					-15	-30	-30	-15	-30	-30	-15	-30	-30
1	195- 198		Cumulo periodi assicurativi-minore entrate ricongiunzione	s	c		15	30	30									
1	195- 198		Cumulo periodi assicurativi - effetti fiscali	e	t		4	12	17	4	12	17	4	12	17	4	12	17
1	203		Pensionamento anticipato per lavoratori precoci	s	c		360	550	570	360	550	570	360	550	570	360	550	570
1	207		Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavori usuranti - Oneri pensionistici	s	c		84,50	86,30	92,30	84,50	86,30	92,30	84,50	86,30	92,30	84,50	86,30	92,30
1	207		Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavori usuranti - Effetto su TFS	s	c				32,20			32,20						32,20
1	211	32.1N F	Esenzione dall'imposta sui redditi dei trattamenti pensionistici Vittime del dovere e loro familiari superstiti_IRPEF	e	t		-6,20	-7,30	-7,30	-6,20	-7,30	-7,30	-6,20	-7,30	-7,30	-6,20	-7,30	-7,30
1	211	32.1N F	Esenzione dall'imposta sui redditi dei trattamenti pensionistici Vittime del dovere e loro familiari superstiti_Addizionale regionale	e	t						-0,30	-0,30				-0,30	-0,30	
1	211	32.1N F	Esenzione dall'imposta sui redditi dei trattamenti pensionistici Vittime del dovere e loro familiari superstiti_Addizionale regionale	s	c			0,30	0,30									
1	211	32.1N F	Esenzione dall'imposta sui redditi dei trattamenti pensionistici Vittime del dovere e loro familiari superstiti_Addizionale Comunale	e	t						-0,10	-0,10				-0,10	-0,10	
1	211	32.1N F	Esenzione dall'imposta sui redditi dei trattamenti pensionistici Vittime del dovere e loro familiari superstiti_Addizionale comunale	s	c			0,10	0,10									
1	209	31.5	Benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti	s	c		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
1	210		No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-IRPEF	e	t		-212,70	-232,10	-232,10	-212,70	-232,10	-232,10	-212,70	-232,10	-232,10	-212,70	-232,10	-232,10
1	210		No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale regionale	e	t						-10,20	-10,20				-10,20	-10,20	
1	210		No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale regionale	s	c			10,20	10,20									
1	210		No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale comunale	e	t						-5	-3,90				-5	-3,90	
1	210		No tax area pensionati con età inferiore ai 75 anni-addizionale comunale	s	c			5	3,90									
1	212		Accertamento economie derivanti dalla rideterminazione oneri salvaguardati dalla riforma pensionistica	s	c		-641,85	-405,70	-106,54	-641,85	-405,70	-106,54	-641,85	-405,70	-106,54	-641,85	-405,70	-106,54
1	212		Rifinanziamento del Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012	s	c		641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54	641,85	405,70	106,54
1	218		Oneri ottava salvaguardia	s	c		137	305	368	137	305	368	137	305	368	137	305	368
1	219		Riduzione Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012	s	c		-134	-295	-106,54	-134	-295	-106,54	-134	-295	-106,54	-134	-295	-106,54
1	221		Acquisizione al bilancio economie Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012	s	c		-509,55	-111,98	-0,36	-509,55	-111,98	-0,36	-509,55	-111,98	-0,36	-509,55	-111,98	-0,36

Art.	Com ma	Ene men d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	224	33.02 1	Estensione Opzione donna (sperimentazione per pensionamento anticipato donne di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 243 del 2004)	s	c		18,30	47,20	87,50	18,30	47,20	87,50	18,30	47,20	87,50
1	225	33.02 1	Estensione Opzione donna (sperimentazione per pensionamento anticipato donne di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 243 del 2004- effetti fiscali)	e	t			0	4,50			4,50			4,50
1	225	33.02 1	Versamento in entrata da parte INPS quota entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria	e	ext			22,20	52,50						
1	225	33.02 1	Minori spese derivanti dal versamento in entrata da parte INPS quota entrate derivanti dall'aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria	s	c					-22,20	-52,50		-22,20	-52,50	
1	226	33.02 2	Accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali	s	c		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
1	230	33.02 2	Riduzione fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (PCM)	s	c		-5,50			-5,50			-5,50		
1	230	33.02 2	Versamento all'entrata risorse disponibili su apposita contabilità speciale su cui affluisce quota parte del fondo per il pluralismo e innovazione	e	ext			5,50	5,50						
1	231	33.02 2	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL 154/2008	s	k						-5,50	-5,50		-5,50	-5,50
1	231	33.02 2	Versamento alla contabilità speciale risorse disponibili di quota parte del fondo per il pluralismo e innovazione	s	c					-17,50			-17,50		
1	232	33.02 2	Incremento Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL 154/2008	s	k					17,50			17,50		
1	233		Modifica part time lavoratori settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'art 1 comma 284 legge n.208/2015	e	co					100	50		100	50	
1	233		Modifica part time lavoratori settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia- riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art 1 comma 284 legge n.208/2015	s	c		-100	-50							
1	236		Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito	e	co					-174	-224	-139	-174	-224	-139
1	236		Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito	s	c		174	224	139						
1	238	35.06 NF	Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 legge n. 208/2015	s	c		150	150	150	150	150	150	150	150	150
1	238	35.06 NF	Riduzione assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2015	s	c		-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
1	241	35.02 3NF	Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere	s	c		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
1	249	35.03 5 NF	Esenzione pensioni di reversibilità orfani per importi inferiori a 1.000 euro	e	t		-36,70	-40	-40	-36,70	-40	-40	-36,70	-40	-40
1	245	35.03 2 NF	Istituzione presso l'INPS del fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE)	s	c		1			1			1		
1	250	35.07	Riconoscimento pensione di inabilità ai lavoratori affetti da malattie asbesto correlate	s	c		20	30	30	20	30	30	20	30	30
<b>CAPO V- CAPITALE UMANO</b>															
1	265		Agevolazioni tasse universitarie per studenti appartenenti a nucleo familiare a basso reddito	e	t					-55	-105	-105	-55	-105	-105
1	265		Agevolazioni tasse universitarie per studenti appartenenti a nucleo familiare a basso reddito- Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali	s	c		55	105	105						
1	268		Incremento Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio	s	c		50	50	50	50	50	50	50	50	50
1	286		Attribuzione di risorse alla "Fondazione Articolo 34" per il merito per il finanziamento delle borse di studio	s	c		6	13	20	6	13	20	6	13	20
1	287		Finanziamento organizzazione e attività ordinarie Fondazione "Articolo 34"	s	k		2	1	1	2	1	1	2	1	1
1	293		Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato	s	c		5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	294		Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori-IRPEF	e	t			-0,93	-0,53		-0,93	-0,53		-0,93	-0,53
1	294		Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori- IRES	e	t			-0,04	-0,02		-0,04	-0,02		-0,04	-0,02
1	295		Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca	s	c		45	45	45	45	45	45	45	45	45
1	303		Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università	s	c		-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
1	303		Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università	e	ext		-12	-12	-12						
1	303		Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università	s	c					12	12	12	12	12	12
1	305		Incremento del Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca	s	k		0	25	25	0	25	25	0	25	25
1	306	41.10	Assunzione personale ANVUR e funzionamento	s	c		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	306	41.10	Assunzione personale ANVUR- effetti riflessi	e	t/c					0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
1	307	41.26	Contributo al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)	s	c		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	309		Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola - lavoro	e	co					-7,40	-40,80	-86,90	-7,40	-40,80	-86,90

Art.	Com ma	Ene men d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	309		Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola - lavoro	s	c		7,40	40,80	86,90						
1	309		Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro - Effetti fiscali	e	t			7,80	14,90		7,80	14,90		7,80	14,90
1	314		Fondo per il finanziamento dei dipartimenti univesitari di eccellenza	s	c			271	271		271	271		271	271
1	343	45.02	Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari - Borse di studio per i tirocinanti	s	c		5,81			5,81			5,81		
1	343	45.02	Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 21-quater, comma 5 del dl 83/2015	s	c		-5,81			-5,81			-5,81		
<b>Capo VI: Misure in favore dell'agricoltura</b>															
1	344		Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni	e	co					-10,40	-24,80	-26,90	-10,40	-24,80	-26,90
1	344		Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni	s	c		10,40	24,80	26,90						
1	344		Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni- effetti fiscali	e	t			1,70	3,20		1,70	3,20		1,70	3,20
1	346	46.3NF	Indennità giornaliera omnicomprensiva per il sostegno al reddito lavoratori dipendenti nel settore della pesca	s	c		11			11			11		
<b>TITOLO III - Misure di contrasto alla povertà e per la famiglia</b>															
<b>Capo II- Misure per la famiglia</b>															
1	349		Fondo sostegno natalità	s	c		14	24	23				14	24	23
1	350	47.9NF	Piano di azione su donne pace e sicurezza	s	c		1	0,50	0,50	1	0,50	0,50	1	0,50	0,50
1	353		Premio alla nascita	s	c		392	392	392	392	392	392	392	392	392
1	354		Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente- onere per prestazione	s	c		15	30,90		15	30,90		15	30,90	
1	354		Proroga congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente-oneri per contribuzione figurativa	s	c		5	10,30							
1	354		Riduzione del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui art.18 comma 1 lett a) dl 185/2008	s	c		-20	-31,20		-15	-20,90		-15	-20,90	
1	355		Buono nido	s	c		144	250	300	144	250	300	144	250	300
1	355		Non cumulabilità detrazioni asilo nido	e	t			16,20	25,40		16,20	25,40		16,20	25,40
1	356		Rifinanziamento voucher baby-sitting o servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti	s	c		40	40		40	40		40	40	
1	356		Rifinanziamento voucher baby-sitting o servizi per l'infanzia per lavoratrici autonome	s	c		10	10		10	10		10	10	
1	359	50.12NF	Incremento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	s	c		5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	359	50.09	Utilizzo nel 2017 le risorse non utilizzare nell'anno 2016 del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico	s	c					5			5		
1	359	50.09	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL 154/2008	s	k					-5			-5		
<b>TITOLO IV - Misure per l'emergenza sismica</b>															
1	362		Credito di imposta maturato in relazione all'accesso dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 5 decreto-legge n.189/2016	s	k		100	200	200	400	500	600	400	500	600
1	362		Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all'art 14 decreto-legge n.189/2016	s	k		200	300	350	200	300	350	200	300	350
<b>TITOLO V -Politiche invariate</b>															
1	365		Fondo a favore di contratti PA	s	c		1.480,8	1.933	1.933	1.480,8	1.933	1.933	1.480,8	1.933	1.933
1	365		Fondo a favore di contratti PA- effetti riflessi	e	t/c					483	702,3	702,3	483	702,3	702,3
1	366		Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico dell'autonomia	s	c		140	400	400	140	400	400	140	400	400
1	366		Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico dell'autonomia- effetti riflessi	e	t/c					67,90	194	194	67,90	194	194
1	365	52.022	Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente del CNVFF	s	c		19,30	21,30	21,30	19,30	21,30	21,30	19,30	21,30	21,30
1	365	52.022	Fondo per il riordino delle carriere del personale non dirigente del CNVFF- effetti riflessi	e	t/c					9,36	10,33	10,33	9,36	10,33	10,33
1	365	52.022	Riduzione risorse disponibili a regime nei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del CNVFF	s	c		-5,30	-5,30	-5,30	-5,30	-5,30	-5,30	-5,30	-5,30	-5,30
1	365	52.022	Riduzione risorse disponibili a regime nei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del CNVFF	e	t/c					-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57
1	365	52.022	Risparmi strutturali di spesa derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi a locazioni passive delle sedi di servizio	s	c		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
1	365	52.022	Risparmi strutturali di spesa derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi ai servizi di mensa al personale	s	c		0	-2	-2		-2	-2	0	-2	-2
1	365	52.022	Risparmi strutturali di spesa derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi ai servizi assicurativi	s	c		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
1	365	52.022	Versamenti all'entrata da parte delle società aeroportuali ai sensi dell'articolo 1, comma 1328 della legge n.296/2006	e	ext		10	10	10	10	10	10	10	10	10

Art.	Com ma	Emen d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	371	52.14 7	Incremento fondo per le misure anti-tratta	s	c		5			5		5			
1	376	53.59	Rifinanziamento fondo per il risarcimento danni conseguente alla reiterazione di contratti a termine del personale docente, educativo ed ATA	s	c		2	2	2	2	2	2	2	2	
1	377		<b>Prosecurazione interventi "strade sicure"- Personale Difesa</b>	s	c		87,13			87,13		87,13			
1	377		Prosecurazione interventi "strade sicure"- Personale Difesa - Effetti riflessi	e	t/c					42,26		42,26			
1	377		Prosecurazione interventi "strade sicure"- Funzionamento Difesa	s	c		33,41			33,41		33,41			
1	377		Prosecurazione interventi "strade sicure"- Personale Polizia di Stato	s	c		2,46			2,46		2,46			
1	377		Prosecurazione interventi "strade sicure"- Personale Polizia di Stato - Effetti Riflessi	e	t/c					1,19		1,19			
1	378		Sospensione incremento addizionale sui diritti di imbarco passeggeri-ristoro minori entrate INPS	s	c		184	184							
1	378		Sospensione incremento addizionale sui diritti di imbarco passeggeri	e	co					-184	-184	-184	-184		
1	379		Proroga del finanziamento del piano di ripristino del decoro e delle funzionalità degli edifici scolastici	s	c		128			128		128			
1	381		Interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del G7	s	c		45			45		45			
			<b>TITOLO VI - Misure a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale</b>												
1	383		<b>Progettazione infrastruttura per interoperabilità Fascicolo sanitario elettronico (FSE)</b>	s	k		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
1	384		Progetto FSE- riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies decreto legge n. 179/2012	s	c		-5	-4,92	-5	-5	-4,92	-5	-5	-4,92	
1	392		Rideterminazione livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale	s	c		-1.056,21	-1.890,46	-3.666,04	1.056,21	1.890,46	3.666,04	1.056,21	1.890,46	
1	394		Rideterminazione livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale- contributo delle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome	e	ext		6,79	107,54	321,96						
1	394		Rideterminazione livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale- contributo delle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome	s	c					-6,79	-107,54	-321,96	-6,79	-107,54	
1	400		Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi	s	c		500	500	500	500	500	500	500	500	
1	401		Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi	s	c		500	500	500	500	500	500	500	500	
			<b>TITOLO VII - Misure di razionalizzazione della spesa pubblica</b>												
1	419		Incremento dotazioni Programma di razionalizzazione degli acquisti	s	c		3	7	7	3	7	7	3	7	
1	426		Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dimissione di sedi all'estero MAECI	e	ka		16	16	16	16	16	16			
1	426		Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dimissione di sedi all'estero MAECI	s	k								-16	-16	
1	427		Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti derivanti dall'adeguamento dei diritti consolari di cui all'articolo 1, comma 621 legge n.208/2015	e	ext				6			6		6	
1	428		Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti da diritti consolari	e	ext		4	4	4	4	4	4	4	4	
1	430	52.11 NF	Riduzione finanziamento annuale riconosciuto all'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge n. 125/2014	s	c		-0,80	-3	-3	-0,80	-3	-3	-0,80	-3	
1	428	61.39	Minore entrata derivante dalla riassegnazione al MAECI di una quota dei versamenti effettuati a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana	e	ext		-4	-4	-4	0	0	0	0	0	
1	428	61.39	Maggiore spesa derivante dalla riassegnazione al MAECI di una quota dei versamenti effettuati a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana	s	c		0	0	0	4	4	4	4	4	
1	431		Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca	e	co					0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
1	431		Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca	s	c		-0,89	-0,89	-0,89						
			<b>TITOLO VIII -Enti territoriali e locali</b>												
1	433		Mancata restituzione anticipazioni enti territoriali- oneri per interessi	e	ext		-6,61	-6,41	-6,20						
1	433		Mancata restituzione anticipazioni enti territoriali- maggiore spesa EETT	s	c					6,61	6,41	6,20	6,61	6,41	
1	438		Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali con impatto in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto	s	c		969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	969,60	
1	462	64.01 1 NF	Istituzione fondo per contenzioso amministrativo per contributo al Comune di Lecce	s	c		8,52	2,80		8,52	2,80		8,52	2,80	
1	466		Pareggio di bilancio amministrazioni locali-inclusione del Fondo pluriennale vincolato tra le poste utili al conseguimento del pareggio	s	k					304	296	302	304	296	
1	485- 493		Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato- Enti locali	s	k					245	435	405	245	435	
1	495- 501		Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato- Regioni	s	k					175	311	301	175	311	
1	502	65.15 1	Spazi finanziari per investimenti Province autonome di Trento e di Bolzano	s	k					50	73	98	50	73	



Art.	Comma	Emend.	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Naturale	Interessi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	505	65.151	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 DL 154/2008	s	k					-50	-73	-98	-50	-73	-98
1	514		Modifica decimi compartecipazione IRPEF Regione Sicilia	s	c			1.400	1.685	1.400	1.685	1.685			
1	517		Restituzione alla Valle d'Aosta accantonamenti effettuati dal 2012 al 2015 ai sensi dell'articolo 15, comma 22 DL 95/2012 e disapplicazione accantonamenti a decorrere dal 2016	s	c		26,64	6,60	6,60	26,64	6,60	6,60	26,64	6,60	6,60
1	518		Ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge n.690 del 1981	s	c		74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80	74,80	65,80	65,80
1	522		Minori entrate per la ridefinizione concorso della Regione Piemonte agli oneri assunti dalla gestione commissariale di cui all'art 1 comma 452 legge n.190/2014	e	ext		-4,19	-4,19	-4,19						
1	522		Ridefinizione concorso della Regione Piemonte agli oneri assunti dalla gestione commissariale di cui all'art 1 comma 452 legge n.190/2014	s	c					4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
1	523		Oneri derivanti dal versamento al Fondo ammortamento titoli di Stato della quota capitale del rimborso dell'anticipazione di liquidità della gestione commissariale per il pagamento dei debiti della regione Piemonte conseguente alla proroga della stessa	e	ext		-124,42	-126,78	-129,19						
1	527-528		Proroga al 2020 del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015	e	ext										
1	527-528		Proroga al 2020 del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1, comma 680 legge n.208/2015	s	c										
<b>TITOLO IX - Disposizioni in materia di entrate</b>															
1	535		Norme antielusive in materia di depositi doganali	e	t		100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	535		Disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici	e	t		105	105	105	105	105	105	105	105	105
1	547-551		IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale	e	t			3.345,40	1.876		3.345,40	1.876		3.345,40	1.876
1	547-551		IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale - IRPEF	e	t			-5.121,40	-2.917,50		5.121,40	2.917,50		5.121,40	2.917,50
1	547-551		IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale - Utilizzo credito di imposta	s	k			0,50	1,70		0,50	1,70		0,50	1,70
1	547-551		IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale regionale	e	t					-144,40	-144,40		-144,40	-144,40	
1	547-551		IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale regionale	s	c			144,40	144,40						
1	547-551		IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale comunale	e	t					-65,70	-50,50		-65,70	-50,50	
1	547-551		IRI - decorrenza dal periodo d'imposta 2017 - aliquota 24% - opzionale -Addizionale comunale	s	c			65,70	50,50						
1	552-553		Modifica disciplina ACE (aiuto alla crescita economica) - riduzione rendimento dal 4,75% nel 2016 al 2,3% nel 2017 e 2,7% a decorrere dal 2018- IRES	e	t		1.244,70	1.111	1.079,30	1.244,70	1.111	1.079,30	1.244,70	1.111	1.079,30
1	552-553		Modifica disciplina ACE (aiuto alla crescita economica) - riduzione rendimento dal 4,75% nel 2016 al 2,3% nel 2017 e 2,7% a decorrere dal 2018- IRPEF	e	t		461,30	416	343,90	461,30	416	343,90	461,30	416	343,90
1	554-555		Proroga rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	e	t		320	160	160	320	160	160	320	160	160
1	556-564		Rivalutazione beni di impresa- Imposta sostitutiva	e	t		60,10			60,10			60,10		
1	556-564		Rivalutazione beni di impresa- IRPEF	e	t				-0,10			-0,10			-0,10
1	556-564		Rivalutazione beni di impresa- IRES	e	t				-2,30			-2,30			-2,30
1	556-564		Rivalutazione beni di impresa- IRAP	e	t							-0,60			-0,60
1	556-564		Rivalutazione beni di impresa- IRAP	s	c				0,60						
1	556-564		Rivalutazione beni di impresa- addizionale regionale	e	t										
1	556-564		Rivalutazione beni di impresa- addizionale regionale	s	c										
1	565		Riapertura termini assegnazione beni ai soci- Imposta sostitutiva	e	t		15,40	10,20		15,40	10,20		15,40	10,20	
1	565		Riapertura termini assegnazione beni ai soci- Imposta di registro	e	t		9,30	-0,70	-0,70	9,30	-0,70	-0,70	9,30	-0,70	-0,70
1	565		Riapertura termini assegnazione beni ai soci- IRES/IRPEF	e	t			-28,60	-18,60		-28,60	-18,60		-28,60	-18,60
1	565		Riapertura termini assegnazione beni ai soci- IRAP	e	t						-7	-3,80		-7	-3,80
1	565		Riapertura termini assegnazione beni ai soci- IRAP	s	c			7	3,80						
1	566		Estromissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali- Imposta sostitutiva	e	t		4,80	3,20		4,80	3,20		4,80	3,20	
1	566		Estromissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali- IRPEF	e	t			-0,50	-0,80		-0,50	-0,80		-0,50	-0,80
1	566		Estromissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali- IRAP	e	t						-0,50	-0,20		-0,50	-0,20
1	566		Estromissione agevolata dal patrimonio aziendale dei beni immobili posseduti da imprese individuali- IRAP	s	c			0,50	0,20						
1	567		Modifica disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta	e	t		340	340	340	340	340	340	340	340	340

Art.	Com ma	Emen d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	575		Autorizzazione al cambio tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	e	ext		2.010	-65	-130	2.010	-65	-130			
1	575		Autorizzazione al cambio tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	s	k								-2.010	65	130
1	576		Gara superenalotto	e	ext		50	50		50	50		50	50	
<b>TITOLO X -Disposizioni ulteriori</b>															
1	579		Credito di imposta alle Fondazioni bancarie su versamenti ai centri di servizio volontariato	s	c		10			10			10		
1	582		Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dalle Banche e dai Fondi di sviluppo	s	c		10	10	20	10	10	20	10	10	20
1	584	74.34 7	Esclusione della società Ales-Arte lavoro e servizi Spa dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa	e	ext		-0,15	-0,15	-0,15						
1	584	74.34 7	Esclusione della società Ales-Arte lavoro e servizi Spa dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa	s	c					0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
1	583	74.15 3	Riduzione debito fiscale delle fondazioni lirico sinfoniche	s	c		10	10	15	10	10	15	10	10	15
1	585		Agenda digitale	s	c		11	20		11	20		11	20	
1	587		Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	s	c		20	30	50	20	30	50	20	30	50
1	589	74.13 8	Promozione lingua e cultura italiana all'estero	s	c		4	4	4	4	4	4	4	4	4
1	590	74.29	Incremento Fondo per le adozioni internazionali	s	c		5			5	0	0	5	0	0
1	591	74.37	Finanziamento nuova linea ferroviaria Ferrandina- Matera La Martella	s	k		10	32	42	3	10	25	3	10	25
1	592	74.13 6	Promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero	s	c		1,30			1,30	0	0	1,30	0	0
1	593	74491	Contributo al CONI per lo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e il sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro	s	c		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	608	74.48 4	Realizzazione piattaforma informatica per uso dati codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi	s	k		5,50	16		5,50	16	0	5,50	16	0
1	608	74.48 4	Gestione e manutenzione piattaforma informatica per uso dati codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi	s	c				4,50			4,50			4,50
1	596	74400	Contributi a favore di associazioni combattentistiche	s	c		1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	597	74240	Riduzione debito Ente strumentale alla Croce Rossa	s	k		80								
1	601	74410	Incremento Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città	s	k		7			3	3	1	3	3	1
1	599	74.39 3	Fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare con più di 4 figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese dell'Ue	s	c		2	3	3	2	3	3	2	3	3
1	600	74.11 3	Incremento Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio	s	c		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1	604	74.49 0	Adeguamento rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci 20 e dei campionati mondiali di sci 2021	s	k		20	20	20	10	10	10	10	10	10
1	606	74.49 3	Centro meteorologico di Bologna- Partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo nel campo delle meteorologia e climatologia	s	k		15	20	15	10	15	15	10	15	15
1	612		Incremento sezione del Fondo di garanzia PMI di cui all'art 2, comma 100 lettera a) legge 662 del 1996	s	k				3						3
1	612		Incremento sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art 23 DL 83 del 2012	s	k				7			7			
1	613		Piano strategico nazionale mobilità sostenibile	s	k		0	0	200	0	0	200	0	0	200
1	613		Ricerca per piano Piano strategico nazionale mobilità sostenibile	s	k		2	50	50	2	50	50	2	50	50
1	617		Detraibilità spese scuole paritarie	e	t		-54,20	-81,60	-82,65	-54,20	-81,60	-82,65	-54,20	-81,60	-82,65
1	616		Rifinanziamento contributi alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1 DL 42/2016	s	c		11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
1	618		Proroga comandi scuola	s	c		1,85	5,55	3,70	1,85	5,55	3,70	1,85	5,55	3,70
1	619		Scuole paritarie materne	s	c		50			50			50		
<b>TITOLO XI -Fondi e ulteriori disposizioni finanziarie</b>															
1	621		Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i Paesi africani di importanza prioritaria per le rotte migratorie	s	c		200			200			200		
1	623		Fondo potenziamento mezzi Corpi di Polizia e CNVVF	s	k		70	180	180	20	70	100	20	70	100
1	133; 220; 225; 624		Riduzione FISPE	s	c		-4.267,81	-4.221,98	-3.323,73	4.267,81	4.221,98	3.323,73	4.267,81	4.221,98	3.323,73
1	625	14.5 NF	Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili	s	c		63,95	91,75	105,40	63,95	91,75	105,40	63,95	91,75	105,40
1	626	82.4	Concessione di un bonus una tantum per l'acquisto di strumenti musicali nuovi	s	k		15			15			15		
1	627	82.02	Fondo nazionale per la rievocazione storica	s	c		2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	631		Eliminazione aumenti IVA per il 2017	e	t		-15.133			-15.133			-15.133		
1	631		Clausola IVA 2019	e	t				3.679			3.679			3.679
1	632		Eliminazione aumenti Accise LS 2014	e	t		-220	-199		-220	-199		-220	-199	

Art.	Com ma	Eimen d.	Descrizione Norma	Spe sa/E ntra ta	Nat ura	Inte ress i	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
							2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	632		Eliminazione aumenti Accise LS 2014 (imposte dirette)	e	t				12			12			12
1	633		Riapertura termini voluntary disclosure	e	t		1.600			1.600			1.600		
1	637	7.019	Fondo speciale di parte corrente	s	c		58,88	162,38	151,68	58,88	162,38	151,68	58,88	162,38	151,68
1	637		Fondo speciale di conto capitale	s	k		116,80	174,30	220,30	30,80	108,30	161,30	30,80	108,30	161,30
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	e			<b>-9.666,1</b>	<b>-1.597,8</b>	<b>-210,3</b>	<b>-9.480,9</b>	<b>-1.554,4</b>	<b>-656,7</b>	<b>11.436,9</b>	<b>-1.503,4</b>	<b>-534,7</b>
			<b>TOTALE SPESE</b>	s			<b>4.296,5</b>	<b>9.442,4</b>	<b>10.319,9</b>	<b>4.632,7</b>	<b>8.581,2</b>	<b>9.995,2</b>	<b>1.285,7</b>	<b>6.966,2</b>	<b>8.451,2</b>
			<b>TOTALE GENERALE ARTICOLATO</b>				<b>-13.962,6</b>	<b>-11.040,2</b>	<b>-10.530,2</b>	<b>14.113,7</b>	<b>10.135,6</b>	<b>-10.652</b>	<b>12.722,7</b>	<b>-8.469,6</b>	<b>-8.986</b>
			<b>MANOVRA SEZIONE II</b>												
			<b>TOTALE RIFINANZIAMENTI</b>				<b>4.255,9</b>	<b>2.240,4</b>	<b>2.510,2</b>	<b>2.525,2</b>	<b>1.309,7</b>	<b>1.157,1</b>	<b>2.525,2</b>	<b>1.309,7</b>	<b>1.157,1</b>
			<i>Spesa parte corrente</i>				3.078,9	1.343,4	1.340,9	2.518,2	1.242,7	1.140,1	2.518,2	1.242,7	1.140,1
			<i>Spesa conto capitale</i>				1.177	897	1.169,3	257	67	17	257	67	17
			<i>Entrate tributarie/correnti</i>							250			250		
			<b>TOTALE RIPROGRAMMAZIONI</b>				<b>161,6</b>	<b>174,3</b>	<b>-3.295,7</b>	<b>28,6</b>	<b>107,3</b>	<b>-3.392,7</b>	<b>28,6</b>	<b>107,3</b>	<b>-3.392,7</b>
			<i>Spesa parte corrente</i>												
			<i>Spesa conto capitale</i>				161,6	174,3	-3.295,7	28,6	107,3	-3.392,7	28,6	107,3	-3.392,7
			<b>TOTALE DEFINAZIAMENTI</b>				<b>-3.020,2</b>	<b>-1.771,4</b>	<b>-1.275,2</b>	<b>-2.930,7</b>	<b>-1.769,9</b>	<b>-1.283,1</b>	<b>-2.930,7</b>	<b>-1.769,9</b>	<b>-1.283,1</b>
			<i>Spesa parte corrente</i>				-2.513,7	-1.701,3	-1.209,7	-2.433,7	-1.701,3	-1.209,7	-2.433,7	-1.701,3	-1.209,7
			<i>Spesa conto capitale</i>				-506,4	-70,1	-65,5	-500,4	-71,8	-73,5	-500,4	-71,8	-73,5
			<i>Entrate tributarie/correnti</i>							-3,5	-3,3	-0,1	-3,5	-3,3	-0,1
			<b>Effetti retroazione</b>				<b>350</b>	<b>1.050</b>	<b>2.200</b>	<b>350</b>	<b>1.050</b>	<b>2.200</b>	<b>350</b>	<b>1.050</b>	<b>2.200</b>
			Effetti retroazione-maggiori entrate tributarie	e	t		246	704	1.600	246	704	1.600	246	704	1.600
			Effetti retroazione-maggiori entrate contributive	e	co					104	346	600	104	346	600
			Effetti retroazione-maggiori entrate contributive	s	c		-104	-346	-600						
			<b>TOTALE MANOVRA DLB</b>				<b>-15.010</b>	<b>-10.633,6</b>	<b>-6.269,5</b>	<b>13.386,8</b>	<b>-8.732,7</b>	<b>-4.933,3</b>	<b>11.995,8</b>	<b>-7.066,7</b>	<b>-3.267,3</b>
			Potenziamento riscossione DL 193/2016								483	483		483	483
			<b>TOTALE MANOVRA DLB + DL 193/2016</b>				<b>-15.010</b>	<b>-10.633,6</b>	<b>-6.269,5</b>	<b>13.386,8</b>	<b>-8.249,7</b>	<b>-4.450,3</b>	<b>11.995,8</b>	<b>-6.583,7</b>	<b>-2.784,3</b>
			<i>per memoria</i>												
			<b>Decreto-legge n. 193/2016</b>				4.260	4.185,5	3.270	4.260	4.668,5	3.753	4.260	4.668,5	3.753
			Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.-cartelle esattoriali INPS	e	t					440	88	66	440	88	66
			Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.-cartelle esattoriali INPS	s	c		-440	-88	-66						
			Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.	e	t		3.607	4.640	3.160	3.607	4.640	3.160	3.607	4.640	3.160
			Cartelle, recupero evasione IVA, ecc.	e	ext		213	102	44	213	102	44	213	102	44
			Potenziamento riscossione	e							483	483		483	483
			Credito di imposta per il sostenimento dei costi di adeguamento tecnologico finalizzato alle comunicazioni IVA periodiche	s	k			244,5			244,5			244,5	
			Finanziamenti investimenti FS - Contributo contratto di programma RFI	s	k			400			400			400	



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2016 [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)  
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 61](#)  
Nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (**Atto del Governo n. 341**)
- " [Nota di lettura n. 150](#)  
**A.S. 2494:** "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 151](#)  
**A.S. 2550:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 152](#)  
**A.S. 2567:** "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 62/1](#)  
**A.C. 4110 - D.L. 193/2016** Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- [Elementi di documentazione n. 62](#)  
**A.C. 4110 - D.L. 193/2016** Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili – Schede di lettura
- Nov 2016 [Elementi di documentazione n. 63](#)  
**A.S. 2526:** "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)  
**A.C. 4127** Legge di bilancio 2017 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- " [Elementi di documentazione n. 62/2](#)  
**A.C. 4110-A - D.L. 193/2016** Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 153](#)  
**A.S. 2594:** "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 62/3](#)  
**A.C. 4110-A/R: D.L. 193/2016 -** Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Elementi di documentazione n. 62/4](#)  
**A.S. 2595:** D.L. 193/2016 - Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- " [Nota di lettura n. 154](#)  
**A.S. 2595:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>